



LUISS GUIDO CARLI
LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

A.A. 2013/2014

TESI IN DIRITTO AGROALIMENTARE

RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO ALIMENTARE
DIFETTOSO – IL CASO SKOV

CANDIDATO: Rocco Danilo Orlandino
MATR: 098653

RELATORE: Prof.ssa Maria Pia Ragonieri

CORRELATORE: Prof. Michele Tamponi

INDICE – SOMMARIO

INTRODUZIONE	<i>pag.</i> 6
---------------------	------------------

CAPITOLO I

ORIGINE ED EVOLUZIONE

1.1 Caso Donoghue v. Stevenson -1932-	12
1.2 La responsabilità del produttore	20
1.3 Teorie contrattuali ricostruttive della responsabilità del produttore	24
1.3.1 Le origini statunitensi – strict liability (responsabilità oggettiva)	25
1.4 Le teorie extracontrattuali. La responsabilità per colpa del produttore: il riferimento all’art. 2043 c.c.	30
1.5 La direttiva 85/374/CEE	31
1.6 L’attuazione della direttiva 85/374/CEE in Italia: dal dpr 24 maggio 1988, n. 224 al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo”	34
1.7 I prodotti agricoli nella direttiva 85/374/CEE	44
1.7.1 La scelta dell’Italia	47
1.8 La direttiva 99/34/CE	54

CAPITOLO II

DIFETTOSITA' DEL PRODOTTO: PARTENDO DALLA NOZIONE DI PRODOTTO E DI PRODUTTORE

2.1 Nozione di “prodotto”, in particolare di “prodotto agricolo”	59
2.1.1 I prodotti agricoli nel codice civile: l’art. 2135 c.c.	60
2.1.2 La nozione comunitaria di “prodotto agricolo” e responsabilità civile da prodotto difettoso	60
2.1.3 Direttiva 25 luglio 1985, n. 85/374/CEE – esclusione dei prodotti agricoli dalla nozione di “prodotto” e successiva inclusione Dir. 10 maggio 1999, n. 1999/34/CE	63
2.2 Nozione di produttore	64
2.2.1 La novella del Codice del consumo e l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 115	69
2.3 Nozione di difetto del prodotto	71

pag.

CAPITOLO III

MESSA IN CIRCOLAZIONE DEL PRODOTTO

3.1	La scelta del legislatore italiano di specificare normativamente il concetto di messa in circolazione	76
3.1.1	Immissione sul mercato del prodotto agricolo. Rintracciabilità	77
3.2	La consegna del prodotto difettoso	80
3.3	Riflessi della nozione di messa in circolazione sul problema della natura giuridica della responsabilità ai sensi del d.P.R. n. 224/1988	82
3.4	Messa in circolazione a seguito di vendita forzata e di assegnazione al creditore precedente	84
3.4.1	Individuazione del momento della messa in circolazione	85

CAPITOLO IV

LA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE E DEL FORNITORE

4.1	Le teorie sulla responsabilità oggettiva del produttore	87
4.1.1	L'inadeguatezza delle norme del codice civile	90
4.2	La responsabilità cosiddetta oggettiva del produttore	91
4.2.1	Il danneggiato tra autoresponsabilità e paternalismo: la scelta rimessa al giudice	93
4.2.2	La responsabilità del produttore di prodotti agro-alimentari certificati come biologici	95
4.2.3	Responsabilità del produttore dell'agricoltore per prodotto agricolo difettoso in materia di OGM	97
4.3	L'onere di informazione in capo al fornitore	100
4.3.1	I soggetti responsabili	103
4.3.2	La richiesta del danneggiato	104
4.4	Pluralità di responsabili	105

CAPITOLO V

RESPONSABILITÀ PER DANNI DA UOVA CON SALMONELLA: IL

CASO SKOV

5.1	Il caso Skov	109
5.1.1	La motivazione	111

	<i>pag.</i>
5.1.2 Portata dell'armonizzazione operata dalla direttiva	112
5.1.3 Trasferimento al fornitore della responsabilità indipendente dalla colpa del produttore in base alla direttiva	113
5.1.4 Trasferimento al fornitore della responsabilità per colpa del produttore	116
5.1.5 Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo	116
5.1.6 Per questi motivi	117
5.2 La responsabilità del produttore nella dir. 85/374/CE	118
5.3 Tassatività della dir. 85/374/CE in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi	120
5.4 Rapporto con il nostro art. 1494 del codice civile	123
5.5 Il caso Saiwa	125

CAPITOLO VI

LA FATTISPECIE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ.

FORME DI TUTELA COLLETTIVA

6.1 L'esclusione della responsabilità: le singole esimenti	132
6.1.1 Il difetto sopravvenuto del prodotto agricolo	133
6.1.2 Produzione agricola senza scopo di lucro e non compiuta nell'esercizio dell'attività dell'attività professionale	135
6.1.3 Conformità a norma imperativa del prodotto agricolo	136
6.1.4 L'esclusione della responsabilità per rischio da sviluppo: in particolare il caso degli OGM	139
6.1.5 Eccezioni nel caso del produttore di parti componenti o di materia prima e del subfornitore	140
6.2 Problematiche di tutela collettiva nella fattispecie della responsabilità per danno da prodotto agricolo difettoso: l'azione di classe	145

CAPITOLO VII

RIPARAZIONE DELLE CONSEGUENZE DANNOSE E ONERE DELLA

PROVA

7.1 I danni risarcibili	150
7.1.1 Il risarcimento dei danni morali. La discussa correlazione tra	

	<i>pag.</i>
l'articolo 2059 c.c. e l'articolo 185 c.p.	153
7.1.2 Fatto costituente reato e danno morale	157
7.1.3 La riparazione del danno consistente nella distruzione o nel deterioramento di cosa diversa dal prodotto difettoso	167
7.2 Onere della prova a carico del soggetto danneggiato	171

CAPITOLO VIII

L'ESERCIZIO DELL'AZIONE RISARCITORIA

8.1 I soggetti legittimati a pretendere il risarcimento in caso di danno da prodotto difettoso	173
8.2 La tutela giudiziale. La perdurante affermata regola della facoltà di cumulo della specifica azione risarcitoria delle azioni di tutela dell'acquirente consumatore	175
8.3 Decadenza dell'azione di responsabilità e prescrizione del diritto al risarcimento del danno	184
8.4 Il foro competente. Le peculiari regole di diritto internazionale privato	185
8.5 Tutela collettiva dei consumatori	189
 CONCLUSIONI	 196
 BIBLIOGRAFIA	 205

INTRODUZIONE

Con il lavoro affrontato ho voluto enucleare gli elementi differenziali che attengono alla disciplina alimentare rispetto alla disciplina generale in tema di responsabilità per danno da prodotto difettoso.

Tale tipo di danno rientra nella categoria di responsabilità introdotta in modo espresso nel nostro ordinamento¹ a seguito dell'attuazione di una direttiva comunitaria², che successivamente è stata modificata per includere obbligatoriamente anche i beni che interessano il settore alimentare, e cioè dei "prodotti" della caccia e dei "prodotti agricoli naturali", vale a dire, dei "prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, con esclusione dei prodotti che hanno subito una prima trasformazione"³.

La nozione di prodotto ha subito una rilevantissima modifica, quando con la dir. 99/34 del 10 maggio 1999 l'Unione Europea ha provveduto a modificare la dir. 85/374 che consentiva di escludervi i prodotti "agricoli", ovverosia i prodotti naturali del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia (art. 15.1, lett. a): oggi è prodotto "ogni bene mobile, anche se forma un altro bene mobile o immobile". Conseguentemente, se prima il prodotto della coltivazione, dell'allevamento, della pesca o della caccia era sottoposto alla disciplina sulla responsabilità per prodotto difettoso soltanto quando avesse subito una trasformazione con modifica delle sue caratteristiche o per aggiunta di altre sostanze, o quando, pur essendo allo stato naturale, fosse stato sottoposto a confezionamento di tipo industriale (come nei casi dell'inscatolamento o dell'avvolgimento in involucri di plastica) che rendessero difficile il controllo del prodotto da parte del consumatore, o fosse stato sottoposto a trattamenti di tipo industriale (come nei casi del congelamento o dell'aggiunta di conservanti) che creassero un affidamento circa

¹ Con il dpr 25 maggio 1988, n. 224, i cui articoli risultano oggi trasfusi nel d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)

² Si tratta della dir. 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, in GUCE L 210 del 07/08/1985, pag. 29-33

³ Si tratta della modifica introdotta con la dir. 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, in GUCE L 141 del 04/06/1999, pagg. 20-21. L'attuazione di questa direttiva è avvenuta con il d.lgs. 02 febbraio 2001, n. 25, in GURI n. 49 del 28/02/2001. Era, tuttavia, già consentita, ma solo a livello di singoli Stati membri l'estensione delle regole anche a questi prodotti, ex art. 15, lett. a), della direttiva del 1985

la sua sicurezza, oggi nessuna esclusione può essere più fatta: il prodotto agricolo sia di base che trasformato, quando è “difettoso”, determina una responsabilità oggettiva a carico del suo produttore.

Il concetto di difettosità ruota intorno a quello di sicurezza che a sua volta si pone a livello corrispondente alle aspettative legittime del pubblico. Cosicché, mentre non hanno rilevanza le eventuali aspettative del singolo e determinato utente del prodotto, quelle che legittimamente possono essere attese sono le aspettative ragionevoli in base ad una valutazione oggettiva. Dunque, qui si è fuori dalla nozione di “vizio” che considera rilevanti solo i difetti che diminuiscono o vanificano l’idoneità all’uso (e, quindi, il valore di scambio) della cosa da parte del suo specifico acquirente; qui, invece, rileva l’innocuità della cosa la cui assenza impone al produttore di reintegrare, non solo il compratore ma qualsiasi utente, di tutti i danni che essa abbia cagionato. Ne consegue che il produttore è sostanzialmente tenuto ad un’obbligazione di sicurezza, cioè all’obbligo di un controllo continuo di tutto il processo produttivo onde evitare di immettere sul mercato prodotti, appunto, fonte di danni⁴.

Grande rilevanza è stata data alla distinzione tra alimenti ed altri beni del consumo. In particolare la disciplina sugli alimenti ha richiesto espressamente la decettività del bene (un marchio idoneo a non ingannare il pubblico), secondo principi generali sanciti dalla CE.

Anche per gli alimenti è necessario che ci sia l’informazione prima della consumazione, attraverso l’etichettatura, che assolve ad una duplice finalità: di protezione delle aspettative del consumatore e di tutela alla salute.

Nell’etichettatura vi è l’obbligatorietà delle indicazioni delle modalità di uso, o di conservazione, qualora occorran particolari cautele al riguardo; non si dimentichi che l’art. 14 del reg. CE n. 178/2002 impone di tener conto, nel determinare se un alimento sia “a rischio”, anche delle informazioni fornite al consumatore⁵.

Prima dell’adozione del reg. CE n. 178/2002, la giurisprudenza era arrivata, per tutelare la posizione del danneggiato privo di rapporti diretti con il produttore, ad

⁴ GERMANÒ, RAGIONIERI, ROOK BASILE, *Le regole del mercato degli alimenti e dell’informazione alimentare*, in *Il diritto dell’alimentazione, dell’ambiente e dell’agricoltura*, Giappichelli, Torino, 2014, pag. 56

⁵ TAMPONI, *La tutela del consumatore di alimenti nel momento contrattuale*, in *Diritto agroalimentare*, volume III, *Trattato di diritto agrario*, UTET, 2011, pag. 562 ss.

utilizzare la responsabilità aquiliana (extracontrattuale), a causa del fatto che la messa in circolazione di un prodotto difettoso concretizzerebbe un comportamento colposo del produttore.

In Italia la giurisprudenza è passata dalla colpa aquiliana (art. 2043 c.c.) al rischio d'impresa (art. 2049 c.c.) per arrivare all'esercizio di attività pericolosa (art. 2050 c.c., mai richiamato tuttavia in materia alimentare), per lo più escludendo, comunque, la responsabilità del produttore in mancanza di rischi prevedibili.

Negli USA, dai quali proviene la stessa concezione del danno da prodotto difettoso, si è consolidata, da gran tempo, la dottrina della *strict liability* (rigorosa responsabilità), secondo la quale colui che mette in commercio un prodotto difettoso è "rigorosamente responsabile" per i danni a persone o a cose provocati dal prodotto, senza che il compratore debba provare la colpa del costruttore.

L'attuale legislazione derivata dalla direttiva, dunque, prevede la responsabilità da prodotto difettoso per ogni tipo di bene mobile (è espressamente inclusa fra questi beni anche l'elettricità) compresi quelli incorporati in altri (come i pezzi di una lavatrice o di un automezzo); sono esclusi, dunque, i beni immobili e le prestazioni di servizi⁶.

Con l'inclusione di ogni prodotto agricolo, la normativa si applica a tutti gli alimenti e bevande, anche a quelli non confezionati; ed in caso di mancata rintracciabilità del produttore perché il prodotto è privo di contrassegno, responsabile è il dettagliante⁷. Appare del tutto evidente che l'ipotesi, se si considera il caso di frutta o verdura fresche, è irrealistica, e significa che la responsabilità del produttore diventa, in questi casi, responsabilità del distributore al dettaglio. A detta responsabilità si potrebbe ovviare applicando il sistema introdotto dal reg. CE n. 178/2002 sulla rintracciabilità del prodotto. D'altra parte, l'art. 21 stabilisce che le norme sulla legislazione alimentare generale non escludono l'applicabilità della disciplina sulla responsabilità da prodotto difettoso che resta, comunque norma residuale.

⁶ COSTATO, BORGHI, RIZZIOLI, *Compendio di diritto alimentare*, sesta edizione, ed. CEDAM, Padova, 2013, pag. 336-337

⁷ Per la regola che stabilisce che, mancando l'individuazione del produttore, alla responsabilità è assoggettato il fornitore che sia stato interpellato debitamente per sapere chi sia il produttore e non abbia risposto entro 3 mesi dalla domanda (art. 116, comma 1, del Codice del consumo)

È produttore il “*fabbricante del prodotto finito o di una sua componente e il produttore della materia prima*”. È parificato al fabbricante l’importatore nella Unione europea di un prodotto destinato ad essere distribuito o chi si presenti come tale apponendo il suo marchio, nome o altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione.

Si potrebbe discutere sulla stessa nozione di fabbricante, dato che non sembra si possa dire che i prodotti agricoli sono “fabbricati” in senso tecnico, poiché “si fabbricano da soli” anche se “aiutati” dall’uomo, essendo frutto dell’attività biologica di piante o animali.

Sempre in merito al concetto di responsabilità, c’è da dire che la stessa è esclusa (l’elencazione è tassativa, come risulta dalla formulazione dell’art. 7 della direttiva e dell’art. 118 del Codice del consumo) se il produttore non ha messo in circolazione il prodotto (lett. *a*) della direttiva) o non lo ha prodotto per la vendita (lett. *c*) della direttiva) ovvero non lo ha fabbricato o distribuito nell’esercizio di una attività professionale, se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo in circolazione il prodotto ovvero se il difetto deriva dal rispetto di una norma imperativa. Più rilevanti sono altre due eccezioni, e cioè quella che esenta il fabbricante che abbia incluso nel suo prodotto, secondo le istruzioni del fabbricante, un componente o una materia prima difettosa (in questo caso, appare chiaro, il responsabile è il fabbricante del componente o della materia prima) e quella che prevede che “se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso”.

La normativa sopra esposta, circa la difettosità del prodotto, è ispirata a quella statunitense, in quanto si richiede che la sicurezza risponda alle aspettative legittime dell’acquirente, che non è un professionista ma un acquirente “non qualificato”. Tuttavia gli artt. 4 della direttiva e 120 del Codice del consumo stabiliscono che l’onere della prova della difettosità sia a carico del danneggiato, ed anche sotto questo profilo parlare di una vera e propria “responsabilità oggettiva assoluta” sembra eccessivo, salvo il caso del difetto vero e proprio di fabbricazione⁸.

⁸ COSTATO, BORGHI, RIZZIOLI, *Compendio di diritto alimentare*, cit. pag. 337-339

Il problema potrebbe presentarsi in tutta la sua gravità qualora il prodotto agricolo sia stato geneticamente modificato e sia stata data notizia della presenza degli OGM nell'etichetta dell'alimento: in siffatta situazione, qualora le conoscenze scientifiche, successivamente apprese, collegassero casualmente e senza dubbio alcuno al prodotto geneticamente modificato un danno alla salute del consumatore, si potrebbe sostenere l'esenzione del produttore da ogni responsabilità oggettiva, non tanto per l'esonero dal rischio da sviluppo, quanto invece e probabilmente perché il danneggiato era stato consapevole del possibile difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si era volontariamente esposto⁹.

Questa clausola è determinata dalla preoccupazione di non arrestare la ricerca nel timore di produrre beni nuovi, che potrebbero, più avanti nel tempo, manifestarsi difettosi; si tratta di un tentativo di bilanciare l'interesse del consumatore attuale con quello allo sviluppo. Il punto su cui, al proposito, va appuntata l'attenzione, è la locuzione "stato delle conoscenze scientifiche e tecniche"; infatti, queste "conoscenze" possono essere intese come l'opinione più diffusa della scienza al proposito, oppure come quella unanime, comportando differenze enormi di giudizio sulla responsabilità del produttore; se il difetto è, però, di fabbricazione, non sembra applicabile la clausola esentativa per lo stato delle conoscenze scientifiche.

Non è, comunque, consentito, ed è nullo, qualsiasi patto che escluda la responsabilità.

L'azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto o dell'identità personale del responsabile. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di 10 anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore hanno messo in circolazione il prodotto che ha causato il danno¹⁰.

Nel corso del presente lavoro sarà trattato anche il caso Skov (vedi capitolo V), ed a tal proposito la Corte di giustizia, investita per dirimere la questione, ha precisato che la determinazione della cerchia dei responsabili operata dagli artt. 1 e 3 della direttiva stessa deve essere considerata tassativa. Di conseguenza, poiché

⁹ GERMANÒ, RAGIONIERI, ROOK BASILE, *Le regole del mercato degli alimenti e dell'informazione alimentare*, cit. pag. 57

¹⁰ V. gli artt. 121, 125 e 126 del Codice del consumo

l'art. 3, par. 3, della direttiva prevede la responsabilità del fornitore solo nell'ipotesi in cui il produttore non possa essere individuato, una normativa nazionale la quale disponga che il fornitore risponde sempre direttamente dei difetti di un prodotto nei confronti dei danneggiati, finisce per ampliare di fatto la cerchia dei responsabili. Al contrario, una disciplina nazionale che estendesse illimitatamente al fornitore una responsabilità per colpa del produttore, prevista dall'ordinamento interno e diversa da quella disciplinata dalla direttiva, non violerebbe il diritto dell'UE¹¹.

¹¹ COSTATO, BORGHI, RIZZIOLI, *Compendio di diritto alimentare*, cit. pag. 340-342

CAPITOLO I

ORIGINE ED EVOLUZIONE

1.1 Caso Donoghue v. Stevenson -1932-

E' il primo caso, in Europa, di riconoscimento della responsabilità civile per colpa, conseguentemente a “negligenza”: i produttori sono obbligati ad avere un dovere di diligenza nei confronti dei loro clienti.

Così la storia: la Signora Donoghue (ricorrente) si era recata con un'amica in un luogo di ristoro a Paisley (gestito da un certo Stevenson) ed aveva ordinato dei rinfreschi confezionati dalla ditta Minchella che li aveva venduti al gestore del locale in questione. I rinfreschi consistevano in due pezzi di gelato, ognuno dei quali era collocato all'interno di una coppa, in cui era stata versata parte del contenuto di una bottiglia di bevanda gassosa (prodotta, appunto, dalla ditta Minchella). La bottiglia contenente la bevanda era di un vetro scuro ed opaco. Quando la Donoghue terminò di mangiare il gelato, l'amica prese a riempire la coppa del residuo contenuto della bottiglia di gassosa, ma, durante l'operazione, saltò fuori una lumaca in stato di decomposizione. La ricorrente affermò che a seguito della disgustosa vista dell'animale e delle impurità presenti nella gassosa già bevuta ebbe a soffrire di uno shock e di una forma severa di gastroenterite. La House of Lords, con una maggioranza (composta dai Lords Atkin, Macmillan e Thankerton) di tre a due, decise che, se le circostanze dedotte dalla ricorrente fossero risultate provate la domanda di risarcimento era da considerarsi fondata. In effetti la lite fu transatta (dopo che il resistente morì) e la Donoghue, prima ancora di portare la *evidence* richiesta, ricevette una somma di 100 sterline a titolo di risarcimento. La decisione della House of Lords (che, in pratica, si limitò a considerare i profili astratti della controversia senza accertare la reale sussistenza delle circostanze di fatto esposte, sicché – osserva J. Baker – non si saprà mai se effettivamente nella bottiglia vi fosse la famosa lumaca) va riguardata da un duplice angolo visuale: da un lato, infatti, essa pose dei principi in tema di “doveri di diligenza” e, dall'altro, statuì in materia di responsabilità del produttore, per difetti del prodotto, nei confronti del consumatore finale.

Nella fattispecie, risalto preponderante va dato al tema della *negligence*. La motivazione della sentenza della House of Lords fu opera di Lord Atkin ed è ad essa che bisogna subito rivolgere l'attenzione. Il giudice – premessa

l'individuazione, sulla base dei *precedents*, di una serie di situazioni o di rapporti relativamente ai quali si era già affermata l'esistenza di un *duty of care* del danneggiante nei confronti del danneggiato, ciò che aveva reso il primo responsabile per danni nei confronti del secondo – proseguì affermando che per l'ordinamento l'esistenza di un *duty of care* – cioè di un dovere di comportarsi con “ragionevole cura” nel dispiegamento delle proprie azioni, il cui *breach* soltanto radica, a carico del trasgressore, una *liability in tort* – può unicamente essere dedotta dai casi del passato che ciò abbiano affermato¹. Tutto questo, però, non esclude – sempre secondo l'insigne giudice – che, per l'affermazione di volta in volta della sussistenza del *duty of care*, ci si sia logicamente basati in precedenza su un principio comune², così come esistono delle trattazioni concernenti la natura ed il contenuto dei rapporti dai quali scaturisce il dovere in parola. Ad esempio, è innegabile che la *liability of negligence* (quale che ne sia la nozione esatta) riposi sul principio generale di carattere etico secondo cui l'autore di un *tort* è tenuto a risarcire la vittima delle conseguenze dannose del proprio agire; ciò, tuttavia, non può implicare – per evidenti ragioni pratiche – la costante traducibilità della rilevanza dei comportamenti umani sotto il profilo della riprovazione morale in rilevanza negativa dal punto di vista giuridico e necessariamente comporta il restringimento dell'area degli eventi lesivi dal diritto presi in considerazione nell'ottica della tutela risarcitoria. Fissate queste notazioni introduttive, Lord Atkin entra nel vivo della problematica afferente la determinazione dei comportamenti “colpevoli” e dei relativi parametri di valutazione, concretamente esemplificando la possibilità di soluzione della questione relativa all'individuazione dei soggetti nei cui confronti – *in the eye of*

¹ La veduta è stata successivamente ripresa dal LANDON in (1941) 57 L. Q. R., pag. 183 che affermò: “Non si può agire per negligence se non esiste uno specifico dovere di comportarsi diligentemente. E tale dovere esiste solo in quei casi in cui la saggezza dei nostri antenati ne ha decretato la ricorrenza”. L'opinione del Landon può accertarsi solo in parte, ma, comunque, è sintomatica del prevalente atteggiamento dogmatico contrario all'ammissione del generale principio del *neminem laedere*

² E' da notare, comunque, che Lord Atkin – fedele ad una interpretazione dei compiti giudiziari estremamente rispettosa delle attribuzioni degli altri poteri statuali: per la focalizzazione del fenomeno e delle sue ragioni con riguardo all'interpretazione giudiziale degli *statutes*, CRISCUOLI, *Introduzione*, pag. 444 ss. – dichiarò che la compiuta ricerca del fondamento logico del principio è probabilmente materia sottratta alle competenze istituzionali del Judiciary

the law – possa esistere un *duty of care*. E per ottenere questo risultato – già *prima facie* di grandissima importanza tanto teorica quanto operativa – si servì della parabola del “buon samaritano”, preoccupandosi di definire giuridicamente la figura del *neighbour* verso cui si è tenuti a comportarsi diligentemente³, nel senso di agire con tutta la cura necessaria ad impedire il compimento di azioni possibilmente – secondo un giudizio prognostico di ragionevolezza – causative di danni. La conclusione di Lord Atkin fu che il “nostro vicino”, cioè la persona nei cui riguardi l’ordinamento impone vicendevolmente ai consociati l’adozione di una *reasonable care*, è colui che, per essere da vicino e direttamente interessato dalle nostre azioni, va – sempre secondo il predetto giudizio prognostico di ragionevolezza e probabilità – da noi tenuto presente allorché compiamo le azioni in questione onde evitargli ingiusti pregiudizi.

Questo, nei suoi termini quasi letterali, il *judgment* di Lord Atkin in materia di condotte rilevanti in *tort*. Il campo va adesso lasciato aperto all’analisi del movimento di pensiero, sia dottrinario che giurisprudenziale (il che ci consentirà di vedere l’evoluzione del *law in the action*), che attorno ad esso si è creato e che, fino ad oggi, non sembra destinato ad arrestarsi.

Per molteplici ragioni la decisione del 1932 è stata giudicata di fondamentale importanza, anche se non vi sono opinioni pacifiche circa la sicura identificazione delle stesse.

Vi è chi⁴ sostiene che in due punti la sentenza ha valore di *binding precedent*: laddove considera la *negligence* come un *tort* autonomo e nella parte in cui lascia chiaramente intendere che la mancanza di un rapporto contrattuale tra produttore e consumatore finale non esclude la responsabilità per danni del produttore stesso nei confronti del secondo.

Anche la giurisprudenza ha sottolineato l’importanza di *Donoghue v. Stevenson* per ciò che concerne l’elaborazione del *tort of negligence*, allorché ha affermato che la sentenza “considera la *negligence*, nel caso in cui esista un dovere di comportarsi diligentemente, come un *tort* in se stesso e non semplicemente come

³ L’individuazione della nozione giuridica di *neighbour* costò un grande travaglio a Lord Atkin, tanto che la figlia racconta (COCKBURN MILLER, *Some Memories of Lord Atkin*, 1957, 23 Glim 13, pag. 15) che il padre, prima di redigere la propria decisione, interpellò tutti i suoi familiari per avere la loro opinione al riguardo

⁴ SALMOND, *On the Law of Torts*, pag. 253

un elemento che interviene nell'ambito di un rapporto più complesso o della violazione di uno specifico dovere di diligenza"⁵.

Altra corrente giurisprudenziale ha colto l'autorità del caso del 1932 nella creazione di nuove categorie di fattispecie danti luogo a responsabilità per *tort*, creazione, comunque, non traumatica ma prudente in quanto ha preservato le preesistenti categorie.

Ancora più incisiva è stata, da una parte della dottrina⁶, reputata la svolta impressa da *Donoghue v. Stevenson*, essendosi in esso affermato il principio che una parte contrattuale è responsabile dei danni discendenti dalla cattiva esecuzione del contratto anche nei confronti di terzi rispetto al negozio⁷ ed essendo stata tentata la formulazione di un generale principio di responsabilità per le condotte negligenti (viene altresì sottolineata l'introduzione del *tort of negligence*).

Riflessioni sulla formulazione nel 1932 di un generale principio di *tortious liability* vengono svolte anche da altra autorevole dottrina⁸, la quale, nel segnalare la solidità della regola che impone ai cittadini un dovere generale di non arrecare danni ad altri con la propria condotta negligente, avverte, comunque, che tale regola, per quanto di ampia portata, non debba considerarsi universale posto che esistono circostanze escludenti un *general duty of care* (quelle cioè in cui non sia ragionevolmente prevedibile la probabilità di un evento dannoso e le altre che la giurisprudenza ha, sin dai tempi remoti, elaborato).

Secondo un altro autore⁹, dal 1932 in poi non si è soltanto assistito al processo ricognitivo del diritto di cittadinanza del *tort of negligence* ma ci si è anche trovati di fronte ad una profonda revisione del contenuto delle pregresse classificazioni dei *torts*, adesso non più riferentesi (come in passato) al tipo di *iniuria* arrecato

⁵ Così si esprime Lord Wright in *Grant v. Australian Knitting Mills* (1936) A.C., 85, pag. 103

⁶ BAKER, *Tort*, pp. 66-67

⁷ In pratica, ed in consonanza con il pensiero prima riferito nel testo di Salmond, si sarebbe superato l'effetto preclusivo giocato ai fini del riconoscimento di una *tortious liability* dalla *privity of contract*. Su quest'ultima nozione, per tutti, TREITEL, *The Law of Contract*, quarta edizione, London, 1975, pag. 416 ss. (che definisce la *doctrine of privity* come la regola generale secondo cui un contratto non può "confer rights or impose obligations arising under it on any person except the parties to it") con riferimenti dottrinari e giurisprudenziali ivi contenuti, e CRISCUOLI, *Il contratto nel diritto inglese*, Palermo, 1968, pag. 204 ss.

⁸ JAMES, *General principles of the law of torts*, pag. 160

⁹ BAKER, *An introduction*, pag. 348 e ss.

(che dava il nome ai vari *torts*: *deceit*, *malice* ecc.) ma avente esclusivo riguardo alla natura della condotta (dolosa, negligente) del danneggiante.

Sempre nella prospettiva della globale incidenza determinante sul *law of torts* del *judgment* di Lord Atkin ha collocato il proprio pensiero uno studioso¹⁰, il quale, nel rilevare che esso, nella sua semplicità e nella profondità delle affermazioni *of secular virtue*, rappresenta molto più che una mera aspirazione, in quanto è divenuto la creta sulla quale si è modellata l'intera branca giuridica in questione ed una pietra miliare per una retta valutazione delle nuove domande di giustizia (oltre che per una rimeditazione di quelle precedenti), individua l'idea centrale della decisione nella identificazione operata tra generale dovere di diligenza e prevedibilità dell'evento dannoso (identificazione, questa, che, comportando la duplicazione della medesima indagine giudiziale, è sintomo rivelatore della superfluità del concetto stesso di *duty of care*).

In chiave promozionale di nuove, specifiche, forme di *tortious liability* la decisione di Lord Atkin è stata vista da chi¹¹, sia nella sua esperienza professionale sia nel suo impegno speculativo, vi ha attribuito il merito di aprire la strada alla considerazione in termini di illiceità dei *negligent misstatements*¹².

Va, ancora, ricordato l'autorevole pensiero di chi¹³ considerò la sentenza del 1932 come la prima formulazione compiuta del principio dell'esistenza di un *general notional duty of care*¹⁴ tale da porre la regola della risarcibilità dei danni ingiusti determinati da condotte colpevoli, anche laddove non esistano precedenti in termini.

¹⁰ FLEMING, *An introduction*, pag. 47

¹¹ Lord DENNING, pag. 231

¹² Per la verità l'idea di Lord Denning tardò non poco ad essere recepita (si dovette aspettare il caso *Hedley Byrne*, del 1964) tanto che nel caso *Candler v. Crane, Christmas and Co.* del 1951, fu posto dai colleghi della Court of Appeal (che ancora non presiedeva) in minoranza allorquando sostenne che il contabile di una società che aveva errato nel compilare il bilancio, sicché una persona che avrebbe voluto entrare a fare parte della compagnia, fidandosi delle cifre fornitegli, decise di divenir socio, così subendo la perdita del denaro investito (circa 2000 sterline), doveva considerarsi responsabile del proprio *negligent misstatements* e *negligent circulation or repair of chattels* alla quale ultima ipotesi soltanto andava riferito il relativo principio

¹³ WINFIELD and JOLOWICZ, *On Tort*, pag. 47

¹⁴ In verità un tentativo in tal senso era già stato posto in opera, senza successo, da Lord Esher nel 1883 nel caso *Heaver v. Pender* 11 Q. B. D. 503-509, ma gli altri giudici, Boiler e Cotton, espressero opinioni dissenzienti

Va, infine, e per chiudere momentaneamente il sintetico panorama descrittivo delle opinioni formatesi sul caso ora in esame, posta l'accento sul fatto che si è negato che la parte della decisione di Lord Atkin finora riportata vada considerata come una "statutory provision laying down a universal rule for decision"¹⁵, così sminuendosi la portata generale del principio del "vicino" e propendendosi per l'idea che *Donoghue v. Stevenson*, lungi dal fissare la regola generale del *duty of care*, abbia solo posto le condizioni in base alle quali – a patto che preesista il dovere di comportarsi diligentemente – nel caso concreto una determinata persona debba rispondere nei confronti di un'altra per i danni ad essa cagionati. Come si è avvertito, le opinioni passate in rassegna non sono che una parte della produzione scientifica e giurisprudenziale in ordine alle ripercussioni di *Donoghue v. Stevenson* di cui, per ragioni di brevità, ci si deve accontentare; è possibile, tuttavia, sulla base del materiale finora raccolto, cercare di puntualizzare la principale tematica connessa alla sentenza e, ove l'opportunità si presenti, i suoi risvolti applicativi.

Le varie opinioni riferite sulla motivazione di Lord Atkin ci consentono di affermare che il punto più delicato da interpretare è quello concernente l'introduzione o meno, per il suo tramite, nel diritto inglese del generale principio del *neminem laedere*. I pareri sono discordi. In particolare, per riportare la questione nei suoi termini più specifici, si tratta di stabilire se possa dirsi esistente una responsabilità per *tort* a prescindere da un determinato *duty of care* operante tra le parti del processo, per la vigenza della regola generale secondo cui a nessuno è consentito di arrecare ad altri un danno ingiusto (pena il risarcimento dei danni). Dall'esito della risposta a questo quesito preliminare può dipendere, poi, l'ulteriore problema, una volta accertata l'indefettibilità di uno specifico *duty of care*, della determinazione delle ipotesi della sua violazione.

La questione dell'esistenza o meno del principio generale del *neminem laedere*, pur se portata alla ribalta attraverso il massiccio iter ragionato di Lord Atkin, è tutt'altro che nuova, potendosi ben dire che sin dagli albori del diritto inglese essa era avvertita dalla coscienza sociale.

La ragione storica di questa sensibilità nei confronti del problema non è difficile da scorgere se si tiene conto del fatto che, in epoche dominate da un rigido formalismo, era fondamentale per l'attore proporre un'azione "tipica" e

¹⁵ "provvisione di legge che prevede una regola universale per la decisione"

“nominata”, di guisa che il dolersi di una generica violazione – da parte del convenuto – del dovere di comportarsi in modo da non cagionare ad altri un danno avrebbe potuto condurre – ove l’esistenza di tale *general duty* non fosse stata saldamente recepita nel *common law* – ad un esito infausto della lite.

Del resto, guardando la questione dal punto di vista della *public policy* del tempo, l’ordinamento non poteva restare indifferente alle suggestioni di ordine psicologico che l’affermazione del principio generale avrebbe potuto esercitare sulle giurie popolari (cui allora era demandato il compito di decidere in ordine a pretese risarcitorie), possibilmente fuorviabili dalle implicazioni di carattere meramente etico che l’attore avrebbe potuto riconnettere alla propria azione, fondata sulla semplice circostanza che taluno gli aveva cagionato un danno. In sostanza, ci si preoccupò sin dall’inizio del fatto che il principio del *neminem laedere*, per la sua genericità ed onnicomprensività, avrebbe spinto le giurie popolari a considerazioni agiuridiche sganciandole da qualsiasi riferimento tecnico e di politica giudiziaria, con la conseguente concessione del rimedio risarcitorio in una serie preventivamente incontrollabile di casi. Fu, quindi, costantemente affermata l’esigenza di uno specifico *duty of care*.

Ciò posto, torna la domanda di partenza: la *ratio decidendi* di *Donoghue v. Stevenson* ha modificato la situazione, nel senso di scardinare il principio secondo cui per rispondere in *tort* occorre avere violato uno specifico dovere di diligenza, la cui presenza va di volta in volta accertata, che legava il danneggiante al danneggiato? Certamente si è determinata la reiezione, dall’area dei *torts*, della *doctrine of privity of contract* secondo cui A, che ha concluso un contratto con B, non sarebbe responsabile extracontrattualmente verso C (terzo rispetto al negozio) dei danni a questo ultimo derivanti dalla cattiva esecuzione da parte di A della propria prestazione obbligatoria (è questo il valore pacifico della regola della responsabilità del produttore nei confronti dello *ultimate consumer*). Ma, quella appena data, non è risposta esauriente al quesito base, risposta che, invece, va data per il tramite dell’analisi dell’uso che la successiva giurisprudenza ha fatto del principio di Lord Atkin (dopo avere visto in precedenza lo stato della English law literature a livello dogmatico). Ciò che sorprende, adoperando questo metodo, è che, mentre il riferimento a *Donoghue v. Stevenson* è quasi d’obbligo in tutti i casi (anche recentissimi) di *tort of negligence*, le conseguenze che le Corti traggono da esso, sia in via generale sia avuto riguardo al caso di specie, spesso

sono specularmente opposte. Una energica dimostrazione dell'uso alternativo del caso del 1932 si può dare mediante l'illustrazione di talune confliggenti *opinions* provenienti da insigni giudici. Talora¹⁶ si legge che l'interpretazione letterale (ma non legata al particolare contesto del caso) del principio di Lord Atkin dovrebbe portare ad estenderlo a qualunque condotta (comprese le dichiarazioni erronee emesse per negligenza) causativa di ogni genere di danno, fisico o meno, a chiunque rientri nella definizione di "vicino"; ma, si era detto alcuni anni prima¹⁷, così facendo si cadrebbe nell'imperdonabile errore di "assumere che Lord Atkin abbia inteso formulare un criterio generale, una sorta di definizione da collocarsi nei prolegomeni ad una nuova teoria filosofica". Ancora più radicale fu la *dissenting opinion* di Viscount Dilhorne in *Home Office v. Dorse Yacht Co. Ltd.* secondo cui in mancanza di *authorities* che affermino l'esistenza di un *duty of care* esso non può trovare ingresso in *common law*, se non attraverso l'opera del Parlamento. Ma un nuovo difensore trova la tesi della generalità del principio di Lord Atkin in chi¹⁸ ha affermato che "*Donoghue v. Stevenson* può considerarsi una pietra miliare e il ben noto passo della sentenza di Lord Atkin deve reputarsi come l'enunciazione di un principio. Non deve interpretarsi come la definizione data da uno *statute*. Va specificato in date circostanze. Ma credo sia venuto il tempo in cui possiamo e dobbiamo proclamarne la applicazione (generale) tranne che non vi siano delle valide giustificazioni o spiegazioni per la sua esclusione". E la casistica giudiziaria è ricca di simili eccezioni, essendosi statuito, ad esempio (in applicazione della regola per cui non vi è alcun obbligo giuridico di attivarsi per il vantaggio di altri), che non incorre in *tortious liability* l'adulto che non soccorra un bambino in procinto di annegare¹⁹, così come non è responsabile chi si astenga dal proteggere qualcuno dal pericolo creato da un terzo²⁰ o chi, colpevole di *careless driving*, provochi un incidente mortale impressionata dal quale una donna (del tutto estranea) soffra uno shock nervoso²¹, ovvero, ancora, l'avvocato per la

¹⁶ Vedi l'opinione di Lord Asquith in *Candler v. Crane Christmas and Co.*

¹⁷ Vedi l'opinione di Scott in *Haseldine v. Dew* (1941)

¹⁸ Vedi l'opinione di Lord Reid nell'importante *Home Office v. Dorset Yacht Co Ltd.*

¹⁹ WEIR, *A Casebook on Tort*, pp. 59-73

²⁰ *The Mayfrid* (1942) 43, 145 C. A.; *Deyong v. Shenburn* (1946) K. B., 227, 233

²¹ *Bourhill v. Young* (1943) A. C. pag. 102; anche, nel medesimo senso della remoteness of damage, *Woods v. Duncan* (1946) A. C. 401; *Clay v. Ministry of Transport and Civil Aviation*, (1960) 1 Lloyd's Rep. 517

conduzione della causa penale in modo difforme da quanto preteso dal cliente (che aveva insistito per l'audizione di un teste, giudicato superfluo dal patrono)²². D'altronde, a bilanciare il conto, non può trascurarsi tutta una serie di decisioni in cui *Donoghue v. Stevenson* fu visto in chiave estensiva e promotrice di nuove forme di responsabilità.

1.2 La responsabilità del produttore

Un autore²³ ha sottolineato come le frontiere della responsabilità civile siano state definite da alcuni studiosi progressivamente: prima come nuove²⁴, poi mobili²⁵, ed infine nobili²⁶, riferendosi all'opera della giurisprudenza e in parte anche della dottrina che, allargando le maglie della responsabilità, ha consentito l'ingresso di nuove tutele nel nostro ordinamento.

Il problema della risarcibilità dei danni da prodotti difettosi è tipico delle società industriali moderne, a causa delle particolarità del metodo produttivo e del mutamento del sistema di distribuzione dei beni²⁷. In effetti, uno degli inconvenienti connessi alla produzione industriale di massa consiste nel rischio che il difetto di un determinato prodotto non si limiti solamente a quel pezzo, ma sia presente altresì in tutti gli altri elementi della medesima serie, con il risultato

²² *Rondel v. Wosley* (1969) 1 A. C. 191, con l'appassionato judgment di Lord Denning. L'indirizzo in materia, però, ha subito una sensibile modifica nel 1978 quando la House of Lords – con una maggioranza di 3 a 2 – ha deciso in *Sauf Ali v. Sidney Mitchel* (1978) 3 W. L. R. 849 di restringere l'immunità del barrister nei confronti del cliente soltanto alla gestione della lite in fase giudiziale (con l'opinione dissenziente di Lord Keiter of Kinkel che giudicò invece completa l'erosione dell'immunità stessa e le critiche di Lord DENNING, pag. 250). Si veda anche *Ross v. Caunters* (1973) 3 All. E. R. 580, ed anche in *New York Journal*, July 1980, in cui Sir Robert Megarry ritenne responsabile in tort il solicitor che aveva detto al testatore che non era invalidante la testimonianza resa, in sede di confezione del testamento pubblico, dalla beneficiaria, la quale, in seguito, si vide caducato l'atto

²³ PONZANELLI, *La responsabilità civile. Profili di diritto comparato*, pag. 46 e ss.

²⁴ Riferendosi al saggio di BUSNELLI, *Le nuove frontiere della responsabilità civile*, in *Jus*, 1976, pag. 41 e ss.

²⁵ Riferendosi a GALGANO, *Le mobili frontiere del danno ingiusto*, in *Contratto Impresa*, 1985, pag. 19 e ss.

²⁶ CASTRONOVO, *Le frontiere nobili della responsabilità civile*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1989, pag. 539 e ss.

²⁷ SARAVALLE, *Responsabilità del produttore e diritto internazionale privato*, Padova, 1991, pag. 2 e ss.

che la potenzialità dannosa dei prodotti è oggi moltiplicata rispetto all'epoca in cui dominavano i metodi di produzione artigianali.

Alla industrializzazione si è poi accompagnato un mutamento dell'assetto del mercato: la catena distributiva si è notevolmente allungata con l'inserimento di nuovi intermediari, di modo che il consumatore non si trova più ad interloquire direttamente con il produttore, come avveniva nella maggior parte delle transazioni delle epoche passate, bensì con un rivenditore che, spesso, non ha la possibilità di controllare la qualità e le caratteristiche del prodotto, essendo quest'ultimo solitamente chiuso in confezioni sigillate.

Questo, secondo uno dei primi autorevoli studiosi che si è occupato del problema²⁸, è uno dei più significativi iati che, nella società moderna, si è venuto a creare tra la norma positiva e le mutate condizioni della realtà economica e sociale a cui hanno tentato di porre rimedio la dottrina, prima, e la giurisprudenza, poi.

Alla fine degli anni ottanta un autore²⁹ ha allora individuato in tre fasi le tappe fondamentali dell'evoluzione della responsabilità del produttore. La prima si caratterizza per la separazione netta tra consumatore e produttore, di modo che alla vittima di un illecito da prodotto difettoso non viene riconosciuta alcuna azione giudiziaria diretta per ottenere la riparazione dei danni; la seconda, in cui tale azione diretta viene invece ammessa ad opera della dottrina e della giurisprudenza; la terza, infine, in cui ogni dubbio in merito viene definitivamente risolto, grazie all'entrata in vigore della direttiva 85/374/CEE. Si individua oggi una quarta fase, dopo l'adozione della direttiva 99/34/CE, che si caratterizza per l'estensione della responsabilità anche all'imprenditore agricolo, con riguardo ai prodotti agricoli naturali.

La prima fase si incentra sul principio della relatività del contratto che, per molto tempo, costituì un ostacolo insormontabile alla possibilità di concepire un'azione in forza della quale il produttore, soggetto terzo rispetto al negozio intercorso tra consumatore e rivenditore del prodotto, fosse chiamato a rispondere degli esiti di quella vicenda contrattuale.

²⁸ CARNEVALI, *La responsabilità del produttore*, pag. 1

²⁹ POGLIANI, *Evoluzione del concetto di responsabilità del produttore*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1989, pag. 10 e ss.

Già agli inizi del secolo scorso, però, in alcuni paesi europei vi furono delle decisioni giurisprudenziali che, ancora oggi, vengono considerate fondamentali³⁰ per la storia della responsabilità del produttore, anche se è solo tra gli anni sessanta e settanta che il problema inizia ad impegnare concretamente gli studiosi³¹ e il legislatore comunitario, come uno degli effetti inevitabilmente connessi al fenomeno della ripresa economica del dopoguerra.

La dottrina e la giurisprudenza italiane trovavano per contro grossi ostacoli nel rinvenire appigli normativi su cui fondare una posizione giuridica rilevante del consumatore danneggiato da far valere nei confronti del produttore. Ciò a causa, tra l'altro, della lettera degli artt. 2053 e 2054 c.c., che, pur riguardando disciplina alquanto specifiche, costituivano gli unici esempi in cui il legislatore aveva regolato la posizione del produttore a fronte del verificarsi di determinati tipi di danni.

L'art. 2053 c.c., in effetti, contempla un'ipotesi di responsabilità speciale a carico del proprietario di un edificio, o di altro immobile, il quale deve rispondere dei danni derivanti dalla loro rovina, anche quando questa sia dovuta a difetti di costruzione. Analogamente, l'art. 2054 c.c., riguardante un'ipotesi di responsabilità speciale per gli illeciti causati dalla circolazione dei veicoli, sancisce che per i danni derivanti da difetti di costruzione del mezzo devono

³⁰ Ci si riferisce al caso tedesco del ritrovamento di frammenti di vetro in alcuni pacchi di sale e al ben più celebre caso inglese *Donoghue vs. Stevenson* del 1932, in *Law Reports: Appeal Cases*, pag. 562 in cui per la prima volta la House of Lords supera il principio della privity of contract, per riconoscere tutela alla sfortunata signora Donoghue; BESSONE, *Responsabilità civile per negligence e teoria dell'illecito*. Del caso *Donoghue v. Stevenson* in prospettiva storica, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1974, pag. 348

³¹ Per quanto riguarda l'Italia si segnalano le opere fondamentali di: CARNEVALI, *La responsabilità del produttore*; CASTRONOVO, *Problema e sistema del danno da prodotti*; RUFFOLO, *La tutela individuale e collettiva del consumatore – I profili di tutela individuale*, Milano, 1979; ALPA, *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, Milano, 1975; GHIDINI, *La responsabilità del produttore. I profili precontrattuali*, Milano, 1970; MARTORANO, *La responsabilità del produttore verso terzi*, Napoli, 1964 e TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961

comunque rispondere il conducente in solido con il proprietario o, nelle veci di quest'ultimo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio³².

Così, come la giurisprudenza di *common law* per lungo tempo è stata frenata nel riconoscimento della responsabilità del produttore dal principio della *privity of contract*, similmente i giudici italiani hanno inizialmente³³ interpretato quegli articoli del codice civile come un'affermazione della volontà del legislatore di lasciare estraneo il produttore dalle vicende successive alla immissione nel mercato dei suoi prodotti, in omaggio, ancora una volta, al principio di relatività degli effetti del contratto³⁴. L'ostacolo sarebbe stato agevolmente superato se solo si avesse avuto riguardo alla *ratio* delle norme citate, che non è certo quella di affermare una sorta di immunità del produttore (costruttore) di beni, ma semplicemente di favorire la vittima dell'illecito, permettendole di rivolgersi al soggetto più vicino e facilmente individuabile per ottenere il risarcimento. Dopo ben tredici anni la Corte di Cassazione, rivedendo il proprio precedente orientamento, è ritornata sul punto della responsabilità del produttore per difetti di costruzione dell'autoveicolo, riconoscendo che la responsabilità per colpa del fabbricante ben può concorrere con quella oggettiva del conducente, o del proprietario del veicolo, in caso di danni provocati da tale tipologia di difetti³⁵. In questo modo si ammette che il produttore possa essere considerato direttamente responsabile nei confronti del danneggiato in base ad un titolo autonomo, rappresentato dall'art. 2043 c.c., rispetto a quello ex art. 2054 c.c. riferito al proprietario del veicolo³⁶.

³² ALPA e BESSONE, *Danno da prodotti e responsabilità dell'impresa. Diritto italiano ed esperienze straniere*, pag. 18 e ss. e TALASSANO, *Riflessioni sull'art. 2054 c.c., vizi di costruzione del veicolo*, in *Il Foro italiano*, 1960, I, c. 1027

³³ Cass. 15 luglio 1960, n. 1937, in *Responsabilità civile*, 1961, pag. 146, secondo la quale accanto alla responsabilità del proprietario sancita dall'art. 2054 c.c., non era ravvisabile una responsabilità solidale del fabbricante ex art. 2055 c.c., perché l'aver posto una presunzione assoluta di responsabilità a carico del proprietario escluderebbe il nesso causale tra l'evento lesivo e la condotta del fabbricante

³⁴ Svolge queste considerazioni CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile. Regola e metafora*, Milano, 1991, pag. 174 e ss.

³⁵ Si tratta di Cass. 2 marzo 1973, n. 577, in *Giusprudenza italiana*, 1975, pag. 751, con nota di ALPA, *Costruzione di autoveicoli, clausole di esonero e responsabilità dell'impresa. Per una diversa lettura dell'art. 2054, ultimo comma, cod. civ.*

³⁶ FRANZONI, *La responsabilità del produttore di beni di consumo*, pag. 12 e ss.

Per demolire il dogma dell'irresponsabilità del produttore sarebbe stato comunque sufficiente distogliere lo sguardo dalle norme del codice civile strettamente legate alla regolamentazione dei fatti illeciti, per considerare l'art. 1669 c.c., che, pur essendo collocato nell'ambito della disciplina del contratto d'appalto, contempla comunque una speciale ipotesi di responsabilità extracontrattuale. Nella norma in esame si prevede, infatti, che l'appaltatore sia responsabile della rovina anche parziale dell'opera, dovuta a difetto di costruzione dell'edificio oggetto dell'appalto, non solo nei confronti del committente, ma anche dei suoi aventi causa. In questo modo il preconetto riguardante il giudizio di inammissibilità della responsabilità del produttore, attribuito al legislatore, viene destituito di fondamento e si ricostituisce il legame spezzato tra il fabbricante ed i suoi beni, pur dopo la loro immissione nei canali di mercato.

E' proprio a metà degli anni sessanta che si registra quello che viene considerato il *leading case* italiano della responsabilità del produttore, comunemente denominato "caso Saiwa"³⁷ (vedi capitolo 5 paragrafo 5).

Si entra così nella seconda fase, che è caratterizzata dal fiorire di teorie, sia contrattuale che extracontrattuali, finalizzate a fondare e giustificare giuridicamente il riferimento ad una responsabilità del produttore.

1.3 Teorie contrattuali ricostruttive della responsabilità del produttore

La questione relativa alla responsabilità del produttore, inizialmente, si aggancia al tema della responsabilità del venditore per i vizi della cosa venduta.

Nella società industriale il mutamento delle dinamiche di mercato e l'allungamento dei canali distributivi hanno reso assai raro che il consumatore finale del prodotto effettui l'acquisto direttamente dal produttore. Il bene giunge in effetti a destinazione attraverso una lunga serie di scambi, dando vita alle cosiddette "vendite a catena". Anche il sistema delle garanzie deve allora misurarsi con questa moderna forma del contratto di compravendita, ma è di tutta evidenza che la garanzia sarebbe ben poco efficace se l'acquirente finale, per azionarla, dovesse di volta in volta agire a ritroso nei confronti di tutti gli intermediari, fino a giungere al primo rivenditore: il produttore del bene³⁸.

³⁷ Cass. 25 maggio 1964, n. 1270, in *Il Foro italiano*, I. c. 2098

³⁸ MAZZO, *La responsabilità del produttore agricolo*, Milano, Giuffrè, 2007, pag. 10

1.3.1 Le origini statunitensi – strict liability (responsabilità oggettiva)

Le teorie sulla responsabilità del produttore hanno origine negli Stati Uniti, la prima realtà dove viene avvertita l'esigenza di apprestare tutela al consumatore a fronte del rischio derivante da prodotti difettosi. Qui, in effetti, si registrano le più datate pronunce giurisprudenziali che, dalla seconda metà del diciannovesimo secolo, hanno tentato di abbattere la barriera rappresentata dal principio della *privity of contract*, facendo poi inevitabilmente sentire la propria influenza anche presso i tribunali europei.

Così, il dogma per cui il rivenditore del prodotto non poteva essere ritenuto responsabile dei danni subiti da consumatori diversi dall'acquirente, per l'assenza nei confronti di questi di qualsivoglia vincolo e obbligo di natura contrattuale, venne a poco a poco "smantellato" con varie argomentazioni.

Nel 1852 la Corte di Appello di New York si è pronunciata sul caso *Thomas v. Winchester*. Il Signor Thomas aveva acquistato per la moglie un prodotto farmaceutico che le era stato prescritto dal medico. Il farmaco conteneva però, per errore, un potente veleno che aveva provocato la morte della donna. I limiti giuridici che si frapponivano al riconoscimento della responsabilità del venditore, consistevano nel fatto che l'acquirente era il marito della vittima, quindi non il soggetto direttamente leso e, oltre tutto, che il rimedio farmaceutico non era stato preparato dal rivenditore, bensì da un suo dipendente, come chiaramente riportato in etichetta. L'ostacolo è stato aggirato richiamando il principio generale in base al quale chiunque, per cause a lui imputabili, provochi la morte di un uomo, pur senza l'intento di uccidere, deve essere ritenuto responsabile sul piano penale; il rivenditore del prodotto, a sua volta, è chiamato a rispondere dell'operato del dipendente che ha materialmente preparato il composto³⁹.

Il principio della diretta responsabilità del venditore per la distribuzione di prodotti immediatamente pericolosi per la salute umana, anche nei confronti di terzi estranei al contratto, è stato quindi timidamente affermato per la prima volta dalla Corte di New York e successivamente ripresa da altri tribunali, ma è rimasto comunque indefinito nei suoi contorni per circa mezzo secolo⁴⁰. Nel frattempo, è

³⁹ *Thomas v. Winchester*, Court of Appeals of New York, 6 N.Y. 397 (1852), citato da CHRISTIE e MEEKS, *Cases and materials on the law of torts*, Secondo edition, St. Paul Minnesota, 1990, pag. 573 e ss.

⁴⁰ PROSSER e KEETON, *On torts*, St. Paul Minnesota, 1984, pag. 682 e ss.

stata proposta la distinzione tra atti illeciti immediatamente e percettibilmente pericolosi nei confronti dei terzi, ed atti che invece non sono tali. Con riguardo ai primi, chi li poneva in essere era ritenuto responsabile anche se le parti danneggiate non erano legate a lui da alcun vincolo contrattuale; diversamente, con riferimento ai secondi, egli era responsabile solo nei confronti della sua controparte e nella misura in cui il danno subito fosse espressione di un inadempimento contrattuale⁴¹. Un criterio distintivo di tal fatta era certamente applicabile, e non dava adito a dubbi, in alcuni casi limite come quello di *Thomas v. Winchester* in cui, essendo stato venduto del veleno al posto di un medicinale, la pericolosità del prodotto era immediatamente determinabile. Nella maggior parte delle fattispecie che possono verificarsi, la distinzione non è però così netta e la regola ha pertanto dato vita ad inevitabili applicazioni discrezionali da parte delle corti, che hanno portato nel corso degli anni, all'abbattimento progressivo della *privity of contract*.

Nel 1882, ancora una volta, la Corte di New York ha ribadito il nuovo orientamento nel caso *Devlin v. Smith*, in cui il costruttore di una impalcatura – che è crollata causando la morte dell'operaio che vi era salito per dipingere un'abitazione – è stato ritenuto responsabile, pur se si era impegnato a costruire la struttura nei confronti del proprietario della casa e nessun vincolo contrattuale lo legava invece all'operaio decaduto. In questo caso, anche se la costruzione di un'impalcatura non è un'attività in sé immediatamente pericolosa, alla stregua della vendita di un veleno in luogo di un farmaco, il convenuto viene comunque ritenuto responsabile, data la sua consapevolezza della circostanza che la struttura commissionatagli non era destinata ad un uso diretto da parte del soggetto con cui aveva contrattato, in quanto questi avrebbe fatto dipingere a terzi l'abitazione; ne discende logicamente che gli obblighi di diligenza nell'adempimento erano finalizzati alla tutela della sicurezza di questi ultimi. Se in questo modo è stato superato il dubbio circa la pericolosità di un'impalcatura, nel corso degli anni successivi questioni simili vennero dibattute nelle corti con riferimento a prodotti apparentemente innocui, come il sapone⁴², il tabacco da masticare⁴³ o un

⁴¹ Longmeid v. Holliday, 6, in *Law and Equity Reports*, 562

⁴² Armstrong Packing Co v. Clem, Texas Civil Appeals, 151 South Western Reporter, 576 (1912) e Hasbrouck v. Armour & C., 139 Wisconsin, 357, 121 North Western Reporter, 157 (1909)

contenitore per una bibita⁴⁴, allo scopo di fondare la responsabilità del venditore nei confronti dei terzi danneggiati.

Finalmente nel 1916, il caso *MacPherson v. Buick Motor Co.*, sotto la spinta del giudice Cardozo, è stato risolto con un'affrancazione dal dogma della *privaty of contract*, condannando un produttore al risarcimento nei confronti della moglie dell'acquirente di un'automobile, per i danni subiti in conseguenza di un incidente provocato dal difetto di una delle ruote⁴⁵. La nuova regola, applicata per la prima volta nel caso in esame, sancisce che il fabbricante è comunque responsabile anche nei confronti dei terzi con cui non è legato da alcuna relazione contrattuale, non solo in ipotesi di beni intrinsecamente pericolosi, ma di qualsiasi bene che, per sua natura innocuo, divenga tuttavia fonte di danni ove negligenzemente costruito.

In dottrina⁴⁶ la nuova regola è stata "giustificata" adducendo che il produttore beneficia economicamente della messa in vendita del prodotto e, nel momento in cui lo immette sul mercato, offre altresì al consumatore finale un'aspettativa circa la sua sicurezza, che non deve essere disattesa. Il principio enunciato dal giudice Cardozo ha trovato così un seguito immediato nelle corti e nell'arco di circa quarant'anni è divenuto diritto consolidato negli Stati Uniti. Ciò è avvenuto gradatamente, e non senza resistenze, ripensamenti e tentativi di strade alternative. Anche i confini dell'azione di risarcimento danni derivanti da prodotti difettosi si sono ben presto allargati, non solo con riferimento alla legittimazione attiva e passiva, bensì anche in relazione ai presupposti oggettivi dell'azione. Se, in effetti, nei primi casi, era requisito indispensabile per il riconoscimento della responsabilità che il bene fosse pericoloso per l'incolumità umana,

⁴³ *Ligget Myers Tabacco Co. v. Cannon*, 132 Tennessee 419, 178 South Western Reporter 1009 (1915), in cui il venditore non venne ritenuto responsabile e *Pillars v. Reynolds Tabacco Co.*, 117 Mississippi 490, 78 Southern Reporter 365 (1918) in cui il venditore venne invece condannato al risarcimento del danno

⁴⁴ *Stone v. Van Noy Railroad News Co.*, 153 Kentucky 240, 154 South Western Reporter, 1092 (1913) in cui il venditore non è stato ritenuto responsabile e *Coca-Cola Bottling Works v. Shelton*, 214 Kentucky 118, 282 South Western Reporter, 778 (1926) in cui il venditore è stato invece condannato

⁴⁵ *MacPherson v. Buick Motor Co.*, 217 New York 382, 111 North Eastern Reporter, 1050 (1916)

⁴⁶ BOHLEN, *Liability of Manufacturers to Persons Other than Their Immediate Vendees*, 1929, 45 Law Quarterly Review, 343

successivamente questo rigore venne abbandonato e fu considerato elemento sufficiente ad integrare la responsabilità che il prodotto presentasse un prevedibile rischio per la salute umana o per i beni personali del consumatore, in quanto negligenzemente fabbricato⁴⁷.

L'allargamento dei presupposti per il riconoscimento del diritto al risarcimento, si accompagna ad una progressiva attenuazione dell'onere probatorio per il soggetto danneggiato. Nella causa *Escola v. Coca Cola Bottling Co.*⁴⁸, riguardante l'esplosione della bottiglia di una bibita, viene affermato per la prima volta il principio *re ipsa loquitur*, in base al quale dalla mera presenza di un difetto nel prodotto deve presumersi l'esistenza, quanto meno, di una colpa in capo al soggetto che lo ha fabbricato. Il passo che separa la presunzione di colpa del produttore in relazione alla presenza del difetto nel prodotto, dal riconoscimento della sua responsabilità a titolo oggettivo, è breve, tanto che la sentenza appena menzionata apre già la strada all'ammissibilità della responsabilità oggettiva del produttore, derivante da illecito extracontrattuale. Se, nel caso in esame, la condanna del produttore viene pronunciata in base al verdetto di una giuria che in applicazione del principio *re ipsa loquitur* individua l'esistenza di una colpa in capo al produttore, la sentenza è divenuta famosa anche per un'importante *concurring opinion*⁴⁹ del giudice Traynor, che anticipa con notevole acume molte delle problematiche connesse all'opzione per una regola di imputazione oggettiva della responsabilità. Secondo questo giudice, la severità della imputazione oggettiva della responsabilità trova giustificazione in relazione al pubblico interesse che i prodotti immessi nel mercato siano effettivamente sicuri e non comportino rischi per la salute umana o per i beni dei consumatori. Nell'ottica del produttore, poi, la gravosità dell'obbligo di garantire in ogni caso la sicurezza del prodotto viene compensata dal vantaggio economico derivante dalla possibilità di accedere al mercato con i suoi beni; per questo la conclusione deve essere nel senso che “*even if he is not negligent in the manufacture of the product, he is*

⁴⁷ NOEL, *Manufacturer's Liability for Negligence*, 33 Tennessee Law Review, 444 (1966)

⁴⁸ *Escola v. Coca Cola Bottling Co.*, 24 California Reports Secondo Series, 453, 150 P.2d 436 (1944)

⁴⁹ Si ha *concurring opinion* quando, diversamente rispetto alla *dissenting opinion*, il giudice giunge allo stesso verdetto della giuria, ma attraverso altre argomentazioni

*responsible for its reaching the market*⁵⁰. Nella medesima *concurring opinion* vengono sottolineati i tre vantaggi che dovevano suggerire la convenienza di una regola di imputazione oggettiva della responsabilità del produttore: a) la riduzione dei costi processuali rispetto ad una causa da decidersi sulla base di un sistema di responsabilità per colpa; b) l'aumento della funzione di *deterrence* (mira alla riduzione delle occasioni di danno); c) la possibilità per il produttore di assicurarsi a fronte dei rischi connessi alla circolazione di prodotti difettosi, con il risultato di giungere ad una distribuzione degli stessi nei confronti del pubblico. Il giudice Traynor intravede però anche i tre “contraccolpi” che, ugualmente connessi all'opzione per una regola di responsabilità oggettiva, possono tuttavia vanificare le previsioni favorevoli appena enunciate. In effetti, i “guadagni” processuali potrebbero essere annullati da un contemporaneo incremento del contenzioso giudiziario in materia, incentivato dall'attenuazione dei presupposti di cui è richiesta la prova al fine di ottenere il risarcimento. L'aumento, in linea teorica, della funzione di *deterrence* potrebbe in concreto non avvenire per tutte le tipologie di prodotti, dato che per alcune il livello di sicurezza non è comunque influenzabile dalla modifica delle regole di responsabilità. Infine, la possibilità per il produttore di assicurarsi contro i rischi derivanti dalla circolazione di prodotti difettosi e la ripartizione del relativo costo nei confronti della collettività, potrebbero non essere sempre concrete⁵¹.

Le Corti statunitensi impiegarono circa vent'anni ad accogliere l'invito del giudice Traynor, approdando ad un regime di responsabilità oggettiva nell'ambito del risarcimento danni per prodotti difettosi. E' negli anni settanta, dunque, che la teoria della responsabilità giunge a piena maturazione, con l'affermazione della responsabilità oggettiva di natura extracontrattuale del produttore, effettuata per la prima volta nel 1963 dalla Suprema Corte della California, nel caso *Greenman v. Yuba Power Products, Inc*⁵² e subito dopo consacrata nel *Restatement of Torts* del 1964.

⁵⁰ “anche se non è negligente nella manifattura del prodotto, è responsabile per il solo fatto che il prodotto sia immesso sul mercato”

⁵¹ MAZZO, *La responsabilità del produttore agricolo*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 10-15

⁵² *Greenman v. Yuba Power Products, Inc.*, 59 California Reports Second Series, 57, 377 P. 2d 897, 27 (1963); PRIEST, *The invention of enterprise liability: a critical history of the intellectual foundations of modern tort law*, in 14 *The Journal of Legal Studies*, 1985, pag. 461 e ss.

1.4 Le teorie extracontrattuali. La responsabilità per colpa del produttore: il riferimento all'art. 2043 c.c.

Molteplici sono state le teorie che, ricollegandosi alle diverse norme del codice civile in tema di responsabilità extracontrattuale, hanno tentato di ricostruire l'istituto della responsabilità del produttore in modo da meglio assolvere alle funzioni cui è preposto.

La prima norma cui si riferiscono le teorie extracontrattuali sulla responsabilità del produttore è la clausola generale in tema di illecito aquiliano prevista dall'art. 2043 del codice civile⁵³. Gli elementi costitutivi della fattispecie, il cui onere probatorio incombe interamente sul danneggiato, sono dunque rappresentati da: un fatto umano, un danno, un nesso di causalità e dal dolo o dalla colpa in capo al soggetto agente. La necessità di ravvisare quanto meno una colpa in capo al soggetto chiamato a risarcire il danno, costituisce un principio consolidato in tutti gli ordinamenti e risponde all'esigenza sanzionatoria connessa alla responsabilità extracontrattuale. Il giudizio di colpevolezza si traduce nella rimproverabilità al soggetto agente della sua condotta antiggiuridica, la quale si esprime in un comportamento negligente, imprudente, imperito⁵⁴. La giurisprudenza⁵⁵, nelle scarse pronunce riguardanti i danni da prodotti difettosi che hanno preceduto il recepimento della direttiva 85/374/CEE, ha ribadito il principio della responsabilità per colpa anche in capo al produttore. Il consumatore danneggiato ha dunque l'onere di dimostrare che la difettosità del prodotto, e di conseguenza il pregiudizio patrimoniale da lui subito, sono imputabili al fabbricante che non ha tenuto la diligenza media dovuta nello svolgimento della sua attività professionale. E' di tutta evidenza come, concretamente, tale sistema si riveli del tutto inadeguato a tutelare il consumatore, dato che nella maggior parte dei casi sarà per lui impossibile, o comunque molto difficile, riuscire a provare la colpa del produttore. Ciò a causa della complessità dei moderni processi industriali e delle relazioni commerciali, il cui apprezzamento richiede, il più delle volte, un patrimonio di conoscenze tecniche che solamente l'imprenditore interessato ed i suoi collaboratori possiedono. Con quali strumenti potrebbe il singolo

⁵³ ALPA e BESSONE, *Danno da prodotti e responsabilità dell'impresa. Diritto italiano ed esperienze straniere*, pag. 12 e ss.

⁵⁴ MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 1992, pag. 335 e ss.

⁵⁵ Cass. 25 maggio, 1964, n. 1270

consumatore accedere a queste informazioni, spesso costituenti un *know-how* riservato, al fine di trovare ragione? E' evidente che sulla base di questi presupposti, il riconoscimento di una responsabilità del produttore per prodotti difettosi si rivelerebbe, in concreto, una tutela ben poco efficace per il soggetto danneggiato.

Ciò ha portato all'emersione di teorie che, pur ritenendo comunque fondamentale l'esistenza della colpa in capo al produttore, arrivavano ad interpretarla in modo estensivo, fino a ritenerla sussistente in via meramente presuntiva, per giungere infine all'ammissibilità di una responsabilità oggettiva del produttore⁵⁶.

1.5 La direttiva 85/374/CEE

La terza fase della vicenda della responsabilità del produttore inizia con l'approvazione da parte del Consiglio delle Comunità europee della direttiva del 25 luglio 1985, n. 374⁵⁷. Questo documento costituisce il frutto degli accesi dibattiti che, per sei anni, hanno accompagnato i tentativi di dare seguito al quarto progetto di direttiva sulla responsabilità del produttore. La disciplina è stata approvata sulla base dell'art. 94 (ex art. 100) del Trattato CE⁵⁸, che attribuisce competenza generale alle istituzioni comunitarie per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri. Gli insuperabili dissensi in seno agli organismi comunitari hanno però portato ad una soluzione di compromesso: allo scopo di giungere ad una disciplina comune, la Comunità ha dovuto rinunciare all'obiettivo di una completa armonizzazione su alcuni punti della direttiva, lasciando agli Stati membri la possibilità di una, seppur vincolata, scelta alternativa.

Questa decisione vanifica però, almeno in parte, l'obiettivo che intendeva perseguire la Comunità. Attualmente, infatti, nell'ipotesi in cui un prodotto fabbricato in uno Stato membro provochi danni in un altro Paese della Comunità,

⁵⁶ MAZZO, *La responsabilità del produttore agricolo*, Milano, Giuffré, 2007, pp. 19-21

⁵⁷ "Relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi" pubblicata in G.U. L 210 del 1985, pag. 29

⁵⁸ L'art. 94 del Trattato CE recita: "Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune"

il produttore ed il soggetto danneggiato possono ancora invocare ciascuno l'applicazione della legge nazionale che gli è più favorevole, anche se la direttiva persegue un'armonizzazione tra le discipline nazionali, tale da rendere indifferente tale scelta⁵⁹. L'art. 63 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di Riforma del diritto internazionale privato, dispone allora che la decisione circa la legge applicabile in caso di danno da prodotto spetti al soggetto danneggiato⁶⁰.

L'articolo 1 della direttiva pone quasi una definizione di principio, affermando che "Il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto".

Il soggetto passivo della disciplina è il produttore, che l'art. 3 identifica con colui che ha fabbricato il prodotto finito, la materia prima, o anche solo una parte componente del bene difettoso. Si considera produttore anche chi, apponendo sul bene un o un qualsiasi altro segno distintivo, si presenti come tale agli occhi del pubblico.

In caso di beni importati da Paesi extracomunitari, fatte salve le ragioni che possono essere opposte all'effettivo produttore, ai fini della disciplina è considerato responsabile l'importatore del bene, che si renda tale per scopi di distribuzione nell'ambito della sua attività commerciale.

Quando non sia possibile identificare il produttore, il soggetto danneggiato può rivolgersi per il risarcimento a colui che gli ha fornito il bene, il quale è tenuto a rispondere personalmente del danno, se non comunica entro un termine ragionevole l'identità del produttore o del soggetto che, a sua volta, gli ha consegnato il prodotto.

L'articolo 5 della direttiva prevede che, in caso di più soggetti responsabili, questi siano chiamati in solido al risarcimento, fatto salvo l'eventuale diritto di rivalsa previsto dalle diverse legislazioni nazionali.

La responsabilità del produttore non subisce limitazioni quando, oltre al difetto del prodotto, anche l'intervento di un terzo abbia concorso a provocare il danno.

⁵⁹ DI MAJO, *La responsabilità per prodotti difettosi nella direttiva comunitaria*, pag. 43 e HODGES, *Product Liability. European laws and practice*, Londra, 1993, pag. 13 e ss.

⁶⁰ La legge 31 maggio 1995, n. 218 è stata pubblicata in G.U. Suppl. ord. del 3 giugno 1995, n. 68. L'art. 63 recita: "La responsabilità per danno da prodotto è regolata, a scelta del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore, oppure da quello dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, ammesso che il produttore provi che il prodotto vi è stato immesso in commercio senza il suo consenso"

Diversamente, nell'ipotesi in cui il pregiudizio sia ricollegabile oltre che al difetto del bene anche alla colpa del danneggiato, o di altra persona di cui questi sia responsabile, l'obbligo al risarcimento del produttore può essere proporzionalmente ridotto o risultare addirittura eliminato.

Nelle intenzioni del legislatore comunitario la direttiva 85/374/CEE non costituisce un dato fermo nella disciplina della responsabilità del produttore, ma solamente il punto di partenza di un progetto che dovrà muoversi verso una progressiva armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, al fine di approntare la massima tutela, non solo alle ragioni dei consumatori, ma altresì a quelle del mercato interno.

Le pronunce della Corte di Giustizia in materia⁶¹ segnalano però la tendenza della Comunità a far prevalere l'obiettivo della armonizzazione, sul perseguimento di un elevato livello di sicurezza e di tutela da offrire ai consumatori. Dall'esame complessivo di queste sentenze si evince, in effetti, che il legislatore comunitario avrebbe inteso porre un regime che, al di là dei margini di scelta espressamente fatti salvi per gli Stati membri, deve ritenersi assolutamente inderogabile. Se ne deduce che lo *standard* di sicurezza offerto ai consumatori non può essere modificato, neppure verso l'alto.

Alla luce di tali considerazioni pare allora che il vero intento della Comunità, con l'approvazione della direttiva, fosse non tanto quello di offrire la massima sicurezza ai cittadini, bensì, nell'ottica dell'armonizzazione, quello di affermare uno *standard* di tutela uniforme, con conseguente obbligo di arretramento di tutela per quegli Stati membri che, ipoteticamente, avessero già introdotto nei loro ordinamenti sistemi maggiormente garantisti⁶².

L'obiettivo della progressiva armonizzazione era anche nelle intenzioni originarie del Consiglio e, nell'ambito dei considerando alla direttiva⁶³, emerge il compito della Commissione di effettuare una sorta di monitoraggio costante della stessa, con la redazione ad intervalli regolari di tempo di relazioni sull'applicazione della disciplina, accompagnate eventualmente da proposte di modifica.

⁶¹ Ci si riferisce alle citate sentenze in cause C-154/00, C-52/00 e C-183/00, del 25 aprile 2002, pubblicate in *Il Foro italiano*, IV, 2002, c. 294 e ss., con nota di PALMIERI e PARDOLESI, *Difetti del prodotto e del diritto privato europeo*

⁶² PALMIERI e PARDOLESI, *Difetti del prodotto e del diritto privato europeo*, e SOMMA, *Tem e problemi di diritto comparato*, Torino, 2003, pag. 120 e ss.

⁶³ Il diciottesimo considerando alla direttiva 85/374/CEE

Così, la Commissione ha presentato al Consiglio la prima relazione il 13 dicembre 1995, la seconda il 31 gennaio 2001 e la terza il 14 settembre 2006. Oltre a questi documenti programmati, gli organi comunitari hanno prodotto altri importanti atti in materia. Ci si riferisce in particolare al Libro Verde della Commissione sulla responsabilità civile per danno da prodotti difettosi, che costituisce un'autorevolissima fonte di studio della direttiva. La Commissione ha inoltre successivamente incaricato dei privati di approfondire alcune questioni emerse in seno al Libro Verde. Così, Lovells⁶⁴ ha svolto un'indagine sull'impatto della direttiva nei singoli ordinamenti nazionali degli Stati membri, mentre la Fondazione Rosselli ha esaminato la questione, più specifica, dell'impatto dell'esimente derivante da rischi da sviluppo sul regime di responsabilità.

Tali documenti si occupano soprattutto delle possibilità di deroga lasciate agli Stati membri, al fine di valutare la convenienza al loro mantenimento, o, nell'ottica dell'armonizzazione, di formulare valide proposte di modifica⁶⁵.

1.6 L'attuazione della direttiva 85/374/CEE in Italia: dal dpr 24 maggio 1988, n. 224 al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo"

La direttiva 85/374/CEE del 25 luglio 1985, venne notificata agli Stati membri il successivo 30 luglio. In base al disposto dell'art. 9, essi disponevano di un termine di 3 anni dalla notifica per uniformarsi alle sue disposizioni, vale a dire fino al 30 luglio 1988. Il termine in questione è stato poi spostato al 1° gennaio 1989 nei confronti di Spagna e Portogallo, cui in effetti la direttiva si applica dal momento della loro adesione alla CEE, avvenuta il 1° gennaio 1986.

Solo il Regno Unito, la Grecia e l'Italia hanno rispettato il termine imposto dalla direttiva e l'hanno attuata tempestivamente, mentre gli altri Stati vi hanno provveduto con ritardi più o meno gravi, ma oggi in tutti i Paesi dell'Unione la normativa è stata recepita.

In Italia la legge del 16 aprile 1987, n. 183, aveva delegato l'attuazione della direttiva al Governo, che avrebbe avuto l'ausilio della Commissione di Lavoro Trimarchi, istituita nel febbraio del 1988. La Commissione, nel pieno rispetto del termine di sessanta giorni che le era stato concesso, depositò un progetto di

⁶⁴ LOVELLS, *Responsabilità per danno da prodotti difettosi nell'Unione europea. Un rapporto per la Commissione europea Febbraio 2003/MARKT/2001/11/D*

⁶⁵ MAZZO, *La responsabilità del produttore agricolo*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 33-39

decreto legislativo che, ottenuto il parere favorevole delle Commissioni Giustizia, sia della Camera dei Deputati, sia del Senato della Repubblica, venne approvato con delibera del Consiglio dei Ministri del 20 maggio e poi quasi interamente recepito nel Decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 224⁶⁶.

Il decreto si componeva di sedici articoli e, fatte salve alcune varianti, ricalcava essenzialmente le disposizioni della direttiva.

Il dpr n. 224/1988, come successivamente modificato, è stato espressamente abrogato dall'art. 146, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, denominato "Codice del consumo". Nell'ottica di una progressiva semplificazione e del riordino delle normative vigenti, con l'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, il legislatore aveva delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori. Pertanto, la disciplina riguardante la responsabilità per prodotti difettosi è stata trasfusa in questo nuovo testo normativo, che raccoglie e coordina tutte le precedenti disposizioni che tutelano i diritti dei consumatori. Nello studio della disciplina della responsabilità del produttore, non si può ora prescindere dal contesto in cui è stata collocata, alla luce del parere del Consiglio di Stato, secondo cui la nuova idea di codificazione "si accompagna al raggiungimento di equilibri provvisori ma di particolare significato perché orientati a raccogliere le numerose leggi speciali di settore, in modo tale da conferire alla raccolta una portata sistematica, orientandola ad idee capaci di garantire l'unità e la coerenza complessiva della disciplina. Si è in una fase storica nella quale all'idea regolativi del codice si è sostituita l'esistenza di discipline sistematicamente organizzabili in una pluralità di codici di settore. Le codificazioni incentrate sull'unità del soggetto giuridico e sulla centralità e sistematicità del diritto civile stanno quindi lasciando spazi a micro sistemi ordinamentali, non fondati sull'idea dell'immutabilità della società civile, improntati a sperimentalismo ed incentrati su logiche di settore, di

⁶⁶ Pubblicato in G.U. n. 146 del 23 giugno 1988 ed entrato in vigore il 29 giugno 1988. Sull'attuazione della direttiva comunitaria in Italia, ALPA e BESSONE, *La responsabilità del produttore*, 1999, pag. 273 e ss.; CARNEVALI, *Responsabilità del produttore*, in *Enciclopedia del diritto*. Aggiornamento, II, 1999, pag. 938 e ss.; PARDOLESI e PONZANELLI, *La responsabilità per danno da prodotti difettosi. Commento al d.p.r. 24 maggio 1988, n. 224*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1989, pag. 497 e ss. e PONZANELLI, *L'attuazione italiana della direttiva CEE sulla responsabilità del produttore*, in *Il corriere giuridico*, 1988, pag. 795 e ss.

matrice non esclusivamente giuridica. A questa codificazione di nuova generazione appartiene anche il Codice del consumo”. Il titolo II del codice del consumo è pertanto dedicato alla “responsabilità per danno da prodotti difettosi”, che occupa gli articoli da 114 a 127. Questi ultimi, salvo trascurabili modificazioni di ordine stilistico e di coordinamento interno, riportano integralmente il testo dell’abrogato dpr n. 224/1988, ma con un’eccezione di non poco conto. In effetti, l’art. 3 del dpr n. 224/1988⁶⁷, come modificato dalla legge 2 febbraio 2001, n. 25, che forniva la definizione di produttore rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina, non è stato riportato nel nuovo testo. Se ne ricava che, ai fini dell’individuazione del produttore, legittimato passivo delle azioni concesse al consumatore danneggiato da prodotti difettosi, occorre fare ora riferimento all’art. 3, lettera *d*) del Codice di consumo che, in via generale, definisce il produttore come “il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo”. Il dato curioso è che tale definizione fa espressamente salvo quanto previsto all’art. 103, comma 1, lettera *d*) del codice, che fornisce la definizione di produttore rilevante ai fini della disciplina della sicurezza dei prodotti, e, con specifico riferimento alla materia che qui interessa, all’articolo 115, comma 1, che definisce invece il prodotto come “ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile”. Al di là dell’ambiguità di tale clausola di salvezza, probabilmente frutto di un errore materiale nell’indicazione della norma di rinvio, appare evidente che, per effetto dell’inserimento della disciplina della responsabilità del produttore nel codice di consumo, viene di fatto a mutare la definizione del soggetto passivo, che si discosta ora da quella della

⁶⁷ L’art. 3 del dpr n. 224/1988 recitava: “Il produttore è il fabbricante del prodotto finito o di una sua parte componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell’allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l’agricoltore, l’allevatore, il pescatore e il cacciatore. Si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione. E’ sottoposto alla stessa responsabilità del produttore chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, importi nella Comunità europea un prodotto per la vendita, la locazione finanziaria, o qualsiasi altra forma di distribuzione, e chiunque si presenti come importatore nella Comunità europea apponendo il proprio nome marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione”

direttiva 85/374/CEE, offrendo potenzialmente un altro motivo per esporre l'Italia a procedure di infrazione per il mancato corretto recepimento di atti comunitari. In ogni caso non trova giustificazione alcuna il differente trattamento riservato alla disciplina della sicurezza generale dei prodotti, che vanta all'art. 103, comma 1, lettera *d*) una definizione di produttore che riproduce quella data dall'abrogato decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172 di recepimento della direttiva 2001/95/CE, speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 3, lettera *d*) del codice. In effetti, tale soluzione era stata criticata dal Consiglio di Stato che, nel proprio parere consultivo, aveva suggerito al Governo di "integrare l'art. 3, 1° comma, lettera *d*) con una specifica norma di salvezza delle definizioni di produttore contenute nell'art. 101, 1° comma lett. *d*) e nell'articolo 113, 1° comma (a tal fine introducendo, nell'articolo 113, la definizione di produttore contenuta nell'articolo 3, 1° comma, dpr n. 224 del 1988); oppure, come sembra preferibile, espungere dall'art. 3 la definizione di produttore ed introdurre nell'art. 113 la definizione di cui al predetto art. 3, 1° comma, dpr n. 224/1988". In effetti, in quest'ultimo modo sarebbe stato possibile consentire che le uniche due discipline del codice del consumo in cui il produttore riveste una particolare rilevanza, mantenessero una definizione specifica di tale figura. I suggerimenti del Consiglio di Stato sono però rimasti lettera morta e, risulta di fatto abrogata la definizione di produttore dei prodotti agricoli del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia, che ai sensi dell'art. 3 del dpr n. 224/1988 andava individuato rispettivamente nell'agricoltore, nell'allevatore, nel pescatore e nel cacciatore.

La necessità di interpretare la disciplina della responsabilità del produttore nel nuovo contesto normativo in cui è stata inserita, implica di considerare anche le disposizioni generali del codice del consumo, in particolare l'art. 2 che elenca i diritti dei consumatori: "a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazioni e ad una corretta pubblicità; d) all'educazione al consumo; e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali; f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza", nella misura in cui una loro violazione da parte del produttore possa tradursi in un difetto del prodotto, causa di danno.

Ancora, l'art. 139 del Codice del consumo conferisce alle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 la legittimazione ad agire, non solo a tutela dei suddetti specifici interessi collettivi dei consumatori, ma altresì di quelli di volta in volta contemplati nelle materie disciplinate dal codice, aprendo quindi uno spiraglio per la possibilità di esperire azioni collettive al fine di inibire, quanto meno, l'immissione nel mercato di prodotti difettosi, come auspicato dal Consiglio di Stato nel suo parere consultivo. Spiraglio che, comunque, appare molto lontano dal riconoscimento della possibilità, per le associazioni dei consumatori o per gruppi di soggetti danneggiati, per le associazioni dei consumatori o per gruppi di soggetti danneggiati, di intraprendere azioni collettive per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal medesimo tipo di prodotto difettoso, sul tipo delle *class action* americane. Strumento processuale, quest'ultimo, non previsto dalla direttiva 85/374/CEE, ma che, tuttavia, consentirebbe di dare maggiore effettività alla disciplina⁶⁸. Infine, l'aver calato la disciplina della responsabilità del produttore in un codice finalizzato alla esclusiva tutela dei diritti del consumatore, porrà probabilmente un freno ai recenti orientamenti della giurisprudenza che, forse con il buon proposito di rinverdire la disciplina, ne hanno in realtà fuorviato le finalità, invocandola anche a supporto di risarcimenti danni per prodotti difettosi, subiti da soggetti che non agivano in veste di consumatori⁶⁹.

Con riferimento alle facoltà lasciate agli Stati membri, l'Italia ha optato per l'inclusione dei rischi da sviluppo nel novero delle prove liberatorie offerte al produttore, similmente a quanto hanno fatto molti altri membri dell'Unione. I danni derivanti da tale tipologia di rischi potranno dunque essere risarciti solo in base ai normali criteri (della colpa, ex art. 2043) dettati dal nostro codice civile.

Il legislatore italiano, inoltre, non si è avvalso della facoltà di introdurre un massimale per i danni da morte o da lesioni personali e derivanti tutti da prodotti identici che presentano lo stesso difetto. Ha invece fissato la franchigia imposta con riferimento al danno alle cose, stabilendo che questo possa essere risarcito

⁶⁸ PALAZZO, *Tutela del consumatore e responsabilità civile del produttore e del distributore di alimenti in Europa e negli Stati Uniti*, in *Europa e diritto privato*, 2001, pag. 685 e ss.

⁶⁹ Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, sentenza del 25 novembre 2003, in *Il Foro italiano* 2004, I, c. 1631, che ha riconosciuto il risarcimento dei danni, ai sensi della direttiva, derivanti da un grave difetto di fabbricazione di una cella frigorifera di un automezzo, che ha provocato il cedimento della struttura refrigerante e ancora Tribunale di Milano, 31 gennaio 2003

solamente se superiore ad euro 387,00, dunque variando rispetto al limite di euro 500,00 previsto dalla direttiva.

Gli scostamenti del dpr dal testo della direttiva comunitaria, erano pochi e di minima portata e sono stati tutti trasfusi anche nel codice del consumo. Così, la lett. a) dell'art. 117 del Codice del consumo offre una nozione di prodotto difettoso più ampia rispetto a quella data dalla direttiva alla lett. a) dell'art. 6. Quest'ultima, in effetti, stabilisce che la sicurezza del prodotto debba essere apprezzata con riferimento, tra l'altro, alla sua presentazione, senza null'altro specificare. Il Codice del consumo, invece, precisa e allarga questo criterio di valutazione, disponendo che, oltre alla presentazione del prodotto, rilevino anche il modo in cui lo stesso è stato messo in circolazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite.

L'ultimo comma dell'art. 117, inoltre, si presenta come una novità rispetto al testo della direttiva. Contiene infatti una definizione della categoria dei difetti di fabbricazione, stabilendo che un prodotto deve considerarsi difettoso anche quando "non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie". Questa specificazione sembra riproporre la distinzione tra difetti di fabbricazione, progettazione e informazione che, con l'adozione del regime unico di responsabilità imposto dalla direttiva e correttamente recepito nel nostro ordinamento, in concreto non ha più ragione di sussistere.

Il legislatore italiano, basandosi comunque sulle disposizioni della direttiva, ha scelto di allargare il più possibile la serie di circostanze che dovranno essere tenute in considerazione al momento della valutazione della difettosità del prodotto, con riguardo sempre ad un giudizio che deve fondarsi su criteri il più possibile oggettivi e che si colloca temporalmente al momento della messa in circolazione del bene⁷⁰.

Con riferimento alle prove liberatorie, il Codice del consumo estende l'esimente di cui alla lett. f) dell'art. 118, riguardante il produttore intermedio, non solo al produttore della parte componente, ma anche al produttore della materia prima. In questo caso il legislatore italiano appare più coerente rispetto a quello comunitario, che, dopo aver affiancato il produttore della materia prima al produttore della parte componente nella definizione generale di produttore di cui

⁷⁰ PONZANELLI, *L'attuazione italiana della direttiva CEE sulla responsabilità del produttore*, pag. 797 e ss.

all'art. 3 della direttiva, omette poi di citarlo nel testo dell'esimente in questione, pur se, in effetti, la sua possibilità di incidere sul livello di sicurezza finale del prodotto non è dissimile a quella del fabbricante della parte componente.

Il recepimento della direttiva 85/374/CEE nel nostro ordinamento è stato caratterizzato da alcuni problemi di armonizzazione e coordinamento, derivanti soprattutto dalla difficoltà di interpretare concetti nuovi, di origine comunitaria, e di inserirli nell'ambito delle categorie giuridiche tradizionali con cui, a volte, si trovano invece in contrasto⁷¹. Qualche esempio aiuterà a comprendere la questione.

Sussistono in effetti dei dubbi su come l'art. 9 della direttiva, che definisce il danno risarcibile ponendo nel contempo una limitazione di responsabilità del produttore, sia conciliabile con i principi fondamentali del nostro ordinamento in tema di responsabilità extracontrattuale, che impongono, per quanto possibile, l'integrale riparazione del danno subito dalla vittima⁷².

Allo stesso modo, appare poco compatibile con il nostro ordinamento la preferenza accordata al risarcimento dei danni derivanti da morte o lesioni personali, rispetto a quelli incidenti sul patrimonio della vittima. Ancor più, non si rinviene giustificazione alla distinzione operata nell'ambito del medesimo patrimonio del danneggiato, tra beni di uso e consumo privato e beni destinati a finalità diverse, e alla franchigia prevista per i danni subiti dalla prima categoria.

Riesce in effetti difficile, in base ai principi che reggono il nostro ordinamento giuridico, trovare valide ragioni alla differenziazione operata all'interno del medesimo patrimonio tra beni appartenenti a diverse categorie, nonché alla preferenza accordata, in sede risarcitoria, a quelli di un determinato tipo. Distinzioni del genere non esistono più dal 1942, quando con l'abrogazione del codice di commercio del 1865 e l'entrata in vigore dell'odierno codice civile, si è optato per un unico regime per quanto riguarda la disciplina dei beni appartenenti a soggetti privati.

⁷¹ Si trova qualche riflessione in merito ai problemi di coordinamento della direttiva 85/374/CEE con i principi del nostro ordinamento giuridico in TRONTI, *Direttiva CEE relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi*, in *Giurisprudenza di merito*, 1988, pag. 698 e ss.

⁷² Corte Costituzionale del 2 maggio 1985, n. 132

La Comunità Europea è invece andata in senso contrario rispetto a questo orientamento e ha via via iniziato ad imporre il recepimento agli Stati membri di una serie di discipline favorevoli alla particolare figura del consumatore⁷³, che hanno indotto il legislatore italiano ad adeguarsi, con l'adozione del più volte citato codice del consumo.

Un ulteriore punto, che merita qualche riflessione, in relazione all'art. 1229 (clausole di esonero responsabilità) del nostro codice civile, è l'art. 12 della direttiva che pone il divieto di clausole esonerative o limitative della responsabilità del produttore.

In effetti, l'art. 1229 c.c. dispone già in via generale la nullità delle pattuizioni che tendono a limitare preventivamente la responsabilità del creditore per dolo o colpa grave. Ora, l'art. 124 del Codice del consumo, che ha puntualmente recepito la disposizione comunitaria, pone semplicemente una regola più stringente in tal senso, prevedendo la nullità di tutte le pattuizioni che tendono a limitare preventivamente la responsabilità, non solo dolosa o gravemente colposa, ma anche quella oggettiva del produttore⁷⁴.

Passando ad esaminare le applicazioni giurisprudenziali della disciplina della responsabilità del produttore, va sottolineato che dopo oltre un decennio di

⁷³ CORREA, *Sulla nozione di "consumatore": il problema dei contratti stipulati a scopi professionali*, in *Giustizia civile*, 1999, I, pag. 13, secondo il quale occorre giungere in via interpretativa ad una definizione unitaria di consumatore, che si rende necessaria in seguito alla politica comunitaria di favore verso tale figura. Si segnalano infatti numerose direttive comunitarie del Consiglio che, negli ultimi anni, si sono poste in difesa del consumatore, adottando ciascuna una autonoma definizione dello stesso, la cui validità è inevitabilmente limitata al campo di applicazione del provvedimento in cui è inserita. Tra gli interventi della Comunità, si segnalano allora la direttiva 76/778/CEE, relativa alle prescrizioni per la produzione e commercializzazione dei cosmetici; la direttiva 87/357/CEE, relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, sono suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza dei consumatori; la direttiva 88/378/CEE, relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli; la direttiva 93/13/CEE, relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e la direttiva 99/44/CE, relativa alla tutela dell'acquirente dei beni di consumo

⁷⁴ TRONTI, *Direttiva CEE relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi*, pag. 699

silenzio quasi totale, negli ultimi tempi queste sono in netto aumento. Se ne riporta qui di seguito una breve carrellata⁷⁵.

Il primo giudice a dare concreta applicazione al dpr in questione è stato il Tribunale di Monza⁷⁶, che ha sancito la responsabilità del produttore di una mountain-bike, la quale, rompendosi per cedimento di una forcella durante il suo normale uso, non presentava la sicurezza che da essa ci si poteva legittimamente attendere, tenuto conto di tutti i parametri di giudizio previsti dalla normativa.

In un altro caso il Tribunale di Milano⁷⁷, in seguito alle gravi lesioni riportate da un ragazzino a causa del crollo di un mobile componibile acquistato dai suoi genitori, ha condannato al risarcimento sia la ditta costruttrice del mobile, sia la società venditrice dello stesso, che aveva provveduto a montarlo al domicilio degli acquirenti, senza accertare se l'assemblaggio delle varie parti componenti potesse offrire le condizioni di sicurezza e stabilità che ci si poteva legittimamente attendere.

Ancora, il Tribunale di Monza, nel 1995, ha ritenuto responsabile in applicazione del dpr n. 224/1988 il produttore di una macchina tessile che aveva provocato gravi lesioni all'utente nel corso del suo normale utilizzo⁷⁸.

Il Tribunale di Roma ha condannato il produttore di una bottiglia d'acqua minerale al risarcimento dei danni subiti dal consumatore che se l'è vista esplodere tra le mani appena estratta dal bancone self-service, procurandogli gravi lesioni⁷⁹. Il giudice ha qui ritenuto che il prodotto presentasse un grado di

⁷⁵ Sul punto, le sintesi di informazione su *La responsabilità del produttore*, pubblicate periodicamente da PONZANELLI sulla *Rivista di diritto civile*, nel 1990, a pag. 529 e ss.; nel 1995, a pag. 215 e ss. e nel 2000, a pag. 913 e ss.

⁷⁶ Tribunale di Monza, 20 luglio 1993, in *Il Foro italiano*, 1994, I, c. 251; pubblicata anche in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1993, pag. 639 con nota di CAIOLA, *L'evoluzione della giurisprudenza italiana in materia di responsabilità per danni da prodotti difettosi* e in *Rassegna di diritto civile*, 1996, pag. 393 e ss., con nota di MERIANI, *La responsabilità del produttore: prima applicazione del DPR 24 maggio 1988, n. 224*

⁷⁷ Tribunale di Milano, 23 marzo 1995, in *Contratti*, 1996, pag. 374

⁷⁸ Tribunale di Monza, 11 settembre 1995, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1996, pag. 371, con nota di MARTORANA, *L'orditoio: una macchina che non offre la sicurezza che si possono legittimamente attendere...le persone di non alta statura*

⁷⁹ Tribunale di Roma, 17 marzo 1998, in *Il Foro italiano*, 1998, I, c. 3560, con nota di PALMIERI, *Dalla "mountain-bike" alla bottiglia d'acqua minerale: un nuovo capitolo per un'opera*

sicurezza inferiore a quello che ci si poteva legittimamente attendere, considerando sia l'uso in cui era stato destinato, sia i comportamenti che si potevano ragionevolmente prevedere in relazione ad esso.

In seguito, ancora una volta una mountain-bike ha dato occasione al Tribunale di Firenze di pronunciarsi sulla responsabilità del produttore⁸⁰. In particolare, si è accertato che l'incidente occorso alla vittima era ricollegabile ad un guasto dell'impianto frenante del mezzo, provocato da un difetto di costruzione dello stesso e da una sua negligente manutenzione. Si è così giunti ad una condanna del produttore al risarcimenti dei danni in misura ridotta, in applicazione dell'art. 10 del dpr, che tiene conto del concorso di colpa della vittima nella verifica del sinistro. Questa pronuncia si rivela assai interessante perché il giudice ha liquidato altresì il danno morale patito dallo sfortunato ciclista. In effetti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Roma il 17 marzo 1998, il giudice ha ritenuto che l'applicazione della disciplina sulla responsabilità del produttore, pur se prescinde dalla individuazione di una colpa, non impedisce di andare a verificare la sussistenza, in concreto, degli estremi del reato di lesioni colpose, con conseguente condanna al risarcimento del danno morale in base al combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c.. Il Tribunale di Roma, in una serie di sentenze, tutte coeve, ha ribadito il rigoroso onere probatorio incombente sul produttore, avente ad oggetto l'esistenza di una delle esimenti previste dalla legge; in ogni caso alla vittima del prodotto difettoso spetta anche il risarcimento del danno morale, pur se la responsabilità del produttore viene dimostrata solo in via presuntiva⁸¹.

Il Tribunale di Massa Carrara⁸², invece, invitato a pronunciarsi sui danni provocati dal cattivo funzionamento e dalla rottura di un frullatore elettrico destinato ad uso domestico, ha ribadito la distinzione esistente tra vizio e difetto di costruzione o progettazione. Richiamando la salvezza dei diritti del danneggiato derivanti dalle

incompiuta; pubblicata anche in *Danno e responsabilità*, 1998, pag. 1147 e ss. con nota di PONZANELLI, *Anche le bottiglie italiane esplodono*

⁸⁰ Tribunale di Firenze, 5 aprile 2000, in *Archivio civile*, 2001, pag. 208

⁸¹ Tribunale di Roma, 4 dicembre 2003, in *Danno e responsabilità*, 2004, pag. 527, con nota di PONZANELLI in *Il Foro italiano*, 2004, I, c. 1631, con nota di BITETTO; Tribunale di Roma, 3 novembre 2003, in *Danno e responsabilità*, 2004, pag. 529, con nota di PONZANELLI e Tribunale Roma 26 ottobre 2003, in *Giurisprudenza romana*, 2004, pag. 114

⁸² Tribunale di Massa Carrara, 20 marzo 2000, in *Archivio civile*, 2002, pag. 343

altre disposizioni nazionali, ha poi liquidato i danni morali, ex art. 2059 c.c., e addirittura i danni patrimoniali subiti dalla vittima per la perdita dell'elettrodomestico difettoso, ex art. 2043 c.c..

Il Tribunale di Milano⁸³ ha condannato al risarcimento dei danni, ad esclusione di quelli morali per mancanza di colpevolezza, la società produttrice di una scala difettosa, i cui pioli, cedendo, avevano provocato lesioni all'utilizzatore. La sentenza si rivela d'interesse perché, nel caso di specie, il danneggiato era un giardiniere che stava adoperando il bene nell'esercizio della sua professione. La tutela offerta dalla disciplina può quindi allargarsi fino a comprendere soggetti diversi dal consumatore.

Il Tribunale di Vercelli⁸⁴ ha condannato al risarcimento del danno la società produttrice di una caffettiera che, esplodendo durante il suo normale uso, ha provocato gravi lesioni alla vittima. L'incidente è avvenuto a causa dell'utilizzo di acqua eccessivamente dura, pertanto il calcare avrebbe ostruito i fori del filtro facendo un effetto "tappo". Il produttore è stato condannato al risarcimento perché avrebbe omesso di avvertire il consumatore di questa eventualità, alienando quindi un prodotto difettoso per carenza di informazioni. Il Tribunale di Venezia⁸⁵ ha ribadito che, anche se la normativa sulla responsabilità del produttore introduce una disciplina di maggior favore per il consumatore danneggiato, quest'ultimo è comunque libero di riferirsi ad altre normative codicistiche al fine di ottenere il risarcimento, pur essendo in tal caso soggetto ad un appesantimento dell'onere probatorio⁸⁶.

1.7 I prodotti agricoli nella direttiva 85/374/CEE

Nel primo progetto di direttiva sulla responsabilità del produttore, risalente al 1976, non vi era alcuna distinzione tra prodotti agricoli ed industriali. I primi erano allora implicitamente interessati dalla disciplina, dato che questa riguardava ogni bene mobile che, a causa dei difetti in esso presenti, potesse cagionare dei

⁸³ Tribunale di Milano, 31 gennaio 2003, in *Danno e responsabilità*, 2003, pag. 634, con nota di BITETTO, *Oltre la siepe: la scala del giardiniere e la responsabilità da prodotto difettoso!*

⁸⁴ Tribunale di Vercelli, 7 aprile 2003, in *Danno e responsabilità*, 2003, pag. 100, con nota di PONZANELLI, *Responsabilità oggettiva del produttore e difetto di informazione*

⁸⁵ Tribunale di Venezia, 14 febbraio 2005, pubblicata in *Danno e responsabilità*, 2005, pag. 1125, con nota di GUERRESCHI

⁸⁶ MAZZO, *La responsabilità del produttore agricolo*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 70-82

danni. La scelta del legislatore comunitario si poneva in un'ottica di tutela il più possibile efficace nei confronti del consumatore, a fronte dei danni derivanti da qualsivoglia categoria di bene mobile.

In tutti i successivi progetti di direttiva venne invece introdotta una esenzione di responsabilità per i prodotti naturali.

In particolare nella proposta del 1979 si leggeva che “il produttore non è responsabile se la cosa difettosa è un prodotto agricolo naturale, artigianale o artistico, quando è certo che non si tratta di produzione industriale”. Nell'ottica del legislatore comunitario solo i prodotti industriali dovevano essere soggetti allo speciale regime che si andava approvando, ma nei dibattiti sorti attorno al progetto del 1979 emerse l'inopportunità di una esclusione così ampia e generalizzata dei prodotti agricoli dal sistema di responsabilità. Così, la versione definitiva del 1985 respinse la distinzione tra prodotti industriali, artigianali e naturali, introducendo quella tra prodotti naturali non trasformati e prodotti naturali sottoposti ad una prima trasformazione. Sul piano della tecnica giuridica di redazione della norma, il risultato auspicato è stato ottenuto mediante una definizione negativa, che ha escluso dal concetto di prodotto, rilevante ai sensi della direttiva, i prodotti non trasformati⁸⁷.

L'art. 2 della direttiva 85/374/CEE, che individua il prodotto, nella sua versione originaria escludeva da tale categoria i prodotti agricoli naturali e i prodotti della caccia, anche se ricompresi in un altro bene mobile o immobile. Ai sensi del secondo comma i prodotti agricoli naturali erano “i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, ad esclusione dei prodotti che hanno subito una prima trasformazione”. Il successivo articolo 15 prevedeva poi che ciascuno Stato membro potesse, in deroga all'art. 2, includere nella propria definizione anche i prodotti agricoli naturali⁸⁸.

Nel convincimento del legislatore comunitario, dunque, i prodotti agricoli in via di principio avrebbero dovuto essere esenti da difetti, in quanto derivanti da un procedimento biologico. In relazione ad alcune delle moderne tecniche di

⁸⁷ CUBEDDU, *La responsabilità del produttore per i prodotti naturali, in il danno da prodotti in Italia-Austria-Repubblica Federale di Germania-Svizzera*, a cura di Patti, pag. 195

⁸⁸ GERMANÒ, *La direttiva CEE n. 374/85 del 25 luglio 1985. Le nozioni di prodotto e di produttore. La direttiva n. 34/99 del 10 maggio 1999*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, terza ediz., pag. 744 e ss. e altresì, del medesimo autore, *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2003, pag. 361 e ss.

produzione agraria che si andavano diffondendo, non ritenne però di imporre questo assunto in modo assoluto, lasciando dunque agli Stati membri la possibilità di estendere il regime di responsabilità oggettiva anche ai prodotti agricoli, riconoscendo implicitamente che neppure il ciclo naturale di produzione costituisce una garanzia assoluta di sicurezza⁸⁹.

L'indicazione dei prodotti agricoli contenuta nella direttiva ricalca fedelmente quella dell'art. 32 del Trattato CE, riportandone pertanto anche i medesimi dubbi interpretativi⁹⁰. In particolare, è stata ritenuta ambigua e fuorviante l'espressione "prodotti del suolo", in quanto suscettibile di ricomprendere anche prodotti non vegetali, pur se ottenuti dal terreno, come ad esempio il carbone, il gas, il petrolio, ecc., interpretazione che va evidentemente al di là di quelle che erano le reali intenzioni degli estensori della direttiva⁹¹. Ancora, un autore riteneva essenziale l'effettivo collegamento con il suolo dei prodotti che si volevano sottrarre dal regime di responsabilità oggettiva, di conseguenza questi dovevano necessariamente essere raccolti dal terreno⁹². Viceversa, un'interpretazione più ampia, dominante, sosteneva che per prodotti agricoli del suolo dovessero intendersi i prodotti normalmente ottenibili dal suolo, fungendo quest'ultimo da mero elemento di individuazione, senza però che la sua presenza fosse indispensabile⁹³. Questa seconda lettura risulta preferibile, sia perché lo scopo della direttiva è quello di colpire un determinato oggetto, il prodotto difettoso, e non certo il metodo attraverso cui lo si ottiene, sia perché l'esperienza insegna, ed il nuovo art. 2135 c.c. conferma, che esistono moderne forme di agricoltura che

⁸⁹ COSTATO, *Prodotti agricoli ed attuazione della direttiva CEE sulla responsabilità da prodotto difettoso*, in *Giurisprudenza agraria italiana*, 1990, pag. 71

⁹⁰ COSTATO, *La molteplicità delle definizioni legali di agricoltura*, pag. 5 e ss.

⁹¹ MARTORANA, *La responsabilità per prodotti agricoli difettosi*, in *Rivista di diritto agrario*, 1992, pag. I, pag. 402

⁹² FRANCIOSI, *La responsabilità del produttore agricolo*, in *Il sistema agro alimentare e la qualità dei prodotti. Profili tecnici, economici e giuridici. Atti del convegno Verona 25-26 novembre 1991*, a cura di Rook Basile, Milano, 1992, pag. 204 e ss.

⁹³ FERRERO, *Il prodotto*, in *La responsabilità del produttore*, a cura di Alpa, Bin, Cendon, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano, Padova, 1989, pag. 45

prescindono totalmente dall'utilizzazione del fondo⁹⁴. Tra i prodotti agricoli naturali la direttiva includeva i prodotti dell'allevamento, ossia tutti gli animali domestici e i prodotti da essi derivanti. Non essendo specificate le modalità di conduzione dell'allevamento, erano però considerati prodotti agricoli anche gli animali allevati secondo metodi non tradizionali, in strutture create artificialmente e al di fuori di qualsiasi collegamento con il fondo. Prodotti naturali ai sensi della direttiva erano anche i prodotti della pesca, vale a dire gli esseri viventi del mare, dei fiumi o di altre acque, fossero essi pescati o raccolti. Per prodotti della caccia si intendevano invece tutti gli animali viventi allo stato libero, catturati o abbattuti, nonché i prodotti da essi derivanti.

Anche il riferimento ai prodotti di "prima trasformazione" si è rivelato di difficile interpretazione. Il richiamo alle finalità degli autori della direttiva offriva un valido criterio di giudizio, dovendosi in sostanza ritenere soggetti al regime di responsabilità oggettiva i prodotti che erano stati esposti ai rischi della produzione industriale⁹⁵. Questa specificazione non è però sufficiente ad eliminare i dubbi, dato che la maggior parte dei prodotti agricoli, prima di essere immessa in commercio, subisce dei trattamenti che ne consentono l'utilizzo da parte del consumatore finale, la conservazione e una maggiore sicurezza, si pensi ad esempio alla pastorizzazione del latte, al taglio della carne, al surgelamento del pesce, ecc.. La *ratio* della direttiva avrebbe dovuto essere quella di prevedere la responsabilità oggettiva solamente quando l'attività fosse stata tale da alterare le caratteristiche essenziali del prodotto⁹⁶.

1.7.1 La scelta dell'Italia

Il legislatore italiano del 1988 non si è avvalso della facoltà di deroga lasciata dalla direttiva agli Stati membri. Anche l'Italia esclude dunque dal regime di responsabilità oggettiva i "prodotti agricoli del suolo e quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, che non abbiano subito trasformazioni". Con le uniche variazioni, rispetto all'art. 2 del testo comunitario, della scomparsa dell'aggettivo

⁹⁴ VALSECCHI, *Commentario D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, sulla disciplina del danno causato da prodotti difettosi*, in *Responsabilità del produttore e nuove forme di tutela del consumatore*, a cura di Draetta e Vaccà, Milano, 1993, pag. 147

⁹⁵ MARTORANA, *La responsabilità per prodotti agricoli difettosi*, pag. 403

⁹⁶ MAZZO, *La responsabilità del produttore agricolo*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 121-124

“naturali” riferito ai prodotti agricoli e della parificazione a questi ultimi dei prodotti della caccia e della pesca.

In effetti, la definizione di prodotto agricolo, come data dalla direttiva, presentava molteplici problemi di coordinamento con la corrispondente nozione ricavabile dall’art. 2135 c.c.. Lo sforzo del legislatore italiano, teso a trovare un compromesso tra la necessità di recepire fedelmente la disciplina, senza però tradire le fondamenta del diritto agrario nazionale, si rinviene allora nella descrizione data dall’art. 2, comma 3 del dpr n. 224/1988. Infatti i prodotti della pesca, assieme ai prodotti della caccia, non erano inclusi tra quelli agricoli, ma semplicemente equiparati ai prodotti del suolo e dell’allevamento nel presupposto che, similmente, prescindono da qualsiasi attività di cura e di svolgimento di un ciclo biologico, essendo il risultato della mera raccolta o cattura di essere viventi. I prodotti della caccia e della pesca difettano pertanto del carattere dell’agrarietà tradizionalmente inteso, pur se presentano una certa affinità con i prodotti agricoli per quanto riguarda il contesto ambientale in cui vengono in essere⁹⁷, che ben poteva giustificare una loro equiparazione in punto di responsabilità.

La formula “prodotti dell’allevamento” è stata invece ripresa fedelmente dal testo della direttiva. Il legislatore italiano non poteva infatti riferirsi al vecchio testo dell’art. 2135 c.c., che limitava tale tipologia di prodotti a quelli derivanti dall’allevamento del solo bestiame, con il risultato di escludere dalla responsabilità oggettiva tutti i prodotti dell’allevamento inteso in senso ampio.

La novità sostanziale consiste però nella circostanza che il legislatore italiano, al terzo comma dell’art. 2, aveva ritenuto opportuno specificare il concetto di trasformazione⁹⁸, che in sede di recepimento perse l’aggettivo “prima”. Era dunque considerata trasformazione “la sottoposizione del prodotto a un trattamento che ne modifichi le caratteristiche, oppure vi aggiunge sostanze. Sono parificati alla trasformazione, quando abbiano carattere industriale, il confezionamento e ogni altro trattamento, se rendano difficile il controllo del prodotto da parte del consumatore o creino un affidamento circa la sua sicurezza”. La suddetta definizione, che nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto fugare ogni dubbio circa l’applicazione della disciplina, in realtà è stata fonte di molteplici interrogativi in dottrina. In particolare, è emerso un non perfetto

⁹⁷ CARROZZA, *Lezioni di diritto agrario*, I, *Elementi di teoria generale*, pag. 15 e ss.

⁹⁸ Relazione della Commissione di attuazione della direttiva

coordinamento tra le norme e la direttiva che, al suo terzo considerando, precisava che la trasformazione dei prodotti agricoli, idonea ad includerli nel regime di responsabilità, doveva avere carattere industriale, in modo tale da provocare il difetto. Nella definizione di trasformazione contenuta nel dpr italiano non compariva il collegamento al carattere industriale della trasformazione. Questa non pare sia stata una semplice dimenticanza, ma una omissione voluta, posto che subito dopo il carattere industriale veniva specificamente riferito alle “attività parificate alla trasformazione”. Deve allora ritenersi che il legislatore nazionale avesse operato quella scelta per evitare che anche l’attività di trasformazione che rientrava “nell’esercizio normale dell’agricoltura”, ai sensi del secondo comma dell’art. 2135 c.c. all’epoca vigente, valesse ad escludere i prodotti agricoli dalla responsabilità del produttore. Il livello di trasformazione cui dovevano essere sottoposti i prodotti agricoli per essere apprezzati ai sensi del dpr n. 224/1988, non corrispondeva dunque a quello previsto dall’art. 2135 c.c. e tale da segnare il confine tra i possibili *status* del produttore: imprenditore agricolo o imprenditore commerciale. In effetti la finalità della disciplina sulla responsabilità non è certo quella di proteggere una determinata categoria di produttori, bensì di tutelare il consumatore a fronte di prodotti potenzialmente dannosi. Non v’è dunque alcuna ragione per differenziare il regime di responsabilità dei prodotti agro-alimentari, a seconda che gli stessi vengano immessi nel mercato da chi è considerato imprenditore agricolo, oppure imprenditore commerciale.

Questa interpretazione trova avallo anche nella circostanza, precedentemente accennata, per cui nella trasposizione italiana della direttiva l’attività di trasformazione aveva perso l’aggettivo “prima”. Ciò comproverebbe l’intenzione del nostro legislatore di evitare ogni assimilazione tra le attività di trasformazione primarie, rientranti nell’esercizio dell’agricoltura, e le attività di trasformazione che non sono invece tali da compromettere il carattere naturale dei prodotti agricoli⁹⁹. Il dpr tracciava dunque una distinzione netta tra le attività di produzione e di trasformazione dei prodotti agricoli, riservando il *favor* solo alla prima delle due. Il produttore agricolo era pertanto esentato dalla responsabilità oggettiva a fronte della mera attività di produzione, restandovi invece assoggettato, alla stregua di un imprenditore commerciale, non appena azzardasse una qualsiasi attività di trasformazione, che pure non gli facesse perdere la propria qualifica

⁹⁹ FRANCARIO, *La responsabilità del produttore agricolo*, pag. 204

soggettiva¹⁰⁰. Questa interpretazione, pur se stridente con le regole tradizionali del diritto agrario italiano, appariva quella in grado di meglio coordinarsi con le finalità perseguite dalla direttiva.

Piuttosto, la definizione di trasformazione adottata dal dpr n. 224/1988 aveva creato dubbi interpretativi con riferimento al regime di responsabilità da riservare ai prodotti agricoli trattati con fertilizzanti o sostanze chimiche. In effetti, l'utilizzazione di sostanze chimiche in agricoltura sembrerebbe corrispondere, in astratto, all'attività di "aggiunta di sostanze" che qualificava il prodotto come trasformato, assoggettandolo alla disciplina speciale. Questa considerazione si rende particolarmente valida per quei prodotti che vengono trattati direttamente con composti chimici non solo successivamente alla raccolta, in fase di trasformazione e conservazione, ma anche prima, durante la loro maturazione. Se, infatti, i trattamenti chimici in agricoltura riguardano solitamente la preparazione del terreno ai fini del nutrimento della pianta, vi sono delle ipotesi in cui questi interessano direttamente il prodotto prima della separazione, lasciando inevitabilmente su di esso dei residui: si pensi all'uva e alla frutta in genere.

Data la diffusione dell'uso di tali sostanze in agricoltura, questa interpretazione avrebbe portato alla conclusione pratica che quasi nessun prodotto agricolo potesse considerarsi naturale, e quindi andare esente dal regime di responsabilità oggettiva; risultato cui di certo non mirava il legislatore¹⁰¹. Preferibile apparirebbe allora la soluzione che, in caso di danni provocati da prodotti agricoli trattati direttamente con agenti chimici prima della raccolta, si riferiva alla regola dell'art. 2, primo comma del dpr che considerava prodotto "ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile". Così argomentando, sarebbe stato il produttore di sostanze chimiche utilizzate in agricoltura a dover rispondere degli eventuali danni in base alle regole della responsabilità oggettiva, mentre il produttore agricolo sarebbe stato ritenuto responsabile secondo le norme generali di responsabilità, ricavabili dall'art. 2043 c.c., quindi per colpa. Questo risultato non appare però convincente ed equo con riferimento a quanto accade solitamente nella prassi, dove i preparati chimici destinati all'agricoltura non sono affatto pericolosi in sé, ma lo diventano solamente in relazione ad un loro uso eccessivo o errato, imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia dell'imprenditore

¹⁰⁰ FERRERO, *Il prodotto*, in *La responsabilità del produttore*, pag. 49

¹⁰¹ CUBEDDU, *La responsabilità del produttore per i prodotti naturali*, pag. 214

agricolo. Occorre però precisare che la difettosità del prodotto va valutata non solo con riguardo alle sue caratteristiche intrinseche, ma anche all'assolvimento del dovere di informazione che incombe sul produttore. La lett. a) dell'art. 117 del Codice del consumo, specifica infatti che ai fini del giudizio sulla sicurezza del prodotto occorre valutare altresì "il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite". Tornando alla fattispecie che si stava esaminando, qualora il prodotto agricolo sottoposto a trattamento chimico si fosse rivelato insicuro in relazione all'eccessivo utilizzo di tali sostanze, che fosse stato però provocato da insufficienti o ambigue indicazioni date dal produttore del composto nella confezione, quest'ultimo ben avrebbe potuto essere chiamato a rispondere dei danni conseguenti, secondo i principi espressi dalla disciplina speciale.

Ad una simile conclusione è giunta anche la Suprema Corte, giudicando la responsabilità di un produttore, in solido con il distributore-importatore di un composto chimico, il cui utilizzo aveva danneggiato irrimediabilmente le piante di un'impresa florovivaistica, salvo poi applicare concretamente i principi dell'art. 2043 c.c., poiché si trattava di fattispecie verificatasi prima dell'entrata in vigore del dpr n. 224/1988: "la mancanza di adeguate istruzioni per l'uso di un prodotto chimico, che determini danno alle colture, ben può impegnare la responsabilità dell'importatore distributore, in via solidale con il produttore" e ancora "la responsabilità per danni antecedenti al dpr n. 224/1988 può essere pronunciata secondo i principi dell'art. 2043 c.c.¹⁰²".

Da ultimo, occorre verificare se la disciplina speciale imponesse che la trasformazione del prodotto agricolo avesse rilevanza causale con il verificarsi del difetto, affinché il produttore rispondesse dei danni in base alle regole della responsabilità oggettiva. Il requisito suddetto sembrerebbe in effetti voluto dalla direttiva comunitaria che, al suo terzo considerando, trattava della "trasformazione di carattere industriale" dei prodotti agricoli "che possa provocarne un difetto".

Questa interpretazione, che oltre tutto avrebbe ristretto ancora di più lo spazio di applicazione del dpr ai prodotti agricoli, pare fosse però da respingere. In effetti, il riferimento alla trasformazione fungeva da elemento di distinzione, tra: prodotti agricoli da ricondurre nell'ambito di applicazione della disciplina di derivazione

¹⁰² Cass. 10 ottobre 1997, n. 9866, in *Diritto ed economia dell'assicurazione*, 1999, pag. 238, con nota di DE STROBEL, *Note in tema di responsabilità del produttore*

comunitaria e prodotti agricoli che invece ne restavano esclusi; altro significato non pareva dovesse attribuirsi al fenomeno.

Gli ulteriori dubbi originati dalla definizione di trasformazione contenuta nel dpr, riguardavano il regime di responsabilità cui assoggettare i prodotti agricoli cosiddetti biologici. Al fine di tutelare i consumatori, il regolamento comunitario n. 2092/1991¹⁰³, integrato in Italia dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 220¹⁰⁴, ha in effetti disciplinato in materia uniforme la prassi che era invalsa tra i produttori agricoli, di denominare come “biologici” i prodotti agricoli ottenuti senza l’uso di prodotti chimici di sintesi. In base alla suddetta disciplina, possono fregiare i loro prodotti della dicitura “biologico” solamente i produttori che hanno rispettato un particolare disciplinare di produzione e superato i controlli previsti.

E’ pacifico che il regolamento garantisce la biologicità del metodo di produzione, non certo del prodotto, la cui salubrità può comunque essere inficiata da elementi esterni, che sfuggono alla sfera di controllo dello stesso produttore. Si pensi, ad esempio, agli agenti inquinanti che possono essere presenti nell’ambiente in cui si svolge il processo di produzione biologico.

Accertato che un prodotto classificato come “biologico” non per questo deve ritenersi assolutamente sicuro, occorre stabilire a quale regime di responsabilità debba andare soggetto il suo produttore nel caso in cui si verificano dei danni. Paradossalmente il produttore di prodotti biologici non trasformati avrebbe potuto

¹⁰³ Il regolamento è stato modificato più volte, da ultimo dal reg. CE 12 aprile 2007, n. 394 e dal reg. CE 21 dicembre 2006, n. 1991; mentre con il regolamento CE del 19 luglio 1999, n. 1804, pubblicato in GU n. 222 del 1999, è stato esteso ai prodotti animali. Per approfondimenti: CRISTIANI, *La disciplina dell’agricoltura biologica fra tutela dell’ambiente e sicurezza alimentare*, Torino, 2004; SGARBANTI, *Il metodo di produzione biologico*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, pag. 720 e ss.; CANFORA, *L’agricoltura biologica nel sistema agroalimentare. Profili giuridici*, Bari, 2002; PETRELLI, *Il regime sanzionatorio in agricoltura biologica*, in *Rivista di diritto agrario*, 2000, pag. 95 e ss.; ROOK BASILE e GERMANÒ, *L’agricoltura biologica tra diritti dell’impresa e diritto alla salute*, in *Il diritto dell’agricoltura*, 1996, pag. 135 e COSTATO, *Il regolamento CEE sul metodo di produzione biologico*, in *Il sistema agroalimentare e la qualità dei prodotti. Profili tecnici, economici e giuridici. Atti del convegno di Verona, 25-26 Novembre 1991*, pag. 289 e ss.

¹⁰⁴ Inizialmente il regolamento era stato integrato da un decreto del Ministero dell’agricoltura e delle foreste del 25 maggio 1992, n. 338, successivamente annullato da Corte costituzionale 10 giugno 1993, n. 278, pubblicato in *Il diritto dell’agricoltura*, 1993, con commento di JANNARELLI, *Una prima battuta d’arresto per l’agricoltura biologica*, pag. 221 e ss.

essere sottoposto al regime del dpr n. 224/1988 nella versione *ante* riforma, a differenza del produttore di prodotti agricoli non trasformati, in quanto la dicitura “biologico” presente sull’etichetta o sulla confezione di tali prodotti potrebbe essere ritenuta tale da ingenerare nel consumatore “un affidamento circa la sua sicurezza”, per cui il metodo di produzione biologico avrebbe dovuto considerarsi un trattamento parificato alla trasformazione, ai sensi del terzo comma dell’art. 2 del dpr¹⁰⁵.

In realtà la suddetta norma, nella parte in cui descriveva i trattamenti dei prodotti agricoli parificati alla trasformazione, non brillava per chiarezza. In primo luogo era stato tacciato di indeterminatezza il requisito della “industrialità” del confezionamento o del trattamento. Non si comprende infatti se il legislatore intendesse riferirsi al carattere dell’attività svolta dal produttore, oppure alle tecniche da questi concretamente utilizzate per confezionare il prodotto agricolo. La prima interpretazione pare da scartare, in quanto sarebbe stata indice della volontà del legislatore di escludere a priori dal regime di responsabilità in esame determinate categorie di produttori, nello specifico i piccoli imprenditori agricoli. Il complesso della normativa mostra invece un orientamento “oggettivo”, tale per cui rileva il “ciò che si fa” e il “come lo si fa” piuttosto che “chi lo fa”, in sostanza il prodotto e non certo l’identità del produttore¹⁰⁶.

Questo orientamento complicava notevolmente il compito dell’interprete, in quanto nella maggior dei casi le operazioni di confezionamento, ed in genere tutti i trattamenti dei prodotti agricoli, avvengono con l’utilizzo di impianti semiautomatici, oppure in piccole quantità. Risulta quindi arduo stabilire con rigore l’industrialità o meno del procedimento. Superato questo scoglio, non era però ancora possibile stabilire il regime di responsabilità cui dovevano sottostare i prodotti. In effetti, il carattere industriale del trattamento o confezionamento,

¹⁰⁵ Si sono occupati del regime di responsabilità del produttore biologico: PISCIOTTA, *La responsabilità per danno da prodotto e la produzione agricola con metodo biologico*, in *Diritti fondamentali, qualità dei prodotti agricoli e tutela del consumatore. Atti delle VI Giornate camerti di diritto agrario e comunitario*, a cura di Capizzano, Camerino, 1993, pag. 211 e ss.; MARTORANA, *La responsabilità per prodotti agricoli difettosi*, pag. 418 e ss.; PETRELLI, “Razionalità” della produzione agricola e problemi di responsabilità (l’occasione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224), in *Nuovo diritto agrario*, 1989, pag. 414 e ss.

¹⁰⁶ COSTATO, *Prodotti agricoli ed attuazione della direttiva CEE sulla responsabilità da prodotto difettoso*, pag. 72 e ss.

costituiva solo uno dei presupposti richiesti dalla legge affinché potesse trovare applicazione la disciplina speciale, essendo altresì necessario che i suddetti trattamenti industriali, alternativamente: rendessero “difficile il controllo del prodotto da parte del consumatore” o creassero “un affidamento circa la sua sicurezza”. Di nuovo la norma si rilevava piuttosto ambigua, prestandosi alle più varie interpretazioni. In linea di massima ogni confezionamento, coprendo e nascondendo il prodotto, rende di fatto difficile il controllo dello stesso da parte del consumatore. Per quanto riguarda invece la possibilità di creare un affidamento circa la sua sicurezza, ciò poteva avvenire a causa di diciture o marchi presenti nella confezione¹⁰⁷.

1.8 La direttiva 99/34/CE

La Comunità Europea ha modificato la disciplina sulla responsabilità del produttore con la direttiva 99/34/CE, che ne estende l'applicabilità anche ai prodotti agricoli naturali e pone fine alla possibilità di deroga sul punto di cui godevano i legislatori nazionali¹⁰⁸. Sul fronte della tecnica normativa, tale obiettivo è stato raggiunto semplicemente modificando la disciplina originaria nella parte riservata alla definizione di prodotto, lasciando per il resto inalterato il precedente impianto normativo. L'art. 1 della direttiva 99/34/CE si limita in effetti a disporre che “*la direttiva 85/374/CEE è modificata come segue: 1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo: <<Articolo 2. Ai fini della presente direttiva, per prodotto s'intende ogni bene mobile, anche se forma parte di un altro bene mobile o immobile. Per prodotto si intende anche l'elettricità.>> 2) All'articolo 15, paragrafo 1 è soppressa la lettera a)*”.

Ai sensi dell'art. 2 gli Stati membri avevano l'onere di recepire la direttiva e di applicarne le disposizioni a partire dal 4 dicembre 2000. L'Italia ha assolto quasi puntualmente tale obbligo, con il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25 di “*Attuazione della direttiva 99/34/CE che modifica la direttiva 85/374/CEE, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi*”¹⁰⁹. Analogamente alla

¹⁰⁷ MAZZO, *La responsabilità del produttore agricolo*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 124-131

¹⁰⁸ Direttiva 99/34/CE del 10 maggio 1999, del Parlamento Europeo e del Consiglio “*che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi*”, pubblicata in G.U. L 141 del 4 giugno 1999, pag. 20 e ss.

¹⁰⁹ Pubblicato in G.U. n. 49, Serie Generale del 28 febbraio 2001

direttiva, anche il decreto di recepimento era piuttosto scarno, componendosi di un unico articolo “*Al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 dell’articolo 2 è abrogato; b) il comma 1 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente: <<1. Produttore è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell’allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l’agricoltore, l’allevatore, il pescatore ed il cacciatore>>; c) il comma 2 dell’articolo 3 è abrogato*”.

Il legislatore comunitario ha modificato la direttiva, riscrivendo la definizione di “prodotto” rilevante ai sensi della disciplina; cancellando di conseguenza, sia l’eccezione riferita ai prodotti agricoli naturali, sia la possibilità di deroga che era lasciata agli Stati membri dall’art. 15. Il legislatore italiano aveva invece operato in modo parzialmente diverso. In effetti, il d.lgs. n. 25/2001 aveva abrogato il comma 3 dell’art. 2 del dpr n. 224/1988, che, definendo il prodotto, escludeva dal campo di applicazione della disciplina i prodotti agricoli non trasformati e specificava nel contempo il concetto di “trasformazione”. A differenza della direttiva comunitaria, il decreto italiano interveniva anche nella definizione di produttore, specificando che per i prodotti agricoli tale doveva ritenersi “*l’agricoltore, l’allevatore, il pescatore ed il cacciatore*”, a seconda che si trattasse rispettivamente di prodotti del suolo, dell’allevamento, della pesca e della caccia. Conseguentemente era stato abrogato il comma 2 dell’art. 3, che identificava il produttore dei prodotti agricoli sottoposti a trasformazione.

Dal raffronto tra la direttiva sulla responsabilità del produttore ed il decreto italiano di recepimento, emergeva allora come in quest’ultimo permanesse un riferimento esplicito ai prodotti agricoli o al produttore agricolo, mentre così non è nel testo comunitario, in cui non vi è alcuna distinzione tra tipologie di prodotti e categorie di produttori.

Con il Codice del consumo, che ha abrogato il dpr n. 224/1988, la variazione rispetto alla scelta del legislatore comunitario è stata eliminata, non solo perché nel nostro ordinamento non esiste più una definizione di produttore agricolo, ma perché manca ancor prima una definizione di produttore, specifica per la disciplina della responsabilità del produttore.

Quali sono state le crisi alimentari che hanno fatto perdere la fiducia dei consumatori circa la sicurezza dei prodotti agricoli, in modo così grave da rendere addirittura necessario un intervento normativo?

La modifica è da ricondurre all'allarme sociale diffusosi in tutta la Comunità europea a partire dal 1996, a causa della epidemia di encefalopatia spongiforme bovina, il cosiddetto morbo della mucca pazza, che ha colpito molti allevamenti di bovini nel Regno Unito e che ha avuto anche sporadiche manifestazioni negli altri Stati membri importatori di bovini, o utilizzatori di farina base di carne importata dal Regno Unito per l'alimentazione del bestiame. I timori derivano dalla circostanza che, pur se non sono ancora scientificamente accertati i possibili rischi sulla salute umana derivanti dal consumo di carne affetta dalla ESB, vi è tuttavia il fondato sospetto che allo stesso sia riconducibile la morte di alcuni cittadini europei, colpiti dalla variante umana del morbo di Creutzfeldt-Jakob¹¹⁰. Secondo le conclusioni raggiunte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nell'aprile del 1996, in effetti *“non è stato comprovato un legame tra la nuova variante del Morbo di Creutzfeldt-Jacob e l'effetto dell'esposizione all'agente ESB”*, tuttavia *“l'esposizione alla ESB è l'ipotesi più probabile”*.

A fronte di tale allarme, cui è stato dato enorme risalto da tutti gli organi di informazione, la Comunità non si è dimostrata pronta ad intervenire per tutelare la salute e gli altri diritti dei consumatori¹¹¹. Questo ha fatto sì che per un periodo di tempo abbiano circolato liberamente all'interno del mercato unico animali infetti, alimenti contaminati e altri prodotti di origine bovina potenzialmente pericolosi. La conseguenza è stata una totale perdita di fiducia dei consumatori sulla sicurezza delle carni sospette, con conseguente crollo dei consumi che ha

¹¹⁰ Per una panoramica sulle problematiche derivanti dalla crisi della “mucca pazza”, confronta: ZOLEA, *In margine alla questione <<mucca pazza>>: spunti per una discussione sulla qualità e sulla sicurezza nel mercato agro-alimentare*, in *Il diritto dell'agricoltura*, 1996, pag. 176 e ss.; BELLANTUONO, *La “mucca pazza”, i mercanti di bovini e l'indennizzo agli allevatori*, in *Il Foro italiano*, 2001, IV, c. 347 e ss.; BELLANTUONO, *Sulla “mucca pazza”*, in *Il Foro italiano*, 1998, IV, c. 449 e ss. e ROSSOLINI, *Morbo della “mucca pazza” e tutela comunitaria della salute*, in *Il diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1997, pag. 353 e ss.

¹¹¹ Il Comitato economico e sociale svolge queste considerazioni nel suo parere sul tema *“Le molteplici conseguenze della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina dell'Unione europea”* pubblicato in G.U. C. 295 del 7 ottobre 1996, pag. 13

comportato una gravissima crisi economica nel settore dell'allevamento dei bovini.

Tra le azioni messe a punto dalla Comunità per tentare di superare il legittimo stato di sfiducia dei consumatori, accanto a quelle preventive¹¹² si colloca allora quella che responsabilizza i produttori, obbligandoli a rispondere degli eventuali danni alla salute derivanti dal consumo di prodotti difettosi.

Così, tra i rimedi suggeriti dal Comitato economico e sociale per far fronte alla crisi della “mucca pazza”, vi è anche quello di *“considerare l'efficacia della direttiva in merito alla sicurezza generale dei prodotti (92/59) e rivedere quella sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (85/374) al fine di estenderla (...) ai prodotti agricoli e ai rischi connessi”*. In realtà non era la prima volta che il Comitato economico e sociale suggeriva agli organi comunitari di estendere il regime di responsabilità oggettiva anche ai prodotti naturali. Già nel 1991, nel suo parere relativo alla realizzazione del mercato interno e alla protezione dei consumatori, osservava infatti che *“il mercato interno può avere successo solo se il consumatore ha fiducia nella sicurezza dei prodotti. Uno degli aspetti di tale politica è quello della responsabilità per danno da prodotti difettosi. A tale proposito, il Comitato invita la Commissione ad avviare i lavori per allargare il campo di applicazione della direttiva in materia allo scopo d'inserirvi i prodotti agroalimentari ed i rischi da sviluppo. Il principio della libera circolazione esige inoltre che sia istituito un fondo europeo per il risarcimento delle vittime di danni causati da prodotti difettosi”*¹¹³.

E' superfluo, infine, ricordare come, purtroppo, negli ultimi anni “crisi alimentari” simili a quella della ESB continuino a susseguirsi frequentemente, si pensi da ultimo al virus H5N1, comunemente denominato “influenza aviaria”, suscettibile di trasmettersi da animale a uomo.

Ci si chiede se la modifica introdotto dalla direttiva 99/34/CE, che si è limitata ad estendere la disciplina della responsabilità per prodotti difettosi anche ai prodotti agricoli naturali, senza apportare alcun adattamento che tenga conto delle

¹¹² Misure preventive concernenti, soprattutto, la previsione di una serie di controlli e di misure di sicurezza per evitare la commercializzazione di carni infette

¹¹³ Parere pubblicato in G.U. C. n. 339 del 31 dicembre 1991, punto 5.3.4

peculiarità di tali prodotti, sia davvero idonea a tutelare la salute dei consumatori, anche a fronte dei rischi che possono derivare dai prodotti naturali¹¹⁴.

¹¹⁴ MAZZO, *La responsabilità del produttore agricolo*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 141-149

CAPITOLO II

DIFETTOSITA' DEL PRODOTTO: PARTENDO DALLA NOZIONE DI PRODOTTO E DI PRODUTTORE

2.1 Nozione di “prodotto”, in particolare di “prodotto agricolo”

Il termine prodotto appartiene essenzialmente al lessico economico ed il relativo concetto è oggetto di studio della scienza economica che lo utilizza in svariate eccezioni: dalle nozioni di prodotto totale ed unitario (il prodotto come fattore variabile dell'impiego dei fattori produttivi in agricoltura <terra, lavoro, capitale>)¹ con riferimento al saggio di produttività di un Paese e/o di una unità economica, alle applicazioni di concetto di prodotto nella tecnica industriale e del marketing, per i quali “il prodotto” è tutto ciò che può essere offerto ad un mercato a fini di attenzione, acquisizione, uso e consumo, in grado di soddisfare un desiderio e/o un bisogno. Esso (il prodotto) può consistere in oggetti fisici, servizi, persone, località istituzioni e idee².

I prodotti agricoli sono presi in considerazione dal diritto, attraverso la normazione e l'interpretazione, con riferimento a due momenti fondamentali della

- a) “produzione e acquisizione”;
- b) “circolazione e commercializzazione”.

In relazione alla “produzione e acquisizione” vengono individuate delle regole di appropriazione che il codice civile elabora in modo non univoco, facendo emergere le istanze complessive che ne hanno percorso la formazione: la tutela della proprietà, ma anche l'incentivo per l'attività nella forma dell'impresa.

Quanto alla disciplina della “circolazione e della commercializzazione del prodotto”, essa è essenzialmente un portato della normativa comunitaria e post-codicistica e da questa dovrebbe derivare l'individuazione dei profili distintivi di quella merce particolare che è il prodotto agricolo.

Dalla lettura di tale legislazione potrà scaturire una trattazione disomogenea, anche perchè la ricostruzione sistematica non può operarsi in questo caso sulla base di concetti come quello di prodotto agricolo, quanto piuttosto in considerazione dei temi e delle aspettative che caratterizzano l'attuale

¹ *Storia dell'agricoltura in occidente*, trad. it. Bologna, 1994 D.GRIGG

² Kptler, *Marketing management*, trad. it. a cura di Scott., Torino 1992, 610

organizzazione dei rapporti economici in agricoltura, cui non sono estranee la tutela della salute e dell'ambiente³.

2.1.1 I prodotti agricoli nel codice civile: l'art. 2135 c.c.

Il codice civile offre dei prodotti agricoli due differenti immagini e nessuna definizione in senso proprio: per l'art. 820 c.c. i prodotti agricoli sono frutti della specie dei frutti naturali; per l'art. 2135 c.c. i prodotti agricoli sono beni finali delle attività essenzialmente agricole.

In questo secondo caso la qualificazione dei prodotti agricoli discende dal riconoscimento del fondamento di agrarietà delle attività che il nostro codice individua nell'art. 2135 c.c.⁴: la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento del bestiame.

Secondo la teoria agrobiologica dell'agrarietà, il prodotto agricolo è il risultato "dell'attività produttiva agricola, consistente nello svolgimento di un ciclo biologico concernente l'allevamento di essere animali e vegetali, che risulta legato direttamente o indirettamente allo sfruttamento delle forze e delle risorse naturali e che si risolve economicamente nell'ottenimento di frutti (vegetali o animali) destinati al consumo sia come tali o sia come previa trasformazione⁵.

Secondo l'art. 820 c.c., i prodotti agricoli sono i "frutti naturali" che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo. Fra i frutti naturali vi sono anche i prodotti spontanei: essi devono la loro nascita alla capacità produttiva del suolo che accoglie le spore. Questi ultimi prodotti, però non rientrano fra i prodotti agricoli cui fa riferimento l'art. 820 c.c., né fra quelli dell'art. 2135, perché questi prodotti sono assimilabili alle attività di natura estrattiva⁶.

2.1.2 La nozione comunitaria di "prodotto agricolo" e responsabilità civile da prodotto difettoso

La nozione di prodotto agricolo assume una diversa rilevanza nel lessico giuridico e nell'interpretazione con l'emergere della relativa nozione comunitaria ed insieme

³ da Digesto: delle discipline privatistiche – Sez. Civile cap. XV pag. 334 e ss.

⁴ CARROZZA, rifl. cit., 392

⁵ CARROZZA, *Problemi generali e profili di qualificazione del diritto agrario*, Milano, 1975, 74

⁶ Digesto – Delle discipline privatistiche – Vol. XV

con il profilarsi di un tipo di problemi che inducono a guardare alla produzione agricola nell'ottica preminente del mercato dei beni finali (e non della allocazione e gestione dei mezzi di produzione, ovvero della terra). Ciò non vuol dire che la Comunità Europea non si occupa e/o non si sia occupata dei problemi relativi alle strutture, che costituiscono sempre un capitolo sempre più importante⁷.

L'art. 38 del Trattato di Roma è certamente il dato normativo di maggior interesse riguardo ai prodotti agricoli. Esso, nel fissare l'ambito di intervento della CE nell'agricoltura e nel commercio dei prodotti agricoli, definisce questi ultimi come “i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione, che sono in diretta connessione con tali prodotti”, riservando però l'applicazione delle disposizioni degli artt. da 39 a 46 ai prodotti enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato II al Trattato stesso.

Si hanno, dunque, due enunciati e di tipo diverso che investono la nozione di prodotto agricolo.

Nella prima nozione si ripropone l'immagine dei prodotti agricoli come beni finali, risultato di attività (allevamento) ma anche come bene derivante da altro bene produttivo (prodotti del suolo), con la conseguenza che devono essere ritenuti compresi nella nozione anche i prodotti spontanei⁸.

Si nominano i prodotti della pesca, che è attività estrattiva, ma che conduce a beni-merce perfettamente fungibili rispetto a quelli della piscicoltura, o comunque presenti sul mercato con caratteristiche analoghe; e i prodotti di prima trasformazione, in ragione della stretta interdipendenza economica con i prodotti di base⁹.

Quanto all'elenco dell'all. II, che è da considerare tassativo¹⁰, esso è formato attraverso una selezione di voci della cosiddetta Nomenclatura di Bruxelles¹¹,

⁷ V. *Agricoltura in Diritto Comunitario*; strutture

⁸ Le fonti del diritto agrario, Padova 1988, pag. 316 e ss.

⁹ esplicitamente in questo senso CAROZZA, riflessioni, cit. 392 che, a tutt'oggi è l'unico ad aver affrontato in maniera sistematica il tema della individuazione di un concetto “generale” di prodotto agricolo

¹⁰ dopo l'intervento del reg. n. 7 bis del 18.12.1959, ma sui modi di aggirare questa tassatività v. tra gli altri, SGARBANTI, “Mercato agricolo”, in *Digesto tratt. Pubbl.*, IX, 1994, 378, nt. 30; OLMI, “Agricoltura in diritto Comunitario”, in *Digesto Tratt. Pubbl. I*, Torino, 1987, 123

¹¹ VENTURA, *La politica agricola*, in *manuale di diritto Comunitario*, a cura di Pennacchini, Monaco, Ferrari Bravo, Torino, 1984, 289-290

sulla base di un criterio di carattere empirico e merceologico¹². In esso non figurano prodotti come il legno, che pure è un prodotto del suolo e sono, al contrario, contemplati i prodotti non di prima trasformazione, sicché rimane inesplicito il rapporto che dovrebbe legare la definizione generale del primo comma con l'elenco analitico del II comma. Si giungerebbe, d'altra parte, a conclusioni sbagliate accettando la presenza di due distinte categorie di prodotti agricoli nello stesso contesto normativo: solo la seconda costituisce infatti il punto di riferimento per l'applicazione della normativa del Trattato come anche per il diritto Comunitario derivato che, del resto, ha anch'esso adottato la tecnica del riferimento agli elenchi di prodotti: così è accaduto da ultimo con i Regolamenti nn. 2081 e 2082 del 1992 sulle IGP (indicazione geografica di provenienza) e DOP (denominazione di origine protetta) e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (che si applicano ai prodotti elencati nell'all. II <con l'esclusione per il regolamento n. 2081 dei vini e bevande spiritose; con la specificazione per il regolamento n. 2082, di prodotti "destinati all'alimentazione umana" e ad altri prodotti alimentari elencati in allegato a ciascun regolamento¹³. Alla definizione dei prodotti agricoli contenuta nel I comma dell'art. 38, che assume, secondo taluni, un valore puramente illustrativo¹⁴, rimarrebbe, secondo altri, il ruolo di rappresentare, sia pure in modo imperfetto, un punto di partenza per ricostruire la nozione di agricoltura cui la Comunità fa riferimento negli interventi che prescindono dai prodotti agricoli. È necessario notare che quando si perviene attraverso l'esegesi, dell'art. 38 del Trattato, a ricavare una nozione di agricoltura come "attività di produzione dei beni ottenibili dal suolo e l'allevamento"¹⁵, l'accento va a cadere sull'attività e non sui prodotti, diversamente da quelle tesi che intendono definire l'agricoltura partendo dai prodotti agricoli.

¹² CARROZZA, *Problemi Generali*, cit. 22

¹³ V. in materia il commento di COSTATO, "La protezione delle indicazioni geografiche delle denominazioni d'origine e le attestazioni di specificità", RDA 1995, I, 488

¹⁴ OLMI, voce cit., 122

¹⁵ SGARBANTI, "Le Fonti del Diritto Agrario", cit. Padova 1988, 318

2.1.3 Direttiva 25 luglio 1985, n. 85/374/CEE – esclusione dei prodotti agricoli dalla nozione di “prodotto” e successiva inclusione Dir. 10 maggio 1999, n. 1999/34/CE

Secondo l'originaria formulazione della Direttiva 25 luglio 1985, n. 85/374/CEE, era facoltà degli Stati membri escludere dalla nozione di prodotto i prodotti naturali, e l'importanza, ai fini di questa “voce”, di siffatta disciplina derogatoria e della successiva modificazione, è conseguenza del fatto che non vi è prodotto alimentare che non abbia un'origine agricola.

Più precisamente, la Direttiva 25 luglio 1985, n. 85/374/CEE consentiva di escludere, dall'applicazione della disciplina, i prodotti “agricoli”, ovverosia i prodotti naturali del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia (art. 15, comma 1, lett. a)). L'Italia aveva deciso di servirsi di tale facoltà e così, con il dpr 24 maggio 1988, n. 224, aveva escluso, dai prodotti presi in considerazione dalla speciale disciplina della responsabilità extracontrattuale per danni da prodotti difettosi, i prodotti agricoli allo stato naturale: sicché l'agricoltore che non li avesse sottoposti a confezionamento di tipo industriale, non rientrava tra i soggetti a cui potesse essere applicato il regime della responsabilità per prodotto difettoso. Si giustificava l'esclusione dei prodotti naturali dal regime di responsabilità per prodotti difettoso per due ordini di motivo: innanzitutto per una sorta di presunzione di non difettosità dei frutti della natura rispetto ai prodotti fabbricati dall'industriale, il quale è tenuto a sottoporre continuamente a sperimentazione e controlli i propri prodotti onde non verifichino danni agli utenti, mentre l'agricoltore è esonerato da tale obbligo perchè si presume che la natura sia incapace, di per sé, a provocare, in agricoltura, situazioni dannose; in secondo luogo, per l'impossibilità per l'agricoltore che opera su campi aperti di difendere le proprie coltivazioni da difetti causate dalle piogge acide o dai residui chimici trasportati dal vento.

Successivamente la Comunità, con la dir. 10 maggio 1999, n. 1999/34/CE, ha escluso tale facoltà, sicché ora, nella definizione di prodotto sono compresi anche i prodotti naturali del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia.

L'Italia si è adeguata alla nuova disposizione con il d.lgs. 02/02/2001, n. 25 che poi è stato trasfuso dal codice del consumo. Sicché – come si è già detto – oggi “produttore”, ai fini delle disposizioni contenute negli artt. 114 – 127, del Codice del consumo, sono anche gli agricoltori, gli allevatori, i pescatori ed i cacciatori.

Dunque, è la definizione di prodotto che riveste la massima importanza, perchè essa consente di individuare il soggetto che è tenuto al particolarissimo obbligo di controllo di ogni frutto della propria attività. E se originariamente il prodotto della coltivazione, dell'allevamento della pesca o della caccia era sottoposto alla disciplina sulla responsabilità per il prodotto difettoso soltanto quando avesse subito una trasformazione con modifica delle sue caratteristiche o per aggiunta di altre sostanze, o quando pur essendo allo stato naturale, fosse stato sottoposto a confezionamento di tipo industriale (come l'inscatolamento o l'avvolgimento in involucri di plastica) che rendessero difficile il controllo del prodotto da parte del consumatore, o fosse stato sottoposto al trattamento di tipo industriale (come il congelamento o l'aggiunta di conservanti) che creassero un affidamento circa la sua sicurezza, oggi nessuna esclusione può essere fatta. Così, posto che per prodotto si intende ogni bene mobile anche se incorporato in altro bene mobile o immobile (art. 115 Codice consumo), deve concludere che anche il prodotto agricolo sia di base che trasformato, quando è "difettoso" determina una responsabilità a carico del suo produttore. Trattandosi di prodotti alimentari si deve precisare che la definizione di "alimento" comprende, ai sensi dell'art. 2 reg. (CE) 28/01/2002, n. 178/2002 sulla sicurezza alimentare, non solo il cibo ma anche le bevande¹⁶.

2.2 Nozione di produttore

Ai sensi del Codice del consumo, il produttore è il "fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario", cioè del prodotto finito o di una sua componente; colui che ha apposto il proprio nome o marchio o segno distintivo sul prodotto o sulla confezione, così presentandosi come il produttore del bene; l'importatore del prodotto nel territorio dell'Unione europea (art. 3, comma 1, lett. d)), e altresì il fornitore del prodotto, qualora ometta di comunicare al danneggiato l'identità del produttore (art. 116).

L'art. 3 dpr n. 224/1988 prevedeva, invece, sul punto che "produttore è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima...".

¹⁶ GERMANÒ, *La responsabilità civile dell'impresa alimentare per danni da prodotto difettoso*, in *BD on line*, diretta da Albisinni, Wolters Kluwer it, 2008

Proprio nella parte iniziale della disciplina della responsabilità del produttore il codice del consumo presenta dunque delle modifiche significative rispetto alla disciplina previgente.

Le novità sono, appunto, da un lato la qualificazione come produttore del “fabbricante del bene...o di un suo intermediario”, mentre è stato eliminato il riferimento al produttore quale “fabbricante del prodotto finito o di una sua componente e il produttore della materia prima”; dall’altro lato, è stata aggiunta la nozione di “fornitore del servizio” (“o un suo intermediario”).

Per quanto riguarda la parte della disposizione che contempla il fabbricante del bene o “un suo intermediario”, quest’ultima espressione dovrebbe intendersi innanzitutto come “intermediario nella fabbricazione o produzione del bene”¹⁷. Sotto questo profilo la formula “intermediario” del fabbricante del bene appare sostitutiva, in forma più sintetica, di quella precedente: “fabbricante di componente o produttore della materia prima” rispetto al prodotto finito (cosiddetto produttore parziale); si tratta di quelle situazioni di prodotto integrato o complesso, formato da più componenti, nelle quali il fabbricante del prodotto finale (o comunque l’ideatore del prodotto) delega a sub-fornitori o intermediari una fase di lavorazione del prodotto.

Tra i primi commentatori dell’art. 3, lett. *d*), si ipotizza che per “intermediario del fabbricante” debba intendersi quel soggetto che non svolge una vera e propria attività di produzione di beni (o di sue componenti), ma la cui attività nell’ambito della catena di distribuzione può comunque influire sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto. In sostanza, gli “intermediari del fabbricante del bene” potrebbero essere assimilati a “gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività può incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto”, qualificati espressamente come “produttori” dall’art. 103, lett. *d*), Codice del consumo, nell’ambito delle norme sulla sicurezza dei prodotti¹⁸.

Un’automatica e completa equiparazione degli “intermediari del fabbricante” ex art. 3, lett. *d*) agli “operatori professionali della catena di commercializzazione la

¹⁷ STELLA, *La responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso nel nuovo codice del consumo*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2006, fasc. 10, pp. 1591-1599

¹⁸ BELLISARIO, in *Codice del consumo*

cui attività può incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto” ai sensi dell’art. 103 lett. *d*), va peraltro valutata con attenzione.

Intanto bisognerebbe ammettere un evidente errore di coordinamento da parte del legislatore del codice del consumo, il quale nell’ambito di un unico *corpus* normativo userebbe due espressioni sul piano letterale del tutto diverse per esprimere lo stesso concetto.

Inoltre, la categoria degli “operatori professionali della catena di commercializzazione la cui attività può incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto” risulta a sua volta di incerta delimitazione e viene solitamente intesa in modo molto ampio: vi si possono includere i rivenditori professionali ai quali il produttore delega un controllo o una “messa a punto” del prodotto prima della consegna all’acquirente finale e, in genere, i soggetti incaricati di eseguire i test di sicurezza sul prodotto o comunque addetti al controllo di qualità; i progettisti; gli operatori che procedono, in una fase strettamente collegata alla fabbricazione vera e propria del bene, al suo confezionamento o imballaggio, e quelli che invece, intervenendo in una fase successiva alla fabbricazione, effettuano la messa in opera del prodotto presso l’acquirente finale (ad esempio, rivenditore addetto al montaggio o all’installazione) ovvero svolgono attività di magazzinaggio, trasporto o stoccaggio.

Se da un lato può apparire ragionevole assimilare al fabbricante – nell’ottica dell’applicazione degli artt. 114 ss. Codice del consumo – i soggetti, direttamente incaricati da quest’ultimo, di eseguire dei controlli sul prodotto prima della sua messa in circolazione, i progettisti o ancora coloro che procedono al confezionamento del bene (trattandosi di soggetti che operano, sostanzialmente nella fase della produzione del bene), da altro lato più incerta, sotto questo profilo, appare la posizione ad esempio dell’installatore, del vettore, dell’addetto al magazzinaggio o allo stoccaggio del bene, in quanto soggetti giuridicamente autonomi rispetto al produttore.

In ogni caso, il concetto di “intermediario del fabbricante” deve essere inteso in stretta combinazione con il principio per cui dal momento della consegna del prodotto all’acquirente o all’utilizzatore (i quali potrebbero essere anche degli operatori commerciali, quali i rivenditori) ovvero al vettore per l’invio all’acquirente, il fabbricante del bene non può più essere considerato responsabile per “difetti” intervenuti successivamente. In altri termini, mi pare che si possano

individuare operatori della catena di commercializzazione la cui attività può incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto (ai sensi degli artt. 103 ss. Codice del consumo e con gli obblighi di prevenzione ivi previsti) anche se questi intervengono in un momento successivo alla messa in circolazione del prodotto stesso e quando, dunque, la responsabilità del produttore può essere fuori gioco. Ad esempio, pur essendo indubbio che il soggetto il quale monta, installa o mette in opera il prodotto stesso l'acquirente finale, è effettivamente un operatore della catena di commercializzazione la cui attività può incidere sulla sicurezza del prodotto, resta da chiedersi se lo stesso possa essere considerato "intermediario del fabbricante", ai sensi dell'art. 3 lett. d) Codice del consumo, nel momento in cui – operando del tutto autonomamente rispetto al produttore – determini l'insicurezza del prodotto *esclusivamente per fatto proprio*: ad esempio, il rivenditore all'atto del montaggio del bene presso l'acquirente finale non si attiene alle istruzioni allegate dal produttore e il montaggio erroneo provoca un danno all'utente. Analogo discorso vale per il vettore che determina un difetto del bene per una sua imperizia nel caricamento o scaricamento del bene; per l'addetto al magazzino che determina un difetto nel prodotto per negligenza nell'attività di custodia, ecc..

Dalla formula "intermediario del fabbricante" debba escludersi il pure e semplice *intermediario nella circolazione del bene* (dal produttore al consumatore), ossia il semplice rivenditore o distributore (art. 103, lett. e), Codice del consumo: "qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti"), il quale non può essere chiamato a rispondere ai sensi degli artt. 114 ss. Codice del consumo per i difetti del prodotto esistenti al momento della messa in circolazione del prodotto. Quanto alla parte dell'art. 3, lett. d) che nel definire il produttore fa riferimento, oltre che al fabbricante del bene, al "fornitore del servizio" (o a "un suo intermediario"), si potrebbe essere indotti in prima battuta (collegando tale definizione con gli artt. 114 ss. Codice del consumo relativi alla responsabilità del produttore) a ritenere che la novella del 2005 abbia introdotto in sostanza la fattispecie del "servizio difettoso", il quale sussisterebbe (coordinando tale nozione con l'art. 117 sulla nozione di difetto e l'art. 123 sul danno risarcibile) nei casi in cui il servizio medesimo si riveli insicuro, provocando lesioni all'integrità

fisica del consumatore (o comunque ai suoi beni)¹⁹. Tuttavia, essendo rimasto invariato l'art. 114 che dichiara testualmente la responsabilità del produttore per il *danno cagionato da difetti del suo prodotto*, si deve ritenere il contenuto di tale norma incompatibile con l'applicazione della stessa alla fattispecie del fornitore di servizio²⁰.

Sempre in base all'art. 3 in esame, si considera inoltre produttore "... l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea".

E' questo uno dei casi eccezionali in cui il puro e semplice distributore o fornitore del bene – che non sia fabbricante dello stesso – risponde come se fosse il produttore. Tale tutela dell'utente danneggiato è efficace soprattutto nei casi di importazione di prodotti dai paesi asiatici. Ad esempio, in un caso recente deciso dalla Suprema Corte, un soggetto che aveva subito delle lesioni a seguito dello scoppio a terra (anziché in aria) di un fuoco d'artificio difetto prodotto in Cina, agì giudizialmente nei confronti della società italiana quale importatrice del fuoco d'artificio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per le lesioni riportate²¹.

Si intende che in tali ipotesi la responsabilità dell'importatore semplicemente si aggiunge a quella del produttore: il danneggiato conserva sempre il diritto di rivolgersi al (oppure anche al) produttore nelle ipotesi in cui l'azione nei confronti dell'importatore si riveli impossibile, perché, ad esempio, questi all'epoca dell'azione è fallito.

Secondo la tesi prevalente²², la posizione del produttore e del fornitore (in qualità di importatore) sarebbero equiparate, solo ove quest'ultimo importi il prodotto da paesi non facenti parte dell'Unione Europea. Peraltro, si è sostenuto in giurisprudenza che nel caso di danni cagionati da prodotti difettosi soggiace alla disciplina di cui al dpr n. 224/1988 anche l'importatore di un singolo Stato

¹⁹ DI ROSA, *Linee di tendenza e prospettive in tema di responsabilità del prestatore di servizi*, in *Europa e dir. priv.*, 1999, 694

²⁰ Così sostanzialmente anche BELLISARIO, in *Codice del consumo*, 81 e 744; D'ARRIGO, *La responsabilità del produttore*, 150

²¹ Cass. civ., 18 aprile 2005, n. 12750, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2006, 129 ss., nota di DELLA BELLA

²² BIANCA, *Diritto civile, La responsabilità*, Milano, 1994, 740; DELLA BELLA, *La responsabilità dell'importatore di fuochi d'artificio*, 136

membro di un prodotto difettoso fabbricato all'interno di altro Stato dell'Unione Europea.

Infine, si considera produttore "... qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo" (art. 3, lett. *d*), Codice del consumo).

E' responsabile, pertanto, non solo il fabbricante in senso stretto il quale ha costruito materialmente il bene, ma anche il soggetto, diverso dal fabbricante, che si presenti al mercato dei consumatori come produttore apponendo il proprio nome o marchio sul prodotto o sulla sua confezione, in una parola chi firmi il prodotto (cosiddetto produttore apparente o quasi - produttore²³).

Si tratta, in sostanza, del fenomeno dei soggetti della grande distribuzione che commercializzano prodotti commissionati a terzi, apponendovi il proprio marchio. La regola trova la sua giustificazione nell'esigenza di tutela l'affidamento del pubblico dei consumatori, indotto a identificare il produttore del bene nel titolare del segno distintivo.

2.2.1 La novella del Codice del consumo e l'aggiunta del comma 2-bis all'art. 115

Con il d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, sono state apportate alcune modifiche e integrazioni al testo originario del Codice del consumo.

Con la novella sono stati modificati sia la rubrica dell'art. 115 (con l'aggiunta del termine "produttore" a quello di "prodotto"), sia il testo dell'art. 115, con l'aggiunta di un comma 2-bis avente ad oggetto la definizione di "produttore".

La definizione del comma 2-bis ricalca fedelmente l'art. 3, comma 1, dpr n. 224/1988, come novellato dal d.lgs. n. 25/2001, e recita: "Produttore, ai fini del presente titolo, è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore".

E' stato novellato, per coerenza, anche l'art. 3, lett. *d*), laddove la precedente menzione dell'art. 115, comma 1, è stata sostituita dalla menzione dell'art. 115, comma 2-bis.

²³ CARNEVALI, *Prodotti difettosi, pluralità di produttori e disciplina dei rapporti interni*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2004, 649

Tutto a posto dunque? La risposta è negativa e la ragione di ciò sta nel fatto che il legislatore della novella ha inserito nella definizione di produttore l'inciso “*ai fini del presente titolo*”.

Questo inciso è stato inserito probabilmente per mantenere una simmetria con la norma dell'art. 103, comma 1, lett. *d*), che definisce il produttore ai fini dell'applicabilità delle norme sulla sicurezza dei prodotti.

Infatti la definizione di “produttore” data nel Titolo I è esaustiva perché abbraccia tutte le varie figure di “produttore” stabilite dalla direttiva comunitaria, sicché essa rappresenta con precisione e completezza il presupposto per l'applicazione della normativa sulla sicurezza dei prodotti. Invece la definizione di “produttore” data dal nuovo comma 2-bis dell'art. 115 non è esaustiva, ma è parziale rispetto a quella data dalla direttiva comunitaria, perché non contempla né i soggetti che si presentano come produttori apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, né i soggetti che importano i prodotti da Paesi extracomunitari. Pertanto tale definizione è inadeguata a rappresentare in modo completo il presupposto soggettivo per l'applicazione delle norme sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso²⁴. Sarebbe stato allora opportuno che il nuovo comma 2-bis disponesse un rinvio integrativo alla più ampia definizione di produttore data dall'art. 3, comma 1, lett. *d*).

Il rispetto della direttiva comunitaria impone che nel Codice del consumo la definizione di “produttore” rilevante ai fini della normativa sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso non si discosti dalla definizione che era stata data dall'art. 3 del dpr n. 224 novellato dal d.lgs. n. 25/2001²⁵.

A questo fine è necessario, anzitutto, non attribuire al termine “produttore” che si legge nella rubrica del novellato art. 115 un significato esaustivo di questa categoria di soggetti (nel senso che produttori non sono solo i soggetti elencati nella norma suddetta), a differenza del termine “prodotto” che si legge nella medesima rubrica e che ha, questo sì, un significato esaustivo della categoria “prodotto” ai fini del Titolo II.

²⁴ CARNEVALI, “*Produttore*” e responsabilità per danno da prodotto difettoso nel codice del consumo, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2009, fasc. 10, pag. 1944

²⁵ BELLISARIO, sub art. 3, in *Codice del consumo – Commentario*, a cura di Alpa e Rossi Carleo, Napoli, 2005, 77

Inoltre la completa individuazione del “produttore” va compiuta collegando la definizione data dall’art. 115, comma 2-bis, con la definizione data dall’art. 3, comma 1, lett. *d*), che menziona le figure di “produttori” tralasciate dall’art. 115, comma 2-bis, e non attribuendo alcun particolare significato all’inciso “fatto salvo quanto stabilito nell’art. 115, comma 2-bis” che si legge nell’art. 3, comma 1, lett. *d*), poiché non sussiste incompatibilità tra queste due disposizioni.

Infine vanno espunte dalla definizione di “produttore” rilevante ai fini della normativa sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso le figure del “prestatore di servizi o del suo intermediario” e dell’“intermediario del fabbricante”, ancorché menzionate dall’art. 3, comma 1, lett. *d*). Tali figure non sono contemplate dalle due direttive comunitarie (del 1985 e del 1999) sulla responsabilità e dall’art. 3, dpr n. 224/1988 (novellato con d.lgs. n. 25/2001), che le aveva recepite, e, ampliando la categoria del “produttore”, si porrebbero perciò in contrasto con le direttive suddette.

2.3 Nozione di difetto del prodotto

Si ha difetto ogni volta che il prodotto “non offre la sicurezza che si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze” (art. 117 del Codice del consumo). Siffatte “circostanze” sono espressamente individuate nel modo o nel tempo con cui o in cui il prodotto è stato messo in circolazione, nonché nell’uso al quale esso sia stato ragionevolmente destinato con riguardo ai comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere.

Il concetto di difettosità ruota intorno a quello di sicurezza, che assume una forte valenza ogni volta che si tratti di prodotto alimentare che, per la sua stessa essenza, è destinato ad essere ingerito dagli uomini, nel senso che l’uso del prodotto ed i comportamenti ad esso relativi che “ragionevolmente” sono prevedibili altro non sono che la sua ingestione.

Va, però, precisato che, a sua volta ed in via generale, il concetto di difetto si pone a livello corrispondente alle aspettative legittime del generico pubblico, nel senso che non dovrebbero avere rilevanza le eventuali aspettative del *singolo* e determinato utente del prodotto, ovvero nel caso degli alimenti del *singolo* consumatore del prodotto alimentare.

Quelle che legittimamente possono essere attese sono le aspettative che non sono da considerarsi ragionevoli in base ad una valutazione, di regola, oggettive e

generali dell'intera collettività, aspettative che, per gli alimenti generalmente consistono nella (sola) sicurezza che il cibo ingerito non faccia male; ma, con riguardo agli alimenti, possono assumere rilievo anche le aspettative specifiche di *inter*e categorie di consumatori, che non dovrebbero ingerire gli alimenti costituiti o composti in uno specifico modo perchè ad essi fanno male, sicché il “difetto” potrebbe consistere anche nel modo in cui il prodotto è stato presentato e per le avvertenze non fornite.

Si rileva così che la nozione di “difetto” non è assimilabile a quello di “vizio” che considera rilevanti solo i difetti che diminuiscono o vanificano l'idoneità all'uso della cosa da parte del suo *acquirente* e quindi incide sul valore di scambio che deve essere riequilibrato. Nella disciplina della responsabilità per danni da prodotti difettosi rileva l'innocuità della cosa: l'assenza di innocuità, ovvero la mancanza di sicurezza del bene impone al produttore di risarcire, non solo il compratore ma *qualsiasi utente* di tutti i danni che essa abbia cagionato. Si avverte, così, la costruzione di un sistema in cui il produttore è sostanzialmente tenuto ad una obbligazione di attentissima sicurezza, cioè all'obbligo di un controllo continuo di tutto il processo produttivo onde evitare che siano immessi sul mercato prodotti, appunto, fonte di danni. E l'obbligo di tenere la massima diligenza nella organizzazione aziendale si concreta anche nel fatto che ogni prodotto dovrà offrire la sicurezza offerta dagli altri esemplari della stessa specie, senza che possa addursi come giustificazione che l'irregolarità e l'insicurezza di un prodotto di una serie o (se alimenti) dello stesso lotto, che di tale difetto è privo, altro non sarebbero che il male inevitabile della produzione di massa.

La difettosità del prodotto può dipendere dal fatto:

- a) che il prodotto attenta alla salute o ad altri beni dell'utente (art. 123 Codice del consumo);
- b) che il prodotto è carente delle attese, cioè tradisce le aspettative del consumatore, ovvero manca di una informazione corretta;
- c) che il prodotto va usato secondo certe specifiche modalità che, invece, non sono state indicate (art 117 Codice del consumo).

La presenza di una di queste condizioni, che rende il prodotto “difettoso”, implica per il produttore una responsabilità specificatamente regolata oggi dal Codice del Consumo, il quale, d'altronde, sotto la rubrica “obblighi del produttore e del distributore” richiama, all'art. 104, sostanzialmente le ipotesi previste tanto dalla

dir. 03/12/2001, n. 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, quanto dal Reg. (CE) 28/01/2002, n. 178/2002 sulla sicurezza dei prodotti alimentari, allorché impone al produttore di “immettere sul mercato solo prodotti sicuri” (104, comma 1) e di “fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile dal prodotto” (104, comma II).

Questa delle disposizioni di cui agli artt. 104 e 123 del Codice del Consumo, che si è appena esposta, è la regola generale, valida per tutte le ipotesi di prodotti; ma all'orquando il prodotto difettoso è il prodotto alimentare, sorge la questione se si debba tenere conto anche delle specifiche e precise del Regolamento (CE) 28/01/2002, n. 178 che mira a garantire, appunto, la sicurezza alimentare e, dunque, l'innocuità, ovvero la non difettosità degli alimenti.

Le conseguenze dell'accettazione della idea della concorrente applicazioni delle due distinte normative non sarebbero di poco conto: da un lato la responsabilità per i prodotti alimentari non sicuri verrebbe ad essere qualificata oggettiva come è la tipologia della responsabilità per prodotto difettoso; dall'altro, le norme specifiche in materia di responsabilità per danni da prodotti difettosi, quando difettoso è l'alimento, non potrebbero essere intese che alla luce delle disposizioni del Reg (CE) 28/01/2002, n. 178.

Ora, l'art. 21, Regolamento (CE) 28/01/2002, n. 178 chiarisce, innanzitutto, che la responsabilità civile dell'operatore alimentare è fondata anche sulla direttiva in tema di responsabilità per danni da prodotti difettosi, sicché non pare esserci dubbio che la definizione di “difettosità” di un alimento dipende anche dalle disposizioni del suddetto regolamento, il quale, infatti, proclama che un alimento è a rischio se non è sicuro, cioè se è dannoso per la salute o se è inadatto al consumo umano, tanto - se è così - da non poter essere immesso sul mercato (art. 14, comma 1). Poi il regolamento specifica che, per determinare se un alimento è dannoso, occorre tenere conto non solo i probabili effetti immediati e a breve termine sulla salute di colui che lo consuma, ma anche quelli a lungo termine e sui discendenti, nonché i probabili effetti tossici cumulativi dell'alimento o la particolare sensibilità di specifiche categorie di persone a cui esso sia destinato (art. 14, comma 4). Mentre, per determinare se l'alimento sia inadatto al consumo umano, occorre considerare l'inaccettabilità dell'alimento come cibo, per un'avvenuta contaminazione, o per putrefazione, deterioramento o

decomposizione (art. 14, comma 5). Le due condizioni di in commerciabilità si distinguono per essere, l'una, riferita all'intera categoria o classe o lotto cui l'alimento appartiene, mentre, l'altra, al singolo prodotto alimentare; ma ambedue attengono a danni al bene della salute, sicché restano fuori i danni agli altri "beni" che la regola generale della normativa sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi invece considera (art. 123 del Codice del consumo)²⁶.

Per il rapporto transitivo che intercorre tra prodotto difettoso e prodotto dannoso per la salute umana o inadatto al consumo umano, si può in prima battuta concludere che la prima condizione su espressa – "un prodotto è difettoso se attenta alla salute" – va letta, ora, negli stessi termini indicati dall'art. 14, Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002, con la conseguenza che l'attentato alla salute, necessario che si abbia onde il prodotto possa essere qualificato "dannoso", non consiste solo in un effetto immediato, perché vengono in considerazione anche quelli a lungo termine e perfino quelli che potrebbero gravare sui discendenti. Inoltre, vanno tenuti in conto anche gli effetti tossici cumulativi e quelli tossici per specifiche categorie di consumatori con una particolare "sensibilità" nei riguardi di quello specifico alimento. In sostanza, la difettosità di un alimento potrebbe avere uno spettro di effetti dannosi molto più esteso di quelli propri di ogni altro prodotto difettoso.

Nel concreto pochi problemi sorgono con riguardo alle ipotesi di singoli prodotti alimentari che, per contaminazione, putrefazione, deterioramento o decomposizione, sono inadatti ad essere cibo per gli uomini. Probabilmente con riferimento a siffatti prodotti alimentari "difettosi" perché inaccettabili come cibo potrebbe inserirsi, a spezzare il nesso di causalità tra difetto e danno, la circostanza dell'avvenuta volontaria ingestione nonostante fosse evidente il "difetto" e, quindi, il pericolo della salute.

Invece, molti problemi sorgono con riguardo alle specie o categorie di alimenti "dannosi" per la salute, dovendosi distinguere il caso degli alimenti conformi alle specifiche disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, a quelle nazionali che ad essi sono applicabili, dal caso degli alimenti per i quali né la Comunità, né lo Stato hanno dettato norme specifiche riguardanti la loro sicurezza alimentare. Per espressa disposizione dell'art. 14, Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002, il

²⁶ GERMANÒ, *La responsabilità civile dell'impresa alimentare per danni da prodotto difettoso*, in *BD on line*, diretta da Albisinni, Wolters Kluwer it, 2008

rispetto delle disposizioni comunitarie o nazionali (rispettivamente par. 7 e par. 9 dell'art. 14) fa presumere che l'alimento sia sicuro, anche se, nell'ipotesi di provvedimenti comunitari, è prevista la facoltà per gli Stati membri di adottare misure appropriate di restrizione dell'immissione o di ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante tale conformità, l'alimento sia a rischio (art. 14, comma 8). Nell'altro caso, invece, l'unico modo per risolvere il problema della sicurezza dell'alimento è dato dal ricorso al procedimento di analisi del rischio derivante dall'agente biologico, chimico o fisico contenuto nell'alimento e capace di avere effetti nocivi sulla salute (art. 3, n. 14, del regolamento), analisi che si articola nella valutazione del rischio, nella sua comunicazione e nella sua gestione.

Sotto il profilo della differenza tra la normativa sulla sicurezza alimentare e quella sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi è, infine, utile precisare che la tutela del consumatore è a posteriori nella seconda, mentre è *ex ante* nella prima: è come se il legislatore comunitario si fosse reso conto, con riguardo agli alimenti, che la vera tutela del consumatore è quella che viene garantita sul piano (collettivo) della prevenzione piuttosto che sul piano della responsabilità quando il danno si è già verificato.

CAPITOLO III

MESSA IN CIRCOLAZIONE DEL PRODOTTO

3.1 La scelta del legislatore italiano di specificare normativamente il concetto di messa in circolazione

La responsabilità è esclusa “se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione”.

Tale previsione delimita l’operatività della regola di responsabilità del produttore per difetti del prodotto, consacrata nella norma-cornice, ai danni cagionati nelle fasi successive a quella di preparazione, confezionamento, stoccaggio provvisorio della merce.

L’esimente ricomprende, dunque, tanto il “danno cagionato nel produrre” quanto il “danno cagionato col prodotto” prima della sua diffusione nel mercato; attività, queste, che rimangono sotto l’esclusiva disciplina della normativa generale (ed in particolare degli artt. 2043, 2049, 2050 e 2051 c.c.)¹.

La relazione allegata allo schema del decreto illustra la *ratio* della norma nella esigenza di evitare che ricadono sul produttore i rischi relativi a danni cagionati da prodotti malriusciti, che egli non intenda alienare. Il principio introdotto rispecchia inoltre la consuetudine del settore assicurativo di offrire copertura con decorrenza iniziale dal momento della messa in circolazione del prodotto.

Opportunamente il legislatore italiano ha offerto una puntuale definizione della nozione di “messa in circolazione” (sinteticamente definita nel progetto di convenzione del Consiglio d’Europa come l’attività del produttore di consegna ad altra persona), che rappresenta una novità nel lessico del nostro ordinamento.

Tale scelta favorirà certamente la predeterminazione del rischio gravante sul produttore, e dunque il calcolo del premio assicurativo; operazione che sarebbe stata viceversa di più complessa effettuazione qualora la valenza del concetto fosse stata demandata alla interpretazione giudiziale².

¹ CARNEVALI, *La responsabilità del produttore*, Milano, 1979, pag. 278 ss.; RUFFOLO, *La tutela individuale e collettiva del consumatore*, Milano, 1979, pag. 63 ss.

² ALPA, CARNEVALI, DI GIOVANNI, GHIDINI, RUFFOLO, VERARDI, *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 101-103

3.1.1 Immissione sul mercato del prodotto agricolo. Rintracciabilità

Il presupposto concreto della responsabilità del produttore per danni derivanti da prodotto difettoso è la circolazione del prodotto stesso.

In dottrina, si è da tempo evidenziato che “ferma la volontà di assicurare un’efficace tutela alla vittima per i danni cagionati da prodotti difettosi, si è voluto escludere la responsabilità quando risulti che il prodotto non è stato immesso sul mercato. Il momento della messa in circolazione del prodotto funziona quindi come parametro di riferimento per motivare (o per escludere) la responsabilità del produttore³”.

Orbene, mettere in circolazione un prodotto equivale a immetterlo sul mercato, realizzandosi così quella situazione in cui il difetto del prodotto – ormai al di fuori dal controllo del produttore – può essere fonte di danno per il consumatore.

In passato, la considerazione – invero semplicistica – per cui la fungibilità dei prodotti agricoli, della pesca e della caccia e il modo della loro distribuzione si realizzerebbe secondo una sorta di anonimità di filiera produttiva e distributiva, era stata una delle ragioni per cui il legislatore non aveva ritenuto di estendere la responsabilità del produttore anche all’agricoltore rispetto ai prodotti c.d. naturali, cioè non trasformati.

Si evidenziava, in particolare, che l’estensione della responsabilità anche per tale tipo di prodotti avrebbe comportato una ingiusta sanzione per i dettaglianti, quasi sempre nell’impossibilità di identificare con precisione il singolo produttore per ogni tipo di prodotto agricolo non trasformato.

Al riguardo, prima ancora della modifica della direttiva sulla responsabilità del produttore, si era esattamente rilevato che “l’economia presa in considerazione è ancora quella a carattere familiare in cui l’arrivo sul mercato della merce fluisce attraverso milioni di rivoli non governabili e il prodotto medesimo è irriconoscibile; si tratta di una raffigurazione arcaica, lontana mille miglia dall’agricoltura professionale moderna che governa l’immissione sul mercato grazie alla forza contrattuale e alle capacità delle aziende e delle associazioni dei produttori.

³ COSSU, *La responsabilità del produttore*, pag. 150

A ciò aggiungasi che sempre più frequentemente i prodotti agricoli risultano confezionati e sui medesimi si trovano apposti marchi e segni distintivi: sussistono cioè quegli elementi che, ai sensi dell'art. 3, terzo comma del dpr n. 224 – ed ora secondo le disposizioni del Codice del consumo – permettono di individuare un responsabile dei danni causati dalla circolazione del prodotto, anche a prescindere dal soggetto che ha assistito la c.d. crescita naturale, che ha curato il ciclo biologico.

La preoccupazione che siano i piccoli dettaglianti a pagare il fio della circolazione di prodotti agricoli dannosi, rispetto ai quali non sia possibile risalire all'impresa agricola produttrice non può rimanere subordinata ad altra preoccupazione che concerne sia la tutela della salute del consumatore sia la tutela della concorrenza anche sui mercati agricoli, che reclama una riconoscibilità dell'origine del prodotto⁴.

Le affermazioni che precedono trovano *de iure condito* positivo riscontro da una parte nelle norme sull'etichettatura e certificazioni dei prodotti⁵ - oltre che sulla disciplina dei segni distintivi – e, dall'altra, nell'art. 18 del reg. 178 del 2002 ove è previsto in via generale un sistema c.d. di tracciabilità.

In particolare, la norma statuisce:

- “è disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
- Gli operatori del settore alimentare devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.
- Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i

⁴ FRANCIOSI, *La responsabilità del produttore agricolo*, in *Il sistema agroalimentare e la qualità dei prodotti*, a cura di Rook Basile, Milano, 1992, pp. 201-202

⁵ GERMANÒ, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, pag. 748

propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.

- Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la tracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.
- Le disposizioni per l'applicazione in settori specifici del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'art. 58, paragrafo 2".

L'art. 3, n. 15 del medesimo regolamento 178/2002 definisce la tracciabilità come la "possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione".

Il sistema di rintracciabilità è certamente funzionale ad una concreta applicazione della normativa sulla responsabilità del produttore anche in agricoltura per ciò che concerne i prodotti agricoli destinati all'alimentazione.

Essa – almeno secondo le intenzioni del legislatore comunitario – dovrebbe consentire di "seguire ciascuno dei passaggi compiuti dall'alimento, a comunicare dalla/e materia/e prima/e" permettendo così "di risalire alla fase nella quale si è verificato il fatto causa di danno, quindi di individuare le responsabilità e di evitare, attraverso meccanismi di correzione e con il ritiro delle materie prime e/o dei prodotti, ulteriori eventi dannosi; la possibilità di disporre di una documentazione adeguata dovrebbe inoltre consentire alle autorità pubbliche di effettuare i controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale e di verificare il grado di veridicità delle etichette che in taluni casi" finisce "per essere controllato esclusivamente attraverso l'attuazione di procedure di tracciabilità"⁶.

Il sistema introdotto dal reg. 178/2002 è di tipo cogente e generale, valevole cioè per ogni prodotto finalizzato o, comunque, connesso con l'alimentazione.

⁶ SANGERMANO, *Principi e regole della responsabilità civile nella fattispecie del danno da prodotto agricolo difettoso*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 79-85

In particolare, l'obbligo della rintracciabilità introdotta dal Reg. CE n. 178/2002 è stato previsto in Italia a partire dal 1 gennaio 2005.

3.2 La consegna del prodotto difettoso

Una interpretazione logica deve portare a circoscrivere la portata della nozione “consegna” a tutte le attività materiali finalizzate al trasferimento del possesso o della detenzione di un bene. Rimangono pertanto escluse le forme di consegna simbolica o indiretta, come la cessione dei titoli rappresentativi di beni mobili. La semplice consegna delle chiavi o del libretto di circolazione di un'autovettura ancora custodita presso la casa produttrice non è dunque sufficiente ad integrare il presupposto della messa in circolazione.

“Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o prova”. Si ricomprende nella nozione di *accipiens* innanzitutto la figura dell'acquirente, che deve identificarsi con qualunque soggetto che abbia da altri ricevuto un bene quale corrispettivo di un contratto di vendita o di permuta, sia esso il destinatario finale o solo un intermediario nel processo di circolazione della merce.

Significativa è l'adozione (che non ha precedenti nel nostro ordinamento) del sostantivo “utilizzatore”, che bene identifica chiunque fruisca o faccia comunque uso di una cosa anche non deperibile.

La nozione di “ausiliario”, affiancata al concetto (non di imprenditore ma) di acquirente o di utilizzatore non può intendersi in senso lato, al di là della definizione fornita dall'art. 2203 c.c.⁷. Accanto ai così detti ausiliari “subordinati” (istitori, procuratori e commessi) ed “esterni” (agenti, mandatari, ecc.), andranno certamente ricompresi tutti i soggetti cui siano affidate mansioni strumentali alla ricezione del prodotto da parte dell'*accipiens* (siano o meno dipendenti di questo).

Opportuna appare la precisazione che si ha messa in circolazione anche quando la consegna avvenga “in visione o prova”, in quanto elimina la insorgenza di incertezze interpretative in relazione a casi non del tutto infrequenti. Si pensi alla vendita a prova, alla vendita con riserva di gradimento (artt. 1520 e 1521 c.c.), ed a tutte le ipotesi in cui il danno si realizzi in una fase antecedente alla

⁷ COTTINO, *Diritto commerciale*, I, Padova, 1986, pp. 211-219

vendita del prodotto: un'intossicazione alimentare conseguente alla degustazione, all'interno di un laboratorio artigianale, di un formaggio avariato.

“La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore”.

Un medesimo evento dannoso può dunque giustificare soluzioni differenti a seconda della fase in cui si realizza. Si pensi al caso, piuttosto ricorrente in giurisprudenza, del danno cagionato dallo scoppio di una bottiglia e si immagini l'ipotesi in cui tre involucri di vetro, appartenenti ad una medesima partita difettosa, esplodano rispettivamente: a) all'interno dei locali dello stabilimento produttivo, ferendo un operaio; b) sull'autocarro destinato al trasporto della merce ai vari fornitori, provocando danni a un passante; c) all'interno dei locali di un grande magazzino, offendendo un cliente.

Pur essendo negli esempi formulati identico il difetto ed assai simile l'evento ed il nesso di causalità, deve senz'altro ritenersi che nel primo caso (a differenza che negli altri due) il produttore, se convenuto in giudizio ai sensi del dpr n. 224/1998, possa fondatamente dimostrare la ricorrenza della prova liberatoria in commento.

La consegna del prodotto non presuppone esclusivamente il perfezionamento del contratto di trasporto di cose ma altresì il materiale affidamento del bene al vettore.

Quid iuris se il produttore provvede con i propri mezzi alla consegna del prodotto o se il danno si realizza nella fase del trasferimento della merce da uno stabilimento all'altro? Escludere la messa in circolazione equivarrebbe ad allargare il contenuto della esimente ad alcune attività di trasporto, in parte disattendendo la finalità del legislatore di contemplare nell'area del rischio gravante sul produttore qualsiasi attività diversa da quella di preparazione e confezionamento del bene. È dunque auspicabile che la giurisprudenza acceda ad una nozione ampia di vettore, comprensiva anche della figura del trasportatore-dipendente, dando prevalenza al fenomeno del trasferimento fisico del bene al di fuori della struttura produttiva⁸.

⁸ ALPA, CARNEVALI, DI GIOVANNI, GHIDINI, RUFFOLO, VERARDI, *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 104-108

3.3 Riflessi della nozione di messa in circolazione sul problema della natura giuridica della responsabilità ai sensi del d.P.R. n. 224/1988

Si è da parte di alcuni sostenuto che l'aver fondato la responsabilità, non sulla mera produzione di un bene, bensì sul fatto di averlo messo in circolazione imponga un inquadramento del nuovo istituto all'interno del sistema dell'illecito⁹. Ciò perché l'immissione nel mercato di un bene implica sempre un atto umano e volontario, idoneo ad esporre l'autore a sanzione solo se valutabile in termini di dolo o colpa.

Tale opinione non può affatto condividersi.

La dottrina menzionata confonde tra la causa di esonero riconosciuta al danneggiante (e su questi gravante sotto il profilo probatorio) ed il criterio di imputazione della responsabilità, che consiste unicamente nel produrre beni difettosi perché privi di quelle caratteristiche di sicurezza che è lecito attendersi. Se è vero che la responsabilità del produttore ruota attorno al concetto di difetto del prodotto, sembra poco plausibile che, sul piano delle circostanze esimenti, si sia voluto reintrodurre un criterio di tipo soggettivo; né tale soluzione trova adeguato supporto nel testo del decreto di attuazione. Deve sicuramente concordarsi con chi afferma che “il processo di circolazione della merce viene... definito... attraverso l'ottica delle cose inanimate; ... il carattere volontario e/o coattivo della circolazione non è di per sé idoneo ad alterare le connotazioni empiriche di un fenomeno, la consegna, che nella sua serialità si vuole sempre uguale a se stesso¹⁰”.

⁹ TRONTI, *Direttiva CEE relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi*, in *Giur. merito*, 1988, IV, p. 688 ss.; inoltre PONZANELLI, *L'attuazione italiana della Direttiva CEE sulla responsabilità del produttore*, in *Corr. giur.*, 1988, pp. 796 ss.; ID., *Il caso Brown e il diritto italiano sulla responsabilità civile del produttore*, in *Foro it.*, 1989, IV, c. 128 ss.. Analoga posizione è espressa da MATASSA, *Commento all'art. 6 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1989, p. 557 ss.. Secondo l'A. “... all'interno di un sistema imperniato su una forma di responsabilità oggettiva, il presupposto perché la responsabilità scatti è un requisito di tipo soggettivo e cioè la intenzionale azione di mettere in circolazione il bene” (pag. 558)

¹⁰ LICCARDO, *La responsabilità per prodotti difettosi nella vendita forzata* (nota in margine all'art. 7 del dpr n. 224/1988)

La delicatezza della questione prospettata è bene evidenziata da questo esempio: a causa di un imprevedibile equivoco, imputabile ad un erroneo funzionamento di un macchinario sofisticatissimo, azionato da personale esperto e sufficiente, vengono posti in commercio, in luogo di prodotti finiti, dei capi in pelle trattati con sostanze pericolose e non ancora assoggettati a con trattamento, così cagionando una diffusa sintomatologia da irritazione cutanea a carico degli acquirenti dei capi. Nel corso dell'eventuale giudizio risarcitorio promosso dai danneggiati sulla base della nuova disciplina, nessuna rilevanza dovrebbe assumere la prova sulla assenza di colpa del danneggiante, riguardando l'art. 7 unicamente il problema della imputazione – sul piano eziologico – della diffusione della merce difettosa al produttore. Il giudice, verificata l'esistenza sul piano oggettivo delle circostanze sintomatiche della *defectiness* (tra le quali “il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione”, dovrà accertare, sotto l'impulso processuale del convenuto, se la messa in circolazione sia conseguenza di un fatto estraneo al produttore, dotato di impulso causale autonomo ed avente carattere di inevitabilità.

Come è facile notare, l'esimente in oggetto ha contenuto assai simile al fortuito di cui all'art. 2051 c.c., ricondotto dalla migliore dottrina¹¹ al di fuori del terreno della prevedibilità del danno ed interpretata in chiave di presunzione non di *faute* ma di *responsabilité* (nel caso, di nesso causale).

L'osservazione assume maggiore significatività alla luce della considerazione che le circostanze che figurano la esimente di cui all'art. 6, lett. a) rispecchiano normalmente un rapporto di custodia tra produttore e bene difettoso, nei limiti così bene individuati dalla dottrina di settore. L'operatività delle due norme (cui devono affiancarsi gli artt. 2043 e 2049 c.c. nonché, ove la attività sia

¹¹ CARNEVALI, op. ult. cit., pag. 250 ss.; RUFFOLO, op. ult. cit., pp. 30 ss., v. in part. pp. 102-106 ove l'A. critica da un lato l'antica equazione fortuito = non culpa (per un'ampia ricognizione dottrinale v. pag. 94 nota n. 92), dall'altro la interpretazione della locuzione come “estraneità al rischio tipico” o come eccezionalità del danno. Per un'ampia panoramica delle posizioni della dottrina v. CASOTTANA, *Rassegna di dottrina sulla responsabilità del produttore*, in *Danno da prodotti e responsabilità dell'impresa*, Varese, 1980, pag. 408 ss.; FIGONE, *Il caso fortuito*, in *La responsabilità civile, Giur. sist. di dir. civ. e comm.*, a cura di Alpa e Bessone, Torino, 1987, vol. I, pag. 235 ss.; ancora FRANZONI, op. ult. cit., pp. 319-369; in giur. v. App. Milano 2 novembre 1982, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1983, pag. 512 ss.

considerabile pericolosa, l'art. 2050 c.c.) rende di fatto assai ridotta la portata della causa di esonero in esame.

La massima parte dei danni cagionati dal prodotto durante la preparazione o il confezionamento rientrano, infatti, nel disposto degli artt. 2050 o 2051 c.c.. La stessa fattispecie del furto di un prodotto difettoso dallo stabilimento, se vale sempre ad escludere la possibilità di ricorrere alla nuova disciplina, può non essere sufficiente ad esimere da responsabilità il produttore ai sensi degli artt. 2043 e/o 2051 c.c., qualora il fatto di avere prodotto un bene difettoso e di averlo custodito in maniera insufficiente assurga al rango di concausa dell'evento dannoso¹².

3.4 Messa in circolazione a seguito di vendita forzata e di assegnazione al creditore precedente

“La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al creditore precedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindi giorni dal pignoramento stesso”.

Il rigore della disposizione emerge più chiaramente se comprato al disposto dell'art. 2922 c.c., che esclude l'operatività della garanzia per i vizi della cosa nella vendita forzata.

La consegna del bene non è in questo caso imputabile ad un atto di volontà del produttore, ma rappresenta il culmine di un procedimento complesso che inizia – su impulso del creditore precedente – con l'atto di pignoramento, ha il suo culmine nella vendita *ope iudicis* dei beni pignorati e si conclude con la distribuzione del ricavato ai creditori intervenuti.

Una interpretazione letterale della norma dovrebbe portare ad escludere il ricorso alla nuova disciplina nel caso di consegna del bene difettoso al creditore a seguito di assegnazione, che rappresenta, nel procedimento di espropriazione forzata di un bene, un istituto disciplinato autonomamente rispetto alla vendita forzata. Tale soluzione, che avrebbe come corollario una

¹² ALPA, CARNEVALI, DI GIOVANNI, GHIDINI, RUFFOLO, VERARDI, *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 108-111

ingiustificata diversità di trattamento dei soggetti danneggiati, non sembra convincente.

La correttezza di una interpretazione lata della nozione di messa in circolazione, in cui deve sussumersi anche il fenomeno dell'assegnazione al creditore procedente, emerge dalla verifica della sostanziale unitarietà – sotto il profilo della natura giuridica – degli istituti della vendita forzata e della assegnazione. La analogia, più evidente in riferimento alla cosiddetta assegnazione-vendita (che consiste in una vera e propria cessione del bene pignorato ad uno o più creditori), è rintracciabile anche in riferimento alla assegnazione satisfattiva ed a quella cosiddetta “mista”. Al di là delle differenze sul piano funzionale (ed in particolare della strumentalità della alienazione forzata rispetto al riparto, di contro al carattere satisfattivo dell'assegnazione) tanto la vendita forzata quanto la assegnazione rivestono, come sottolineato dalla maggiore dottrina¹³, un'efficacia traslativa del bene pignorato e una efficacia purgativa. Sovente, inoltre, gli effetti di entrambi gli atti considerati si sviluppano in maniera identica, come previsto dall'art. 2925 c.c., secondo cui “le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata...”.

3.4.1 Individuazione del momento della messa in circolazione conseguente a vendita forzata, estensibilità della esimente alla vendita fallimentare

Difficoltosa può risultare la determinazione del momento in cui il prodotto deve considerarsi messo in circolazione nel caso di vendita forzata.

Occorre rimarcare l'impossibilità di identificare la realizzazione di tale condizione con la mera aggiudicazione, né con il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, bensì solo con la materiale consegna del bene a quest'ultimo, ad un suo ausiliario o ad un soggetto deputato al trasporto all'acquirente del bene espropriato.

Il legislatore ha ommesso di prevedere la possibilità di denuncia dei difetti all'ufficio delegato ai fallimenti ed a quello preposto alle procedure concorsuali, nonostante il relatore della seconda Commissione permanente avesse tempestivamente segnalato l'esistenza – tra le procedure di

¹³ BONSIGNORI, *Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione*, artt. 2919-2929, in Commentario al codice civile diretto da Schlesinger, Milano, 1988, pag. 13

espropriazione forzata – di quelle previste dal r.d.l. n. 267 del 16 marzo 1942. Tale omissione rischia di penalizzare iniquamente il produttore, il quale, rimesso *in bonis* dalla chiusura della procedura concorsuale, potrebbe essere condannato al risarcimento dei danni sulla base della nuova disciplina per il solo fatto di avere fabbricato un prodotto difettoso, a prescindere dalla sua messa in circolazione.

Anche in questa ipotesi sembra potersi fare utile ricorso allo strumento della interpretazione estensiva, in virtù del principio di compatibilità tra la disposizione in esame e quelle contenute nella legge fallimentare.

Può allora ritenersi che il produttore fallito abbia l'onere di rendere la denuncia di difettosità al curatore fallimentare, in sede di chiusura dell'inventario. In alternativa, il fabbricante potrà notificare allo stesso soggetto, titolare del potere di impulso processuale in ordine alla vendita dei beni, la dichiarazione, che sarà a sua volta depositata in copia presso la cancelleria dell'ufficio delle esecuzioni concorsuali¹⁴.

¹⁴ ALPA, CARNEVALI, DI GIOVANNI, GHIDINI, RUFFOLO, VERARDI, *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 115-117

CAPITOLO IV

LA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE E DEL FORNITORE

4.1 Le teorie sulla responsabilità oggettiva del produttore

Le esigenze di ricostruire un sistema di responsabilità del produttore che prescindendo dalla colpa e che si adegui al particolare scenario in cui avvengono i fatti oggetto di valutazione, hanno indotto alcuni autori a individuare nell'art. 2049 c.c. la norma di riferimento più adatta allo scopo. L'art. 2049 c.c. prevede una fattispecie di responsabilità oggettiva in capo ai "padroni" e ai "committenti" (leggasi oggi: gli imprenditori) per "i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi" (leggasi oggi: lavoratori dipendenti) "nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti". Questa ricostruzione fa riferimento alla particolare struttura dell'organizzazione in cui si svolge l'attività di produzione e distribuzione dei beni, ed alle relazioni intercorrenti tra l'imprenditore e i lavoratori subordinati. Così facendo, il criterio fondante della responsabilità non è più la colpa ma diviene il rapporto di preposizione che lega il dipendente al produttore.

Ad un'analisi più attenta, ci si accorge però che il riferimento all'art. 2049 c.c. è una soluzione fallace al problema di porre un criterio alternativo alla colpa a fondamento della responsabilità del produttore. In effetti, l'art. 2049 c.c. sancisce una responsabilità oggettiva, solidale dell'imprenditore, a fronte dei danni causati dal lavoratore nell'esercizio delle sue funzioni; danni che comunque, in base allo stesso dato testuale, traggono origine dalla commissione di un fatto illecito. E' evidente che in questo modo l'ostacolo viene semplicemente spostato: è possibile imputare oggettivamente i danni da beni difettosi al produttore, ma solamente previa dimostrazione dell'esistenza di una colpa in capo ad un suo dipendente.

Il soggetto danneggiato ha allora l'onere di provare comunque l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito, ex art. 2043 c.c., non più in capo al produttore, bensì al dipendente.

A questo inconveniente si è tentato di ovviare mediante una interpretazione evolutiva dell'art. 2049 c.c.¹. Si è così sostenuto che il rapporto di preposizione, pur non assorbendo l'intera organizzazione aziendale, costituisce comunque il rapporto fondamentale su cui la stessa si regge. In quest'ottica, l'art. 2049 c.c. che sancisce la responsabilità dell'imprenditore per i danni subiti da terzi in relazione al rapporto di preposizione, sembra sancire un principio di responsabilità dell'organizzazione imprenditoriale per tutti i danni derivanti dal rapporto tra la stessa e i prestatori d'opera, a prescindere dal ricorrere dei presupposti dell'illecito e, quindi, dall'onere di dimostrare l'esistenza di una colpa. La legittimità di tale ricostruzione, che permetterebbe di allargare notevolmente la risarcibilità dei danni derivanti da prodotti difettosi e, quindi, la tutela del consumatore, è stata però ampiamente criticata con riferimento all'art. 23 Cost., che stabilisce la riserva di legge per l'imposizione di qualsiasi prestazione personale o patrimoniale. Questa disposizione sarebbe, in effetti, ostativa all'interpretazione analogica delle norme riguardanti la responsabilità civile, in quanto finirebbe con l'imporre una prestazione patrimoniale, l'obbligo di risarcimento dei danni, al di là dei casi previsti dalla legge².

Un ulteriore tentativo³ di fondare oggettivamente la responsabilità del produttore ha fatto riferimento all'art. 2050 c.c. che sancisce l'obbligo del risarcimento in capo *“chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati (...) se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”*. Tale norma introduce un criterio di responsabilità oggettiva perché, nella valutazione della prova liberatoria riguardante l'adozione delle misure idonee ad evitare il danno, prescinde da ogni criterio di diligenza o ragionevolezza, riferendosi, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, a tutte le misure di sicurezza possibili in base allo stato della scienza e della tecnica al momento del fatto dannoso. Pur riguardando anche questa norma l'esercizio di attività economiche, e quindi la sfera dell'impresa, il tentativo di fondarvi la disciplina della responsabilità del

¹ ALPA, *Consumatore (tutela del)*, in *Appendice Nuovissimo Digesto Italiano*, Torino, 1983, pag. 530 e ss.

² MAZZO, *La responsabilità del produttore agricolo*, Giuffrè, Milano, 2007 pp. 22-25

³ COMPORTI, *Esposizione a pericolo e responsabilità civile*, Napoli, 1965, pag. 255 e ss.; TRIMARCHI, *La responsabilità del fabbricante nel progetto di statuto dell'impresa*, in *Quadrimestre*, 1985, pag. 20 e ss.

produttore si rileva ancor più inadeguato rispetto a quello criticato precedentemente. In effetti l'art. 2050 c.c. deve ritenersi norma eccezionale, che si applica solamente alle attività intrinsecamente pericolose, anche se lecite in quanto socialmente utili, non estensibili pertanto ad ogni attività produttiva. Inoltre, la *ratio* dell'art. 2050 c.c. è quella di risarcire i danni derivanti dall'attività produttiva in sé, verificatisi quindi nel suo esercizio, non certo quelli posteriori, che si ricollegano ad un difetto del prodotto. Ne discende che non bisogna confondere tra attività pericolosa e prodotto difettoso, in quanto la pericolosità dell'attività va riferita ai mezzi, non ai risultati, quindi un prodotto difettoso ben può derivare da un'attività che in sé non presenta rischi particolari, e viceversa⁴.

Allo stesso modo inadeguato si è rivelato il riferimento all'art. 2051 c.c., secondo il quale *“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”*. In realtà, il tentativo di ricollegare la responsabilità oggettiva del produttore a tale norma è andato in duplice direzione. Secondo una prima ricostruzione, per “cose in custodia” devono intendersi i prodotti difettosi stessi che, creando danno a terzi, fondano la responsabilità del produttore che li ha presso di sé. La teoria proposta si rivela inefficace, in quanto la maggior parte delle ipotesi di danno derivanti da prodotti difettosi non corrisponde evidentemente alla fattispecie descritta dall'art. 2051 c.c. Tale norma presuppone, in effetti, un rapporto diretto tra il custode e la cosa produttiva di danno, mentre solitamente, nel caso di prodotti difettosi, l'evento lesivo si verifica quando il bene è già fuoriuscito dalla sfera materiale e giuridica del produttore e non sono dunque ravvisabili gli estremi di una relazione di custodia.

Un'altra chiave di lettura dell'art. 2051 c.c.⁵, ha evidenziato il ruolo di custode del produttore nei confronti dei macchinari che servono alla produzione dei beni. In quest'ottica ogni difetto del prodotto, discendente da un errore di produzione ricollegabile ai macchinari, diviene imputabile all'imprenditore, salvo che questi non provi il caso fortuito. La critica⁶ mossa a questa ricostruzione è che essa non vale a coprire tutte le ipotesi di danno derivanti da difetto del prodotto, ma solamente quelle che dipendono da difetto di costruzione, oltretutto unicamente

⁴ CINELLI, *Contributi e contraddizioni della giurisprudenza in tema di esercizio di attività pericolose*, in *Rivista di diritto civile*, 1971, I, pag. 456 e ss.

⁵ CARNEVALI, *La responsabilità del produttore*, cit., pag. 256 e ss.

⁶ Critica mossa da ALPA, *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, cit., pag. 597

meccanico, escludendo quindi i difetti da progettazione e da informazione. La disciplina della responsabilità del produttore deve invece essere contenuta in una norma generale, in grado di comprendere tutte le possibili fattispecie di difetti dei prodotti.

4.1.1 L'inadeguatezza delle norme del codice civile

Nonostante i notevoli sforzi profusi dalla dottrina e dalla giurisprudenza, tutti i tentativi di fondare una disciplina della responsabilità del produttore in base alla legislazione esistente si sono rivelati inadeguati.

L'origine contrattuale della vicenda che porta al verificarsi dei danni, per lungo tempo ha costituito un limite alla possibilità di coinvolgere nella fattispecie altri soggetti, in questo caso il produttore, oltre a quelli protagonisti del negozio: rivenditore e soggetto danneggiato.

Quando poi ci si è liberati dalle maglie della vicenda contrattuale, ammettendo la possibilità che il produttore, a prescindere da un qualsiasi effetto negoziale, potesse essere chiamato a rispondere nei confronti del consumatore a titolo di illecito extracontrattuale, altri sono stati i nodi da sciogliere. Primo fra tutti l'inadeguatezza dell'art. 2043 c.c. che, richiedendo necessariamente la presenza di una colpa nel comportamento del produttore, pone in capo al consumatore un onere probatorio quasi impossibile da assolvere. In secondo luogo tutte le altre ipotesi di responsabilità speciale, aggravata o oggettiva previste nel nostro codice, si adattano difficilmente, e solo a costo di notevoli sforzi e artifici interpretativi, alla fattispecie oggetto di questo studio.

L'insufficienza del dato normativo rispetto alle nuove esigenze socio economiche non è però stata prontamente affrontata. La pigrizia del legislatore nel provvedere a colmare tale lacuna è stata alimentata da un lato dall'opera della giurisprudenza, che, comunque, elaborava teorie giuridiche al fine di fondare la responsabilità del produttore in senso oggettivo, dall'altro dai interventi comunitari che miravano a dettare una soluzione uniforme al problema in questione⁷.

In realtà occorre registrare un tentativo del legislatore italiano di disciplinare specificamente il fenomeno della responsabilità del produttore. Il riferimento è alle disposizioni predisposte dalla commissione istituita nel 1983 e presieduta dal prof. Giuseppe Ferri per il progetto di "Statuto dell'impresa". Alla responsabilità

⁷ MAZZO, *La responsabilità del produttore agricolo*, Giuffrè, Milano, 2007 pp. 25-26

del produttore, o meglio, dell'imprenditore, è dedicata un'unica scarna norma, l'art. 33, che però costituisce da sola l'intero titolo quarto dello statuto. L'articolo sancisce che *“l'imprenditore è responsabile, secondo il principio del rischio d'impresa, per i danni cagionati a consumatori ed utenti di prodotti dell'impresa”*.

Si tratta evidentemente di una clausola generale che enuncia un principio più che una regola, lasciando totalmente ai giudici il compito di colmare i vuoti e stabilire i criteri sui quali tale responsabilità avrebbe dovuto effettivamente fondarsi.

Il progetto di Statuto dell'impresa non è mai stato approvato, ma anche se fosse entrato in vigore, il solo articolo 33 non sarebbe comunque stato sufficiente a risolvere i tanti dubbi che ruotano intorno alla responsabilità del produttore.

4.2 La responsabilità cosiddetta oggettiva del produttore

Come è noto, la responsabilità del produttore per i danni derivanti da prodotti difettosi è stata introdotta nel nostro ordinamento dal d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, emanato in attuazione di una direttiva comunitaria (Dir. 85/374/CEE del 25 luglio 1985).

Successivamente – in virtù dell'art. 146, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – il d.P.R. n. 224/1988 è stato abrogato e le norme sulla responsabilità del produttore, con alcune modifiche, sono state inserite nel cosiddetto codice del consumo (emanato sempre con il d.lgs. n. 206/2005), in particolare negli artt. 114 – 127 (a cui va aggiunto l'art. 3, lett. *d*), sulla definizione di “produttore”).

Ciò premesso, l'art. 114 cod. cons., intitolato “Responsabilità del produttore”, prevede (in termini identici alla normativa previgente) che: “il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”.

Con tale principio il legislatore riafferma, anche nel nuovo codice del consumo, la sussistenza di una responsabilità del produttore nei confronti dell'utente, per i danni derivanti dal prodotto difettoso, a prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale tra soggetti e quindi anche se l'utente non abbia acquistato il prodotto direttamente dal produttore⁸.

La responsabilità del produttore viene comunemente definita come “oggettiva” in contrapposizione alla responsabilità basata sull'elemento soggettivo della colpa.

⁸ CARNEVALI, *Responsabilità del produttore*, in *Enc. dir.*, Aggiornamento – II, Milano, 1998, 936

La responsabilità del produttore è, infatti, fondata sul criterio di imputazione non già della colpa, bensì del solo fatto della produzione e della messa in circolazione del bene “difettoso” (qualifica, quest’ultima, indipendente da una “colpa” del produttore). Il danneggiato deve provare il difetto del prodotto (oltre al danno e al nesso di causalità), laddove il difetto da provare è l’insicurezza del prodotto e non il vizio intrinseco di progettazione o fabbricazione né tanto meno un vizio di fabbricazione dovuta a colpa del fabbricante⁹: una volta raggiunta la prova di tali circostanze, si presume *iuris tantum* la responsabilità del produttore, il quale per liberarsi da tale responsabilità deve dimostrare le circostanze di cui all’art. 118 cod. cons. (che si risolvono, sostanzialmente, in un’assenza o interruzione del nesso causale tra propria condotta ed evento) e non basta la generica dimostrazione di diligenza o mancanza di colpa¹⁰. In altri termini, la responsabilità del produttore è fondata sulla prova – da parte del danneggiato – del solo rapporto di causalità fra il difetto del prodotto ed il danno subito, e da tale responsabilità il produttore si può liberare provando determinati fatti interrottivi del nesso causale.

Al di là dell’intrinseco significato della formula “responsabilità oggettiva” e delle distinzioni non sempre agevoli fra tale tipo di responsabilità (la quale come detto è una forma di responsabilità presunta) e quelle cosiddette “aggravate” o “per colpa presunta”, il dato che pare significativo evidenziare è che il produttore è responsabile anche se, accertato un difetto ai sensi dell’art. 117 cod. cons., e il nesso di causalità fra il difetto ed il danno, la causa specifica del difetto rimane ignota. Ad esempio, facendo riferimento ad un caso concreto emblematico sotto questo profilo, se si accerta che la bottiglia di bibita gassata sullo scaffale è esplosa non appena appresa dal consumatore (senza alcun comportamento anomalo da parte di questi), il prodotto si deve considerare (o meglio presumere) difettoso alla stregua dell’art. 117, non essendo dotato della sicurezza che ci si può legittimamente attendere da un prodotto di quel tipo: il produttore, se non riesce a fornire alcuna delle prove liberatorie previste dall’art. 118 cod. cons., è comunque responsabile, anche se la causa specifica dello scoppio (ossia del

⁹ Codice del consumo, Commentario, a cura di Vettori, ed. CEDAM, 2007, commento di BUSONI, pag. 826; ALPA, in ALPA, BESSONE, ZENO ZENCOVICH, in *Trattato rescigno*, vol. XIV, cit., pag. 391

¹⁰ D’ARRIGO, *La responsabilità del produttore*, 159

difetto) rimanga del tutto ignota e non sia stata raggiunta la prova di una colpa dello stesso produttore (può darsi, ad esempio, che un terzo in un momento successivo alla messa in circolazione del prodotto, abbia alterato il contenuto della bottiglia poi scoppiata ma la distruzione e dispersione del prodotto impedisca ogni accertamento sul punto). Altro discorso è se rimane ignota, specificamente, la causa, non già del difetto del prodotto, ma del danno subito dall'utente del prodotto: ad esempio, un soggetto ingerisce una bevanda e subito dopo ha un malore, ma il perito non è in grado di affermare che il malore sia stato provocato specificamente dall'ingestione della bevanda: qui, ancora prima del difetto (anche soltanto presunto), manca la prova del nesso di causalità fra l'eventuale difetto e il danno¹¹.

4.2.1 Il danneggiato tra autoresponsabilità e paternalismo: la scelta rimessa al giudice

Per dare un esempio di come la diversa sensibilità del giudice può influire circa la responsabilità, si pensi al caso del caffè McDonald che è stato presentato negli stessi termini all'attenzione del giudice americano e all'attenzione del giudice inglese. Nel caso di specie i consumatori al di qua e al di là dell'Atlantico lamentavano di aver subito delle ustioni essendosi rovesciati addosso dei bicchieri di caffè bollente. L'assunto degli attori era che McDonald dovesse essere considerata responsabile per aver venduto un prodotto che non presenta il livello di sicurezza che ci si può legittimamente attendere a causa dell'elevata temperatura del caffè in questione, più elevata rispetto agli *standards* abituali, così come accertato dagli esperti tecnici. Il giudice americano ha accordato al consumatore ustionato un risarcimento considerevole (2,7 milioni di dollari), grazie al meccanismo dei *punitive damages*¹²; il giudice inglese invece, si è

¹¹ STELLA, *La responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso nel nuovo codice del consume*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2006, fasc. 10, pp. 1610-1612

¹² *Liebeck v. McDonald's Restaurants P.T.S. Inc.* (N.M. Dist. 1994), si tratta dell'istituto del risarcimento oltre l'effettivo pregiudizio. Tuttavia vi sono delle eccezioni laddove è ammesso il risarcimento aggravato dalla condotta che consente al giudice di procedere ex. Art. 1226 c.c. e 2056 c.c., secondo cui se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, lo stesso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, superando così il limite della riparazione del danno (Convegno del 30/11/2013, "*Oltre il risarcimento del danno*", associazione giuristi Italia-Usa)

limitato, in buona sostanza a ricordare al consumatore di maneggiare con cautela le bibite calde e l'ha rimandato a casa senza alcun risarcimento¹³.

L'inclinazione del giudice gioca un ruolo fondamentale in particolar modo nei casi in cui si discute di un difetto di informazione. I casi di omesse informazioni sono quelli in cui il prodotto non crea problemi se utilizzato in modo corretto, ma cagiona dei danni se utilizzato in modo inconsueto. Sono, in altre parole, le ipotesi di più dubbia soluzione perché alternativamente si può ritenere responsabile il produttore per non aver adeguatamente informato il consumatore riguardo alle conseguenze di un eventuale uso del prodotto difforme da quello consueto, oppure ritenere responsabile il consumatore per aver utilizzato il prodotto in modo inconsueto.

Sebbene riferito ad un periodo di tempo anteriore al recepimento della direttiva comunitaria, occorre citare un precedente giurisprudenziale polacco che risulta essere particolarmente esemplificativo di quello che può essere la conseguenza di un atteggiamento eccessivamente paternalistico nei confronti del consumatore. Il fatto è stato deciso dalla Corte Suprema nel 1972¹⁴, riguarda il caso dell'agricoltore che compra un prodotto chimico da utilizzare nel suo magazzino. Le istruzioni riportate sul prodotto avvertono che l'uso in un locale chiuso può provocare avvelenamento e consiglia di utilizzare una maschera per proteggersi dal benzolo. L'agricoltore ne fa uso una prima volta senza usare una maschera e viene ricoverato in ospedale per avvelenamento. Uscito dall'ospedale utilizza nuovamente il prodotto, questa volta con una maschera, ma non una maschera per il benzolo. Conseguentemente l'agricoltore e suo figlio muoiono per avvelenamento. La Corte afferma la responsabilità del produttore per non aver specificato nelle avvertenze che l'avvelenamento poteva condurre alla morte.

L'atteggiamento paternalistico adottato dal giudice polacco si spiega con il fatto che si tratta di decisioni assunte quando era ancora in vigore il regime socialista: in un mercato non concorrenziale, infatti si rendono necessari meccanismi di controllo (*ex ante* o *ex post*) particolarmente rigorosi al fine di inibire la messa in circolazione di prodotti difettosi. Lo stesso atteggiamento, pertanto, non sarebbe ugualmente giustificabile nell'economia di mercato dei paesi europei, là dove la

¹³ Boogle and Others v. McDonald's Restaurants Ltd (2002) All ER (D) 436

¹⁴ Corte Suprema, 28 giugno 1972, n. 228

concorrenza tra imprese (e quindi il timore di perdere la propria reputazione) contribuisce efficacemente a svolgere una funzione di deterrenza¹⁵.

In questo senso desta qualche perplessità, ad esempio, la sentenza italiana che ha ritenuto il produttore di una macchina per il caffè responsabile per danni cagionati dall'esplosione della stessa macchina¹⁶. Il consulente tecnico ha accertato che l'esplosione era stata causata dall'occlusione di calcare nella valvola di sicurezza che non era mai stata cambiata a distanza di anni. Il giudice ha ritenuto responsabile il produttore della macchinetta di caffè per aver omesso di ricordare al consumatore di cambiare la valvola quando è occlusa. Le perplessità sono dovute al fatto che inducendo il produttore a fornire anche quelle informazioni che dovrebbero già essere di dominio pubblico si finisce con l'aumentare a dismisura il numero di informazioni e di avvertenze rivolte al consumatore riducendo la visibilità di ciò che davvero è importante.

Più in generale, risultano inefficienti tutte quelle norme che trascendono il compito di andare a colmare le asimmetrie informative oppure specifici e ben definiti limiti cognitivi del consumatore, per assumere un atteggiamento più decisamente paternalistico arrivando a liberare il consumatore da ogni tipo di responsabilità per le proprie azioni¹⁷.

4.2.2 La responsabilità del produttore di prodotti agro-alimentari certificati come biologici

Particolare attenzione merita la responsabilità per prodotto difettoso quando il prodotto, che ha causato il danno, sia biologico.

Del metodo biologico, che esclude prodotti chimici di sintesi nella fase della coltivazione e trasformazione, nonché vegetali geneticamente modificati quali foraggi per gli animali allevati, è sufficiente rammentare che esso si inserisce nel quadro della politica comunitaria diretta sia a garantire i consumatori di prodotti agricoli dai residui di fertilizzanti ed antiparassitari e dagli OGM (organismi

¹⁵ RAJNERI, *L'ambigua nozione di prodotto difettoso al vaglio della Corte di Cassazione italiana e delle altre Corti europee*, in *Rivista di diritto civile*, 2008, fasc. 5, pp. 633-635

¹⁶ Trib. Vercelli 14 febbraio 2005, in *Danno e resp.*, 2005, 1125

¹⁷ Nel conflitto tra paternalismo e libertà di autodeterminazione che è sotteso alla disciplina di protezione del consumatore, il giurista può avvalersi delle scienze cognitive, così come acutamente suggerito in: CATERINA, *Paternalismo e antipaternalismo nel diritto privato*, *Rivista di diritto civile*, 2005, II, pp. 771-796

geneticamente modificati), sia a favorire un sistema di produzione che, escludendo i prodotti chimici di sintesi, consenta un uso più razionale del territorio sotto il profilo ambientale nonché una minore produzione quantitativa con riduzione delle eccedenze. Avendo tali obiettivi, la Comunità europea ha emanato i regolamenti 2092/91 del 24 giugno 1991, 1804/99 del 19 luglio 1999 e 834/2007 del 28 luglio 2007 sul metodo biologico di produzione, rispettivamente, di prodotti vegetali ed animali, e sulla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli così ottenuti.

La specificità del segno, di cui il produttore si avvale solo dopo che un ente indipendente, e pubblicamente accreditato, ne abbia certificato il comportamento rispettoso degli obblighi propri della produzione biologica, è data dal fatto che esso informa solo ed esclusivamente che nella produzione non si è fatto uso di sostanze chimiche di sintesi o di vegetali con OGM, senza garanzia alcuna in ordine alla “sanità” dei prodotti realizzati con siffatto metodo. Dunque, il prodotto biologico, benché ottenuto nel completo rispetto della normativa sulla produzione biologica, potrebbe essere difettoso.

La conclusione di siffatta argomentazione è che non può essere esclusa la responsabilità oggettiva del produttore biologico, qualora i “difetti”, che hanno provocato danni al consumatore, non siano collegabili alle modalità di produzione che si è svolta regolarmente secondo i canoni propri della produzione biologica.

Più precisamente, “se il difetto dovesse risalire agli stessi modi della produzione che si afferma, contro il vero, essere biologica, il produttore risponderà contrattualmente (e penalmente) per avere pattuito e venduto un prodotto diverso da quello che è effettivamente, e risponderà oggettivamente – senza, perciò, che sia necessario provarne la colpa – per i danni che al difetto siano casualmente collegati.

Ma un altro profilo di responsabilità potrebbe essere considerato. Quando il difetto risalga alla stessa attività produttiva ma il prodotto sia stato certificato come biologico e causi danno al consumatore, si potrebbe sostenere che concorra la responsabilità solidale del certificatore e del produttore. Invece, quando il difetto non risalga al metodo biologico di produzione, ma attenga al prodotto in sé, la responsabilità oggettiva per i danni causati al consumatore non potrà che fare carico al solo produttore: invero, il certificatore ha correttamente dato atto

dell'avvenuto rispetto del metodo biologico della produzione, dato che, come si è detto, con la certificazione non si garantisce la sanità e l'innocuità del prodotto¹⁸”.

4.2.3 Responsabilità del produttore dell'agricoltore per prodotto agricolo difettoso in materia di OGM

La disciplina della responsabilità del produttore non contempla espressamente l'ipotesi di danni derivanti da prodotti agricoli interamente costituiti o ottenuti da organismi geneticamente modificati o, ancora, contenenti parzialmente OGM.

Tuttavia, l'astrattezza delle fattispecie fondamentali disciplinate dagli articoli di riferimento del Codice del consumo in materia di responsabilità del produttore, può consentire in caso di danno all'integrità psicofisica determinato dal predetto tipo di prodotti, di ritenere tali ipotesi ricomprese nella relativa normativa speciale, anche se non mancano problematiche applicative ed opinioni critiche.

Si è al riguardo osservato che “quando l'impiego di OGM conduce all'inclusione in un prodotto, e in specie un prodotto alimentare, viene coinvolta la disciplina della responsabilità per danno da prodotti difettosi¹⁹”.

Allo stesso tempo, non mancano interferenze applicative con altre disposizioni codicistiche e non.

In particolare, si rileva che rispetto ai danni da organismi geneticamente modificati è stata operata una efficace tripartizione con riferimento al bene oggetto di protezione: danni all'ambiente, danni alla salute, danni alla proprietà e al patrimonio²⁰.

Si definiscono OGM (organismi geneticamente modificati) quegli organismi viventi, vegetali o animali, che hanno subito variazioni genetiche attraverso tecniche che intervengono con interpolazioni o sostituzioni di elementi del DNA dell'essere da modificare; ogni altra modificazione genetica, e innumerevoli sono state le modificazioni genetiche introdotte in piante e animali, realizzate con incroci, anche forzati, o con altre tecniche diverse dall'inserzione di elementi di

¹⁸ GERMANÒ, *La responsabilità per prodotti difettosi in agricoltura*, in *Prodotti agricoli e sicurezza alimentare*, a cura di Rook Basile, Germanò e Masaart, volume I, Milano, 2003, pp. 540-541

¹⁹ SIRSI, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario* diretto da Costato, pag. 701

²⁰ SIRSI, *L'impiego in agricoltura di organismi genericamente modificati*, in *Trattato di diritto agrario* diretto da Costato, Germanò, Rook Basile, III, *Il diritto agroalimentare*, Torino 2011, pag. 130

DNA provenienti da altre piante o animali, anche di regni diversi dal ricevente, non si considera ai fini della regolamentazione degli OGM”.

Anche ai fini dell’eventuale responsabilità dell’agricoltore per prodotto agricolo difettoso – possiamo distinguere in materia di OGM le seguenti tipologie essenziali:

- a) prodotti agricoli costituiti da organismi geneticamente modificati (ad esempio, sementi di mais geneticamente modificato);
- b) prodotti agricoli ottenuti quali frutti da organismi geneticamente modificati (ad esempio, ortaggi derivanti dalle rispettive sementi geneticamente modificate);
- c) prodotti agricoli trasformati contenenti OGM o tracce di OGM (ad esempio olio di semi di mais ottenuto da sementi geneticamente modificate; pasta costituita da farine prodotte con grano geneticamente modificato ecc.);
- d) prodotti agroalimentari derivanti in cui non sono riscontrabili DNA o proteine derivanti da modificazioni genetiche (art. 2 reg. 1829/2003, n. 10: “prodotto a partire da OGM significa derivato, in tutto o in parte, da tali organismi, ma che non li contiene e non è costituito”).

Il problema agli effetti civilistici della responsabilità è chiaramente quello delle eventuali conseguenze dannose provocate dal loro impiego o dal loro consumo.

In particolare, “qualora il prodotto agricolo sia stata geneticamente modificato e, in ossequio alla normativa comunitaria, sia stata data notizia della presenza di OGM: in siffatta situazione, qualora nel prosieguo le conoscenze scientifiche, successivamente apprese, collegassero casualmente e senza dubbio alcuno al prodotto geneticamente modificato un danno alla salute del consumatore, si potrebbe sostenere l’esonazione del produttore da ogni responsabilità oggettiva, perché il danneggiato era stato consapevole del possibile difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi sia era volontariamente esposto²¹”.

In sostanza, l’aver osservato da parte del produttore agricolo l’obbligo di informazione circa le caratteristiche del prodotto OGM in base al combinato disposto dell’art. 5, lett. a) d.p.r. n. 224/1988 (“il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto”) comporterebbe l’esonazione da responsabilità nei confronti dell’eventuale danneggiato

²¹ GERMANÒ, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, cit. pag. 746

(ovviamente analoghe considerazioni valgono per i corrispondenti artt. del Codice del consumo).

L'istituto della responsabilità per colpa sarebbe "ancora lo strumento ritenuto sufficiente ad indurre i produttori ad usare la massima prudenza nella sperimentazione, soprattutto se si ammette la prevedibilità di un rischio anche quando le tesi scientifiche che ne affermano l'esistenza non si siano ancora consolidate nella comunità scientifica²²".

Un produttore agricolo di sementi geneticamente modificate che abbia rispettato tutti gli obblighi prescritti (informativi, autorizzazioni, ecc.) dovrebbe andare esente da responsabilità.

Tuttavia, occorre riflettere che l'imprenditore agricolo, ha consapevolmente comprato ed utilizzato nella propria impresa quelle sementi OGM per poi ottenere prodotti agroalimentari contenenti OGM.

In tal caso, l'imprenditore agricolo era avvertito dei possibili rischi alla salute derivanti da OGM.

Ciononostante egli ha organizzato la propria attività imprenditoriale su di un elemento produttivo fondamentale, ma oggettivamente non esente da pericoli per la salute di terzi.

In tal caso, certamente può riscontrarsi la colpevolezza *ex art. 2043 c.c.* ma "proprio la consapevolezza delle incomplete conoscenze, senza addurre assurdo allarmismo, pare debba, sotto il profilo strettamente tecnico giuridico indurre a ritenere che la produzione e la commercializzazione di OGM (o di prodotti che li contengano o che da essi derivano) abbiano in sé quella pericolosità intrinseca che caratterizza le attività pericolose disciplinate dall'art. 2050 c.c. Di conseguenza, è irrilevante, ai fini dell'esclusione della responsabilità, la dimostrazione di non aver commesso alcuna violazione di norma di legge o di comune prudenza, occorrendo viceversa, la dimostrazione rigorosa di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare la possibilità del verificarsi di incidenti²³".

²² SANGERMANO, *Principi e regole della responsabilità civile nella fattispecie del danno da prodotto agricolo difettoso*, Giuffrè, Milano, 2012, pag. 67

²³ DI MARTINO, *La tutela dei consumatori: sulla sicurezza e qualità dei prodotti, anche alimentare*, cit., pp. 566-567

4.3 L'onere di informazione in capo al fornitore

La responsabilità del fornitore entra in gioco nell'eventualità in cui l'identità del produttore non sia nota, o risulti non immediatamente evidente. Tale soggetto è sottoposto alla stessa responsabilità del produttore qualora abbia omesso di comunicare al consumatore, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Si tratta, quindi, di un'ipotesi residuale, la cui operatività è subordinata al mancato adempimento, da parte del fornitore, dell'onere di comunicazione dei dati del produttore. Poiché è sempre quest'ultimo il "vero" responsabile, sul quale grava il controllo del processo produttivo e dei rischi ad esso inerenti, il fornitore è esonerato da responsabilità se comunica al danneggiato i dati identificativi del primo²⁴.

Nel mercato dei prodotti alimentari è frequente la commercializzazione di prodotti agricoli naturali non confezionati e non etichettati, su cui cioè non viene riportato il nome del produttore. Ecco, allora, la ragione dell'art. 116 del Codice del consumo, il quale, rubricato "responsabilità del fornitore", addebita a costui i danni da prodotti difettosi qualora ometta, in un tempo ragionevole, a rivelare al danneggiato l'identità del produttore. Più precisamente, l'art. 116 estende all'ultimo fornitore la responsabilità per i danni cagionati dal prodotto difettoso qualora non sia nota l'identità del produttore, il fornitore abbia immesso sul mercato il prodotto nell'esercizio di una attività commerciale e non sia in grado o abbia omesso di comunicare, nel termine di tre mesi, al danneggiato l'identità del produttore o di colui che a sua volta gli ha fornito il prodotto²⁵.

In dottrina si è prontamente osservato come tale previsione possa trovare un felice campo di applicazione nel caso di prodotti sfusi, in relazione ai quali il danneggiato non sia in grado di ricostruire la provenienza²⁶. In tale situazione emerge chiaramente il ruolo attribuito al fornitore all'interno della disciplina della responsabilità da prodotto difettoso: permettere l'identificazione del fabbricante, qualora non sia possibile raggiungerlo in altro modo.

²⁴ Cass., sez. III civile, sentenza n. 13432 del 01/06/2010

²⁵ GERMANÒ, *La responsabilità civile dell'impresa alimentare per danni da prodotto difettoso*, in *BD on line*, diretta da Albisinni, Wolters Kluwer it, 2008

²⁶ ROSSELLO – TORIELLO, *Responsabilità del produttore*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da Alpa e Zatti, Padova, 2003, 2037

È evidente come la *ratio* di tale previsione risieda nella volontà di incentivare i rivenditori a collaborare con il danneggiato, rivelandogli l'identità del soggetto legislativamente indicato quale responsabile. Ciò dovrebbe indurre i fornitori ad organizzarsi in modo adeguato al fine di essere sempre in grado di comunicare tutti gli elementi necessari per individuare il produttore. La responsabilità di quest'ultimo e quella del fornitore trovano, quindi, un fondamento differente, essendo solo il primo direttamente coinvolto nel processo causale che ha determinato l'evento dannoso. La responsabilità oggettiva del produttore si caratterizza e si giustifica sotto un profitto di tipo economico, non potendo le medesime considerazioni valere per soggetti estranei al processo produttivo²⁷.

La responsabilità del fornitore è concepita in via del tutto marginale, sia nella direttiva che nel Codice del consumo, risultando azionabile solo in via sussidiaria. Ed invero, non si stabilisce un'equiparazione tra i due soggetti da un punto di vista tecnico, in termini di ruolo partecipativo al ciclo produttivo, bensì i medesimi vengono assimilati solo sul piano della responsabilità. Ne consegue che anche il fornitore, qualora non comunichi i dati richiesti entro i termini previsti, risponderà a titolo oggettivo. Tuttavia, ciò non fa venire meno il ruolo meramente subordinato ed alternativo della sua responsabilità, non potendo il fornitore essere chiamato direttamente a rispondere dei danni cagionati dal prodotto difettoso.

In altri termini, il consumatore danneggiato non può *bypassare* il produttore, svolgendo le proprie azioni unicamente verso il rivenditore del bene. I tentativi della giurisprudenza di alcuni stati membri di parificare la responsabilità del fornitore a quella del fabbricante sono stati censurati, in più occasioni, anche dalla Corte di Giustizia. Questa ha infatti negato la legittimità del regime di responsabilità diretta del fornitore, prevista, in un caso recente, dalla legislazione interna danese, già prima della direttiva. Ad avviso della Corte, l'introduzione di una disciplina armonizzata a livello comunitario preclude il mantenimento di differenze nel livello di tutela dei consumatori. Ne deriva che non si può

²⁷ In questo senso, PONZANELLI, *Batteria anonima e responsabilità del "vero" produttore*, in *Danno e responsabilità*, 1996, 336, ove viene sottolineato come proprio l'intrinseca vicinanza tra il mercato della produzione e quello della distribuzione abbia condotto all'introduzione legislativa di "accorgimenti volti a canalizzare la responsabilità verso il vero produttore, incentivando la posizione del fornitore ex art. 4". Nello stesso senso, si veda altresì FRIGNANI, *La direttiva CEE sulla responsabilità da prodotto e la sua attuazione in Italia*, in *Giur. piem.*, 1986, 671

prescindere dall'individuazione del produttore quale "primo" responsabile, dovendosi relegare il fornitore ad un ruolo marginale e sussidiario²⁸.

Si è osservato che la normativa nazionale e quella comunitaria, da cui la prima deriva e a cui si collega strettamente, escludono dall'applicazione delle regole sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi l'intero sistema distributivo, dato che il fornitore è chiamato a rispondere solo qualora non renda possibile l'identificazione del produttore. Non si rivengono pronunce giurisprudenziali italiane sul punto. Della questione si è interessata la Corte di Giustizia, una prima volta in cui ha dichiarato contraria al diritto comunitario una legge francese che equiparava il fornitore al produttore considerando il primo come responsabile "in ogni caso e allo stesso titolo" del secondo per i danni da prodotti difettosi²⁹; e una seconda volta, in cui ha dichiarato che il diritto comunitario sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso prende in considerazione il fornitore soltanto se è anche il produttore del bene difettoso, salvo che, e limitatamente a questa ipotesi, il fornitore mantenga il "silenzio" sul nome del produttore dei beni che egli ha fornito senza etichetta, così impedendo al danneggiato di agire contro il produttore³⁰. In altre parole e con riguardo all'oggetto della seconda sentenza su richiamata, solo il comportamento reticente del fornitore, con la conseguente impossibilità per il danneggiato di richiedere al produttore i danni causati dai difetti del prodotto, "mette" il fornitore nella posizione giuridica di produttore e lo costituisce oggettivamente responsabile dei danni verso gli acquirenti. Comunque, in entrambe le fattispecie la Corte ha affermato che una legge nazionale, che ampli la base dell'ipotesi di responsabilità oggettiva del fornitore al di là di quella stabilita dalla Dir. 25 luglio 1985, n. 85/374/CEE, è in contrasto con il diritto comunitario.

Merita ancora essere puntualizzato il fatto che l'art. 116 del Codice del consumo, in mancanza di immediata identificazione del produttore del bene difettoso, opera la traslazione della responsabilità sul fornitore solo qualora costui lo "abbia distribuito nell'esercizio di un'attività commerciale"; cosicché la qualità soggettiva del fornitore acquisisce capacità discriminante in ordine al tipo di

²⁸ FRATA, *La responsabilità del fornitore di prodotto difettoso e l'onere di una effettiva informazione*, in *Danno e responsabilità*, 2011, fasc. 3, pp. 281-282

²⁹ Corte di Giustizia comunità Europee Sez. V, 25 aprile 2002, n. 52, Commissione c. Francia

³⁰ Corte di Giustizia Comunità Europee, 10 gennaio 2006, n. C-402/03, Skov c. Bilka e c. Nielsen

responsabilità, che è oggettiva se egli è un imprenditore commerciale e non rivela il nome del produttore, mentre è per colpa se egli non è un imprenditore commerciale e ciò indipendentemente dal suo “silenzio” sul nome del produttore³¹.

Tuttavia, il fornitore può essere sempre chiamato a rispondere dei “difetti” dei prodotti alimentari venduti, oltre che ai sensi dell’art. 116 del Codice del consumo quando ne sussistono i presupposti, sia ai sensi dell’art. 2043 c.c. quando ha consegnato il bene difettoso ma non nell’esercizio di un’attività commerciale; sia ai sensi dell’art. 1494 c.c. che detta una specifica regola di responsabilità contrattuale per il risarcimento del danno cagionato da vizi della cosa compravenduta. Ed è proprio in relazione a siffatta ultima specifica disposizione codicistica che la Corte di Cassazione, nella Cass. civ. Sez. II, 30 agosto 1991, n. 9277, ha affermato che “nel campo della grande distribuzione, ovvero nella vendita dei prodotti industriali di massa, il venditore è responsabile nei confronti del compratore a norma dell’art. 1494 c.c. se non fornisce la prova di avere tenuto un comportamento positivo volto a verificare lo stato e la qualità della merce, sicché risulti dimostrato che nel caso concreto il vizio è rimasto a lui ignoto malgrado l’uso della normale diligenza”. Conseguentemente, la nostra Corte Suprema ha riconosciuto la responsabilità del fornitore, per i danni derivanti da vizi della cosa venduta, anche nell’ipotesi di vendita di prodotti chiusi e sigillati, affermando che tale responsabilità non può essere esclusa se il fornitore non ha provveduto ad effettuare controlli a campione o periodici in ottemperanza agli obblighi che gli derivano dagli art. 147 c.c., n. 3 e art. 1490 c.c.

4.3.1 I soggetti responsabili

Il soggetto responsabile è indicato come il “fornitore” senza ulteriori specificazioni. La sola delimitazione è che egli abbia “distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale”. Sono così esclusi coloro che forniscono il prodotto a puro titolo di liberalità, cortesia, amicizia ecc.: si pensi, ad esempio, a chi reca con sé da un viaggio all’estero prodotti alimentari e ne fa dono ad amici, parenti, ecc.

³¹ GERMANÒ, *La responsabilità civile dell’impresa alimentare per danni da prodotto difettoso*, in *BD on line*, diretta da Albisinni, Wolters Kluwer it, 2008

Non rileva il livello economico a cui opera il “fornitore”: normalmente si tratterà di dettagliante, ma può essere altresì un venditore all’ingrosso.

Neppure rileva, il profilo strettamente giuridico che assume l’attività svolta del “fornitore”. Normalmente si tratterà di attività di vendita del prodotto: si pensi, ad esempio, alle vendite per corrispondenza o al dettaglio. Ma potrà trattarsi anche di locazione: si pensi a chi dà in locazione un apparecchio elettronico fabbricato in un Paese extracomunitario e del quale non sia identificato l’importatore.

4.3.2 La richiesta del danneggiato

La comunicazione deve essere fatta dal fornitore entro tre mesi dalla richiesta del danneggiato. Se entro il termine suddetto il fornitore non vuole o non è in grado di individuare e comunicare al danneggiato tale soggetto, il fornitore rimane sottoposto alla rigorosa responsabilità da prodotto.

Il fornitore, se le circostanze lo giustificano (ad esempio l’individuazione del responsabile risulta particolarmente difficoltosa), può ottenere dal giudice adito, alla prima udienza, un ulteriore termine non superiore a tre mesi: ulteriore termine che andrà a sommarsi al periodo di tempo intercorso tra la scadenza del normale termine trimestrale e la data della prima udienza del processo intentato dal danneggiato³².

La forma della richiesta deve essere scritta, altrimenti il termine di tre mesi per la comunicazione non inizia a decorrere: sotto questo profilo si può parlare di forma *ad substantiam*.

Si pone il problema delle conseguenze che ha la mancanza o l’insufficienza delle indicazioni contenute nella richiesta fatta dal danneggiato, ovvero la mancata conservazione del prodotto al fine di offrirlo in visione al fornitore.

Si ritiene è onere del danneggiato dare al fornitore sufficienti indicazioni a individuare il prodotto che ha causato il danno; è onere del fornitore individuare il fabbricante del prodotto stesso (o il soggetto equiparato).

Se il danneggiato non riesce ad assolvere al suo onere, nel senso che non mette il fornitore in grado di individuare il prodotto che ha arrecato il danno, ciò non può

³² Ci si chiede come vada disciplinato il caso in cui il fornitore riesce a individuare il produttore in un momento successivo. Si risponde che la responsabilità del fornitore permane, salvo il regresso nei confronti del produttore: MAZZIA, op. cit., pag. 542

che risolversi a sfavore del danneggiato stesso. Sarebbe illogico imporre in questo caso al fornitore la responsabilità da prodotto. Si può addossare al fornitore il rischio della mancata individuazione del produttore (o del soggetto equiparato), ma sarebbe illogico addossargli anche il rischio di una insufficiente individuazione del prodotto dannoso. Di conseguenza l'incompletezza o la genericità delle indicazioni date dal danneggiato circa l'identità del prodotto può essere valutata dal giudice al fine di giustificare la mancata individuazione, da parte del fornitore, dell'identità e del domicilio del fabbricante o del precedente fornitore. Del pari, se il danneggiato ha negligenzemente ommesso di conservare il prodotto dannoso (o quanto resta di esso) e tale fatto può essere di ostacolo alla precisa individuazione del prodotto stesso, con conseguente difficoltà per il fornitore di risalire al fabbricante, anche tale circostanza dovrà essere valutata dal giudice al fine di giustificare eventualmente il fornitore.

Tra i dati che il danneggiato deve comunicare al fornitore è incluso il tempo dell'acquisto, sia pure con ragionevole approssimazione: "il tempo dell'acquisto" deve essere inteso come semplice informazione che il danneggiato, contraente o non, deve procurarsi e dare al fornitore al fine di metterlo in grado di individuare, appunto tenendo conto del tempo dell'acquisto, il fabbricante responsabile oppure il precedente fornitore del prodotto³³.

4.4 Pluralità di responsabili

Il problema del concorso, accanto al fatto generatore della responsabilità del produttore, di altri fattori causali del medesimo danno, dai quali sorge la responsabilità di altri soggetti, è risolto da un lato con una disposizione relativa ai rapporti tra corresponsabili e danneggiato perfettamente conforme ad un principio oramai ovvio e costituente *ius recptum* (quello della solidarietà tra i responsabili), e d'altro lato con una disposizione attinente ai rapporti interni tra corresponsabili che è invece profondamente innovativa.

È perciò naturale che desti interesse, in sede di commento, soprattutto tale seconda disposizione, ispirata dalla consapevolezza che la disciplina contenuta nel codice civile, e segnatamente quella che si ricava dal secondo e terzo comma dell'art. 2055 cod. civ., riguarda "evidentemente la sola responsabilità per

³³ ALPA, CARNEVALI, DI GIOVANNI, GHIDINI, RUFFOLO, VERARDI, "La responsabilità per danno da prodotti difettosi", Giuffrè, Milano, 1990, cit. pag. 32-35

colpa”³⁴, ed è del tutto inadeguata quando si tratti di regolare il regresso tra soggetti ai quali sia attribuita una responsabilità oggettiva o quando concorrano responsabilità oggettiva responsabilità per colpa, “a meno che non si voglia ricorrere all’espedito delle finzioni di colpa, le quali non potrebbero che oscurare la visione dei termini reali del problema per offrire soluzioni causali, non adeguate né ad un sistema di responsabilità per colpa né ad un sistema di responsabilità per rischio”.

Una pluralità di “produttori rispetto ad un unico prodotto può venire in evidenza non soltanto nel caso di prodotti industriali che, sempre di più, vengono “composti” da più operatori, ma anche nel caso di prodotti alimentari quando essi non sono rappresentati da frutti agricoli allo stato naturale. Basti pensare al “panettone”, prodotto finale di vari ingredienti; o anche alla comune “pasta all’uovo”, che non è fatta solo di farina e di uova, ma anche di acqua; o anche al vino, in cui può essere aggiunto lo zucchero o il mosto concentrato e in cui quasi sempre sono presenti i solfiti, sostanza allergeniche e come tali dichiarati in etichetta, ma che servono a “mantenere” il vino. Le uvette, i canditi, le uova, il burro, la farina del panettone provengono di regola da diversi produttori; lo stesso può verificarsi per la farina, le uova e l’acqua della pasta all’uova, o per l’uva, lo zucchero, il mosto concentrato e i solfiti del vino. Quindi, più persone hanno partecipato al processo produttivo da cui “è venuto fuori” il prodotto che, per un suo difetto, è stato causa di danni al consumatore³⁵.

Orbene, l’art. 121 del Codice del consumo, ribadendo la disposizione dell’art. 2055 c.c., sancisce la responsabilità solidale di tutti coloro che sono “responsabili del medesimo danno”. Tuttavia, lo stesso articolo, al secondo comma, stabilisce che colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri “nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno”, oltre che dalla gravità delle eventualmente differenti colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Solo nel dubbio della attribuzione del rischio, la ripartizione avviene in parti uguali.

Sebbene sotto questo profilo la disposizione in esame non sancisca una regola nuova, la stessa, tuttavia, si è rivelata di non facile lettura. La generica formula

³⁴ TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961, pag. 281

³⁵ GERMANÒ, *La responsabilità civile dell’impresa alimentare per danni da prodotto difettoso*, in *BD on line*, diretta da Albisinni, Wolters Kluwer it, 2008

“più persone” ha infatti lasciato spazio a una pluralità di interpretazioni circa l’ambito soggettivo di applicazione della solidarietà.

Seconda una lettura estensiva, l’espressione richiamata è sembrata includere qualsiasi persona che abbia contribuito a causare il danno. Non solo, quindi, i produttori e i fornitori, ma anche qualsiasi terzo che si ponga in una posizione intermedia tra fabbricante e soggetto danneggiato all’interno della catena di distribuzione (si pensi all’installatore, al progettista, al soggetto incaricato di eseguire un test di sicurezza sul prodotto), a condizione, però, che abbia esercitato un controllo sul prodotto concorrendo quindi a cagionare il danno³⁶.

Altra impostazione, invece, malgrado il dato letterale, circoscrive l’ambito di applicazione dell’art. 121 cod. cons. includendo nell’espressione “più persone” esclusivamente il produttore finale e i produttori di parti componenti e delle materie prime³⁷.

Quest’ultima interpretazione non pare persuasiva, ponendosi in contrasto non soltanto con la lettera della disposizione, che nell’utilizzare il termine *persona* e non *produttore* sembra suscettibile di comprendere un novero ben più ampio di soggetti, ma anche contro la stessa *ratio* della disciplina volta a offrire, attraverso la regola della solidarietà, una tutela più ampia al consumatore, il quale è libero di rivolgersi indifferentemente verso ognuno dei soggetti responsabili del danno chiedendo il risarcimento per l’intero³⁸.

La questione più rilevante non è data dalla “scelta” che il danneggiato fa tra i vari produttori (d’altronde, di regola, l’etichetta dei prodotti agricoli trasformati riporta solo il nome del produttore finale), “canalizzando” l’azione risarcitoria, per l’intero, verso colui che meglio di ogni altro possa sopportare economicamente il peso del risarcimento, quanto, invece, la differenziazione delle rispettiva responsabilità nell’ambito dei rapporti interni. Orbene, nella “ripartizione” del risarcimento i criteri stabiliti dall’art. 121 del Codice del consumo non sono omogenei, perché da un lato occorrerà che si tenga conto della gravità della colpa

³⁶ DI GIOVANNI, in AA. VV., *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, Milano, 1990, pag. 149; BELLISARIO, *Commento all’art. 121*, in *Commentario al codice del consumo*, a cura di Alpa e Rossi Carleo, pag. 765

³⁷ POLETTI, *Commento all’art. 9*, in AA. VV., *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, a cura di Pardolesi e Ponzanelli, in *Nuove leggi civili commentate*, 1989, pag. 600

³⁸ CATRICALÀ, PIGNALOSA, *Manuale del diritto dei consumatori*, DIKE Giuridica, collana Manuali diretta da Caringella, Mazzamuto, Morbidelli, 2013, pag. 228

di ciascuno dei produttori (profilo soggettivo), ma dall'altro – e in primo luogo – oltre a doversi accertare la misura della partecipazione causale del fatto di ciascuno nella fattispecie concreta (profilo, anche questo, soggettivo), dovrà essere determinato il grado di rischiosità dell'attività propria di ciascun produttore (profilo oggettivo). Probabilmente, per le difficoltà che potrebbero sorgere, si sta sviluppando la prassi secondo cui i co-produttori pattuiscono clausole di ripartizione del rischio in caso di azione di regresso³⁹.

³⁹ GERMANÒ, *La responsabilità civile dell'impresa alimentare per danni da prodotto difettoso*, in *BD on line*, diretta da Albisinni, Wolters Kluwer it, 2008

CAPITOLO V

RESPONSABILITÀ PER DANNI DA UOVA CON SALMONELLA: IL CASO SKOV AEG

5.1 Il caso Skov

Tra gli ultimi casi affrontati dalla Corte di giustizia europea, riguardante la responsabilità diretta del fornitore per danno da prodotto agricolo difettoso, rientra il caso Skov.

Nella fattispecie, i signori Mikkelsen e Nielsen si ammalano di salmonellosi dopo avere consumato alcune uova acquistate presso il negozio Bilka Lavprisvarehus A/S di una cittadina danese, uova prodotte dalla società danese Skov Aeg.

Mikkelsen e Nielsen chiedono i danni a Bilka in forza dell'art. 10 della legge danese 7 giugno 1989, n. 371, secondo cui il “fornitore risponde *direttamente* per danno da prodotti difettosi nei confronti dei danneggiati e dei fornitori a valle nella catena distributiva”. Bilka agisce in regresso contro Skov in forza dell'art. 11 della stessa legge danese del 1989, per il quale “colui che, in qualità di fornitore o produttore, ha risarcito il danneggiato (...) è surrogato nei diritti del danneggiato nei confronti degli operatori a monte nella catena di produzione o di commercializzazione”. La legge danese è attuativa della direttiva 85/374 del 25 luglio 1985 (ora integrata dalla direttiva 99/34 del 10 maggio 1999)¹.

Nel giudizio di appello viene lamentato che l'art. 10 della legge danese sulla responsabilità *diretta* del fornitore sarebbe incompatibile con l'art. 3 n. 3 della direttiva, per il quale il fornitore risponde solo se entro un termine ragionevole non abbia riferito il nome del produttore². Il Vestre Landstret (Alta Corte dell'Ovest Danimarca) ha proposto alcune questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia.

¹ Si ricordi che l'Italia ha dato attuazione alle due direttive, rispettivamente, con il d.p.r. 24 maggio 1988, n. 224 e con il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 25. In argomento v. ALPA, BIN e CENDON, *La responsabilità del produttore*, vol. XIII del *Trattato di dir. comm. e di dir. pubbl. dell'economia* diretto da Galgano, Padova, 1989; nonché, con riferimento al produttore agricolo, GERMANÒ, *La responsabilità del produttore agricolo*, in Costato (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 2003, 743

² Sulla responsabilità (eccezionale) del fornitore finale per i danni causati da cose da lui non prodotte v. ATTI, *I soggetti equiparati al fabbricante* e COSSU, *La responsabilità del fornitore*, entrambi in Alpa, Bin e Cendon, *La responsabilità del produttore*, rispettivamente 69 e 81

Nella prima questione pregiudiziale si affronta il problema inerente al fatto che la dir. 85/374/CE del Consiglio del 25/7/1985 osti ad un regime legale secondo il quale un fornitore risponde illimitatamente della responsabilità del produttore.

Nella seconda questione ci si domanda se la direttiva osti ad un regime in base al quale il fornitore, conformemente alla giurisprudenza, risponde illimitatamente della responsabilità per colpa del produttore, così come sancita dalla giurisprudenza, per difetto del prodotto che ha determinato danni alla persona o ai beni del consumatore.

La terza questione prende, innanzitutto, in considerazione il verbale del Consiglio dei Ministri (del 25/7/1985), in cui al punto 2 si dichiara che per quanto riguarda l'interpretazione degli artt. 3 e 13, dir. 85/374/CE del Consiglio del 25/7/1985, il Consiglio e la Commissione sono concordi sul fatto che non v'è nulla che impedisca ai singoli Stati membri di inserire nella loro normativa nazionale disposizioni riguardanti la responsabilità del fornitore, in quanto, tale responsabilità non è disciplinata dalla direttiva. Inoltre esiste accordo sul fatto che, in conformità con la direttiva, gli Stati membri possono prevedere norme sul riparto finale della responsabilità tra diversi produttori responsabili e i fornitori³. Inoltre, tenendo presente l'art. 13, dir. 85/374/CE del Consiglio del 25/7/1985, si chiede un chiarimento, cioè se la direttiva impedisca agli Stati membri di disciplinare legislativamente la responsabilità del fornitore per danno da prodotti difettosi, nel caso in cui il fornitore, - come avviene nell'art. 4, terzo comma, prima frase, l. n. 371/1989 - sia definito come colui che mette in circolazione un prodotto nel quadro delle sue attività commerciali senza essere considerato produttore nel senso della definizione di produttore di cui all'art. 3, dir. 85/374/CE del Consiglio del 25/7/1985.

Nella quarta questione si affronta il problema se la direttiva impedisca agli Stati membri di introdurre una norma di legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi secondo la quale il fornitore - senza essere egli stesso produttore o assimilato al produttore secondo l'art. 3, dir. 85/374/CE - risponde della responsabilità del produttore ai sensi della direttiva e della responsabilità per colpa del produttore, sancita dalla giurisprudenza, in materia di responsabilità da prodotti difettosi per danni alla persona o ai beni del consumatore. La norma di legge cui si riferisce la questione presuppone che il fornitore sia definito come

³ v. art. 3, dir. 85/374/CE del Consiglio del 25/7/1985

colui che mette in circolazione un prodotto nel quadro delle sue attività commerciali senza essere considerato produttore (art. 4, terzo comma, prima frase, l. n. 371/1989); che il produttore possa essere considerato responsabile e che, pertanto, in caso contrario il fornitore non risponda (art. 10, l. n. 371/1989); che il fornitore abbia un'azione di regresso nei confronti del produttore (art. 11, terzo comma, l. n. 371/1989).

Nella quinta questione si analizza se la direttiva osti al mantenimento da parte di uno Stato membro di una regola, non legislativa, bensì giurisprudenziale, preesistente alla direttiva, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, in base alla quale il fornitore – senza essere produttore o assimilato al produttore ai sensi dell'art. 3, dir. 85/374/CE – risponde: della responsabilità del produttore ai sensi della direttiva, della responsabilità per colpa del produttore, sancita dalla giurisprudenza, in materia di responsabilità da prodotti difettosi per danni alla persona o ai beni del consumatore. La regola giurisprudenziale a cui la questione si riferisce presuppone: che il fornitore sia definito come colui che mette in circolazione un prodotto nel quadro delle sue attività commerciali senza essere considerato produttore (art. 4, comma terza, prima frase, l. n. 371/1989); che il produttore possa essere considerato responsabile e che, pertanto, in caso contrario il fornitore non risponda (art. 10, l. n. 371/1989); che il fornitore abbia un'azione di regresso nei confronti del produttore (art. 11, comma terza, l. n. 371/1989)⁴.

5.1.1 La motivazione

Con le sue questioni, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva osti a che uno Stato membro disciplini la responsabilità del fornitore prevedendo che quest'ultimo debba rispondere per la responsabilità del produttore. In questo contesto, occorre ricordare che la responsabilità istituita dalla direttiva, che l'art. 1 di quest'ultima pone a carico del produttore, è una responsabilità indipendente dalla colpa. Ciò è quanto precisa già il secondo “considerando” della direttiva. Ciò risulta espressamente dall'enumerazione, operata all'art. 4 della detta direttiva, degli elementi di prova posti a carico del danneggiato nonché dai casi, considerati all'art. 7, nei quali la

⁴ VILLANI, *La responsabilità del produttore-fornitore: nuovi casi italiani ed europei*, in *La responsabilità civile*, 2006, fasc. 6, pag. 507

responsabilità del produttore è esclusa. Il giudice del rinvio chiede se la direttiva osti, da una parte, ad una norma nazionale che trasferisce al fornitore la responsabilità indipendente dalla colpa istituita dalla direttiva e imputata al produttore e, dall'altra, ad una norma nazionale che trasferisce al fornitore la responsabilità per colpa del produttore. Al fine di risolvere tali questioni, occorre, in via preliminare, determinare la portata dell'armonizzazione operata dalla direttiva⁵.

5.1.2 Portata dell'armonizzazione operata dalla direttiva

Nelle sentenze 25/04/2002, causa C-52/2000, Commissione-Francia (Racc. pag. 1-3827, pt. 16); causa C-154/2000, Commissione-Grecia (Racc. pag. 1-3879, pt. 12) e causa C-183/2000, González Sánchez (Racc. pag. 1-3901, pt. 25), la Corte ha dichiarato che il margine discrezionale di cui dispongono gli Stati membri al fine di disciplinare la responsabilità per danno da prodotti difettosi è totalmente determinato dalla direttiva stessa e deve essere dedotto dal tenore letterale, dalla finalità e dall'economia di quest'ultima. Dopo aver esaminato questi criteri, la Corte ha concluso che la direttiva persegue, sugli aspetti che disciplina, un'armonizzazione globale delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri (citare sentenze Commissione-Francia, pt. 21, e Commissione-Grecia, pt. 20). L'art. 1 della direttiva prevede una responsabilità per il danno causato a seguito del difetto di un prodotto e imputa tale responsabilità al produttore del prodotto in questione. Le nozioni di "danno", di "difetto" e di "prodotto" sono rispettivamente definite agli artt. 9, 6 e 2 della direttiva. La nozione di "produttore" è definita all'art. 3 della direttiva. Secondo il primo comma di quest'ultima disposizione, essa designa il fabbricante del prodotto. Il secondo comma di questa stessa disposizione include nel termine "produttore", l'importatore del prodotto nella Comunità. In applicazione dell'art. 3, terzo comma, della direttiva, se il produttore non può essere individuato, il fornitore è considerato come tale a meno che non indichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l'identità del proprio fornitore. I motivi per i quali è parso opportuno ammettere la responsabilità del produttore sono espliciti all'art. 1, lett. e), della motivazione della proposta di direttiva, alla quale ha fatto riferimento il

⁵ VILLANI, *La responsabilità del produttore-fornitore: nuovi casi italiani ed europei*, cit. pag. 507

governo danese. Tale motivazione, che fa riferimento agli artt. 1 e 2 della detta proposta, divenuti senza modifiche di fondo gli artt. 1 e 3 della direttiva, può essere riassunta come segue. Pur riconoscendosi che la possibilità di far sorgere la responsabilità del fornitore di un prodotto difettoso secondo le modalità previste dalla direttiva faciliterebbe le azioni giudiziarie intentate dal danneggiato, viene osservato che tale facilitazione sarebbe pagata a caro prezzo, in quanto, obbligando tutti i fornitori ad assicurarsi contro tale responsabilità, essa condurrebbe ad un notevole rincaro dei prodotti. Inoltre, tale facilitazione condurrebbe ad una moltiplicazione dei ricorsi, dato che il fornitore si rivolgerebbe a sua volta contro il proprio fornitore risalendo sino al produttore. Dato che, nella grande maggioranza dei casi, il fornitore si limita a rivendere il prodotto così come acquistato e che solo il produttore ha la possibilità di agire sulla qualità di quest'ultimo, si ritiene opportuno concentrare la responsabilità per danno dei prodotti difettosi sul produttore. Risulta da queste considerazioni che dopo aver ponderato i ruoli rispettivi dei vari operatori economici che intervengono nelle catene di fabbricazione e di commercializzazione è stata operata la scelta di imputare in linea di principio al produttore, e unicamente in taluni casi delimitati all'importatore e al fornitore, l'onere della responsabilità per i danni causati dai prodotti difettosi nel regime giuridico istituito dalla direttiva. Contrariamente all'interpretazione sostenuta dai danneggiati e dal governo danese, gli artt. 1 e 3 della direttiva non si limitano dunque a disciplinare la responsabilità del produttore di un prodotto difettoso, ma determinano, tra gli operatori che hanno partecipato ai processi di fabbricazione e di commercializzazione, quello che dovrà assumere la responsabilità istituita dalla direttiva⁶.

5.1.3 Trasferimento al fornitore della responsabilità indipendente dalla colpa del produttore in base alla direttiva

Con la prima parte delle sue questioni, il giudice del rinvio chiede se la direttiva debba essere interpretata nel senso che osta ad una regola nazionale secondo la quale il fornitore risponde illimitatamente della responsabilità indipendente dalla colpa che la direttiva istituisce e imputa al produttore. A questo proposito, si deve constatare che la cerchia dei responsabili contro i quali il danneggiato ha il diritto

⁶ VILLANI, *La responsabilità del produttore-fornitore: nuovi casi italiani ed europei*, cit. pp. 507-508

di intentare un'azione in base al regime di responsabilità previsto dalla direttiva è definita agli artt. 1 e 3 di quest'ultima. Poiché la direttiva, come è stato ricordato nella presente sentenza, persegue un'armonizzazione totale sui punti da essa disciplinati, la determinazione della cerchia dei responsabili operata agli artt. 1 e 3 della direttiva stessa deve essere considerata tassativa. L'art. 3, terzo comma, della direttiva prevede la responsabilità del fornitore solo nell'ipotesi in cui il produttore non possa essere individuato. Prevedendo, all'art. 10, l. n. 371/1989, che il fornitore risponde direttamente dei difetti di un prodotto nei confronti dei danneggiati, il legislatore danese ha quindi esteso la cerchia dei responsabili contro i quali la vittima ha il diritto di intentare un'azione in base al regime di responsabilità previsto dalla direttiva oltre i limiti fissati da quest'ultima. Il governo danese ha fatto valere che la legislazione nazionale non pone a carico del fornitore una responsabilità autonoma, poiché quest'ultimo risponde nei confronti delle vittime solo nei limiti in cui il produttore, contro il quale egli dispone di un'azione di regresso, può essere responsabile. La situazione del fornitore assomiglia così a quella di un garante in solido. Tale elemento non è determinante. Oltre al fatto che il sistema istituito dalla detta normativa nazionale fa gravare sul fornitore un onere che il legislatore comunitario ha considerato ingiustificato, esso comporta una moltiplicazione delle chiamate in causa che l'azione diretta esperibile dal danneggiato contro il produttore, alle condizioni previste all'art. 3 della direttiva, ha proprio lo scopo di evitare. Ne consegue che la direttiva deve essere interpretata nel senso che osta ad una regola nazionale secondo la quale il fornitore risponde illimitatamente della responsabilità del produttore in base alla direttiva. Il governo danese sostiene tuttavia che l'art. 13 della direttiva, ai sensi del quale quest'ultima lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale, potrebbe fornire un fondamento normativo ad un'estensione al fornitore della responsabilità imputabile, nel sistema della direttiva, al produttore. A questo proposito, occorre ricordare che, nelle citate sentenze Commissione-Francia, Commissione-Grecia e González Sánchez, la Corte, dopo un esame del tenore letterale, dell'obiettivo e dell'economia della direttiva, ha dichiarato che l'art. 13 di quest'ultima non può essere interpretato nel senso che lasci agli Stati membri la possibilità di mantenere un regime generale di responsabilità per danno da prodotti difettosi diverso da quello previsto dalla detta direttiva. Il governo

danese auspica che tale giurisprudenza sia riesaminata alla luce della dichiarazione relativa agli artt. 3 e 13 figurante al pt. 2 del verbale della riunione del Consiglio dei Ministri del 25/07/1985, secondo la quale tali articoli non ostano a che ciascuno Stato membro inserisca nella sua normativa nazionale disposizioni riguardanti la responsabilità del fornitore. Al fine di difendere il mantenimento della regola nazionale, secondo la quale il fornitore risponde della responsabilità del produttore, che era stata elaborata dalla giurisprudenza prima dell'entrata in vigore della direttiva ed è stata solo confermata dalla legge che ha trasposto quest'ultima, il governo danese fa valere anche la dichiarazione figurante al pt. 16 del detto verbale, in cui il Consiglio ha espresso l'auspicio "che gli Stati membri, che attualmente applicano disposizioni più favorevoli per quanto riguarda la tutela dei consumatori rispetto a quelle che risultano dalla direttiva, non si avvalgano delle possibilità offerte dalla direttiva per ridurre tale livello di protezione". A questo proposito, occorre, in primo luogo, ricordare che quando una dichiarazione inserita in un verbale del Consiglio non trova alcun riscontro nel testo di una disposizione di diritto derivato, essa non può essere presa in considerazione per interpretare detta disposizione. In secondo luogo, le due dichiarazioni alle quali si è riferito il governo danese non possono giustificare, in contrasto con il tenore letterale e l'economia del testo, una modificazione della cerchia dei responsabili definita dalla direttiva. In particolare, esse non possono essere fatte valere per consentire agli Stati membri di trasferire sul fornitore, al di là dei casi tassativamente considerati all'art. 3, n. 3, l'onere della responsabilità istituita dalla direttiva e imputata da quest'ultima al produttore. Per quanto riguarda l'argomento del governo danese secondo il quale questa interpretazione della direttiva è tale da comportare in Danimarca un abbassamento del livello di tutela del consumatore, occorre rilevare che un'eventuale estensione ai fornitori della responsabilità istituita dalla direttiva rientra nella competenza del legislatore comunitario, al quale spetta procedere, se del caso, ad una modifica delle disposizioni interessate. Di conseguenza, la prima parte delle questioni proposte dal giudice del rinvio va risolta dichiarando che la direttiva deve essere interpretata nel senso che osta ad una regola nazionale secondo la quale il fornitore risponde, al di là dei casi tassativamente elencati al suo art. 3, n. 3, della

responsabilità indipendente dalla colpa che tale direttiva istituisce e imputa al produttore⁷.

5.1.4 Trasferimento al fornitore della responsabilità per colpa del produttore

Con la seconda parte delle questioni, il giudice del rinvio chiede in sostanza se la direttiva osti ad una regola nazionale secondo la quale il fornitore è tenuto a rispondere illimitatamente della responsabilità per colpa del produttore nel caso di un danno causato dal difetto di un prodotto. A questo proposito, occorre ricordare che, nelle citate sentenze Commissione-Francia, Commissione-Grecia e González Sánchez, la Corte ha dichiarato che l'art. 13 della direttiva deve essere interpretato nel senso che il regime attuato da quest'ultima non esclude l'applicazione di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale purché essi si basino su elementi diversi, come la garanzia dei vizi occulti o la colpa. Di conseguenza, occorre risolvere la seconda parte delle questioni poste dal giudice del rinvio dichiarando che la direttiva deve essere interpretata nel senso che non osta ad una regola nazionale secondo la quale il fornitore è tenuto a rispondere senza restrizioni della responsabilità per colpa del produttore⁸.

5.1.5 Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo

Nell'ipotesi in cui la Corte non accogliesse l'interpretazione della direttiva da essi propugnata, i danneggiati e il governo danese hanno chiesto alla Corte di limitare gli effetti della sua sentenza nel tempo. A sostegno della loro domanda, essi hanno fatto valere, in particolare, le gravi conseguenze per la certezza del diritto e le implicazioni finanziarie che la sentenza potrebbe comportare per i danneggiati in un gran numero di controversie relative alla responsabilità per danno da prodotti difettosi risolte dopo l'entrata in vigore della direttiva. Secondo una giurisprudenza costante, l'interpretazione che la Corte dà di una norma di diritto comunitario nell'esercizio della competenza attribuitale dall'art. 234 CE chiarisce e precisa, se necessario, il significato e la portata della norma stessa, come deve o

⁷ VILLANI, *La responsabilità del produttore-fornitore: nuovi casi italiani ed europei*, in *La responsabilità civile*, 2006, fasc. 6, pp. 508-509

⁸ VILLANI, *La responsabilità del produttore-fornitore: nuovi casi italiani ed europei*, cit. pag. 509

avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d'interpretazione, purché sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all'applicazione di detta norma. Va ricordato che, all'art. 11, comma 3, l. n. 371/1989, il legislatore danese ha fatto ricorso al meccanismo dell'azione di regresso, noto alla maggior parte degli ordinamenti giuridici, e ha previsto che il fornitore che ha indennizzato chi ha subito un danno causato da un prodotto difettoso subentra nei diritti di quest'ultimo soggetto contro il produttore. Si deve pertanto constatare che il fornitore considerato responsabile nei confronti della vittima può, in linea di massima, essere indennizzato dal produttore in condizioni che garantiscono la certezza del diritto. Di conseguenza, senza che occorra esaminare la questione se un fornitore possa o meno disporre un'azione contro un danneggiato precedentemente indennizzato, né porsi la questione della buona fede degli ambienti interessati, non va accolta la domanda dei danneggiati e del governo danese, che non hanno fornito alcun altro elemento tale da suffragare il loro argomento secondo cui la presente sentenza, se i suoi effetti non fossero limitati nel tempo, rischierebbe di comportare gravi inconvenienti⁹.

5.1.6 Per questi motivi

La dir. 85/374/CE del Consiglio 25/07/1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una regola nazionale secondo la quale il fornitore risponde, al di là dei casi tassativamente elencati all'art. 3, comma 3, della direttiva, della responsabilità indipendente dalla colpa che la direttiva istituisce e imputa al produttore; che essa non osta ad una regola nazionale secondo la quale il fornitore è tenuto a rispondere illimitatamente della responsabilità per colpa del produttore¹⁰.

⁹ VILLANI, *La responsabilità del produttore-fornitore: nuovi casi italiani ed europei*, cit. pag. 509

¹⁰ VILLANI, *La responsabilità del produttore-fornitore: nuovi casi italiani ed europei*, cit. pag. 509

5.2 La responsabilità del produttore nella dir. 85/374/CE

Il Vestre Landsret (Alta Corte dell'Overs Danimarca) ha deciso di sospendere il giudizio e di porre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

- a) se la direttiva impedisce che uno Stato membro disciplini la responsabilità del fornitore prevedendo che quest'ultimo risponda illimitatamente della responsabilità del produttore;
- b) se la direttiva impedisce che uno Stato membro disciplini la responsabilità del fornitore indipendentemente dalla colpa istituita dalla direttiva ed imputata al produttore;
- c) dall'altra, se la direttiva impedisce che una norma nazionale trasferisca al fornitore una responsabilità per colpa del produttore.

L'art. 3, dir. 85/374/CE del Consiglio del 25/07/1985, dà una definizione molto chiara di produttore¹¹, poiché l'esigenza di permettere al consumatore di individuare, in modo agevole, la parte verso cui svolge la propria azione di risarcimento dei danni comportava la necessità che i redattori della norma rispondessero ad alcune incertezze. Confermando nella sostanza la formulazione già adottata in fase progettuale, si considerano legittimati passivamente, accanto al produttore, il produttore di materia prima o il fabbricante di una parte componente, e chi apponga sul prodotto un suo segno distintivo (art. 3, par. 1, dir. 85/374/CE del consiglio del 25/07/1985) nonché l'importatore (art. 3, par. 2, dir. 85/374/CE del Consiglio del 25/07/1985). Nei casi di dubbio infine si considera

¹¹ Interessante è l'analisi del produttore da parte di GORASSINI, *Contributo per un sistema sulla responsabilità del produttore*, Milano, 1990. Fondamentale è la relazione di appartenenza (espressa con il possessivo suo) che si crea tra il produttore ed il prodotto che ai fini dell'imputazione dei danni rende irrilevanti i titoli formali di attribuzione del prodotto. Altro elemento per identificare il produttore è il verbo trasformare anche se non sembra da solo sufficiente a definire il concetto di produttore in quanto il prodotto deve essere fabbricato per la vendita o distribuzione nell'esercizio di una attività economica professionale. Ulteriore elemento per l'individuazione del produttore è la messa in circolazione del prodotto: questa fase sembra evidenziare il momento tipico della trasformazione del prodotto da frutto d'azienda in possibile profitto d'impresa, in quanto, caratterizzante la qualità di imprenditore del soggetto titolare della situazione giuridica sull'azienda e sul prodotto. Inoltre il collegamento del prodotto con la sfera giuridica del fabbricante ai fini della responsabilità, non avviene in ragione del comportamento tenuto nella produzione, ma unicamente considerando il prodotto come oggetto di una situazione giuridica del produttore

produttore ogni fornitore “a meno che quest’ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l’identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto (art. 3, par. 3, dir. 85/374/CE del Consiglio del 25/07/1985).

La Danimarca con il ritenere responsabile esclusivamente ed in via principale il fornitore ha sicuramente scavalcato alcuni passaggi della direttiva che sono molto significativi, infatti, ci sono diversi motivi che hanno portato la Commissione a decidere per l’esclusività della responsabilità oggettiva del produttore¹².

Innanzitutto, anche se la possibilità di far sorgere la responsabilità del fornitore di un prodotto difettoso secondo le modalità previste dalla direttiva faciliterebbe le azioni giudiziarie intentate dal danneggiato, viene osservato che tale facilitazione sarebbe pagata a caro prezzo, in quanto, obbligando tutti i fornitori ad assicurarsi contro tale responsabilità, essa condurrebbe ad un notevole rincaro dei prodotti.

Inoltre, tale facilitazione condurrebbe ad una moltiplicazione dei ricorsi, dato che il fornitore si rivolgerebbe a sua volta contro il proprio fornitore risalendo sino al produttore. Inoltre, nella grande maggioranza dei casi, il fornitore si limita a rivendere il prodotto così come acquistato, e che solo il produttore ha la possibilità di agire sulla qualità di quest’ultimo, si ritiene opportuno concentrare la responsabilità per danno da prodotti difettosi sul produttore.

Infine si può ipotizzare un altro motivo per cui il produttore viene ritenuto il principale responsabile per danno da prodotti difettosi: questo soggetto avrà più risorse per rispondere dei danni causati e, di conseguenza, l’azione del consumatore avrà più possibilità di andare a buon fine.

¹² L’art. 1 della direttiva, infatti prevede che il produttore sia responsabile per i danni causati da difetti del suo prodotto attraverso il criterio della responsabilità oggettiva, ovvero, una responsabilità che prescinde dalla colpa e che richiede il solo rapporto di causalità fra il fatto proprio e l’altrui evento dannoso. I primi casi italiani che hanno utilizzato la direttiva sono stati: Cass., 25/05/1964, n. 1270, in *Foro it.*, 1966, 2, 14, con nota di MARTORANO; Trib. Monza, 20/07/1993, in *Giur. it.*, 1995, I, 323 con nota di TEDESCHI; Trib. Roma, 11/05/1998, in *Danno e resp.*, 1998, II, 1147 con nota di PONZANELLI, *Anche le bottiglie italiane esplodono*; Trib. Roma, 17/03/1998, in *Foro it.*, 1998, I, 3660 con nota di PALMIERI, *Dalla mountain bike alla bottiglia d’acqua minerale: un nuovo capitolo per un’opera incompiuta*; Trib. Milano, 13/04/1995, in *Danno e resp.*, 1996, 381, con nota di PONZANELLI, *Crollo di un letto a castello: responsabilità del produttore-progettista e del montatore*; Trib. Monza, 11/09/1995, in *Resp. civ. prev.*, 1996, 371 con nota di MARTORANA, *L’orditoio: una macchina che non offre la sicurezza che si possono legittimamente attendere ... le persone di non alta statura*. Interessante è confrontare queste sentenze con quelli più recenti elencate alle nt. 11, 12, 15

Con ciò non si esclude il fornitore da un'azione di responsabilità, ma semplicemente si colpirà per primo il produttore e poi, solo nel caso quest'ultimo non sia individuabile, gli altri soggetti. L'aver lasciato sullo sfondo alcuni "personaggi" della catena commerciale, inoltre, ha fatto sì che ci fosse un rapporto diretto produttore-consumatore, la cui utilità è dimostrata da recenti misure di sicurezza sperimentali che servono per avvertire il produttore dei difetti presenti nei suoi prodotti¹³.

Risulta da queste considerazioni che, dopo aver ponderato i rispettivi ruoli di vari operatori economici che intervengono nelle catene di fabbricazione e di commercializzazione, è stata operata la scelta di imputare in linea di principio al produttore e, unicamente in taluni casi delimitati all'importatore e al fornitore, l'onere della responsabilità per i danni causati da prodotto difettoso. Contrariamente all'interpretazione sostenuta dai danneggiati e dal governo danese, gli artt. 1 e 3 della direttiva¹⁴ non si limitano dunque a disciplinare la responsabilità del produttore di un prodotto difettoso, ma determinano, tra gli operatori che hanno partecipato ai processi di fabbricazione e di commercializzazione, quello che dovrà assumere la responsabilità istituita dalla direttiva.

5.3 Tassatività della dir. 85/374/CE in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi

La tassatività della direttiva potrebbero sembrare una contraddizione, si pensi, ad esempio, alle pronunce della C. Giust. CE, 25/04/2002, causa C-183/2000, dove l'attuazione della direttiva nel 1994 preveniva espressamente ai consumatori di avvalersi del maggior livello di difesa precedentemente disponibile ai sensi della Legge Generale del 1984 per la Difesa dei Consumatori e degli Utenti; oppure a C. Giust. CE, 25/04/2002, causa C-52/2000; ed infine a C. Giust. CE, 25/04/2002, causa C-154/2000¹⁵.

¹³ VILLANI, *La responsabilità del produttore-fornitore: nuovi casi italiani ed europei*, cit. pp. 510-511

¹⁴ Art. 1, dir. 374/85/CE del Consiglio del 25/07/1985: "Il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto"

¹⁵ C. Giust. CE, 25/04/2002, n. 154, in *Resp. civ. e prev.*, 2002, 997 con nota di BASTIANON, e per un resoconto sulla applicazione della dir. 85/374/CE del Consiglio del 25/07/1985 a livello europeo v. PALMIERI e PARDOLESI, *Difetti del prodotto e del diritto privato europeo*, in *Foro*

A questo riguardo serve un chiarimento sull'interpretazione della dir. 85/374/CE del Consiglio del 25/07/1985¹⁶ per conciliare l'atteggiamento di severità della Corte, da una parte, e ciò che è, per esempio, previsto all'art. 13 della direttiva¹⁷ o da alcuni suoi considerando¹⁸, dall'altra.

Innanzitutto bisogna affermare che il diritto comune è inapplicabile alla direttiva: essa non copre tutte le possibili fattispecie di danno da prodotto, non copre la fattispecie del danno al patrimonio aziendale dell'utente e in questo caso l'imprenditore danneggiato dovrà pur sempre agire verso il produttore secondo le norme previste dalle varie legislazioni nazionali. Non copre, inoltre, la fattispecie del danno cagionato dal rivenditore. Là dove il consumatore danneggiato non trova la protezione nella dir. 85/374/CE del Consiglio del 25/07/1985 egli farà valere "i diritti che siano attribuiti al danneggiato da altre leggi". Al che si può aggiungere anche un'altra serie di ipotesi in cui si è in presenza di speciali norme di legge, che dalla direttiva si discostano in relazione a particolari categorie di produttori, o di prodotti o di consumatori (farmaci, giocattoli, ecc.). La dir. 85/374/CE del Consiglio del 25/07/1985 non lascia spazio all'applicazione del diritto comune e al diritto di ogni singolo Stato membro, non perché essa regoli tutta la materia riguardante la difettosità dei prodotti, ma semplicemente perché essa regola solo una parte di questa immensa problematica, infatti, non regola il danno che potrebbe colpire gli impianti del produttore, non regola la responsabilità del rivenditore e non regola neppure il danno che potrebbe derivare

it., 2002, IV, 294. Già in precedenza C. Giust. CE, 10/05/2001, n. 203, in *Resp. civ. e prev.*, 2001, 843, con nota di BASTIANON, *La responsabilità dell'ente ospedaliero alla luce della normativa comunitaria in tema di prodotti difettosi*; in *Nuova giur. comm.*, 2002, I, 186, con nota di DOSI; in *Diritto comun. scambi internaz.*, 2001, 51 con nota di BORRACCETTI, *La responsabilità per danno da prodotto difettoso e la prestazione di servizio in campo medico*

¹⁶ GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, Padova, 1999, 323

¹⁷ Art. 13, dir. 85/374/CE del Consiglio del 25/07/1985: "La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva"

¹⁸ Considerando n. 18 "Le deroghe consentite agli Stati membri, alla scadenza di un periodo sufficientemente lungo per poter disporre di una esperienza pratica sugli effetti di tali deroghe, sulla protezione dei consumatori e sul funzionamento del Mercato Comune permettono di adattare la dir. 85/374/CE del Consiglio del 25/07/1985 ad ogni Stato"

da altri prodotti, come i farmaci o i giocattoli: la direttiva è nata perché il consumatore sia tutelato ugualmente in tutti gli Stati membri.

Nel caso della Danimarca questo non vuol dire non risarcire i consumatori per il danno subito, ma semplicemente ritenere come primo e maggiore responsabile il produttore e non il fornitore.

Si deve, inoltre, ricordare che l'art. 13 della direttiva deve essere interpretato nel senso che il regime attuato da quest'ultima non esclude l'applicazione di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale purché essi si basino su elementi diversi, come la garanzia dei vizi occulti o la colpa: la direttiva deve essere interpretata nel senso che non osta ad una regola nazionale secondo la quale il fornitore è tenuto a rispondere senza restrizioni della responsabilità per colpa del produttore, quindi il consumatore può presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale di responsabilità civile, in base alla colpa o la negligenza del fornitore del prodotto, o alternativamente ai sensi delle leggi che attuano la direttiva sulla base che il prodotto fosse difettoso¹⁹.

¹⁹ Quindi la normativa che riguarda la difesa da prodotti difettosi comprende:

- 1) La direttiva. Tutti gli Stati membri hanno fedelmente attuato la maggior parte dei termini della direttiva nel diritto nazionale. Senza dubbio, la direttiva ha fatto sì che ogni consumatore nell'UE abbia almeno una base comune su cui presentare ricorso.
- 2) Diritto contrattuale. Ciascuno stato membro dispone inoltre di sistemi che prevedono il recupero del risarcimento da parte dei consumatori lesi tramite il diritto contrattuale. Da questo punto di vista:
 - a) Le leggi fondamentali di responsabilità contrattuale sono basate su principi per lo più simili, anche se alcune giurisdizioni richiedono la colpa, mentre altre non la richiedono (Inghilterra e Irlanda).
 - b) I diritti dei consumatori sono per lo più limitati ai ricorsi contro le parti con cui il consumatore ha stipulato un accordo (tranne Francia, Belgio, Austria e Lussemburgo). Questa è una limitazione significativa sul diritto del consumatore di richiedere il risarcimento relativamente ad un prodotto difettoso, perché spesso limita il diritto del consumatore di presentare un ricorso contro un produttore.
 - c) Il rapporto contrattuale è spesso regolato dal diritto. In particolare, i consumatori sono, in genere, protetti da un divieto a norma di legge sulle clausole ingiuste; la legislazione prevede, inoltre, condizioni particolari che devono essere implicite nei contratti stipulati con i consumatori per l'acquisto di prodotti: tali condizioni potrebbero includere che il prodotto è idoneo al suo scopo o di qualità soddisfacente.
- 3) Diritto derivante da responsabilità civile. Ciascuno Stato membro dispone inoltre di un sistema sviluppato di responsabilità extracontrattuale che consente alle persone lese di

5.4 Rapporto con il nostro art. 1494 del codice civile

Nel nostro codice civile c'è l'art. 1494 che, posto sotto la rubrica "Risarcimento del danno" nel capo I "della vendita" del titolo III "dei singoli contratti" del libro IV "delle obbligazioni", regola due ipotesi: nel comma 1 stabilisce che "il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa"; nel comma 2 prescrive che "il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivanti da vizi della cosa". Indipendentemente dal dibattito in dottrina sulla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità prevista dal secondo comma²⁰, è certo che l'art. 1494 c. c. è inserito nella disciplina dell'adempimento del contratto di compravendita, e quindi concerne il rapporto tra venditore e acquirente. Per tale considerazione, il caso delle uova danesi con la salmonella potrebbe essere trasposto nel nostro sistema, per verificare la compatibilità dell'art. 1494 c. c. con la direttiva comunitaria 85/374²¹: cioè potremmo immaginare la fattispecie di un acquirente AB affetto da salmonellosi dopo avere consumato uova comperate nel negozio XY in confezioni su cui risulta il nome del produttore WZ. Può AB agire direttamente contro il negoziante XY?

Certamente può farlo, ma non invocando la direttiva 85/374 sulla responsabilità oggettiva per danni da prodotti difettosi, perché sulla confezione delle uova c'era impresso il nome del loro produttore WZ²². Se vuole avere come *causa petendi* la

ottenere un risarcimento. Nella maggior parte dei casi, la responsabilità ai sensi di questo sistema richiede un minimo di colpa.

²⁰ E' doveroso ricordare che della disposizione del secondo comma dell'art. 1494 c. c. è data una duplice lettura: la prima vi vede una responsabilità aquiliana (LUMINOSO, *La compravendita*, Torino, 2003, 278); la seconda vi vede una responsabilità contrattuale, anche per il rapporto stretto con la disposizione del primo comma (CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006, 711; BIANCA, *La vendita e la permuta*, Torino, 1993, 975)

²¹ Non si dimentichi, tuttavia, che diversi sono i presupposti della direttiva comunitaria e dell'art. 1494, comma 1 del codice civile. Nella prima rileva l'innocuità della cosa, la cui assenza impone al produttore di reintegrare, non solo l'acquirente ma ogni utente, di tutti i danni che essa ha cagionato. Nel secondo viene in evidenza la nozione di vizio, ovvero di quel difetto che diminuisce o vanifica l'idoneità all'uso (e, quindi, il valore di scambio) della cosa da parte dell'acquirente

²² Altra questione è quella dell'applicabilità, al caso concreto, della direttiva 92/52 del 29 giugno 1992 in materia di sicurezza generale dei prodotti, attuata in Italia dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 115, il cui art. 10 puniva, come reato e salvo che il fatto non ne costituisca uno più grave,

direttiva comunitaria, l'acquirente AB, stante che non ricorrono gli estremi di un comportamento reticente o silenzioso di XY, ha azione diretta nei confronti del produttore WZ senza necessità di allegarne e provarne la colpa, ma solo dando dimostrazione del danno (l'affezione da salmonellosi), del difetto (la salmonella nelle uova) e del nesso causale tra il difetto ed il danno.

Ma come accennato, ciò però non esclude che AB possa agire nei confronti del negoziante XY sulla base di *altra* disposizione fondata su basi diverse su cui si fonda la direttiva comunitaria, ovvero – nel caso italiano – sulla base dell'art. 1494 c.c. che, infatti, non è incompatibile con il diritto comunitario proprio in virtù dell'art. 13 della direttiva che, appunto, fa salve le disposizioni nazionali fondate su basi diverse da quelle della responsabilità oggettiva prevista e disciplinata dalla direttiva medesima. Ed invero, l'art. 1494 c.c. “segna” la responsabilità del venditore/fornitore finale all'interno dell'ordinario sistema di responsabilità contrattuale per inadempimento (comma 1) e dell'ordinario sistema di responsabilità extracontrattuale per danni (comma 2), ovvero con il necessario e presupposto richiamo, rispettivamente, dell'art. 1453 e dell'art. 2043 c.c., in entrambi i casi essendo richiesto l'estremo della colpa nell'inadempimento o nel comportamento del venditore: con questa ulteriore precisazione, che nel caso del comma 1 dell'art. 1494 c.c., il venditore può andare esente dalla sua responsabilità contrattuale qualora “provi di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa”.

Dunque, come in Danimarca il negoziante Bilka può essere chiamato a rispondere direttamente dei danni sofferti dai signori Mikkelsen e Nielsen in quanto la legge danese prescrive che il fornitore risponda illimitatamente della responsabilità per colpa – ma, si noti – del produttore Skov ed ovviamente provando la colpa di Skov, così in Italia l'acquirente AB potrebbe agire: a) contrattualmente, contro il negoziante XY per le uova difettose vendutegli, ma con la possibilità per XY di esimersi dalla responsabilità per inadempimento provando di avere ignorato il difetto insito nelle uova prodotte da WZ; nonché b) in via aquiliana, contro il detto negoziante XY, ma solo provando la colpa di costui.

l'immissione sul mercato di un prodotto pericoloso (il d.lgs. 115/95 è stato abrogato dall'art. 12, d.lgs. 21 maggio 2004, n. 172, che a sua volta è stato abrogato dall'art. 146, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 o Codice del consumo). Peraltro, mentre la direttiva 85/374 opera sul piano civilistico della responsabilità oggettiva e del risarcimento dei danni, la direttiva 92/52 opera sul piano penalistico della prevenzione dei fatti causanti danno

Tuttavia, in entrambi i sistemi giuridici, gli acquirenti (i danesi Mikkelsen e Nielsen o l'italiano AB) potrebbero agire direttamente – cioè *omisso medio* – contro il produttore (il danese Skov o l'italiano WZ) per responsabilità oggettiva dei danni prodotti alla loro salute dalle uova con salmonella acquistate nel negozio danese di Bilka o in quello italiano di XY.

Ma proprio il caso delle uova, che vengono vendute con il guscio che ovviamente impedisce al fornitore di “vedere” i difetti del prodotto, suggerisce di rammentare la giurisprudenza della nostra Corte di cassazione che, proprio in applicazione dell'inciso finale del comma 1 dell'art. 1494 c.c., differenzia la posizione della grande distribuzione da quella piccola.

La Corte suprema ha chiarito che “nel campo della grande distribuzione, ovvero nella vendita dei prodotti industriali di massa, il venditore è responsabile nei confronti del compratore a norma dell'art. 1494 c.c. se non fornisce la prova di avere tenuto un comportamento positivo volto a verificare lo stato e la qualità della merce, sicché risulti dimostrato che nel caso concreto il vizio è rimasto a lui ignoto malgrado l'uso della normale diligenza. Ne deriva che nell'ipotesi di vendita di prodotti chiusi e sigillati la responsabilità del fornitore, per i danni derivanti da vizi della cosa venduta, non può essere esclusa se questi non ha provveduto ad effettuare controlli a campione o periodici in ottemperanza agli obblighi che gli derivano dagli artt. 1476, n. 3, e 1490”²³.

Sembrerebbe doversi dedurre che, nel campo contrattuale, si possa distinguere tra fornitore e fornitore a seconda se appartenga o non appartenga alla “categoria” della grande distribuzione: sicché si imporrebbe di conoscere a quale categoria appartiene il nostro immaginario negozio XY²⁴.

5.5 Il caso Saiwa

Il dettagliante, il quale rivende generi alimentari contenuti in involucri sigillati così come li riceve dalla ditta fabbricante, non è responsabile dei danni causati dall'ingestione di detti prodotti risultanti avariati, qualora si accerti che non

²³ Cass. 30 agosto 1991, n. 9277, in Corr. giur., 1991, fasc. 11, 1201, con commento di CARBONE, *La responsabilità del fornitore per prodotti difettosi*. V. anche GALGANO, *Grande distribuzione e responsabilità per prodotti difettosi*, in *Contratto e impresa*, 1992, 1, 7

²⁴ GERMANÒ, *Responsabilità per danni da uova con salmonella: la posizione del fornitore finale delle uova prodotte da altri*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2007, fasc. 6, pp. 385-386

ricorre alcuna sua colpa (cattiva conservazione, alienazione oltre i limiti temporali di garanzia, ecc.)²⁵.

Costituisce apprezzamento di fatto, non sottoposto a controllo di legittimità della Cassazione, il ricollegamento, attraverso un processo logico presuntivo, del verificarsi dei danni sofferti dall'acquirente di generi alimentari avariati alla condotta colposa della ditta fabbricante (nel caso la Cassazione si è pronunciata sull'argomento, stabilendo che una volta esclusa ogni colpa del dettagliante (negoziante) in ordine all'alterazione del prodotto alienato, ben può il giudice di merito, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, ricollegare l'avaria, attraverso un processo logico presuntivo, alla difettosa fabbricazione del prodotto stesso, quale sua unica possibile causa, cioè, praticamente a una condotta colposa della

²⁵ In generale vedi DI PRISCO, *Il principio della colpa nella responsabilità aquiliana*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1965, 375.

Nel caso particolare vertendosi in tema di vendita poteva darsi l'acquirente nei confronti della ditta venditrice l'azione di risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa, prevista nel secondo comma dell'art. 1494 cod. civ. . Per quanto riguarda i rapporti diretti fra compratore e ditta fabbricante, invece non poteva trattarsi che di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. Sorge il problema se l'attore avesse la possibilità, nonostante i rapporti contrattuali con la ditta venditrice, di far valere un'eventuale responsabilità aquiliana nei suoi riguardi. Il quesito è stato implicitamente risolto in senso positivo dalla sentenza, che ha peraltro negato il sussistere nel caso concreto della colpa.

Nel senso di ammettere il concorso di una responsabilità contrattuale e di una responsabilità extracontrattuale, nel caso di violazione di diritti assoluti, vedi Cass. 20 ottobre 1956, n. 3785, *Foro it.*, 1957, I, 1467, in tema di trasporto. Da ultimo, sempre per la possibilità di concorso vedi Cass. 28 novembre 1964, n. 2829, 17 marzo 1964, n. 614, id., Rep. 1964, voce Responsabilità civile, nn. 56, 58; App. Napoli 30 aprile 1964, *Foro pad.*, 1965, I, 222. In senso contrario Cass. 9 febbraio 1965, n. 205, *Foro it.*, Mass., 41

Sull'argomento vedi MORELLO, *L'azione di risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa*, retro, 1497, per il quale il compratore fonda la richiesta dei danni, come un qualunque terzo, su responsabilità aquiliana del venditore; in generale vedi pure AZZARITI, *In tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 1959; II, 469; BARBIERI, *Concorso di azione contrattuale ed azione aquiliana?*, in Corti Brescia, Venezia e Trieste, 1959, 516; LEMBO, *Responsabilità aquiliana e responsabilità contrattuale*, id., 1957, 19.

La scelta poi tra l'azione contrattuale e quella extracontrattuale non avrebbe effetti rilevanti, se si ritiene (MORELLO, op. cit.), che l'esistenza della colpa sia richiesta anche nel caso dell'azione ex art. 1494, secondo comma, cod. civ. del venditore e che non le si applichino i termini di prescrizione breve

ditta fabbricante, che la rende responsabile ex lege aquilia, dei lamentati danni: così compiendo – come nel caso concreto – un corretto apprezzamento di fatto, che si sottrae, per sua natura, al controllo di legittimità)²⁶.

Non incorre in difetto di motivazione il giudice che non prende in esame elementi non prospettati dall'attore (nella specie, concorso di colpa del danneggiato)²⁷.

Non incorre in vizio di ultrapetizione il giudice che, avendo l'attore chiesto la condanna in solido dei convenuti, pronuncia la condanna al risarcimento dei danni di uno solo di essi²⁸.

Veniamo al caso Saiwa, nel quale con citazione 28 dicembre 1957 l'avv. Schettini Italo, in proprio e quale procuratore generale della moglie Solveti Bice, conveniva dinnanzi al Pretore di Roma la ditta Candelotti e la società per azione Saiwa, in persona dei loro rispettivi legali rappresentanti, esponendo che, il 12 ottobre di quell'anno, aveva acquistato presso la ditta Candelotti (negoziato di via S. Sella) una scatola di biscotti prodotti dalla Saiwa, i quali erano risultati avariati; che essi attori, dopo averne ingerito alcuni, erano stati colti da dolori addominali e

²⁶ In fattispecie diverse è stato affermato il principio della incensurabilità in Cassazione degli apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: vedi Cass. 26 giugno 1963, n. 1737, *Foro it.*, 1964, I, 1034; 20 agosto 1962, id., 1962, I, 2169, che pone l'accento sull'immunità da vizi logici del giudizio. Da ultimo sempre in questo senso vedi Cass. 24 giugno 1965, n. 1332, id., *Mass.*, 387; 17 dicembre 1963, n. 3184, id., *Rep.* 1963, voce *Responsabilità civile*, n. 118; 22 dicembre 1964, n. 2950, id., *Rep.* 1964, voce *cit.*, n. 125.

In dottrina sull'argomento: VITARELLI, *Il controllo del fatto in Cassazione*, in *Giur. sic.*, 1963, 785; CALOGERO, *La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione*, 1964.

In generale sul nesso di causalità vedi Cass. 16 maggio 1962, n. 1085, *Foro it.*, *Rep.* 1962, voce *cit.*, n. 87, per la quale è dato al giudice il potere discrezionale di avvalersi di un criterio presuntivo per desumere il nesso di causalità dalla successione immediata di due eventi nel tempo. Da ultimo nello stesso senso vedi Cass. 10 marzo 1965, n. 389, id., *Mass.*, 102.

In dottrina vedi GERI, *Il rapporto di causalità negli illeciti civili*, in *Arch. resp. civ.*, 1962, 261; GENTILE, *Causalità e colpa, civile e penale*, in *Foro pad.*, 1961, I, 1050; CAVALLO, *Il nesso di causalità nel diritto civile*, in *Dir. e giur.*, 1960, 509; FORCHIELLI, *Il rapporto di causalità nell'illecito civile*, 1960

²⁷ Nello stesso senso vedi Cass. 13 febbraio 1963, n. 287, *Foro it.*, *Rep.* 1963 voce *Cassazione civ.*, n. 98; 6 marzo 1964, n. 481, id., *Rep.* 1964, voce *cit.*, n. 100

²⁸ Vedi Cass. 10 maggio 1963, n. 1145, *Foro it.*, *Rep.* 1963, voce *Sentenza civ.*, n. 130, nel senso che non ricorra il vizio di ultrapetizione quando sia accolta una istanza costituente una pretesa minore, la quale possa ritenersi virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio; conforme, da ultimo, Cass. 15 giugno 1965, n. 1225, 21 luglio 1965, n. 1671, id., *Mass.*, 356, 490

avevano richiesto cure mediche; che la stessa Saiwa aveva riconosciuto che il contenuto della scatola era avariato e perciò l'aveva sostituita con altra scatola. Pertanto, gli attori chiedevano la condanna solidale delle ditte convenute al risarcimento dei danni, per la causale su espressa, nella misura di 30mila lire oltre gli interessi legali.

Costituitosi il contraddittorio, le ditte convenute contestavano la loro rispettiva responsabilità chiedendo il rigetto della domanda, che fu pronunciato, con sentenza 31 maggio 1959, dall'adito pretore, il quale assolse le convenute stesse "dall'obbligo dell'osservanza del giudizio".

Appellavano gli attori insistendo nella spiegata azione di danni, mentre le ditte convenute si costituivano chiedendo la conferma della gravata decisione.

Il Tribunale di Roma, con sentenza 24 luglio 1961, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, accolse l'azione di danni nei confronti della soc. Saiwa, ritenuta responsabile dell'avaria dei biscotti da essa prodotti, mentre la rigettò nei confronti della ditta Candelotti, che si era limitata a rivendere la scatola dei biscotti così come ricevuta dalla società fabbricante; condannò quindi la Saiwa a pagare agli attori, a titolo di danni, la somma di lire 30 mila oltre gli interessi legali.

Avverso la sentenza d'appello ricorre la soc. Saiwa, in persona del suo presidente *pro tempore*, deducendo cinque mezzi di annullamento, mentre gli attori Schettini e la ditta Candelotti resistono con separati controricorsi.

Accertò il tribunale:

- a) che i coniugi Schettini (odierni resistenti) avevano acquistato, in un negozio della ditta Candelotti (anche essa resistente), una scatola di biscotti prodotti dalla soc. Saiwa (attuale ricorrente);
- b) che i biscotti erano risultati avariati, secondo riconoscimento della stessa Saiwa, la quale aveva provveduto a sostituire, con altra scatola, quella acquistata dai coniugi Schettini;
- c) che, a causa dell'ingestione del prodotto adulterato, gli acquirenti si erano intossicati contraendo una enterocolite febbrile, onde avevano subito un danno patrimoniale costituito da spese di cure mediche.

Accertate tali circostanze di fatto, la denunziata sentenza ritenne che, non essendo stata rilevata alcuna colpa della ditta Candelotti (come cattiva conservazione o altro) riguardo all'avaria dei biscotti, contenuti in un involucri sigillato, da essa

rivenduto, nel suo negozio, così come lo aveva ricevuto dalla Saiwa, l'adulterazione della merce non poteva farsi dipendere che da una sua difettosa fabbricazione, imputabile soltanto alla società fabbricante; conseguentemente condannò la Saiwa, quale responsabile della riscontrata avaria, a risarcire agli attori (odierni resistenti) i danni da loro sofferti a causa dell'ingestione dei biscotti guasti.

La Saiwa contesta la propria responsabilità in ordine all'adulterazione del prodotto, sostenendo che il tribunale sia incorso in difetto di motivazione su punti decisivi della controversia per non aver rilevato:

- a) che la riscontrata avaria poteva risalire a cattiva conservazione della merce da parte del negoziante o dettagliante (ditta Candelotti), circostanza che avrebbe escluso ogni responsabilità della ditta fabbricante
- b) che gli attori Schettini non avevano provato il necessario presupposto dell'asserita responsabilità della Saiwa, cioè la sua colpa nella confezione del prodotto, che ne avrebbe provocato la lamentata adulterazione.

I giudici d'appello, spiegarono come non fosse dato desumere alcuna colpa del negoziante riguardo all'ammaloramento del commestibile, ch'esso vendette chiuso in un involucri sigillato, così come lo aveva ricevuto dalla ditta produttrice, e che perciò non potesse rivenirsi altra causa dell'avaria che nella difettosa confezione dei biscotti, imputabile unicamente alla fabbricante società Saiwa. Ora, così ragionando, i giudici d'appello adottarono una corretta decisione sul punto controverso²⁹.

Invero dei danni, cagionati dall'ingestione di generi alimentari o dolciari avariati, contenuti in involucri sigillati, venduti al pubblico dal negoziante o dettagliante così come li ha ricevuti dalla ditta fabbricante, non può rispondere il rivenditore al minuto, sotto il profilo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., se non sia dimostrata (contrariamente al caso in esame) la sua colpa riguardo alla riscontrata avaria (consistita, ad esempio, nella cattiva conservazione della merce o nella relativa alienazione oltre i limiti temporali di garanzia); altrimenti verrebbe

²⁹ Corte Suprema di Cassazione, Sezione III civile; sentenza 25 maggio 1964, n. 1270; Pres. MASTRAPASQUA, Est. BARTOLOMEI, PISANO (concl. conf.); Soc. Saiwa (AVV. REGARD, GALEPPINI, VIGOTTI) c. Schettini (AVV. SCHETTINI, BRASINI) e Ditta Candelotti (AVV. DE PAOLA)

a configurarsi, a suo carico, un'assurda responsabilità oggettiva, che, salvo ipotesi eccezionali, esula dal nostro ordinamento giuridico.

D'altro canto, una volta esclusa (come nella specie) ogni colpa del negoziante in ordine all'alterazione del prodotto alienato, ben può il giudice di merito, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, ricollegare l'avaria, attraverso un processo logico presuntivo, alla difettosa fabbricazione del prodotto stesso, quale sua unica possibile causa, cioè praticamente ad una condotta colposa della ditta fabbricante, che la rende responsabile, *ex lege aquilia*, dei lamentati danni: così compiendo (come nel caso concreto) un corretto apprezzamento di fatto, che si sottrae, per sua natura, al controllo di legittimità.

Infondato è altresì il secondo mezzo, con cui la ricorrente società lamenta che il tribunale non abbia dimostrato il nesso di causalità tra l'ingestione dei biscotti avariati, da parte dei resistenti, e la loro denunciata indisposizione viscerale, in guisa da poter ritenere la Saiwa responsabile dell'evento dannoso. Infatti i giudici d'appello, con motivazione non certo insufficiente, anche se concisa, ravvisarono incensurabilmente il nesso di causalità, tra l'ingestione del commestibile guasto e i fenomeni tossici sofferti dai resistenti, nella rapida successione cronologica tra i due fatti dimostrata da varie deposizioni testimoniali, tra cui quella particolarmente qualificata, del medico curante, basandosi così, su tale insindacabile accertamento di merito, la responsabilità aquiliana della Saiwa.

Col quarto motivo la ricorrente si duole che il tribunale non abbia rilevato, incorrendo in difetto di motivazione, il concorso del fatto colposo dei coniugi Schettini (tale da attenuare la responsabilità di essa ricorrente, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.), per aver mangiato i biscotti guasti, che, qualora avessero usato l'ordinaria diligenza, non avrebbero dovuto ingerire, essendo essi maleodoranti. Senonchè, non avendo mai chiesto la Saiwa di provare un tale assunto nel giudizio d'appello, non incorse ovviamente in alcun difetto di motivazione il tribunale per non averlo esaminato; anche il motivo in esame si palesa privo di pregio.

Col quinto mezzo si denuncia il vizio di ultrapetizione, nel quale sarebbero incorsi i giudici d'appello condannando esclusivamente la Saiwa al risarcimento dei danni nei confronti dei resistenti Schettini, pur avendo costoro chiesto la condanna ai danni, in via solidale, sia di essa Saiwa sia della ditta Candelotti.

Orbene, com'è noto, il vizio di ultrapetizione si riscontra allorché la decisione del giudice trascenda i limiti della domanda giudiziale, attribuendo all'attore un bene

della vita da lui non richiesto. Ma una simile eccedenza del *decisum* rispetto al *petitum* non si verifica, quando, chiesta dall'attore la condanna solidale dei convenuti al pagamento dell'obbligazione da lui dedotta in giudizio, venga condannato a pagarla uno solo di loro. In tale ipotesi, infatti, la pronunzia del giudice, ben lungi dal trascendere i limiti della domanda giudiziale, l'accoglie solo in parte, ritenendo obbligato, verso l'attore, uno solo dei convenuti, e non (come egli pretendeva) tutti i convenuti in solido. Sicché non incorse nel lamentato vizio di *ultra petita* la denunciata sentenza, ritenendo obbligata, verso gli attori, per la causale suesposta, unicamente la ricorrente Saiwa, e non anche, in solido con essa (secondo la domanda giudiziale), la ditta Candelloti.

Essendo perciò privo di consistenza giuridica anche l'ultimo mezzo esaminato, il ricorso va respinto con le conseguenze di legge³⁰.

³⁰ Corte Suprema di Cassazione, Sezione III civile; sentenza 25 maggio 1964, n. 1270; Pres. MASTRAPASQUA, Est. BARTOLOMEI, PISANO (concl. conf.); Soc. Saiwa (AVV. REGARD, GALEPPINI, VIGOTTI) c. Schettini (AVV. SCHETTINI, BRASINI) e Ditta Candelotti (AVV. DE PAOLA)

CAPITOLO VI

LA FATTISPECIE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ. FORME DI TUTELA COLLETTIVA

6.1 L'esclusione della responsabilità: le singole esimenti

L'art. 5 del d.p.r. n. 224 del 1988 contemplava le ipotesi di difettosità del prodotto.

A sua volta, l'art. 6 prevedeva le fattispecie specifiche in cui doveva escludersi la responsabilità del produttore.

Attualmente, l'art. 6 è stato sostituito dall'art. 118 del Codice del consumo.

In particolare, quest'ultima norma – riprendendo testualmente il contenuto della pregressa disposizione del 1988 – statuisce che “la responsabilità è esclusa:

- a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
- b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
- c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale;
- d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
- e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
- f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l'ha utilizzata”.

Occorre, quindi, esaminare le varie ipotesi di esonero della responsabilità, rapportandole, altresì, alla specificità del produttore agricolo, anche se la dottrina – sulla base della considerazione che la normativa del d.P.R. n. 224/1988 (così come quella del Codice del consumo in cui è confluito), appare funzionale

soprattutto ai difetti da prodotto industriale – ha osservato “come non poche delle ipotesi previste non si attagliano ai prodotti agricoli di base”¹.

6.1.1 Il difetto sopravvenuto del prodotto agricolo

La responsabilità è innanzitutto esclusa “se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione” (cit. capitolo III).

Si deve ora esaminare la fattispecie prevista sub la lettera *b*) dell’art. 6 d.p.r. n. 224 del 1988 – ora art. 118 lett. *b*) Codice del consumo – (la responsabilità è esclusa “se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione”).

La norma va letta in combinato disposto con l’art. 120 Codice del consumo, comma 2: “il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell’art. 118, comma 1, lettera *b*: Ai fini dell’esclusione della responsabilità prevista nell’art. 118, comma 1, lettera *b*) è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione”.

La norma recepisce il principio – comune nell’ambito della responsabilità civile – in base al quale l’eventuale sopravvenienza del difetto esclude il nesso di causalità tra la produzione del bene e le conseguenze dannose ascrivibili ad una difettosità verificatasi successivamente alla circolazione e per motivi eziologicamente non riconducibili alla primaria attività produttiva.

“La difficoltà da parte del produttore di provare tale circostanza è alla base della disposizione di cui all’art. 8, comma 2, - ora l’art. 120 – che individua nel criterio della *probabilità* il metro del convincimento del giudice”².

Nell’ambito del settore primario dell’agricoltura si possono illustrare varie fattispecie.

In primo luogo, si possono qui ricordare i difetti sopravvenuti dei prodotti agricoli naturali o trasformati.

E’ evidente, infatti, che se l’imprenditore agricolo ha correttamente rispettato le norme di produzione e quelle igienico-sanitarie, destinando al mercato prodotti in sé e per sé completi (uova, frutta, carne ecc.) qualitativamente sicuri, non

¹ SANGERMANO, *Principi e regole della responsabilità civile nella fattispecie del danno da prodotto agricolo difettoso*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 107-108

² STOPPA, *Responsabilità del produttore*, pag. 133

risponderà certo dell'eventuale negligenza della catena commerciale o distributiva, indipendente dalla sua sfera di organizzazione.

La cattiva conservazione o la vendita di prodotti agricoli originariamente integri qualitativamente ed igienicamente sarà, in tal caso, imputabile all'impresa di vendita (o all'imprenditore distributore) che ha alienato al consumatore finale il prodotto, deterioratosi per cause non ascrivibili all'imprenditore agricolo.

Similmente accadrà tale evenienza quando l'imprenditore agricolo alieni prodotti agricoli destinati ad essere utilizzati quali componenti di prodotti alimentari più complessi.

Se il prodotto agricolo di base era esente da difettosità, risponderà esclusivamente l'imprenditore che ha dato vita al prodotto finale, omettendo di conservare idoneamente la componente agroalimentare di base.

Ciò che preme rilevare è che trattandosi di prodotti agricoli, dovrà farsi particolare attenzione alla "difettosità" latente e non evidente al momento della messa in circolazione del prodotto agricolo.

Si ricordi, infatti che il tratto distintivo insopprimibile del diritto agrario è quello di occuparsi di produzione legata indissolubilmente alla materia vivente.

Ciò vale in particolare per gli animali destinati ad essere impiegati nel settore agroalimentare ed acquistati, ad esempio, da un imprenditore agricolo allevatore da altro produttore operante nel settore primario dell'agricoltura.

Ben può accadere, infatti, che alcune patologie non siano manifeste – e tuttavia si trovino in fase di incubazione – al momento dell'acquisto da parte dell'imprenditore agricolo.

In tal caso, però, la manifestazione successiva del difetto è solo esteriore: in altre parole, il difetto (patologia) preesisteva (in base ad esempio, alle cognizioni veterinarie, agli accertamenti, ai canoni di esperienza ecc.) alla fase di messa in circolazione del prodotto agricolo.

Sussiste, quindi, il nesso di causalità tra produzione e difetto.

Se le conseguenze dannose sono di tipo biologico-sanitario, si applicherà il Codice del consumo, altrimenti la clausole generale *ex art. 2043 c.c.*

Un problema di difettosità sopravvenuta e tuttavia imputabile casualmente al produttore agricolo, può verificarsi nel caso di vendita di prodotti agricoli di base naturali o trasformati originariamente integri qualitativamente ma che successivamente si siano rivelati dannosi a causa delle errate o incomplete

informazioni fornite dal produttore agricolo circa l'utilizzazione o la loro conservazione.

In tal caso, è vero che il difetto – al momento della messa in circolazione – non esisteva da un punto di vista organico e naturalistico nel prodotto agricolo (naturale o trasformato), e tuttavia lo stesso presentava, comunque, una difettosità rilevante dal punto di vista giuridico in quanto *ex art. 5 d.p.r. n. 224* (ora art. 117 Codice del consumo) il prodotto non offriva la sicurezza che ci si poteva legittimamente attendere tenuto conto delle istruzioni e avvertenze fornite³.

6.1.2 Produzione agricola senza scopo di lucro e non compiuta nell'esercizio dell'attività professionale

Veniamo, ora, all'analisi della fattispecie di esclusione di responsabilità sub *c*): “se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale”.

La normativa di cui al d.p.r. n. 224 del 1988 ed attualmente quella propria del Codice del consumo, se da una parte trova la sua fondamentale giustificazione nell'esigenza di tutelare efficacemente il consumatore dalla produzione di massa, dall'altra fa sì che tale ragione di fondo sia, nella disciplina positiva, attuata con qualche deviazione ed allargamento.

La norma in esame segna il limite massimo di tale ampliamento di tutela dal punto di vista dei requisiti del soggetto cui la responsabilità in esame può essere imputata⁴.

Secondo parte della dottrina, quelle stesse esigenze di protezione che hanno indotto il legislatore ad introdurre nell'ordinamento un sistema di responsabilità oggettiva per i prodotti di impresa, hanno fatto sì che non venissero, in ogni caso, escluse dalla normativa le ipotesi riconducibili alla piccola impresa, agli artigiani, ai produttori non dotati di organizzazioni aziendali vere e proprie ecc.

Applicati tali concetti al settore dell'agricoltura, la disciplina della responsabilità per danno da prodotto debba applicarsi anche ai produttori agricoli che non abbiano dato vita ad una struttura imprenditoriale complessa.

³ SANGERMANO, *Principi e regole della responsabilità civile nella fattispecie del danno da prodotto agricolo difettoso*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 113-115

⁴ BIN, *La responsabilità del produttore*, pp. 130-131

Forme di produzione agraria se sono comunque volte ad ottenere un lucro dalla vendita dei prodotti agricoli – anche, magari, solo per una integrazione dei propri redditi – certamente rientrano nella forma della fabbricazione del prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso.

La dottrina ha anche sostenuto una possibile forma di responsabilità per l'imprenditore in senso tecnico che destini una parte della propria produzione non al mercato, bensì per inserirla nella propria organizzazione produttiva.

Non vi è motivo, al riguardo, per escludere tale fattispecie nel caso del produttore agricolo, posto che viene in ogni caso soddisfatta una delle condizioni per la non applicabilità dell'esimente [fabbricazione (produzione) nell'esercizio della propria attività professionale].

Resta da esaminare la fattispecie della liberalità – o meglio della gratuità – di prodotti agricoli.

In questo contesto, l'applicabilità in concreto della normativa sulla responsabilità sarà maggiore o minore a seconda del grado di connessione della liberalità con l'esercizio dell'impresa: maggiore, ad esempio nelle assegnazioni gratuite di beni ai dipendenti, oppure nelle donazioni compiute a scopo di pubblicità, o di cura dell'immagine e delle pubbliche relazioni; più sfumata, ad esempio, nel caso di donazione di beni destinati agli aiuti in occasione di catastrofi o simili.

Ma per tutte queste ipotesi, inutile (oltre che arduo, stante la dizione – “a titolo oneroso” – usata dal legislatore) sarebbe ricercare un eventuale scopo lucrativo indiretto nell'operazione: basta infatti a risolvere il problema, nel senso di negare l'applicabilità della causa in esclusione in esame, la constatazione che l'imprenditore ha ad ogni modo fabbricato i beni donati nell'esercizio della sua attività professionale⁵.

6.1.3 Conformità a norma imperativa del prodotto agricolo

Si esamina ora l'art. 118, lett. *d*) il quale statuisce che la responsabilità è esclusa “se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto ad una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante”.

La disposizione si spiega con la tendenza sempre più espansiva da parte degli ordinamenti comunitari e nazionali ad emanare normative e provvedimenti

⁵ SANGERMANO, *Principi e regole della responsabilità civile nella fattispecie del danno da prodotto agricolo difettoso*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 116-118

amministrativi volti a definire le caratteristiche tecniche ed igienico-sanitarie per i prodotti allo scopo di proteggere la salute dei consumatori, garantendo la sicurezza della produzione industriale ed agroalimentare.

Si tratta, in sostanza, della recezione a livello giuridico di regole che fissano autoritativamente gli *standards* minimi ed inderogabili di sicurezza della produzione.

Si distingue “nell’ambito delle cosiddette normative tecniche, quelle che (in un lessico non certo elaborato da giuristi) vengono chiamate regole tecniche (e sono in buona sostanza, norme giuridiche o provvedimenti amministrativi, ad ogni modo vincolanti per i destinatari) e norme o *standards*, termini con cui si connota una specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione la cui osservanza non sia obbligatoria”⁶.

Il principio della sicurezza del prodotto è stato formalizzato in via generale anche dal successivo d.lgs. 17 marzo 1995, n. 115, attuativo della direttiva CEE n. 59 del 29 giugno 1992, successivamente confluito nel Codice del consumo.

Ciò che preme evidenziare è, in ogni caso – sia per i prodotti agricoli alimentari che per quelli non aventi tale finalità – che l’esclusione della responsabilità del produttore ai sensi dell’art. 118, lett. *d*) è soltanto la conformità del prodotto ad una norma imperativa.

L’eventuale rispetto degli altri parametri normativi e tecnici, varrà soltanto a determinare una *presunzione* (non assoluta) di qualità del prodotto, ai fini della valutazione della legittimità dell’aspettativa di sicurezza del consumatore.

Per l’esimente, peraltro, non deve trattarsi di regole che stabiliscano i requisiti minimi di sicurezza lasciando per il resto piena libertà all’iniziativa economica di scegliere – con proprio rischio – le modalità di concezione e fabbricazione dei prodotti industriali o le modalità di produzione e conservazione dei prodotti agricoli, bensì ad una norma la quale in termini tassativi e cogenti prescriva nei particolari (non quindi, con una mera clausola generale, che richieda poi di essere in concreto riempita di specifici contenuti tecnici) quelle modalità.

E lo stesso carattere devono avere i provvedimenti amministrativi.

In dottrina, stante la tassatività della fattispecie esimente, se ne è così evidenziata la scarsa applicabilità pratica.

⁶ BIN, *La responsabilità del produttore*, pag. 32

Per ciò che concerne il settore primario, si è osservato che nell'ipotesi di prodotti agricoli ottenuti con l'ausilio di pesticidi regolarmente utilizzati e conformi alle normative vigenti, in caso di danno al consumatore, il produttore agricolo sarebbe responsabile anche se provasse di averne fatto un corretto impiego, nel pieno rispetto delle norme che disciplinano la materia.

Il danneggiato-convenuto non potrebbe, infatti, valersi dell'esimente di cui alla lett. d) dell'art. 118 Codice del consumo, in quanto i provvedimenti che autorizzano l'impiego di tali sostanze e che stabiliscono i limiti di tolleranza (della presenza nel prodotto agricolo di loro residui) e quindi, sostanzialmente, le quantità di esse di cui può farsi uso, sono provvedimenti delle autorità ministeriali, quali le direttive e le autorizzazioni, che mancano di quell'efficacia vincolante che la richiamata disposizione richiede⁷.

Quando, invece, il produttore agricolo dimostri di aver agito nell'assoluto ed esclusivo rispetto di norme imperative, allora si verificherà una fattispecie di mancanza di responsabilità del produttore, ma non una impossibilità di tutela del consumatore danneggiato.

Il risarcimento sarà domandato, infatti, nei confronti dell'organo che abbia emesso il provvedimento normativo vincolante che si sia manifestato inadeguato.

In questi casi, però, importante sarà accertare preliminarmente che il difetto sia imputabile ad errore della normativa (vincolante o meno) e non, invece, alla mancata prevenzione di rischi, non previsti nella normativa di riferimento, ma emergenti nella particolare progettazione del prodotto.

Ove, infatti, dovesse ricorrere quest'ultima evenienza, sussisterebbe certo la responsabilità del fabbricante, se il danno risultasse essere conseguenza immediata e diretta del difetto⁸.

La natura imperativa delle norme che impongono requisiti tecnici di sicurezza nella produzione, impedisce, ovviamente, di fondare l'esimente anche sull'esistenza di eventuali "codici" di autoregolamentazione elaborati dai produttori: questi, fintantoché conserveranno natura negoziale (in assenza di un rinvio o di una loro recezione in una normativa cogente) potranno, al massimo, rivelare la loro utilità ai fini di una mera presunzione di non difettosità o, molto, più realisticamente, per valutare – in caso di pluralità di responsabili – il grado di

⁷ MARTORANA, *La responsabilità per prodotti agricoli difettosi*, cit., pp. 410-411

⁸ DI MARTINO, *La tutela dei consumatori: sulla sicurezza e qualità dei prodotti*, pp. 541-542

colpa individuale ai fini dell'azione di regresso, non potendosi, infatti, escludere la responsabilità oggettiva solo per aver ottemperato a codici convenzionali e di buona tecnica agraria⁹.

6.1.4 L'esclusione della responsabilità per rischio da sviluppo: in particolare, il caso degli OGM

L'art. 118, comma 1, lett. e) del Codice del consumo stabilisce che la responsabilità è esclusa se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso. Merita, cioè, particolare attenzione il c.d. rischio da sviluppo, che l'Italia ha considerato come esimente della responsabilità oggettiva per prodotto difettoso. L'esenzione si ha quando il difetto era già esistente al tempo della messa in circolazione del prodotto ma non era riscontrabile in base allo stato della scienza di quel momento. A tal riguardo la Corte di giustizia, con la sentenza 30 maggio 1997, C-300/95, Commissione c. Regno Unito, ha ritenuto legittimamente esonerato da responsabilità quel produttore che provi che lo stato delle conoscenze scientifiche più avanzate nel momento dell'immissione del prodotto in commercio non permetteva di rilevarne il difetto: sicché, di converso, possono essere opposte al produttore le pertinenti conoscenze che fossero disponibili al momento della messa in circolazione del prodotto.

Il problema si complica con riferimento agli alimenti derivati da vegetali o animali il cui corredo genico sia stato modificato, gli OGM (vedi Capitolo IV paragrafo 2.3).

Non vi è dubbio che l'esimente da rischio da sviluppo ha per effetto quello di non disincentivare il progresso tecnico e l'immissione sul mercato di prodotti nuovi; ma non si può non tenere conto del fatto che, se l'esimente venisse invece esclusa, verrebbero dotati di maggiore protezione i consumatori in occasione di eventi dannosi, soprattutto quando essi, per loro stessa natura, assumono proporzioni gravi. Per tale considerazione, nella sua relazione del 31 gennaio 2001 sull'applicazione della Dir. 25 luglio 1985, n. 85/374/CEE relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi, la Commissione si è interrogata

⁹ SANGERMANO, *Principi e regole della responsabilità civile nella fattispecie del danno da prodotto agricolo difettoso*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 119-122

sull'opportunità di mantenere, sia pure a scelta degli Stati membri, l'esonero del rischio da sviluppo. I pochi dati disponibili sulle ripercussioni pratiche che l'introduzione del principio della responsabilità per rischi da sviluppo avrebbe per le imprese produttrici e per le società di assicurazione, suggerirono di non modificare la disposizione opzionale contenuta nella direttiva. Tuttavia, la Commissione, riconoscendo che i danni dovuti a rischi da sviluppo sembrano più probabili nei settori degli organismi geneticamente modificati sono dei prodotti alimentari, oltre che in quelli dei prodotti farmaceutici e delle sostanze chimiche, si è chiesta se non sarebbe opportuno prevedere di porre i danni, provocati da tali rischi, a carico della società nel suo insieme (attraverso fondi di garanzia finanziati dal reddito pubblico) e/o dal settore produttivo interessato (tramite un fondo finanziato dagli operatori del settore)¹⁰.

6.1.5 Eccezioni nel caso del produttore di parti componenti o di materia prima e del subfornitore

L'ultima ipotesi di esclusione della responsabilità è prevista dalla lettera *f*) dell'art. 118 del Codice del consumo là dove prevede che la responsabilità è esclusa "nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l'ha utilizzata".

Al riguardo, si rileva esattamente che per quanto attiene alla prima ipotesi prevista dalla lettera *f*) dell'articolo in questione (il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto finale) si è in presenza della semplice applicazione al produttore parziale del principio per il quale il produttore risponde solo dei difetti che già esistevano quando ha messo in circolazione il prodotto, non anche di quelli sopravvenuti.

Alla base della seconda ipotesi cui l'art. 118, lett. *f*), si riferisce (il difetto dipende dalla conformità alle istruzioni date dal produttore finale), "sta il principio secondo cui il soggetto che partecipa ad un sistema di produzione integrata, quando non sia colui che in ultima istanza ha di tale processo il governo e il

¹⁰ GERMANÒ, *La responsabilità civile dell'impresa alimentare per danni da prodotto difettoso*, in *BD on line*, diretta da Albisinni, Wolters Kluwer it, 2008

controllo (cosiddetto produttore finale), non risponde se non dei difetti inerenti all'esecuzione dello specifico compito (produzione di semilavorati o componenti, lavorazioni di fase ecc.) che nel ciclo produttivo si è assunto”¹¹.

Per ciò che concerne la prima fattispecie si osserva che il produttore parziale o di fase – che produce un bene in sé e per sé strutturalmente autonomo e con un proprio mercato – risponde dell'eventuale difettosità del proprio prodotto una volta che il bene è messo in circolazione ed avviato tramite canali distributivi ai potenziali acquirenti che, ovviamente potranno essere anche i produttori finali.

Così, ad esempio, nell'ambito del settore primario il grano ed il latte sono prodotti agricoli finali da un punto di vista naturalistico ed anche economico, ma che possono essere – come è noto – utilizzati da altri imprenditori per realizzare prodotti agroalimentari più complessi.

In questa ultima ipotesi il prodotto “parziale” è destinato ad essere utilizzato ed incorporato in un altro prodotto.

Di qui la necessità di regolamentare il problema della eventuale responsabilità per i danni legati ad una imperfezione o difettosità del prodotto parziale che si rifletta negativamente sul prodotto finale.

La norma parla di materie prime ed in dottrina si fanno gli esempi di sostanze primarie quali ferro e carbone ecc. necessarie per le imprese industriali: la *ratio* della disposizione (contenente un principio generale) e il coordinamento sistematico con l'estensione della responsabilità anche al produttore di prodotti agricoli di base, inducono a ritenere, correttamente, che la disposizione si riferisca ad ogni prodotto, materia o sostanza che siano il risultato dell'attività imprenditoriale (commerciale o agricola) di un soggetto che, successivamente, viene incorporata nel prodotto finale da altro imprenditore.

Il legislatore in tutti questi casi ha ritenuto di non addossare al produttore finale (ad esempio il produttore industriale di biscotti) – oltre all'onere della prova sugli elementi indicati dalla norma con riferimento al proprio prodotto – anche quello relativo alla difettosità della componente o della materia utilizzata, ai fini dell'attribuzione di responsabilità al produttore parziale.

¹¹ BIN, *La responsabilità del produttore*, pag. 141. Sulle interazioni tra i vari anelli della filiera produttiva agroalimentare LATTANZI, *La responsabilità nei rapporti di filiera*, in *Alimenti, danno e responsabilità*, pag. 57 e ss.

E ciò “sotto la specifico profilo della sicurezza che riguardo ad esso poteva legittimamente attendersi, al momento della sua messa in circolazione, chi se ne sarebbe reso acquirente per incorporarlo nel prodotto finale (o successivo).

Si è perciò preferito accollare l’onere della prova su quest’ultimo punto al produttore parziale: dimostrato il difetto della parte (ridondante in un difetto del prodotto finale) ad opera dell’utilizzatore finale e in rapporto alle sue legittime aspettative di sicurezza relativamente al prodotto finale, spetterà al produttore parziale – avvalendosi dell’esimente di cui all’art. 6, lett. *f*) – di provare che il prodotto parziale non era di per sé da considerarsi difettoso quando il suo produttore l’aveva messo in circolazione (ovvero, con le parole dell’art. 6, che il difetto è interamente dipeso dalla concezione del prodotto finale e, in sostanza dall’impiego inappropriato che del prodotto parziale abbia fatto il produttore finale)”¹².

In questo quadro, se il consumatore deve limitarsi ad allegare la difettosità del prodotto finale utilizzato, sarà, invece, onere del produttore della materia prima o della componente utilizzata dall’imprenditore finale dimostrare che all’epoca della messa in circolazione ed in base alle circostanze richiamate dall’art. 117 Codice del consumo (prima *ex* art. 8 del d.p.r. n. 224/1988) non era possibile che il produttore finale potesse legittimamente attendersi che il prodotto agricolo (“parziale” all’interno della complessiva produzione) non subisse un deterioramento a causa dell’erroneo impiego o ad esempio della cattiva conservazione dello stesso determinata dalle tecniche utilizzate per produrre il bene finale. Sarà fondamentale interesse dell’imprenditore agricolo, quindi, premunirsi sul piano probatorio ai fini di un eventuale giudizio di responsabilità, conservando a futura memoria tutte le certificazioni e le attestazioni dell’idoneità del proprio prodotto esistenti all’atto della vendita all’utilizzatore finale.

Differenti solo le problematiche legate alla seconda ipotesi, quella cioè in cui un produttore di fase (anche agricolo, ovviamente) si impegni contrattualmente – con un negozio di subfornitura – a fornire ad un imprenditore committente, secondo tecniche produttive prescelte da quest’ultimo (o concordate con il medesimo), beni di cui il committente ha necessità per l’esercizio della propria attività economica organizzata.

¹² BIN, *La responsabilità del produttore*, pag. 143

La tematica richiama, oggettivamente, anche il fenomeno dei contratti agroindustriali ove nel quadro degli accordi interprofessionali si assiste da tempo ad un processo di una sempre maggiore dipendenza dall'industria di trasformazione e dalle imprese di commercializzazione; processo che viene definito, dalla letteratura economica, con il termine "integrazione verticale".

Dipendenza che invita a riflettere se ai contratti agroindustriali possa essere applicata la legge 18 giugno 1998 n. 192 sulla disciplina della subfornitura nelle attività produttive, nel senso se la norma antiabuso da tale legge prevista (art. 9) possa essere estesa all'attività economica primaria e, quindi, se possano essere considerate nulle le clausole che pongano l'agricoltore (integrato) in una posizione soggettivamente squilibrata a suo svantaggio¹³.

Il rilievo è importante ai fini di una valutazione corretta dell'esimente in questione nell'ambito del diritto privato con riferimento ai contratti agroindustriali.

Gli accordi interprofessionali – quali accordi normativi generali e funzionali ai successivi contratti individuali di coltivazione e vendita – fissano la specie ed il genere del prodotto agricolo, il quantitativo ed i requisiti qualitativi, il sistema di controllo della produzione agricola concordata.

In questo sistema di integrazione verticale, l'imprenditore agricolo può – nei fatti – veder fortemente compressa la propria autonomia imprenditoriale, assoggettandosi contrattualmente alle disposizioni pattizie concordate prima in sede collettiva e poi individuale.

Di qui l'accostamento con la subfornitura¹⁴.

Si tratta, quindi, di verificare in concreto e caso per caso se i termini negoziali degli accordi collettivi prima e dei contratti individuali poi limitino in maniera così assorbente la creatività e l'organizzazione del singolo imprenditore agricolo da far ritenere ragionevolmente che la difettosità del prodotto dipenda esclusivamente dalla conformità alle istruzioni date dalla parte industriale o commerciale formalizzate in sede di accordo.

L'ipotesi, però, sembra difficilmente realizzabile.

Non è facile sostenere, infatti, che la *difettosità* della produzione agricola possa ricadere interamente sulla parte industriale o commerciale: ciò equivarrebbe, infatti, o a negare la qualità di imprenditore agricolo al soggetto materialmente

¹³ GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2001, pp. 299-300

¹⁴ MUSSO, *La subfornitura*, in *Comm. Scialoja-Branca*, a cura di Galgano, Bologna, 2003

produttore (che altro non sarebbe che una *longa manus* dell'industriale ovvero, di fatto, un suo dipendente) o a non considerare il rilievo – invero assorbente – che l'imprenditore agricolo quale operatore (anche alimentare) è assoggettato, da tempo, a rigorosi obblighi di sicurezza (tra cui ora spicca il reg. 178/2002) certamente non derogabili né delegabili ad altri.

Inoltre, gli accordi interprofessionali – nel presupposto della natura imprenditoriale delle parti – per definizione sono volti a concordare insieme le modalità e le tipologie produttive: non si potrà mai parlare di istruzioni unilaterali. Di qui, conseguentemente, un profilo, perlomeno di corresponsabilità rispetto alla difettosità del prodotto finale, costituito anche da parti o componenti prodotte in virtù di accordi negoziali pregressi di integrazione verticale.

In realtà, l'esimente in questione è stata ideata, oggettivamente, con riferimento a prodotti e componenti standard commissionate da imprenditori ad altri imprenditori, sostanzialmente nell'ambito industriale.

Le istruzioni ricevute, infatti, si attagliano bene alla progettazione in serie di una cosa, mentre è difficile trasportare tale concetto quando si tratta di produrre materia vivente quali organismi vegetali e animali.

Se queste sono le nostre perplessità circa l'applicazione in concreto anche al settore primario della disposizione in esame, in ogni caso spetterà al giudice valutare se – al di fuori degli accordi agroindustriali in senso stretto – il contratto di subfornitura vero e proprio concluso tra produttore (commerciale o industriale) del bene finale e il produttore agricolo sia tale, per le sue caratteristiche negoziali, da potersi sostenere una totale conformità della produzione di quest'ultimo alle istruzioni date dall'imprenditore finale che l'ha utilizzata, con conseguente esclusione della sua responsabilità.

Al riguardo, però, i dubbi sollevati e or ora riportati per il settore degli accordi interprofessionali, di fatto non possono non ripresentarsi anche nella fattispecie della subfornitura in senso stretto nel settore primario¹⁵.

Risulta veramente arduo, sostenere ad esempio che il produttore agricolo non possa considerarsi responsabile in quanto – essendo dotato necessariamente delle indispensabili conoscenze agronomiche e professionali – è logicamente tenuto, dalle norme sui requisiti di sicurezza degli alimenti, a verificare che le istruzioni

¹⁵ SANGERMANO, *Principi e regole della responsabilità civile nella fattispecie del danno da prodotto agricolo difettoso*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 128-134

ricevute dal committente industriale non siano possibile fonte di danno al consumatore.

In sostanza, anche in tal caso si ritiene che il più delle volte il produttore agricolo non vada esente da un giudizio di corresponsabilità.

Il produttore agricolo – vincolato solidalmente al risarcimento – potrà poi far valere le sue ragioni nei confronti del produttore finale con l'azione di regresso.

Il produttore parziale, inoltre, è sempre responsabile qualora essendo a conoscenza della destinazione della componente o della materia prima ordinatagli, “sia in grado di accorgersi che essa non è idonea allo specifico scopo per il quale gli è stata richiesta e ciò nonostante abbia ugualmente eseguito la fornitura al produttore committente”¹⁶.

6.2 Problematiche di tutela collettiva nella fattispecie della responsabilità per danno da prodotto agricolo difettoso: l'azione di classe

E' noto che i diritti dei consumatori godono, più in generale, di una tutela in forma collettiva attraverso le azioni esercitate e promosse dalle associazioni dei consumatori ed utenti (ad esempio l'azione inibitoria *ex art. 140, comma 1, lett. a)* Codice del consumo).

In questa sede desideriamo più limitatamente illustrare alcune problematiche relative alla *c.d. azione di classe* nell'ambito della responsabilità del produttore agricolo per danno da prodotto difettoso.

Al riguardo, l'art. 140 bis¹⁷, comma 1, Codice del consumo, seleziona i diritti tutelabili attraverso l'azione predetta “nei diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti”, che il secondo comma meglio individua quali:

- a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
- b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

¹⁶ CARNEVALI, *Responsabilità del produttore*, pag. 946

¹⁷ Nel testo attuale a seguito dell'art. 49 L. 23 luglio 2009, n. 99 e della successiva novellazione in virtù del d.l. 24 gennaio 2012, convertito nella Legge 24 marzo 2012, n. 27

c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

Una delle problematiche più controverse è rappresentata dalla discussa possibilità di utilizzare l'azione di classe per il risarcimento di danni non patrimoniali.

Anteriormente alla recente modifica del testo dell'art. 140 bis Codice del consumo le posizioni prevalenti erano fortemente negatrici, mentre più scettiche e meno nette sono state le successive riflessioni degli interpreti.

Più di recente, e con argomentazioni particolarmente pregnanti ai fini del presente lavoro, si è affermato incisivamente che “dal punto di vista dell'efficacia del rimedio dell'azione di classe, si deve considerare che, assumendo come premessa la nozione di omogeneità dei diritti, non mancano certo esempi di danno non patrimoniale suscettibile di essere fatto valere attraverso un'azione di classe.

Si pensi, ad esempio, al danno alla salute che possa discendere dalla messa in circolazione di un prodotto o, ancora più specificamente, dal danno suscettibile di derivare dalla commercializzazione di un farmaco per il quale non siano stati previamente espletati idonei test di non tossicità.

Anche in questi casi potrebbero in effetti venire in considerazione le *rationes* sottostanti alla scelta dell'azione di classe: e cioè la razionalità ed economicità della trattazione in un'unica azione, di classe, appunto di pretese omogenee e derivanti da un unico fatto illecito plurioffensivo; né il danno alla salute, o lo stesso danno non patrimoniale inteso in senso ampio e comprensivo, secondo l'indirizzo giurisprudenziale più recente delle Sezioni Unite, sono destinati invariabilmente ad assumere entità tale da sfuggire all'area delle c.d. *small claims*, che sembra costituire il terreno di elezione dell'azione di classe; fermo restando che l'entità, in ipotesi bagatellare, del danno subito dal singolo, non è certo, di per sé, un elemento costitutivo della fattispecie. Dal punto di vista della complessiva coerenza del sistema, si deve dubitare dell'adeguatezza di una soluzione che escluda senz'altro dall'ambito di applicazione del rimedio dell'azione di classe l'area del danno non patrimoniale¹⁸”.

Le considerazioni che precedono inducono anche sul versante specifico della responsabilità del produttore agricolo, a ritenere (già considerato risarcibile

¹⁸ SCOGNAMIGLIO, *L'azione di classe*, in *Consumatori e nuove tecnologie*, 2012, pp. 862-863

individualmente nella disciplina della responsabilità del produttore) proponibile l'azione di classe per il nocumento non patrimoniale dei consumatori.

Invero, il prodotto agroalimentare sotto altro ma connesso profilo, ha una incidenza immediata sulla salute dell'uomo, con la conseguenza che sul piano della responsabilità extracontrattuale è evidente la ricorrenza estesa di c.d. danni elevati e complessi (biologici/morali).

Per contro, "l'entità del singolo danno contrattuale è prevedibile che si presenti, il più delle volte, alquanto modesta, mentre la polverizzazione dei contratti (una miriade di contrattazioni quotidiane aventi ad oggetto beni di valore economico singolo quasi sempre ridottissimo) accentuerà rischi processuali e difficoltà probatorie di vario tipo con conseguente ulteriore beneficio in caso di azione collettiva¹⁹".

Con particolare riferimento ai tre casi in cui la nuova azione di classe può essere esperita, ai sensi dell'art. 140 bis Codice del consumo, è opportuno sottolineare come soltanto il caso *sub b)* e *sub c)* appaiono più idonei ad investire il settore alimentare.

Quanto al caso *sub a)* (diritti contrattuali risarcitori o restitutori riconosciuti ad una pluralità di consumatori e utenti che, versano nei confronti della stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti per violazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.) è poco frequente che il consumatore di alimenti acquistati il prodotto mediante un contratto per adesione con moduli o formulari. Tali tecniche sono sicuramente più diffuse nei contratti di fornitura o somministrazione, di *vending*, ecc. ove, essendo l'impresa ad acquistare la sostanza alimentare per usarla come materia prima o per trasferirla ad altri, viene innanzitutto a mancare la figura del consumatore tutelata ai sensi del Codice del consumo²⁰.

La situazione si presenta in modo diverso nel caso *sub b)*, che ha ad oggetto gli identici diritti al risarcimento o alle restituzioni per "atti illeciti extracontrattuali" spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale. La formula è

¹⁹ BORGHI, *Le azioni di classe nel settore alimentare*, in *Riv. di diritto alimentare*, 2012, pag. 42, anche le persuasive riflessioni di D'ADDEZIO, *La responsabilità civile dell'impresa agroalimentare*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, pag. 72 e ss.

²⁰ BORGHI, *Azioni collettive, responsabilità e contratti delle imprese alimentari*, in *Riv. dir. alim. on line*, 2008, pag. 55 ss.

infatti tanto ampia da poterla considerare inclusiva della responsabilità da prodotto difettoso, anche se non mancano alcune difficoltà interpretative relative al raccordo tra le disposizioni processuali e quelle sostanziali del Codice di consumo²¹.

Proprio questa seconda ipotesi di azione di classe è la più rilevante per l'impresa alimentare.

Innanzitutto perché il prodotto alimentare, specialmente quando sia distribuito su vasta scala, è un veicolo di potenziali danni "di massa".

Inoltre, la tipologia di danno connessa all'ingestione, cioè il tipico utilizzo di tale prodotto²², è virtualmente e fortemente lesiva, in quanto incidente sul bene fondamentale del diritto alla salute, la cui lesione può provocare importanti conseguenze di natura patrimoniale e non patrimoniale. Le diverse tipologie di danno risarcibile insieme alla quantità dei risarcimenti che possono derivare dalla molteplicità dei soggetti lesi, sono in grado di avere effetti preoccupanti per la sopravvivenza della stessa impresa.

La questione è ancora più delicata quando riguarda i *novel foods* la cui novità potrebbe portare con sé aspetti di rischio non valutati a sufficienza, nonostante le impegnative ed onerose sperimentazioni che occorrono per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio.

Con specifico riferimento ai *novel foods* costituiti da, derivati da, oppure contenenti OGM, non è irrilevante richiamare il reg. CE n. 258/1997, il cui art. 1 specifica che per tali prodotti occorre considerare il dettato dell'art. 7 reg. CE n. 1829/2003, secondo il quale: "la concessione dell'autorizzazione non riduce la responsabilità generale in campo civile e penale di un operatore del settore alimentare in relazione all'alimento in questione".

Il caso *sub c)* di azione collettiva o di classe riguarda i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

Sul piano generale si ritiene che a fronte della pura menzione effettuata dall'art. 140 bis le pratiche commerciali scorrette debbano essere dedotte dagli artt. 20-26 del Codice del consumo, ove sono previste le diverse tipologie tecniche ed i

²¹ ALPA, *La responsabilità civile. Parte generale*, in *Nuova Giurisprudenza di diritto civile e commerciale*, Torino, 2010, specialmente i capp. 5, 6, 14 e 15

²² Si richiama l'art. 2 reg. CE n. 178/2002 (definizione di alimento)

metodi con cui si possono fornire od omettere informazioni al consumatore, creandogli un danno da falsa rappresentazione della realtà che lo porta a stipulare il contratto, limitando la sua libertà contrattuale, vessandolo, ecc.²³.

Anche sulla base di tale lettura è abbastanza intuibile come siano soprattutto le pratiche commerciali scorrette a potere assumere rilevanza per il settore alimentare, in cui la comunicazione al consumatore, nelle forme dell'etichettatura, della pubblicità e della presentazione, essendo disciplinata in modo dettagliato, rende più facile supporre il verificarsi di scorrettezze pregiudizievoli²⁴.

²³ ALPA, *La responsabilità civile. Parte generale*, in *Nuova Giurisprudenza di diritto civile e commerciale*, Torino, 2010, specialmente i capp. 5, 6, 14 e 15

²⁴ BORGHI, *Azioni collettive, responsabilità e contratti delle imprese alimentari*, in *Riv. dir. alim.* on line, 2008, pag. 55 ss.

CAPITOLO VII

RIPARAZIONE DELLE CONSEGUENZE DANNOSE E ONERE DELLA PROVA

7.1 I danni risarcibili

Quanto ai danni suscettibili di essere risarciti, l'art. 123 cod. cons., utilizzando una tecnica legislativa ben diversa da quella adottata nel codice civile, non richiama la clausola generale dell'ingiustizia del danno, di cui all'art. 123 cod. civ., né si avvale nella nota bipartizione danno patrimoniale/danno non patrimoniale ma, seguendo un'impostazione propria dei sistemi di *common law*, distingue i danni alla persona dai danni alle cose.

Mentre i primi sono descritti attraverso il richiamo al c.d. danno evento e consistono nel "danno causato dalla morte o da lesioni personali", come recita l'art. 123, lett. a), cod. cons.; i danni alle cose, invece, sono definiti in relazione al fatto costitutivo della responsabilità consistendo nella distruzione o nel deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso.

Con riguardo ai danni alla persona ci si chiede se siano suscettibili di essere risarciti anche i danni morali, benché non espressamente contemplati dalla disposizione in esame.

Superando un primo orientamento¹, la giurisprudenza ha riconosciuto al danneggiato il diritto ad ottenere anche il ristoro dei danni morali, ritenendo che la mancanza di un esplicito richiamo non consenta di negare al danneggiato la possibilità di ricorrere al combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c.². E ciò in quanto la disciplina sulla responsabilità del produttore non sostituisce, ma affianca i rimedi previsti dall'ordinamento a favore di chi subisce un danno ingiusto³. A

¹ Trib. Milano, 31 gennaio 2003, in *Foro it.*, I, c. 1260, con la quale i giudici milanesi, conformemente all'orientamento all'epoca assolutamente dominante, escludevano la risarcibilità del danno morale "dal momento che la responsabilità da prodotto difettoso prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore"

² Trib. Roma, 4 dicembre 2003, n. 38817, in *Arch. giur.*, 2004, pag. 642, con nota di SANTARSIERE

³ Sulla scorta della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. inaugurata nel 2003 dalla Corte di Cassazione con le sentenze gemelle n. 8827 e 8828 del 2003, in *Foro it.*, 2003, I, c. 2272 (secondo la quale la riserva di legge di cui all'art. 2059 c.c. farebbe riferimento, non solo all'art. 185 c.p., e a tutte le leggi speciali che hanno previsto il risarcimento dei danni non

corroborare questa tesi può richiamarsi l'art. 127 cod. cons., il quale prevede che le disposizioni sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi non escludono né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi.

Quanto, invece, ai danni alle cose, l'art. 123 cod. cons. ne subordina il risarcimento ad una serie di condizioni.

Segnatamente, nell'intento di evitare liti di modesto valore, è previsto che il danno a cose sia risarcibile solo nella misura in cui superi la somma di trecentottantasette euro.

Ulteriore condizione, poi, è che si tratti della distruzione o del deterioramento di "una cosa diversa dal prodotto difettoso". Circostanza questa che ha creato non pochi problemi interpretativi con riguardo ai prodotti complessi, in relazione ai quali si è posto il problema se il prodotto finale possa essere considerato cosa diversa rispetto alla componente difettosa.

Al riguardo, la tesi che pare preferibile distingue il prodotto finale dalla sua componente, e ciò sulla scorta del rilievo che è lo stesso legislatore a dare un'autonoma considerazione al prodotto parziale rispetto al prodotto finale, nonché al produttore di una componente rispetto al produttore finale.

Dalla definizione di prodotto di cui all'art. 115 cod. cons. emerge infatti che le componenti di un prodotto finale sono suscettibili di essere considerate beni autonomi.

Nel circoscrivere l'ambito di applicazione della regola risarcitoria alla distruzione o al deterioramento di "una cosa diversa rispetto al prodotto difettoso", il legislatore ha escluso ogni rilievo al danno che subisce il prodotto stesso⁴. Per

patrimoniali, ma non contemplerebbe anche i valori della persona costituzionalmente protetti) la giurisprudenza di merito ha stabilito che anche nell'ipotesi di responsabilità oggettiva del produttore deve essere riconosciuto al consumatore, ove vi sia stata una lesione di diritti alla persona, il risarcimento sia del danno patrimoniale sia del danno non patrimoniale, inteso quest'ultimo "sia come sofferenza psicologica, secondo la tradizionale accezione maturata sulla scorta di un'interpretazione restrittiva dell'art. 2059 c.c., sia come compromissione di diritti inviolabili della persona": Trib. Roma, 4 dicembre 2003, in *Danno e resp.*, 2004, 5, pag. 527, con nota di PONZANELLI; nel medesimo senso anche Trib. Torino, 2 dicembre 2005, in *Mass. Giur. it.*, 2005

⁴ BOCCHINI, *Saggi di diritto privato*, Napoli, 1999, pag. 176, il quale, superando il dato letterale, ha ritenuto non conforme alla ratio della direttiva l'esclusione dello stesso prodotto difettoso dalla

questa ipotesi, secondo l'opinione comune, il danno può essere risarcito ai sensi dell'art. 128 cod. cons. in tema di vendita di beni di consumo.

Tuttavia, giova ricordare che la normativa richiamata non contempla espressamente tra i rimedi azionabili dal consumatore quello del risarcimento del danno, benché dello stesso possa comunque beneficiarne in forza del disposto dell'art. 135 cod. cons. (che stabilisce che, per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita). Pertanto, nel caso in cui il soggetto danneggiato sia proprio l'acquirente del prodotto, questi deve invocare l'art. 1494 cod. civ. per ottenere il risarcimento del danno dal venditore, il quale può andare esente da responsabilità provando di aver ignorato senza sua colpa i vizi della cosa.

Se, invece, il danneggiato dal prodotto difettoso sia persona diversa dall'acquirente del bene, questi può ottenere il risarcimento del pregiudizio subito dimostrando l'esistenza di una condotta colposa o dolosa, il danno subito e il nesso causale tra il difetto e il danno, secondo le regole di cui all'art. 2043 cod. civ. .

L'art. 123 cod. cons. subordina altresì il risarcimento dei danni alle cose diverse dal prodotto difettoso all'ulteriore duplice circostanza che le stesse siano “di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzate dal danneggiato”.

Sotto il primo profilo si richiede che la cosa danneggiata appartenga a un genere merceologico non destinato a produrre beni o ad assicurare al proprietario un guadagno.

A dispetto dell'irrelevanza delle qualità soggettive del danneggiato o della sua attività, il riferimento all'uso privato richiama invece la condizione socio-economica di quest'ultimo, escludendo dall'area del danno risarcibile i danni alle cose, diverse dal prodotto difettoso, che sono utilizzate nel processo produttivo.

La seconda condizione, relativa al criterio della utilizzazione, può invece considerarsi una specificazione della prima.

In forza dei due criteri, pertanto, una volta accertato che la cosa danneggiata appartiene ad una normale tipologia di uso o consumo privato, il giudice è

disciplina in esame e considera il produttore responsabile, non solo per i danni derivanti dai difetti della cosa, ma anche per il danno consistente nello stesso difetto del prodotto

chiamato a verificare che nel caso concreto essa sia stata utilizzata principalmente in conformità al modello astratto⁵.

7.1.1 Il risarcimento dei danni morali. La discussa correlazione tra l'articolo 2059 c.c. e l'articolo 185 c.p.

Preliminarmente deve rimarcarsi il superamento della opinione consolidata per lunga tradizione dottrinale secondo la quale il danno morale non sarebbe per sé suscettibile di riparazione reputati “il dolore e le sensazioni afflittive... mai da soli sufficienti ad attivare la tutela”, occorrendo “pur sempre la lesione di un interesse tipicamente protetto”⁶: la prospettiva apertasi con la rilettura costituzionale dell'articolo 2059 del codice civile non avrebbe modificato il ruolo e la funzione del danno morale⁷, postulandosi, comunque, tra i danni non patrimoniali beneficiari di tutela “tanto l'inevitabile distinzione del loro trattamento giuridico rispetto ai danni patrimoniali, quanto l'altrettanto inevitabile differenziazione tra gli stessi... circa le modalità di attuazione della stessa tutela risarcitoria⁸ perpetuando “l'angusta portata attribuita alla norma che, nel tipizzare il danno morale, rimane essenzialmente ancorata a un asfittico collegamento con l'art. 185 c.p.”⁹.

Postulandosi la risarcibilità del danno che la persona, unitariamente considerata, può subire nella propria integrità psico-fisica, non si comprende la ragione per la quale danno siffatto non debba considerarsi valutabile per sé, essendone, parimenti, vulnerato il valore della persona. Sotto questo profilo non si spiegherebbe il diverso trattamento riservato al danno biologico, condivisibilmente reputato per sé valutabile e risarcibile e il danno morale

⁵ CATRICALÀ e PIGNALOSA, *Manuale del diritto dei consumatori*, DIKE Giuridica Editrice, Roma, 2003, pag. 230-233

⁶ SALVI, *Il danno extracontrattuale*, 115. Ma, già, SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale*, 284; MASTROPAOLO, *Il risarcimento del danno alla salute*, 281

⁷ FRANZONI, *Il danno risarcibile*, 485

⁸ JANNARELLI, *Il danno non patrimoniale: le fortune della doppiezza*, 723

⁹ BUSNELLI, *Interessi della persona e risarcimento del danno*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1996, 1, 4. Negata la risarcibilità del danno morale non costituirebbero pregiudizio risarcibile le sofferenze, la solitudine provocata dal venir meno della compagnia del soggetto leso, le perdite della serenità familiare sofferte dai familiari a causa della malattia del congiunto, VERARDI, *Sub art. 11. Danno risarcibile*, in AA.VV., *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, Milano, 1990, 244

reputato, invece, valutabile e risarcibile non considerato per sé, ma in quanto conseguente ad altro danno arrecato alla persona della vittima. Del resto, nel senso indicato si muovono condivisibili ricordate impostazioni giurisprudenziali per le quali, come si rileva dalla seguente massima: “in tema di risarcimento del danno ogniqualvolta si verifichi la lesione di un interesse costituzionalmente protetto, il pregiudizio-consequenziale integrante il danno morale soggettivo (patema d’animo) è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato. Nella liquidazione equitativa dei pregiudizi ulteriori il giudice non potrà non tener conto di quanto già eventualmente riconosciuto per il risarcimento del danno morale soggettivo, in relazione alla funzione unitaria del risarcimento del danno alla persona”¹⁰.

Infatti, anche il danno biologico è risarcibile ai sensi dell’articolo 9 della direttiva n. 374 del 1985 e, dunque, dell’articolo 123 del D.Lgs. 206 del 2005. La norma comunitaria consentirebbe la risarcibilità del danno biologico: ciò, perché, riferendosi testualmente al danno cagionato dalla morte o dalle lesioni personali, trascenderebbe la tipologia del danno indifferentemente catalogabile tra i danni patrimoniali o i danni non patrimoniali a seconda della possibile o impossibile commisurazione in una somma di denaro¹¹. Similmente deve concludersi per il danno morale, che, certamente consiste nella lesione dell’integrità psichica della persona a prescindere dall’essere il turbamento transeunte o durevole, basandosi, semmai, la negata riparazione non sulla tipologia ma sulla nulla o scarsa entità di esso, tale da renderlo immeritevole di tutela. L’alterazione della serenità d’animo potrebbe tradursi in una grave e persistente difficoltà di adattamento, benché di sicuro superamento¹².

Del resto, una corretta lettura del dato giurisprudenziale induce a ritenere che la valorizzazione dell’articolo 2059 del codice civile quale *sedes materiae* del danno non patrimoniale per adeguarne l’interpretazione ai valori espressi dalla Carta costituzionale, piuttosto che restringere il danno risarcibile ai sensi di esso al

¹⁰ È la massima elaborata per la ricordata sentenza n. 8827 del 31 maggio 2003. E si veda SALVI, *La responsabilità civile*, seconda edizione, Milano, 2005, 66 ss.

¹¹ PETTI, *Il risarcimento del danno biologico*, Torino, 1997, 291, 292

¹² PARADISO, *Il danno alla persona*, 141, 142, per il quale la perdurante difficoltà di adattamento, dovrebbe, piuttosto, considerarsi aspetto del danno biologico alla funzionalità organica, traducendosi in una maggiorazione della percentuale di menomazione cui ragguagliare il risarcimento del vero e proprio danno biologico

danno morale soggettivo, ne abbia ampliato il raggio d'azione fino a comprendervi oltre questo danno, secondo tradizione, il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti della persona costituzionalmente tutelati, l'uno e gli altri egualmente ed identicamente meritevoli di riparazione¹³.

Comunque, l'articolo 123 del D.Lgs. n. 206 del 2005, come già l'articolo 11 del D.P.R. n. 224 del 1988, del quale riproduce immutato il testo, non accenna al danno morale, sicché in ragione di esso non può escludersene la riparabilità.

Né a contrario avviso potrebbe indurre la previsione di cui al 2 paragrafo dell'articolo 9 della direttiva n. 374 del 1985 per la quale: "La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali relative ai danni morali" e, dunque, come si legge nel considerando n. 8 "non pregiudica il risarcimento del *pretium doloris* e di altri danni morali eventualmente previsto dalla legge applicabile nella fattispecie".

Il rinvio alle disposizioni nazionali può esser inteso in due modi. Da un lato, si potrebbe supporre che, ammettendo la legge nazionale il risarcimento del danno morale, la vittima potrebbe ottenerne riparazione conformemente alla direttiva, provocando il difetto del prodotto, il danno e il nesso di causalità. Dall'altro lato, e al contrario, potrebbe ritenersi che il legislatore comunitario mediante il rinvio alla legislazione nazionale escluda la riparazione dei danni morali sicché la vittima, intendendo ottenerne il risarcimento, dovrebbe agire conformemente a quest'ultima. Ma siffatta interpretazione dell'articolo 9 replicherebbe, adattandola ad un caso specifico, la regola dettata dall'articolo 13 della direttiva medesima e, dunque, ne evidenzerebbe la superfluità.

Propriamente, la ragione per la quale il danno morale è menzionato nei termini dei quali al 2 paragrafo dell'articolo 9 della direttiva deve ravvisarsi nell'intendimento del legislatore comunitario di non imporre agli Stati membri che non prevedessero la riparazione di tale danno di farsi carico del corrispondente obbligo e al contempo di prevederne il risarcimento ai sensi della direttiva, quando l'indennizzabilità fosse contemplata dalla legislazione

¹³ Tanto emerge dalla lettura di DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, quarta edizione, 250, 251. Si sottolinea come la direttiva 85/374/CEE prevedeva "il risarcimento illimitato per i danni causati da lesioni personali, lasciando ai sistemi nazionali la scelta del se e del come riparare i danni morali", COMANDÈ, *Il danno alla persona in Europa tra giudice e legislazione*, 36

nazionale¹⁴. In effetti, deve convenirsi che laddove la direttiva n. 374 del 1985 consente una diversa regolamentazione degli Stati membri dell'Unione come nei casi originariamente previsti dall'articolo 15, par. 1, lett. a), b) rispettivamente per i prodotti agricoli naturali e per i rischi da sviluppo, nonché nell'articolo 16 sull'introduzione di limiti quantitativi al danno debba essere integrata dalla

¹⁴ PARRA LUCAN, *Danos por productos y proteccion del consumidor*, 585, il quale trae conferma dalla prima interpretazione dalle vicende che ne hanno accompagnato la formulazione. Il primo e il secondo avanzamento della direttiva escludevano espressamente la riparazione del danno morale. La proposta di direttiva del 1976 non conteneva nell'articolo 6 dedicato a descrivere la nozione di danno nessuna allusione al danno morale. Soltanto nel 1979 nella proposta di modifica dell'emanando testo della direttiva presentata dalla Commissione al Consiglio s'introdusse il riferimento testuale al *pretium doloris* e agli altri danni immateriali. Del resto, siffatta lettura della norma corrisponde all'opinione espressa dalla Corte di giustizia nella sentenza 10 maggio 2001 in causa n. C-203/99. La terza questione proposta dal giudice nazionale concerneva l'individuazione di eventuali condizioni poste dal diritto comunitario agli Stati membri per definire le espressioni "il danno causato dalla morte o da lesioni personali" e "il danno o la distruzione di una cosa diversa dal prodotto difettoso" di cui all'articolo 9 della direttiva n. 374 del 1985. La Corte, preliminarmente constatato che il termine "danno" non è definito dalla direttiva, sicché "la determinazione del contenuto preciso di tali due tipi di danno debba quanto al resto essere lasciata al legislatore nazionale" aggiunge: "tuttavia, a parte il danno morale, il cui risarcimento dipende esclusivamente dal legislatore nazionale, deve essere garantito per tali due categorie di danno un risarcimento adeguato ed integrale delle vittime di un prodotto difettoso" non potendo, quindi, "uno Stato membro limitare i tipi di danno materiale, derivante da morte o da lesioni personali, o di danno cagionato a una cosa o consistente nella distruzione di una cosa, che saranno risarciti". Ciò premesso, la Corte risolve la questione dichiarando: "che l'art. 9 della direttiva deve essere interpretato nel senso che, fatta eccezione per il danno morale – il cui risarcimento dipende esclusivamente dalle norme di diritto interno – e per le esclusioni risultanti dalle precisazioni apportate da tale disposizione con riferimento ai danni alle cose, uno Stato membro non può limitare i tipi di danno materiale, derivanti da morte o da lesioni personali, o di danni cagionati a una cosa o consistente nella distruzione di una cosa, che saranno risarciti". La sentenza può leggersi in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, n. 1, 2002, 45, con nota di BORRACCETTI, *La responsabilità per danno da prodotto difettoso e la prestazione di servizi in campo medico*, specialmente dedicata ad altro argomento affrontato dalla Corte. Trattandosi, nel caso di specie, del danno prodottosi a seguito dell'irrorazione nel rene dell'attore di un liquido di perfusione risultato dannoso per un difetto nella sua composizione, la Corte dovette procedere alla distinzione tra prodotto utilizzato nella prestazione di un servizio, come tale includibile nell'ambito applicativo della direttiva e prestazione di un servizio, escluso come tale dall'ambito stesso

legislazione nazionale cui rinvia¹⁵. Similmente deve concludersi per il risarcimento del danno morale giusta l'articolo 13 della direttiva medesima.

Pertanto, riparabile il danno morale secondo l'ordine normativo nazionale, deve convenirsi che nulla impedisce, anche nelle ipotesi risarcitorie regolate dalla direttiva n. 374 del 1985 e dalla decretazione attuativa, “di liquidare nella voce danno cagionato da lesioni personali, anche il danno morale, nonostante le preclusioni che la precedente impostazione poneva alla risarcibilità dei danni non derivanti da reato o comunque da condotta colposa”¹⁶.

7.1.2 Fatto costituente reato e danno morale

Certamente la perdurante correlazione tra l'articolo 2059 del codice civile e l'articolo 185 del codice penale e, dunque, del conseguente previsto risarcimento del danno non patrimoniale per l'evenienza di un fatto costituente reato, induce a convenire sulla ribadita posizione di rilievo ad essa replicamene assegnata nel rinnovato contesto della responsabilità civile, essendovi coincidenza tra illecito civile e illecito penale¹⁷, giacché, mediante siffatta correlazione, si consente il risarcimento “quale che sia il bene giuridico offeso”¹⁸, offrendo “ogni illecito penale... potenzialità riparatoria del danno non patrimoniale”¹⁹.

Sotto questo angolo visuale resta condivisibile la constatazione per la quale qualunque danno non patrimoniale “può trovare una risposta pecuniaria alla condizione che il fatto illecito che ne è causa sia valutato dall'ordinamento come reato”. In particolare l'articolo 185 c.p. costituisce pur sempre il principale tramite per la risarcibilità del danno morale; cioè, del danno non patrimoniale consistente

¹⁵ LIEBANA, *Responsabilidad del productor agrícola y la tutela de los consumidores*, in AA.VV., *Diritto fondamentale. Qualità dei prodotti agricoli e tutela del consumatore. Atti delle VI giornate camerali di diritto agrario comunitario*, a cura di Capizzano, Camerino, 1993, 275, 284

¹⁶ NICOLINI, *Danni da prodotti agroalimentari difettosi*, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 271-276

¹⁷ VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, terza edizione, Padova, 2003, 653

¹⁸ CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, terza edizione, Milano, 2005, 37

¹⁹ BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 1983, 192

secondo risalente e replicata nozione nelle sofferenze psichiche e morali e, precisamente, nei dolori e nei patemi d'animo²⁰.

Sotto l'indicato profilo nulla è innovato, giacché occorre, tuttavia, stabilire quando debba ritenersi verificato il reato e quale rilevanza abbiano le sue successive vicende.

Intanto, deve dirsi che rilevante fu ed è ritenuto secondo orami remoto insegnamento, "piuttosto il fatto del reato, la sua fattispecie esteriore, che non il cosiddetto fatto punibile, cioè il reato completo degli elementi che ne determinano la punibilità".

Secondariamente, deve aggiungersi che, secondo il ricordato insegnamento, ed in ragione della premessa rilevanza "del fatto di reato", si conviene, anche in ragione di esplicita previsione racchiusa nell'articolo 196 del codice penale, sulle persistenti conseguenze civilistiche di esso indipendentemente dalle sue vicende successive, sicché il risarcimento dei danni morali potrebbe pretendersi, sopravvivendo, oltre l'ipotesi della estinzione del reato e della pena, testualmente ivi previste, "all'amnistia, alla prescrizione, alla morte del reo, all'indulto".

Né influirebbe la mancata proposizione della querela, elemento necessario, quando richiesta, per determinare la punibilità, ma irrilevante ai fini civilistici²¹.

Pur convenendosi sulla irrilevanza per il risarcimento dei danni morali delle ricordate vicende successive all'accertamento del reato, si è contestata fondatezza alla premessa; cioè all'idea che si debba aver riguardo al reato come "fattispecie esteriore" e non come "fatto punibile". Risalterebbe, invece, sicura la volontà legislativa di "codificare il reato come fatto punibile e fonte privilegiata di produzione di danni non patrimoniali".

Si tratterebbe di apprezzare il reato "come unità inscindibile nella quale sia possibile individuare la presenza dei cosiddetti elementi essenziali": il fatto materiale e la volontà colpevole²². Evidentemente, la permanenza delle conseguenze di ordine privatistico oltre le vicende per le quali il reo va esente da

²⁰ SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale*, in *Rivista di diritto civile*, 1957, I, 278, 284, 296; IDEM, *Appunti sulla nozione di danno*, 476; SALVI, *Il danno extracontrattuale*, Napoli, 1985, 76; VISENTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, terza edizione, Padova, 2003, 656

²¹ SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale*, 306, 307. Si tratta di conclusioni replicatamene condivise: da ultimo, FRANZONI, *Il danno risarcibile*, in *Trattato della responsabilità civile*, 498

²² BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, 317, 318

conseguenze criminali è giustificata in ragione della premessa per la quale il reato deve essere considerato “in senso tecnico”.

Ebbene, la Corte costituzionale mosse certamente da siffatta concezione del reato, allorquando sulla base della constatata dimessa funzione sanzionatoria dell'articolo 2059 del codice civile concluse, nella ricordata sentenza 11 luglio 2003, n. 233, che “il riferimento al reato contenuto nell'art. 185 c.p. non postula più, come si riteneva in passato, la ricorrenza di una concreta fattispecie di reato, ma solo di una fattispecie corrispondente nella sua oggettività all'astratta figura di reato. Con la conseguente possibilità che ai soli fini civili la responsabilità sia ritenuta per effetto di una presunzione di legge”. Certamente, così concludendo, si coglie la precisata nozione di reato reputandone, comunque, necessario l'accertamento dell'elemento soggettivo seppur piegandolo alle esigenze di una più ampia tutela civilistica²³.

Dunque, il giudice civile può *incidenter tantum* accertare l'esistenza del reato ai fini della condanna al risarcimento del danno²⁴ svincolato dalla usuale regola secondo la quale esso avrebbe dovuto procedere come imposto al giudice penale apprezzando anche l'elemento soggettivo del reato e per la quale si sarebbe dovuto escludere dall'ambito applicativo dell'articolo 2059 del codice civile i fatti

²³ TOSCANO, *Il nuovo assetto della tutela del danno da fatto illecito*, in AA.VV., *Il nuovo danno patrimoniale*, a cura di Farnetti, Cucci, Scarpati, Milano, 2005, 117, 120. Conformemente alla ricordata decisione della Corte costituzionale Cass., 15 gennaio 2005, n. 729, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2005, 781, così massimata; “Il risarcimento del danno non patrimoniale non richiede che la responsabilità dell'autore del fatto illecito sia stata accertata in un procedimento penale, in quanto l'interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 2059 c.c. (Corte cost., sentenza n. 233 del 2003) comporta che il riferimento al reato contenuto nell'art. 185 c.p. comprenda tutte le fattispecie corrispondenti nella loro oggettività all'astratta previsione di una figura di reato; inoltre il danno non patrimoniale non può essere identificato soltanto con il danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento dell'animo transeunte, determinati dal fatto illecito integrante reato, ma va inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge all'art. 185 c.p.”. Identicamente in termini, ripetendosi la stessa massima, Cass., 19 ottobre 2005, n. 20205, 2005, 787. Tuttavia, per una lettura critica della sentenza n. 233 del 2003 della Corte costituzionale, CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, terza edizione, 86

²⁴ VISENTINI, *Trattati breve della responsabilità civile*, terza edizione, 659

in ragione dei quali la responsabilità dell'autore derivasse da una presunzione legale di colpa, ovvero da un criterio d'imputazione oggettiva.

Ciò posto, la novità emergente dalle summenzionate impostazioni giurisprudenziale è evidente: il giudice civile non deve procedere come il giudice penale nell'accertamento della colpevolezza dell'autore del fatto-reato, ma può, giusta i mezzi di prova propri del processo civile, avvalersi anche delle presunzioni legali²⁵. Tuttavia, come rimarcato, restava irrisolto il problema della risarcibilità del danno morale per essere il criterio d'imputazione della responsabilità oggettivo, auspicandosi “una presa di posizione favorevole alla risarcibilità del danno favorevole alla risarcibilità anche quando il criterio di imputazione è oggettivo come nel caso della responsabilità per fatto altrui o in quello previsto nell'ultimo comma dell'art. 2054 c.c.”²⁶. Ma, nella risalente

²⁵ FRANZONI, *Il danno risarcibile*, 503, 504

²⁶ VISENTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, terza edizione, 662; in effetti, di là delle trascorse perplessità classificatorie, non si dubita che le fattispecie di cui agli articoli 2047, 2048, 2050, 2054, comma 1, presentino una struttura diversa da quella di cui all'art. 2043 c.c.: in esse il danno ed il conseguente obbligo di risarcimento si reputa “imputato senz'altro e senza riferimento al criterio della colpa, al sorvegliante dell'incapace, al genitore, tutore, precettore o maestro d'arte, all' esercente l'attività pericolosa, al conducente dell'autoveicolo, sempreché costui non dia la prova liberatoria richiesta dalle singole norme “ (COMPORTI, *Le presunzioni di responsabilità*, in *Rivista di diritto civile*, n. 5, 2000, I, 615, 651), “modelli di responsabilità oggettiva impostati sul rischio o su altri criteri, ad esempio sul controllo del bene” (DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, 3, terza edizione, Milano, 2001, 194). Esce consolidata una risalente e replicata linea di pensiero, maturata nella consapevolezza che il criterio della colpa sarebbe “troppo angusto per abbracciare una serie di eventi dannosi tipici in ordine ai quali la società reclama un responsabile” (FORCHIELLI, *Responsabilità civile*, Padova, 1983, 67; LEVI, *Responsabilità civile e responsabilità oggettiva*, Milano, 1986, 23). Le ragioni di politica del diritto per superare “la persistente ingiustificata verso (il) ... processo di oggettivizzazione della responsabilità” furono ravvisate nel perseguimento della “garanzia di una più efficace tutela dei diritti fondamentali del cittadino” e nel vantaggio derivante “ai consociati dalla consapevolezza di una grave responsabilità” tale da indurre “il soggetto a cautele ed accorgimenti assai utili ad evitare e a prevenire i casi di danneggiamento”. Le ragioni tecniche per quali altrettante fattispecie di responsabilità oggettiva si ravviserebbero nella responsabilità dei padroni e committenti per i danni cagionati dai domestici e commessi (nell'esercizio delle loro incombenze art. 2049); nella responsabilità del proprietario per i danni causati per “fatto delle cose e di animali” (art. 2051, 2052, 2053), ovvero nella solidale responsabilità del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio e del conducente per i danni prodotti dalla circolazione di veicoli senza guida di rotaie (art. 2054) furono dedotte nella impossibilità dei

disputa attorno all'insufficienza di una responsabilità fondata sulla colpa,

soggetti, di volta in volta, gravati da responsabilità, di andarne esenti, fornendo la prova della mancanza di colpa per essersi comportati con la diligenza richiesta. In effetti, si reputò proprio della responsabilità oggettiva di essere sancita dalla legge, “prescindendo dalla condotta del soggetto” e di dipendere “dai rischi inerenti alla sua attività”, (VALSECCHI, *Responsabilità aquiliana oggettiva*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1947, I, 151, 155, 157-158, 165 ss.) laddove, come anche recentemente precisato, la colpa muove sempre da un giudizio sul comportamento del soggetto ritenuto imputabile, quand'anche si reputi corretto offrirne una nozione oggettivata, riscontrabile in “un comportamento oggettivamente diverso da quello capace di evitare l'evento lesivo dell'altrui diritto”, anziché nella colpevolezza (CORSARO, *Colpa e responsabilità civile: l'evoluzione del sistema italiano*, in *Rassegna di diritto civile*, n. 2, 2000, 270, 300; DE CUPIS, *Il danno*, II, Milano, 1976, 194, dove si legge con riferimento alla responsabilità rovina dell'edificio di cui all'art. 2053 e per difetto di costruzione e manutenzione dell'autoveicolo di cui all'art. 2054 del codice civile: “la stessa responsabilità non è condizionata alla colpa, estendendosi ad ogni danno imputabile alla omissione, colpevole e anche incolpevole, di quanto necessario per ben costruire e conservare; sì da potersi ravvisare, nella fattispecie una forma di torto (o illecito) obiettivo” ed investendo la responsabilità “tutti i danni prodotti da vizio di costruzione o difetto di manutenzione senza che sia ammessa la prova liberatoria circa l'assenza di colpa nel comportamento omissivo consistito nel non aver costruito o mantenuto adeguatamente l'edificio o il veicolo. La materiale omissione è presupposto sufficiente della responsabilità”; parimenti così conclude FORCHIELLI, *Responsabilità civile*, Padova, 1983, 80, 83. Similmente, si sarebbe concluso per la responsabilità per danni causati da immissione in commercio di prodotti difettosi, della cui inclusione nel sistema della responsabilità oggettiva si ha successiva testuale enunciazione, come si è accertato (LEVI, *Responsabilità civile e responsabilità oggettiva*, Milano, 1986, 61 per il quale “dalla responsabilità oggettiva del produttore a quella dell'imprenditore non corre molto: questa regola generale di responsabilità oggettiva per negligence ha la funzione di razionalizzare la disciplina dell'illecito in funzione di un preciso controllo delle attività dannose svolte dall'impresa. E si leggano anche le conclusioni delle quali alle pagine 70 e seguenti. Del resto, siffatta linea di pensiero non fu affatto ignota alla dottrina formatasi sul previgente codice civile del 1865, ritenute segnatamente altrettante fattispecie di responsabilità oggettiva, quelle delle quali all'art. 1153 sulla responsabilità del proprietario per danni provenienti dalla rovina di edificio in quanto obbligante “indeclinabilmente il proprietario al risarcimento in ipotesi in cui è da escludere qualsiasi colpa del medesimo”; all'art. 120 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (Testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione), essendo ovvio che il fondamento della responsabilità del proprietario del veicolo, obbligato solidalmente col conducente fosse “Indipendente da colpa” disponendosene l'esonero a patto di provare “che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà salvo la responsabilità che a lui possa incombere secondo i principi generali del codice civile, per tutti COZZI, *La responsabilità civile per danni da cose*, Padova, 1935, cui si riferiscono le espressioni tra virgolette riportate alle pagine 147, 148, 210

dubitandosi della idoneità del relativo principio a regolare l'intera materia della responsabilità civile nell'attuale civiltà di massa, si collocano specialmente le indagini sulla responsabilità aquiliana dell'imprenditore "attraverso le interessanti letture del fenomeno legato al rischio d'impresa e all'esposizione a pericolo di certe attività imprenditoriali"; ciò, nella "piena consapevolezza... che del valore distrutto dall'impresa facessero parte non solo le energie lavorative, il materiale impiegato e il logorio delle macchine, ma anche i danni che l'esercizio dell'impresa causa regolarmente a terzi"²⁷. Del resto, la perdurante attualità del problema deriverebbe "dallo sviluppo tecnologico, dall'evoluzione e dalle dimensioni di alcuni settori caratterizzati da un'elevata pericolosità... nonché dagli ineliminabili e, purtroppo non calcolabili rischi connessi all'impatto ambientale, ai danni alle cose, al benessere e alla salute delle persone" donde "la crescente attenzione degli organismi internazionali verso l'industria biotecnologica e degli organismi genericamente modificati" esemplarmente menzionata²⁸.

In realtà, non si è mancato di negare la risarcibilità dei danni morali allorché l'imputazione della responsabilità avesse natura obiettiva e, quindi, prescindesse dalla colpa, della quale, invece, si reputò necessario l'accertamento per la configurabilità dell'illecito penale ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile²⁹. Una soluzione parziale al problema è stata recentemente raggiunta: è stata ribadita la necessità che anche nelle ipotesi di responsabilità oggettiva per la risarcibilità del danno morale debba essere provata la colpa dell'autore dell'illecito penale sebbene con qualsiasi prova ammessa dal rito civile e, dunque, anche in forza di presunzione legislativamente posta, "salvo che in ipotesi di danno da lesione di valori costituzionalmente protetti, nel qual caso – venuta meno la limitazione posta dall'art. 2059 c.c. – la responsabilità oggettiva fonda non solo il

²⁷ AMATUCCI, *Fatto illecito della società e responsabilità "proporzionata" dei soci*, Milano, 2002, 32, 33, con evidente riferimento alle note monografiche di COMPORI, *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, Milano, 1965 e di TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità civile*, Milano, 1961, del quale si riporta testualmente l'argomentazione di cui alle pagine 34 e 35, e specificamente, CARNEVALI, *La responsabilità del produttore*, Milano, 1974, 250

²⁸ AMATUCCI, *Fatto illecito e responsabilità "proporzionata" dei soci*, 32, 33

²⁹ Trib. Roma, 17 marzo 1998, in *Foro italiano*, 1998, I, 3560, con nota di PALMIERI, *Dalla "mountain-bike" alla bottiglia d'acqua minerale. Un nuovo capitolo per un'opera incompiuta*

risarcimento del danno patrimoniale, ma anche di quello non patrimoniale”³⁰. Infatti, deve convenirsi che, sulla base del ricordato attuale assetto del diritto pretorio, “un fatto illecito retto da un criterio di imputazione oggettivo potrà comportare il risarcimento del danno non patrimoniale secondo la rilettura costituzionale dell’art. 2059, qualora abbia pregiudicato lo svolgimento della personalità, ma non sarà causa del risarcimento del *pretium doloris*, ai sensi dell’art. 185 c.p., in mancanza di un fatto astrattamente qualificabile come reato”, pur potendo il giudice condannare “sulla base di un criterio di imputazione oggettivo”. In tal caso, rilevando “anche l’esistenza di una colpa del responsabile” sarebbe possibile la condanna al risarcimento del danno morale³¹. Il che concerne soprattutto la risarcibilità del danno morale causato dalla commissione di un reato e, dunque, il danno non infrequentemente correlato alla sussistenza di reati di pericolo, quale può constatarsi a seguito dell’immissione in commercio di alimenti difettosi; ciò, quand’anche si convenga che il danno morale da reato debba ritenersi assorbito nel danno derivante da lesione di un interesse di rilievo costituzionale, allorché si constati un danno di tal genere³². Non si dubita della idoneità di simili figure delittuose a generare un danno non patrimoniale suscettibile di riparazione: l’alterazione o contraffazione di sostanze alimentari punibile ai sensi dell’articolo 440 del codice penale ben potrebbe sfociare nel danno morale, quanto meno sotto le spoglie del patema d’animo e dello spavento certamente occasionato, sicché, ammesso che tale tipo di reati provochi danno siffatto deve reputarsi “semplice corollario che esso (sia) riparabile” sebbene con peculiari modalità imposte dalle speciali sue caratteristiche apprezzabili in sede di liquidazione necessariamente condotta secondo criterio equitativo³³. In questo, come in altrettanti simili casi l’evento non si verifica: “c’è solo il pericolo corso

³⁰ Cass., 27 ottobre 2004, n. 20814, nella massima pubblicata in *Responsabilità civile e previdenza*, 2005, 98

³¹ Queste le conclusioni tratte sul punto da FRANZONI, *Il danno risarcibile*, in *Trattato della responsabilità civile*, diretto da Franzoni, Milano, 2004, 505

³² FACCI, *Il futuro del vecchio danno morale da reato: riscoperta della funzione primitiva oppure assorbimento del danno non patrimoniale*, nota a Cass., 27 ottobre 2004, n. 20814, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2005, 208, 111

³³ BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, 334, 335, 387

dal quale dipende il patema d'animo subito dalla vittima"³⁴. La consapevolezza del pericolo corso genera nella vittima sofferenze, dolore, patemi d'animo.

Certamente, la riparazione pecuniaria potrebbe, davvero, rivelarsi di minima entità. Ma non deve trascurarsi l'eventuale riparabilità del danno morale anche mediante forme che non siano pecuniarie. Tra queste, quanto mai efficace e adeguata si ritiene essere la divulgazione della sentenza di condanna, specialmente per gli effetti afflittivi e preventivi ad essa conseguenti.

L'articolo 120 del codice di procedura civile statuisce "Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e a spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o più giornali da lui designati. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato".

Né può trascurarsi l'articolo 186 del codice penale, per il quale: "ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato". Anzi, siffatta previsione del codice penale mantiene tutta la sua rilevanza, nonostante la massiccia depenalizzazione dei reati alimentari introdotta con D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 505, il cui titolo I, composto dei quattro articoli iniziali attiene alla "riforma del sistema sanzionatorio in materia di alimenti". Per effetto di tali prescrizioni sono state trasformate in illecito amministrativo, oltre le violazioni previste come reato dalle leggi puntualmente indicate nell'allegato³⁵, quelle previste "da ogni altra disposizione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti, nonché di tutela della denominazione d'origine della medesima", salve le eccezioni specificamente enunciate: reati previsti dal codice penale e dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni.

Si rammentino i pertinenti articoli del codice penale; precisamente l'art. 439 (*Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari*); l'art. 440 (*Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari*), l'art. 442 (*Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate*), l'art. 444 (*Commercio di sostanze alimentari*

³⁴ FRANZONI, *Il danno risarcibile*, 502

³⁵ NICOLINI, *Il prodotto alimentare: sicurezza e tutela del consumatore*, 163 ss., dove l'elenco dei reati alimentari depenalizzati

nocive), l'art. 443 (*Commercio o somministrazione di medicinali guasti*); l'art. 445 (*Somministrazione di medicinali in modo pericolosi per la salute pubblica*) e, considerato norma di chiusura per concernere le ulteriori categorie di cose destinate al commercio, l'art. 441 (*Adulterazione e contraffazione di altre cose destinate in danno della salute pubblica, quali gli stupefacenti, i cosmetici, i recipienti e gli utensili destinati alla preparazione dei cibi*). Si aggiungano l'art. 515 (*Frode nell'esercizio del commercio*), l'art. 516 (*Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*), l'art. 517 (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*). Gli articoli 439, 440, 442, 444, 452 sono volti a sanzionare comportamenti pericolosi per la salute pubblica, siano essi dolosi o colposi: gli articoli 515, 516, 517 sono volti a sanzionare comportamenti contrari alla lealtà e alla buona fede richieste nello svolgimento dei rapporti commerciali, nonché i corrispondenti tentativi, quand'anche non incidano sulla salute dei consumatori, essendo, comunque, evidente come l'attenzione del legislatore sia rivolta soprattutto ai prodotti alimentari³⁶.

Gli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 283 del 1962 non sono stati depenalizzati, avendo ritenuto evidentemente il legislatore delegante la peculiare pericolosità per la salute dei consumatori dei comportamenti sanzionati, che incidono sulla condizione igienica e sulla qualità merceologica della sostanza alimentare in modo tale da farne presumere effetti pregiudizievoli, quand'anche non sorretti da intento meramente fraudolento³⁷.

³⁶ Si sottolinea che “tale gruppo di norme volto alla tutela della salute pubblica, dà vita a delitti comuni (in quanto realizzabili da chiunque, indipendente dal possesso o meno di una particolare qualifica), puniti sia a titolo di dolo sia, attraverso l'art. 452 c.p., a titolo di colpa; che in tali norme viene accolto, quale modello di incriminazione, il reato di pericolo nella sua diverse varianti (pericolo concreto, astratto, presunto). BERNADI, *La responsabilità da prodotto nel sistema italiano: profili sanzionatori*, in *Diritto penale dell'economia*, 2003, 1, 18

³⁷ Gli articoli 5 e 6 della legge n. 283 del 1962, concernente la “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”, possono considerarsi norme cardine della materia. In forza di tali articoli sono puniti quali contravvenzioni e, dunque, sia a titolo di dolo e di colpa, l'utilizzazione a fini alimentari, la distribuzioni e la detenzione per la vendita di sostanze private, in tutto o in parte, dei propri elementi nutritivi o, comunque, modificate rispetto alla loro composizione naturale, in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti; insudiciate, alterate o comunque nocive; con l'aggiunta di additivi chimici non autorizzati; contenenti residui di prodotti tossici per l'uomo. Si tratta delle principali infrazioni atte a compromettere le caratteristiche di genuinità, integrità e purezza dei

Peraltro, la trasformazione in illeciti amministrativi di numerosi reati alimentari non avrebbe inciso in modo determinante sottraendo all'ambito penale gli illeciti contemplati per trasferirli all'ambito amministrativo. Infine, come si è osservato, siffatti illeciti amministrativi sono stati assoggettati, in caso di concorso apparente di disposizioni penali e amministrative, al principio di prevalenza della disposizione penale su quella amministrativa per effetto dell'articolo 95 del citato decreto n. 507 del 1999, così formulato: "ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della L. 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni integrazioni si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande". Ebbene, gli illeciti depenalizzati in tema di alimenti costituiscono, nella loro massima parte, norme speciali rientranti nelle più generali norme penali previste dagli artt. 5, 6 e 12, L. 283/1962 ovvero dal codice penale, sicché si è potuta condivisibilmente affermare "l'inoperatività pratica dei nuovi illeciti amministrativi in materia

prodotti alimentari. L'articolo 12 punisce "l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti dalla (stessa) legge" sicché l'importatore medesimo ha l'obbligo di verificare la natura, il tipo, la quantità, l'omogeneità, l'origine dei prodotti importati, nonché la rispondenza ai requisiti igienico sanitari previsti dalla normazione italiana. Sul punto, recentemente, MADEO, *La tutela penale della salute dei consumatori*, 179 ss.. Si dubita, tuttavia, dell'applicabilità della norma all'importatore comunitario, che importi da Stati membri della Comunità animali vivi o prodotti di origine animale. Secondo la circolare 600.3/AG 2/1930 resa dal Ministero della sanità il 12 luglio 1999, nel caso di specie dovrebbe applicarsi, siccome normazione speciale il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28 concernente l'attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabile negli scambi intracomunitari, la logica delle quali sarebbe "del tutto differente rispetto a quella propria dell'ordinamento italiano, in particolare quella desumibile dalla L. n. 283, dal successivo regolamento n. 327/80 e dalla stessa L. n. 689/81, in particolare l'art. 15". La circolare ha dato luogo ad una disputa tra coloro che ne evidenziano l'errata impostazione e coloro che, invece, ne ritengono la conformità all'ordinamento comunitario. Nel primo senso PACILEO, in *Alimenta n. 10*, 2003, 1999; nel secondo senso CARTENY, *La responsabilità "dell'importatore comunitario" tra normativa interna e diritto comunitario*, ivi, n. XII, 2004, 51, dove a pag. 58 è pubblicata la summenzionata direttiva del Ministero della sanità. Le menzionate direttive, giova ricordarlo, sono state abrogate dalla direttiva n. 2004/41/CE, fatta salva l'applicazione delle norme nazionali di attuazione fino all'adozione di nuove disposizioni comunitarie sostitutive

alimentare e, dunque, il permanere all'interno della sfera penale dei relativi comportamenti”³⁸.

Non occorre spendere parole per dimostrare l'efficacia deterrente che il summenzionato strumento riparatorio, certamente rafforzativo di quello pecuniario³⁹, può avere, stante l'indubbia negativa pubblicità per il produttore condannato, grave essendone il discredito con indubbia incidenza sfavorevole sull'acquisto e acquisenda posizione di mercato.

Concludendo, deve dirsi che a siffatto strumento riparatorio potrà pervenirsi, in sede civile, allorché vi sia condanna al risarcimento del danno per accertata lesione di diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero quando vi sia condanna al risarcimento del danno morale per l'accertata qualificazione del fatto lesivo come fatto reato; in sede penale quando vi sia condanna per un reato qualunque sia il danno non patrimoniale cagionato⁴⁰.

7.1.3 La riparazione del danno consistente nella distruzione o nel deterioramento di cosa diversa dal prodotto difettoso

La lettura dell'articolo 9 della direttiva n. 374 del 1985 e dell'articolo 123 D.Lgs. n. 206 del 2005 evidenzia immediatamente il doppio limite cui soggiace la riparazione del danno arrecato alle cose, a differenza del danno alla persona illimitatamente risarcibile. Questi limiti sono dati da ciò: che è risarcibile solo il danno a cose diverse dal prodotto difettoso e normalmente destinate all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzate dal danneggiato; che il danno è risarcibile solo nella misura eccedente euro trecentottantasette.

Essendo indubbia la risarcibilità del danno arrecato al prodotto stesso secondo le regole contrattuali dettate sulla garanzia per i vizi della cosa, ovvero, secondo le regole della responsabilità aquiliana, si tratta, primieramente, di accertare quale cosa possa considerarsi principalmente o normalmente destinata all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato. Secondariamente, accertata la risarcibilità del danno per concernere cosa la cui

³⁸ BERNARDI, *La responsabilità da prodotto nel sistema italiano: profili sanzionatori*, 10, 11. Peraltro, lo stesso Autore avverte come l'applicabilità del “principio di prevalenza della risposta penale” sancito dal riformato art. 9, comma 3, L. 689/1981 sia testualmente riferita ai soli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 283/1962, 20

³⁹ BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, 448

⁴⁰ NICOLINI, *Danni da prodotti agroalimentari difettosi*, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 277-289

distruzione o il cui deterioramento sia ritenuto meritevole di riparazione, occorre determinare i criteri giusti i quali la franchigia debba essere calcolata.

L'accertamento dell'uso cui la cosa è destinata è condotto in ragione di criteri certamente antitetici. L'uno è criterio soggettivo in quanto ha riguardo alla destinazione che della cosa abbia fatto il consumatore. Dunque, l'elemento decisivo per definirne la destinazione o l'utilizzazione all'uso privato, anziché professionale sarebbe rapportabile alla qualificazione soggettiva del danneggiato, il quale dovrebbe usare della cosa senza derivarne mezzi di sostentamento o perseguire, per il suo tramite, scopi allogabili di là dalla sua esistenza o attività privata. L'altro criterio muove dalla qualificazione oggettiva della cosa, giacché esso prescinde dalla destinazione concreta della stessa, riferendosi alle modalità d'impiego correlate alla normale sua tipologia astrattamente considerata. Quante volte, poi, la cosa danneggiata si presti ad un uso promiscuo (automobile, computer, macchina da scrivere), piuttosto che in base alla prevalenza dell'uso privato su quello professionale, dovrebbe giudicarsi in base all'uso cui normalmente la cosa stessa fosse destinata, escluse "dal giro della risarcibilità ai sensi della nuova normativa le sole cose per le quali sia normalmente previsto un uso esclusivamente professionale o aziendale"⁴¹.

La determinazione dei criteri per il calcolo della franchigia, muove dalla constatata discrepanza testuale tra l'articolo 9 della direttiva n. 374 del 1985 e il testo dell'articolo 11 del D.P.R. n. 224 del 1988 e, dunque, del vigente articolo 123 del D.Lgs. n. 206 del 2005.

L'articolo 9 della direttiva n. 374 del 1985 include nella nozione di danno risarcibile "il danno o la distruzione di una cosa diversa dal prodotto difettoso, previa la detrazione di una franchigia di 500 ECU...".

L'articolo 123 del D.Lgs. n. 206 del 2005 vi include "la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso", precisando, tuttavia al 2 comma "il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette".

Secondo accreditata opinione l'articolo 9 della direttiva riferirebbe il danno a cosa singolarmente considerata; per contro l'articolo 123 del D.Lgs. n. 206 del 2005, come già l'articolo 11 del D.P.R. n. 224 del 1988 riferirebbe la franchigia al danno a più cose complessivamente considerate.

⁴¹ PARDOLESI, *Sub Articolo 11. Risarcimento del danno*, Commentario, 634-635

Pertanto, diverse sarebbero le conseguenze applicative dell'uno e dell'altro articolo nel caso nel quale più cose risultassero danneggiate o distrutte.

Applicando l'articolo 9 della direttiva n. 374, la vittima avrebbe diritto al risarcimento in ragione di ciascuna cosa danneggiata o distrutta per un valore eccedente la franchigia, nulla essendole dovuto per l'ipotesi nella quale nessuna delle cose danneggiate o distrutte avesse subito simile pregiudizio, quand'anche l'ammontare complessivo del danno vi corrispondesse.

Applicando, invece, l'articolo 123 del D.Lgs. n. 206, la vittima avrebbe diritto al risarcimento anche quando l'ammontare del danno complessivamente constatato fosse superiore alla franchigia; ciò quand'anche il danno subito da ciascuna cosa fosse inferiore.

Inoltre, potrebbe ritenersi che dei danni superiori alla franchigia sarebbe, secondo la direttiva, reclamabile la risarcibilità solo per la parte eccedente l'importo ad essa corrispondente. Il ristoro del danno inferiore alla franchigia potrebbe chiedersi secondo le regole proprie di ciascuno degli Stati membri. Tuttavia, ravvisata nella predisposizione della franchigia la finalità di "evitare che, superato il limite della stessa, possa reclamarsi la "quantità totale del danno causato".

Indubbiamente, tanto il decreto n. 244 del 1988, quanto la direttiva n. 374/85/CEE, così come l'articolato del quale al Titolo II della parte IV del decreto n. 206 del 2005, non disciplinano né tutti i tipi di danno, né tutti i tipi di prodotto⁴². Si consideri fin d'ora che secondo l'impostazione del legislatore comunitario e accolta dal legislatore nazionale deve risarcirsi, alla stregua della specifica disciplina così introdotta, il danno causato alla persona e ai beni dei terzi dal prodotto risultato difettoso e non il danno afferente il prodotto medesimo la cui risarcibilità sarebbe indubbiamente apprezzabile alla stregua delle regole comuni, inalterata l'alternativa tra responsabilità contrattuale e extracontrattuale⁴³.

⁴² MAESIANI, *La responsabilità del produttore: prima applicazione del D.P.R. 24 maggio 1988*, n. 224, 426, cui si rinvia per un primo accostamento all'articolo 15 del summenzionato decreto, che ha tradotto l'articolo 13 della direttiva nei seguenti termini: "1. Le disposizioni del presente decreto non escludono né limitano i diritti che siano attribuiti al danneggiato da altre leggi. 2. Omissis..."

⁴³ CAFAGGI, *Danno al prodotto e funzioni della responsabilità del produttore*, in *Rivista critica del diritto privato*, n. 3, 1988, 561, 568

Stante quelle limitazioni, non è risarcibile il danno consistente nella perdita del prodotto difettoso. Non è risarcibile il danno causato dalla distruzione o dalla perdita di cose normalmente non destinate all'uso o consumo privato.

Ebbene, si è dubitato sulla risarcibilità del danno causato da un prodotto difettoso al bene nel quale esso sia inserito quale componente costitutiva, giacché potrebbe escludersi, nell'ipotesi di prodotto composito, la reclamabilità dei danni ad esso causati dall'identificabile componente difettosa⁴⁴. Esempiarmente si enunciano la distruzione dell'automobile per un incidente causato da un pneumatico difettoso ovvero la distruzione del calorifero elettrico per un guasto al termostato⁴⁵.

La risposta è nel senso che in base all'articolo 11, 2 comma del D.P.R. n. 224 del 1988 il danneggiato, nel summenzionato caso di incidente automobilistico, non potrebbe evocare in giudizio la casa automobilistica: questa risponderebbe del solo danno alla persona. Egli potrebbe, invece, chiamare in causa la casa produttrice del pneumatico chiedendo il risarcimento del danno subito, escluso, però, il costo dei pneumatici distrutti⁴⁶.

Per conseguenza si esclude che danneggiato possa essere un altro imprenditore o un lavoratore autonomo per i beni destinati all'esercizio della propria attività oppure prodotti dalla propria attività. Così, si esclude il risarcimento del danno subito per la distruzione dei macchinari di una azienda dovuta a un vizio di prodotto difettoso ovvero dei beni semilavorati o finiti presenti in azienda. Parimenti, si reputa insuscettibile di risarcimento altro danno che non sia la distruzione o il deterioramento di una cosa con la conseguenza dell'irrisarcibilità del danno derivante dallo sviamento di clientela o dall'interruzione di una linea produttiva con relativa perdita di fatturato causati da prodotto difettoso⁴⁷.

⁴⁴ FEDRIZZI, *I prodotti difettosi, I danni risarcibili nella responsabilità civile. Il diritto civile nella giurisprudenza*, a cura di Cendon, VII, *I singoli danni*, Torino, 2003, 290

⁴⁵ BIN, *L'esclusione della responsabilità. La responsabilità del produttore*, a cura di Alpa, Bin, Cendon, Padova, 1989, sulla base di una interpretazione analogica dell'art. 6, lett. f), del D.P.R. n. 224 del 1988

⁴⁶ FRANZONI, *Il danno risarcibile*, in AA.VV., *La responsabilità del produttore*, a cura di Alpa, Bin, Cendon, Padova, 1989, 220

⁴⁷ FRANZONI, *La responsabilità del produttore di beni di consumo*, in *Diritto ed economia dell'assicurazione*, 1993, 3, 20; IDEM, *Il danno risarcibile*, 140

Per effetto delle ipotesi di danno risarcibile selezionate dal legislatore comunitario, tali danni sono suscettibili di riparazione in forza delle pertinenti regole di diritto comune⁴⁸.

7.2 Onere della prova a carico del soggetto danneggiato

L'art. 120 cod. cons. prevede, in tema di "Prova" che "1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno. 2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'art. 118...".

Il danneggiato deve dunque provare fondamentalmente il difetto del prodotto (oltre al danno e al nesso di causalità): il difetto da provare non è il vizio intrinseco di progettazione o fabbricazione, ma l'insicurezza del prodotto, a prescindere in ogni caso dalla prova di una specifica colpa del produttore⁴⁹.

Il soggetto danneggiato dovrà, ad esempio, dimostrare la carenza delle informazioni allegare al prodotto o l'insicurezza intrinseca del prodotto sotto il profilo della sua progettazione rispetto all'uso a cui il bene è destinato o rispetto ai comportamenti ragionevolmente prevedibili dell'utente. Talora si può ritenere comunque raggiunta la prova dell'insicurezza del prodotto, quando l'attore dimostri di avere subito il danno in occasione di un utilizzo normale del prodotto: si pensi al caso dello pneumatico nuovo che esplode mentre si guida l'auto a velocità normale; al caso della bottiglia scoppiata al momento del prelievo dallo scaffale, ecc. . In altri termini, si ha una presunzione del difetto nel caso in cui il danneggiato provi l'esistenza di un danno derivante materialmente dal prodotto e

⁴⁸ NICOLINI, *Danni da prodotti agroalimentari difettosi*, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 289-294

⁴⁹ GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, II, 2, 397. In giurisprudenza, Trib. Vercelli, 7 aprile 2003, in *Giur. it.*, 2004, 546: "la vittima del danno da prodotto difettoso non è tenuta a dimostrare l'intrinseco vizio di fabbricazione del bene, essendo sufficiente dimostrare che il prodotto è insicuro"; Trib. Massa Carrara, 20 marzo 2000, in *Arch. civ.*, 2002, 343: "In tema di danno cagionato da prodotto difettoso, il produttore è responsabile dei danni, non solo in presenza di uno specifico vizio, ma anche qualora vengano dimostrati quei fatti materiali che evidenziano la non sicurezza del bene; in particolare il produttore deve considerare l'uso al quale il prodotto è ragionevolmente destinato e i comportamenti che si possono presumibilmente prevedere in relazione ad esso e dotare il bene di un sistema di sicurezza idoneo a prevenire determinati infortuni"

si possa escludere un uso anomalo ed improprio non prevedibile da parte dell'utente⁵⁰.

⁵⁰ STELLA, *La responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso nel nuovo codice del consumo*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2006, fasc. 10, pag. 1605-1606

CAPITOLO VIII

L'ESERCIZIO DELL'AZIONE RISARCITORIA

8.1 I soggetti legittimati a pretendere il risarcimento in caso di danno da prodotto difettoso

Fra i soggetti che possono pretendere il risarcimento dal produttore del bene difettoso, c'è innanzitutto non solo l'utente danneggiato ma anche chi, pur non essendo l'utente, è stato danneggiato dal bene difettoso in conseguenza dell'uso da parte di altri (il cosiddetto *bystander*)¹: si pensi al caso dell'elettrodomestico che esplode e ferisce l'utente che si trovava vicino; oppure al caso della autovettura difettosa che provoca lesioni oltre che al guidatore a tutti i passeggeri o ad un passante.

Circa i soggetti legittimati attivi a pretendere il risarcimento in caso di danno da prodotto difettoso, particolarmente delicata e rilevante appare la seguente questione: la normativa sulla responsabilità del produttore si applica solo quando l'utente danneggiato è un consumatore, che usa il prodotto per un uso personale e privato (art. 3 cod. cons., lett. a: "Ai fini del presente codice si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"), oppure anche un soggetto che usa la cosa per uno scopo professionale o imprenditoriale?

Come si è visto la disciplina sulla responsabilità del produttore copre due tipi di danni, i danni alla persona (integrità fisica) e i danni alle cose diverse dal prodotto difettoso, purché si tratti di cose destinate ad uso privato. Ne consegue che in relazione ai danni che il prodotto difettoso provoca alle cose, per applicare la normativa sulla responsabilità del produttore deve venire necessariamente in considerazione quasi sempre la figura del consumatore², dovendosi trattare appunto di cose destinate ad uso privato: si pensi al caso della caffettiera che esplode e provoca danni ad altre cose dell'appartamento: non si applica invece tale normativa nell'ipotesi del macchinario difettoso che provoca danni al patrimonio dell'impresa bloccando la produzione a ciclo continuo, ecc.

Un po' più arduo appare il problema di stabilire se nei casi in cui il prodotto difettoso provoca danni all'integrità fisica dell'utente, la normativa sulla

¹ CARNEVALI, *Responsabilità del produttore*, 942

² GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, II, 2, 400

responsabilità del produttore si applichi solo se il soggetto ferito è un consumatore (come nel caso di chi usa a casa propria l'elettrodomestico difettoso) o anche un utente imprenditore o professionista che stava usando il prodotto nella sua attività di lavoro.

Gli esempi, a quest'ultimo proposito, possono essere numerosi: il tassista o autista professionale che subisce lesioni per un difetto dei freni dell'autovettura; l'imprenditore o il dipendente dell'imprenditore che si ferisce usando il macchinario dell'azienda; il prestatore d'opera (artigiano, meccanico, ecc.³) che si ferisce usando lo strumento dell'attività lavorativa a causa di un difetto dello strumento stesso, ecc.⁴.

Sotto il vigore del d.P.R. n. 224/1988, posto che in nessuna disposizione si limitava espressamente la responsabilità del produttore nei confronti del consumatore, si intendeva tutelata l'integrità fisica anche di chi usava prodotti per scopi di lavoro⁵ (ciò sebbene un "considerando" della direttiva n. 374/1985

³ Si pensi al caso dell'elettrauto che nel controllare l'autovettura subisce lesioni agli occhi per lo scoppio della batteria con fuoriuscita di acido: Cass. civ., 21 novembre 1995, n. 12023, in questa Rivista, 1996, 362

⁴ Le ipotesi in cui l'utente di un prodotto nell'ambito dell'attività professionale possa subire un danno a cose diverse dal prodotto difettoso e destinate ad uso privato, si limitano alla situazione davvero marginale e irrilevante del danno ai capi di abbigliamento indossati dal professionista al momento del sinistro (e sempre che non si tratti di uniforme da lavoro); più interessante l'ipotesi in cui il prodotto difettoso usato nell'ambito dell'attività professionale provochi danni a cose destinate ad uso privato non già dell'utente, ma di un terzo estraneo (ad esempio, il prestatore d'opera a causa di un difetto dello strumento di lavoro provoca danni all'arredamento di casa del privato in cui sta effettuando la prestazione: qui dovrebbe applicarsi de plano l'art. 123 cod. cons.)

⁵ Trib. Milano, 31 gennaio 2003, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2003, 1151, nota di DELLA BELLA; in *Foro it.*, 2003, I, 1260; in *Danno resp.*, 2003, 634, nota di BITETTO; in *Nuovo dir.* 2003, I, 829, nota di SANTARSIERE: nella specie, il produttore di una scala è stato ritenuto responsabile per i danni patiti da un giardiniere in seguito al cedimento di due pioli della scala usata nell'attività lavorativa. Si noti che il Collegio, ponendosi espressamente la questione di cui sopra nel testo, osserva significativamente sul punto "il d.P.R. n. 224/1998, in materia di "danno da prodotti difettosi" ha introdotto una forma di tutela residuale a favore del danneggiato (da intendersi in senso ampio, stando alla generica dizione dell'art. 8, comma 1, e comunque non certo come categoria ristretta all'utilizzatore o consumatore "non professionale": in tal senso sembra deporre anche la previsione dell'art. 11, comma 1, b). Anche Trib. Monza, 11 settembre 1995, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1996, 371, nota di MARTORANA: nel caso di specie l'attore, titolare di impresa artigiana, si era ferito mentre lavorava a macchina tessile e il Tribunale ha applicato il d.P.R. n. 224/1988

facesse espresso riferimento alla necessità di “proteggere il consumatore nella sua integrità fisica e nei suoi beni”).

Attualmente, con l'entrata in vigore del codice del consumo, intervengono almeno due dati che potrebbero indurre a ritenere applicabile la normativa solo ed esclusivamente al consumatore; la qualificazione del codice come, appunto, “di consumo” e la definizione di “utente” di cui all'art. 3, parificata a quella di consumatore. Tenderei a svalutare il primo argomento, essendo probabile che il legislatore del codice del consumo, considerata anche la naturale destinazione al consumatore del *corpus* normativo sulla responsabilità del produttore, non si sia prefigurato il problema; quanto al secondo argomento, a ben vedere, negli artt. 114 ss. non figura mai l'espressione “utente” (né d'altro canto, si potrebbe far riferimento all'art. 3, lett. e) che contempla “il prodotto destinato al consumatore”, posto che tale disposizione fa espressamente salvo quanto stabilito nell'art. 115, comma 1 dello stesso codice del consumo). Ritengo quindi si possa continuare ad affermare che per i danni all'integrità fisica derivanti da un prodotto difettoso sia tutelato dagli artt. 114 ss. anche il soggetto non consumatore⁶.

8.2 La tutela giudiziale. La perdurante affermata regola della facoltà di cumulo della specifica azione risarcitoria delle azioni di tutela dell'acquirente consumatore

L'articolo 13 della direttiva recita “La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva”. Ci si chiede quali siano le norme che, poste dagli ordinamenti interni degli Stati membri della Comunità tutelano il consumatore, siano fatte salve, stante i puntuali riferimenti a talune di esse. La risposta dovrebbe trarsi dalle suscitate sentenze con le quali la Corte di giustizia ha censurato, siccome indebitamente innovative, talune disposizioni della normazione adottata dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica francese, dal Regno di Spagna, per dare attuazione alla direttiva n. 374/1985/CEE.

Ebbene, l'articolo 6 della legge n. 2251/94, con la quale la Repubblica ellenica ha dato attuazione alla direttiva, prevede l'integrale risarcimento del danno subito

⁶ STELLA, *La responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso nel nuovo codice del consumo*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2006, fasc. 10, pag. 1599-1600

alle cose del consumatore, eliminata la franchigia dei 387 euro, disponendo “il termine danno, previsto al paragrafo 1 del presente articolo, designa anche il danno causato dalla morte o da lesioni personali, nonché il danno causato ad una cosa o la distruzione di una cosa diversa dal prodotto difettoso, derivante da un prodotto difettoso, purché la cosa sia del tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per proprio uso o consumo privato”.

La Repubblica francese, in attuazione della direttiva n. 374 del 1985, ha novellato il *code civil* inserendo il Titolo IV-bis del libro III dedicato alla *responsabilité du fait des produits défectueux*. Le disposizioni esaminate sono così esposte dalla Corte:

Articolo 1386-1: “Il produttore è responsabile per il danno causato da un prodotto difettoso, a prescindere dal fatto di essere o meno legato da un contratto con la vittima”;

Articolo 1386-2: “le disposizioni d(el) (...) titolo (relativo alla responsabilità per danno da prodotti difettosi) valgono per il risarcimento del danno conseguente a lesioni personali o del danno causato ad un bene diverso dal prodotto difettoso stesso”;

Articolo 1386-7, comma 1: “il venditore, il locatore, con l’eccezione del concedente in leasing o del locatore ad esso equiparato, ed ogni altro fornitore esercente un’attività professionale è responsabile per ogni difetto di sicurezza del suo prodotto alle stesse condizioni del produttore”;

Articolo 1386-11, comma 1: “Il produttore è pienamente responsabile se non può provare:

(...)

4. che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto; 5. il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a regole imperative emanate dai poteri pubblici (...).”.

Articolo 1386-12, comma 2: “Il produttore non può invocare le clausole di esonero di cui ai paragrafi 4 e 5 dell’art. 1386-11 se, in presenza di un difetto emerso entro dieci anni dall’immissione in circolazione del prodotto, non ha adottato le disposizioni idonee a prevenirne le conseguenze dannose”.

Il Regno di Spagna con legge 6 luglio 1994, n. 22 operava la trasposizione della direttiva n. 374 del 1985 nel proprio ordinamento giuridico. L'articolo 2 di questa legge definisce il proprio ambito applicativo richiamando la nozione di "prodotto" enunciata dall'articolo 2 della direttiva, il quale, nella formulazione originaria intendeva per tale "ogni bene mobile, ad eccezione dei prodotti agricoli naturali e dei prodotti della caccia, anche se forma parte di un altro bene mobile o immobile" aggiungendo "Per prodotti agricoli naturali" si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, ad esclusione dei prodotti che hanno subito una prima trasformazione. Per "prodotto" si intende anche l'elettricità. Al contempo la legge 6 luglio 1994, n. 22 prevede che non si applichino alla responsabilità civile per i danni causati dai prodotti difettosi previsti dall'articolo 2 gli articoli 25-28 della legge generale 19 luglio 1984, n. 26, relativa alla tutela dei consumatori e degli utenti, per i quali si prevedeva un regime di responsabilità oggettiva tale da consentire ai consumatori e agli utenti di ottenere il risarcimento dei danni causati dall'uso di un bene, di un prodotto, di un servizio e, dunque, anche di quelli conseguenti da una errata trasfusione di sangue con conseguente contagio da virus dell'epatite C del paziente, con più ampia tutela dei consumatori rispetto a quella attribuita dalla direttiva n. 373. Da qui la questione sottoposta dal giudice *a quo* alla Corte, diretta ad accertare se il menzionato articolo 13 della direttiva dovesse interpretarsi nel senso "che i diritti attribuiti dalla normativa di uno Stato membro ai danneggiati in ragione di un prodotto difettoso possono essere limitati o ridimensionati in seguito al recepimento di quest'ultima nell'ordinamento del suddetto Stato".

La Corte di giustizia è pervenuta alle surricordate conclusioni mediante una interpretazione delle esaminate disposizioni della direttiva n. 374 del 1985, destinate ad essere doverosamente tenute in conto dagli interpreti della normazione nazionale di attuazione e, dunque, per l'ordinamento italiano, delle pertinenti disposizioni del D.Lgs. n. 206 del 2005 e della direttiva n. 374 del 1985. Giova ricordare che per costante giurisprudenza, suffragata dalla Corte costituzionale la stessa efficacia attribuita alle norme comunitarie in seno all'ordinamento giuridico nazionale, è assegnata all'interpretazione che di quelle norme sia data dalla Corte di giustizia; ciò, tanto se trattasi di statuizioni delle sentenze pronunciate dalla medesima Corte in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 234 (già 177) del Trattato, quanto se trattasi di statuizioni racchiuse

in pronunce rese in sede contenziosa, avviata dalla Commissione la procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 169 del Trattato, per accertare l'eventuale inadempienza degli obblighi comunitari da parte di taluno degli Stati membri⁷. Comunque dalla lettura delle summenzionate sentenze pronunciate il 25 aprile 2002 dalla Corte di giustizia si apprendono i seguenti principi guida per una interpretazione conforme alla ritenuta valenza della direttiva n. 374 del 1985 formulata in base alla premessa che la stessa direttiva, "istituendo un regime di responsabilità civile armonizzato per i danni causati da prodotti difettosi, risponde alla finalità di garantire una concorrenza non falsa tra gli operatori economici, di agevolare la libera circolazione delle merci e di evitare le differenze nel livello di tutela dei consumatori".

La direttiva "non contiene alcuna disposizione che autorizzi esplicitamente gli Stati membri ad adottare o mantenere, sulle questioni che essa disciplina, disposizioni più severe per garantire un livello di protezione più elevato dei consumatori".

"Il fatto che la direttiva preveda talune deroghe o rinvii per taluni aspetti al diritto nazionale non significa che, sugli aspetti che essa disciplina, l'armonizzazione non sia completa" inerendo "tali possibilità di deroga... solo ad aspetti elencati tassativamente e individuati in modo rigoroso".

"La direttiva persegue sugli aspetti che disciplina, un'armonizzazione globale delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative degli stati membri".

"Il richiamo a disposizioni dell'ordinamento giuridico interno per limitare la portata delle norme di diritto comunitario avrebbe l'effetto di sminuire l'unità e l'efficacia di questo diritto ed è quindi inammissibile".

"Il riferimento nell'art. 13 della direttiva ai diritti che il danneggiato può esercitare in base alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale deve essere interpretato nel senso che il regime attuato dalla suddetta direttiva che, ai sensi dell'art. 4, consente al danneggiato di chiedere il risarcimento dei danni qualora fornisca la prova del danno, del difetto e della connessione causale tra il suddetto difetto e il danno non esclude che l'applicazione di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale che si basino su elementi diversi, come la garanzia dei vizi occulti o la colpa".

⁷ Corte Cost. 19 aprile 1985, in *Foro it.*, 1985, I, 1600; Cass., 21 marzo 1994, in *Notiziario di giurisprudenza del lavoro*, 1994, 458

“La conseguenza della scelta effettuata dal legislatore comunitario implica che, al fine di evitare un eccessivo numero di controversie, i danneggiati da prodotti aventi natura difettosa, in caso di danno materiale lieve, non possono agire sulla base delle norme in materia di responsabilità definita dalla direttiva ma debbano proporre la loro azione ai sensi della disciplina ordinaria della responsabilità contrattuale o extracontrattuale”.

“Il riferimento, nel suddetto articolo 13, ai diritti che il danneggiato può esercitare in forza di un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva deve essere interpretato, secondo quanto emerge dal tredicesimo considerando, terza parte della frase, nel senso che riguarda un regime proprio limitato a un settore produttivo determinato”.

“Si deve invece ritenere che un regime di responsabilità del produttore che si basi sullo stesso fondamento della disciplina attuata dalla direttiva e che non sia limitato a un settore produttivo determinato non rientri tra alcuno dei regimi di responsabilità ai quali si riferisce l’art. 13 della direttiva. Tale disposizione non può dunque essere invocata in tal caso per giustificare il mantenimento di disposizioni nazionali che offrano una maggiore tutela rispetto a quello della direttiva”.

“L’art. 13 della direttiva non può essere interpretato come diretto a lasciare agli Stati membri la possibilità di mantenere un regime generale di responsabilità per danno da prodotti difettosi che differisca dalla disciplina prevista dalla direttiva”.

Secondo tale prospettazione, recentemente riproposta, il decreto legislativo n. 224 del 1988 avrebbe previsto “una particolare forma d’azione, fondata sui principi della responsabilità oggettiva, ma, ove non si realizzino i presupposti, la materia (rimarrebbe) regolata dai principi generali della responsabilità civile”⁸. Né diversamente potrebbe affermarsi in ragione dell’articolo 123, comma 1, del decreto legislativo n. 206 del 2005, che ripete l’identica formulazione dell’articolo 13, comma 1, del decreto 224 del 1988.

Peraltro, la Corte di giustizia intende per “altre leggi”, le leggi che riguardino “un regime proprio limitato ad un settore produttivo determinato” e, dunque,

⁸ MONATERI, *La responsabilità dei prodotti*, in AA.VV., *Illecito e responsabilità civile, Trattato di diritto privato*, X, diretto da M. Bessone, Torino, 2003, 232

particolarmente settori produttivi o prodotti già regolamentati in sede comunitaria e in sede nazionale mediante corrispondenti norme di attuazione⁹.

Non si può sapere se, davvero, il 25 aprile 2002, data delle tre summenzionate sentenze della Corte di giustizia, resterà nella storia della giurisprudenza

⁹ Per l'ordinamento italiano necessitato è il richiamo anche alla legge 11 ottobre 1986, n. 715 di attuazione della direttiva n. 76/786/CEE relativa alle prescrizioni per la produzione e commercializzazione dei cosmetici, così come modificata dai successivi decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126. La legge 11 ottobre 1986, n. 713, nella versione originaria, può leggersi in *Rassegna di diritto farmaceutico*, 1987, 173. Questa legge fu successivamente modificata per aggiornarne il contenuto ad altrettante direttive comunitarie modificative della direttiva n. 786 del 1976 mediante gli indicati decreti legislativi del 1991, n. 300 e del 1997, n. 126. Per la direttiva di modifica della direttiva n. 768 del 1976, adottata come posizione comune del Consiglio il 17 dicembre 1992 (nella indicata *Rassegna*, n. 2, 1993, 333) per prodotti cosmetici si intendono “le sostanze o le preparazioni destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto e/o correggere gli odori corporei e/o proteggerli o mantenerli in buono stato”. Sulla possibile incidenza di questa direttiva sulla legislazione nazionale, ASTOLFI, *Il recepimento della legislazione europea sui cosmetici e gli orientamenti nazionali*, *ivi*, n. 2, 1993, 237. L'Autore sottolinea come rispetto alla funzione meramente protettiva attribuita al cosmetico dal testo originario si riconosca per effetto della modifica anche la possibilità di svolgere una attività, una funzionalità propriamente cosmetica “intesa ad incidere sulle condizioni biologiche e fisiologiche della cute”, “con l'espresso limite che tale funzionalità non sia svolta a fini terapeutici, cioè allo scopo di prevenire o contrastare situazioni patologiche”. E l'articolo 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 126 del 1997 intende per prodotti cosmetici “le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato”; alla legge 11 ottobre 1986m n. 173, attuativa della direttiva n. 786/76/CEE sulla produzione e commercializzazione dei giocattoli; alla normazione sulla produzione e commercializzazione dei prodotti farmaceutici, sulla produzione e commercializzazione degli alimenti e dei mangimi quale disciplinata da altrettanti regolamenti comunitari. Né potrebbero ignorarsi il Titolo I della parte IV del decreto n. 206 del 2005 l'articolato del quale riproduce quello del menzionato decreto 21 maggio 2004, n. 172, di attuazione della direttiva 2000/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti

comunitaria in tema di responsabilità del produttore e, più in generale, di tutela del consumatore, come preconizzato¹⁰.

Certamente, come si è puntualmente osservato, l'esigenza di armonizzazione ha avuto la meglio sulle tendenze di alcune legislazioni europee, consapevolmente orientate ad aumentare il livello di tutela del consumatore. Ha prevalso tra le finalità assegnate alla direttiva n. 743 del 1985, quella "di garantire una concorrenza non falsata tra gli operatori economici e di agevolare la libera circolazione delle merci". Da qui la scontata conclusione per la quale "la direttiva non costituisce un plafond minimo di tutela della responsabilità del produttore che può far sopravvivere i diritti nazionali se più favorevoli". Essa precluderebbe a un diritto comune del danno da prodotto suscettibile di disapplicazione solo in presenza di speciali norme di legge che da essa si discostino in relazione a particolari categorie di produttori, di prodotti o di consumatori¹¹. Il depotenziamento della responsabilità civile quale mezzo di tutela del consumatore "per favorire, invece, lo sviluppo di sistemi di controllo regolamentare e autoregolamentare"¹² sembrerebbe l'esito di siffatto orientamento, "innovativo e inquietante" della Corte di giustizia, tale esporsi a censura di incostituzionalità a causa della "irrazionalità della conseguente disparità di trattamento quanto alla carente tutela dei diritti della persona"¹³.

Così, potrebbe negarsi al consumatore danneggiato da un prodotto difettoso l'invocabilità dell'articolo 2050 del codice civile, frequentemente richiamato dalla giurisprudenza per danno derivante da farmaco; ciò, per la ragione che esso offrirebbe maggior tutela rispetto a quella prevista dalla direttiva¹⁴.

¹⁰ BASTIANON, *Responsabilità del produttore per prodotti difettosi: quale tutela del consumatore?*, 1002

¹¹ PONZANELLI, Commento alle sentenze 25 aprile 2002, C-154/00; C-52/00; C.183/00, in *Danno e responsabilità*, n. 7, 2002, 728, 730, dove le stesse sentenze possono leggersi rispettivamente alle pagine, 717, 720, 725

¹² CAFAGGI, *La responsabilità dell'impresa per i prodotti difettosi*, 536, 537

¹³ SALVI, *La responsabilità civile*, seconda edizione, Milano, 2005, 204, per esserne "i diritti dei consumatori danneggiati da un prodotto difettoso... ulteriormente limitati, a conferma che l'obiettivo primario della direttiva del 1985, non è la tutela del consumatore bensì quello di garantire una concorrenza non falsata fra gli operatori economici e di agevolare la libera circolazione delle merci"

¹⁴ FACCI, *La responsabilità del produttore*, in AA.VV., *Le obbligazioni. II. Le obbligazioni da fatto illecito*, a cura di Franzosi, Torino, 2004, 393

In effetti il discorso non si reputa affatto concluso. Come recentemente ribadito, la decisione della Corte di giustizia non avrebbe scalfito la replicata pressoché unanime interpretazione dell'articolo 15 della direttiva n. 374 del 1985 e della corrispondente disposizione dell'articolo del D.P.R. n. 244 del 1988¹⁵. Pertanto, muovendo dalla ribadita fruibilità delle azioni risarcitorie di diritto comune in via alternativa o in concorso con l'azione risarcitoria prevista dalla direttiva 85/374/CEE e dalla normazione nazionale attuativa della stessa, è certamente proficuo, a completamento del discorso, soffermare l'attenzione sui profili applicativi correlati all'invocabilità sia della disciplina speciale per i danni cagionati da prodotti difettosi sia della disciplina di diritto comune, in via esclusiva o concorrente con quella. Si allude alla scelta tra le differenti soluzioni: quella indicata dalla summenzionata direttiva, quella enunciata dall'articolo 2043 del codice civile, quelle correlate alle sempre esperibili azioni contrattuali scaturenti dal contratto di compravendita per l'ipotesi nella quale il produttore sia anche venditore del prodotto.

Questa ultima evenienza sarebbe altamente probabile nel caso di vendita di prodotti agricoli del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia per modo

¹⁵ MARIE-E. ARBOUR, *Corte di giustizia e protezione delle tradizioni giuridiche nell'interpretazione della Direttiva CEE/374/85*, in *Danno e responsabilità*, n. 4, 2003, 375, 379. Secondo l'Autrice, la Corte avrebbe confuso "l'imperatività di applicazione (nonché degli effetti) di una tutela di matrice comunitaria con il divieto di concorso delle azioni che possono eventualmente offrirsi alla vittima". Lungo questa linea di pensiero si collocano recenti interventi giurisprudenziali (come Trib. Roma, 12 maggio 2004, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2005, 217, con nota adesiva di DELLA BELLA, *La responsabilità del produttore di tute sportive*). La sentenza è così massimata: "Il diffuso utilizzo delle tute sportive quale capo d'abbigliamento quotidiano da indossare indipendentemente dallo svolgimento di un'attività sportiva può costituire un dato di fatto del quale il produttore non è tenuto a tener conto nel fornire al consumatore le informazioni necessarie all'adeguato utilizzo del prodotto, dato che la pericolosità d'un prodotto deve valutarsi con specifico riferimento all'uso nel quale esso è destinato...". Nella specie è stata respinta la domanda proposta contro un'impresa produttrice di una tuta sportiva che, indossata da un motociclista, nel corso di un tragitto sulla moto aveva preso improvvisamente fuoco a causa di una scintilla sviluppatasi tra motore e carburante causandogli gravi ustioni con lungo periodo di inabilità. Ma la sentenza interessa per il profilo indicato nel testo poiché il tribunale, rigettata la domanda proposta dal produttore in base al D.P.R. 224 del 1988 per intervenuta prescrizione triennale, ha deciso il caso sulla base dell'articolo 2935 c.c. letto in connessione con l'art. 2043 dello stesso codice. Sul punto adesivamente, PH. DELEBECQUE, *L'évolution de la responsabilité en France*, in *Europa e diritto privato*, n. 2, 1999, 389, 396, 397

che il danneggiato potrebbe avvalersi del concorso di azioni contro l'unico soggetto, al contempo produttore e venditore. Si definisce questa ipotesi: "di concorso in senso stretto, nella quale il danneggiante e il danneggiato sono legati da un rapporto preesistente", spettando al danneggiato "per lo stesso danno e verso lo stesso soggetto più azioni di danno di identico *petitum*, ma a diverso titolo", quando il danno sia risarcibile ai sensi della normazione speciale di stampo comunitario¹⁶.

Infatti, nel rapporto tra venditore e compratore il danno alla persona e ai beni dell'acquirente è risarcibile senza limiti a norma dell'articolo 1494, comma 2 del codice civile, nel rapporto tra produttore venditore e utente acquirente il danno alla persona è risarcibile senza limiti, il danno alle cose entro un ben definito ammontare. Né si esclude il concorso di entrambe queste azioni con l'azione generale dell'articolo 2043 del codice civile, sia pure assegnandovi un ruolo residuale per essere proposta quando siano decorsi i termini prescrizione previsti per quelle, come si è avuto modo di constatare dall'esemplata giurisprudenza e dottrina.

Ma, come già precedentemente ricordato, deve ribadirsi che la normazione generale resta applicabile quando non ricorrano i presupposti applicati della disciplina speciale sicché del tutto condivisibile appare l'affermata coerenza con i principi del diritto italiano applicato il cumulo contrattuale tra azione extracontrattuale ai sensi della normazione di origine comunitaria e azione contrattuale, reputandosi, invece, fonte di notevole incertezza l'ammissione della scelta tra tutela extracontrattuale generale e speciale¹⁷. La contrastata linea di pensiero, oltre che fonte di incertezza, finirebbe per vanificare le finalità della direttiva, quali confermate dalla summenzionata impostazione della Corte di giustizia: quelle del riavvicinamento delle legislazioni nazionali e della conseguente uniformazione del diritto comune del danno da prodotti difettosi, reputandosi il diritto comune preesistente in tema di responsabilità civile ed espresso negli artt. 2043 ss "sostituito dalla nuova fattispecie legislativa con riferimento alla casistica dei danni da prodotti difettosi"¹⁸.

¹⁶ GIARDINA, *Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale*, Milano, 1993, 168

¹⁷ CABELLA PISU, *Responsabilità civile e tutela dei consumatori*, in AA.VV., *Le nuove aree di applicazione della responsabilità civile*, ricerca coordinata da G. Visentini, Milano, 2003, 239

¹⁸ NICOLINI, *Danni da prodotti agroalimentari difettosi*, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 302-312

Intanto, resta fermo che la Corte europea ha ribadito il proprio assunto nella sentenza del 10 gennaio 2006, procedimento C-402/03, dove, richiamando la ricordata precedente giurisprudenza del 2002, si ribadisce che l'articolo 13 della direttiva n. 374/85/CEE "non può essere interpretato nel senso che lasci agli Stati membri la possibilità di mantenere un regime generale di responsabilità per danno da prodotti difettosi diverso da quello previsto da detta direttiva" aggiungendo, però, come siffatto regime "non escluda l'applicazione di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale purché essi si basino su elementi diversi, come la garanzia per vizi occulti o la colpa".

Non può disconoscersi l'ampio varco aperto all'intervento della Corte europea sollecitata a pronunciarsi in via pregiudiziale¹⁹.

8.3 Decadenza dell'azione di responsabilità e prescrizione del diritto al risarcimento del danno

Il diritto al risarcimento dei danni causati da prodotti difettosi è soggetto a prescrizione: tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto, nonché – e questo è rilevante – dell'identità del produttore (art. 125 comma 1 del Codice del consumo). In caso di aggravamento del danno, la prescrizione comincia a decorrere soltanto dal giorno in cui il danneggiato ha conosciuto o avrebbe dovuto avere conoscenza "di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria" (art. 125, comma 2 del Codice del consumo).

¹⁹ La sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 gennaio 2006, può leggersi nella rivista giuridica elettronica, pubblicata su internet, *Diritto e diritti*. Né può ignorarsi che secondo la Corte di giustizia, lo Stato membro dell'Unione sarebbe inadempiente ai sensi dell'art. 226 del Trattato, quando un organo giurisdizionale di ultima istanza assuma costantemente un atteggiamento interpretativo in obiettiva violazione del diritto comunitario; ciò, perché i giudizi nazionali sono parte integrante della struttura organizzativa dello Stato stesso.

Né l'intervento della Commissione, cui compete il controllo del modo col quale le Corti supreme degli Stati applicano le leggi nazionali, valutandone la compatibilità col diritto comunitario, in ragione dello svolgimento di una funzione propriamente monofilattica, contrasterebbe con la riconosciuta indipendenza dei giudizi nazionali.

Tanto ricorda e tanto conclude RASIA, *Il controllo della Commissione europea sull'interpretazione del diritto comunitario da parte delle Corti supreme degli Stati membri*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, n. 3, 2005, 1925 ss.

La responsabilità extracontrattuale per danni da prodotti difettosi è soggetta anche a decadenza, dato che l'art. 126 del Codice del consumo prevede che il diritto al risarcimento "si estingue" alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il bene è stato messo in circolazione.

Altre volte, nel corso di questa "voce", si è fatto richiamo alla responsabilità del fornitore al di là della specifica disposizione di una sua responsabilità oggettiva per i danni subiti dal consumatore qualora non abbia rilevato l'identità del produttore; ora, è opportuno ricordare che egli è responsabile contrattualmente per i danni derivanti da vizi della cosa (art. 1494 c.c.), ma che l'acquirente è tenuto a denunciare i vizi "entro otto giorni dalla scoperta", e ad agire in giudizio "entro un anno dalla consegna" (art. 1495 c.c.). Orbene, la Dir. 25 maggio 1999, n. 1999/44/CE sulla vendita di beni di consumo dispone che il venditore è responsabile del "difetto di conformità" se questo si manifesta entro due anni dalla consegna, con obbligo di denuncia entro due mesi dalla scoperta del difetto. La differenza dei limiti temporali entro cui è contenuta la responsabilità del fornitore a seconda che si faccia capo al nostro codice civile oppure alla Dir. 25 maggio 1999, n. 1999/44/CE non è di poco conto. Si comprende, allora, come la dottrina si sia data il compito di approfondire il significato di "difetto di conformità" della cosa, al fine di "allargare" i limiti temporali di decadenza e di prescrizione della responsabilità contrattuale nelle ipotesi di compravendita di beni, sì da includerlo nella normale prescrizione per inadempimento contrattuale quando la cosa venduta possa considerarsi un *aliud pro alio*²⁰.

8.4 Il foro competente. Le peculiari regole di diritto internazionale privato

Le aree di diffusione di prodotti difettosi interessano i territori di più Stati. Pertanto, nel caso di danni risentiti da un consumatore residente in uno Stato diverso da quello nel quale il prodotto fu fabbricato, o fu confezionato, si prospettano problemi di diritto internazionale privato per l'identificazione della legge applicabile nel caso specifico²¹. In particolare siffatti problemi sorgono per l'individuazione del criterio di collegamento per la scelta applicabile nel caso di

²⁰ GERMANÒ, *La responsabilità civile dell'impresa alimentare per danni da prodotto difettoso*, in *BD on line*, diretta da Albinetti, Wolters Kluwer it, 2008

²¹ ALPA, BESSONE, *La responsabilità del produttore*, quarta edizione, a cura di Toriello, Milano, 1999, 374

conflitto di leggi, di volta in volta indicato nella *lex fori*, nella *lex loci delicti* (nel luogo dove fosse avvenuto l'evento dannoso), nel luogo di produzione, nel luogo di acquisto del prodotto, nel luogo di residenza della vittima; ciò, nell'intendimento frequentemente perseguito di favorire il consumatore mediante la fruizione di una disciplina sostanziale e processuale reputata per lui più vantaggiosa, meno frequentemente teso a non gravare il produttore di costi ritenuti eccessivi.

Infatti anche il tema di concorso di azioni del quale si sta trattando, investe profili di diritto internazionale privato. E non solo per questo profilo. L'individuazione della legge regolatrice della fattispecie assume indubbia rilevanza, sol che si ponga mente alle caratteristiche della produzione industriale di massa, la cui attuale nota distintiva è pur sempre lo spostamento delle fasi produttive verso diversi paesi, e tra questi specialmente, verso i paesi in via di sviluppo, per modo che la difettosità del prodotto rivelatosi dannoso potrebbe ascriversi a deficienze d'ordine tecnico riscontrate in molteplici luoghi: il luogo di progettazione, il luogo di assemblaggio, il luogo dell'immissione in commercio. Qui s'innestano le premesse per una possibile scomposizione della fattispecie ed il suo assoggettamento a leggi diverse per quanto attiene la titolarità del diritto leso, la sussistenza degli elementi dell'illecito, la natura e la misura dei danni risarcibili, la successione nell'azione di responsabilità, il decorso dei termini di prescrizione e decadenza, e così via, esemplando²².

Del resto difformità tra ordinamenti diversi potrebbe sussistere sulla determinazione dei criteri d'imputazione del danno, volta volta radicati su fattispecie di responsabilità oggettiva, come delineata dalla direttiva n. 374 del 1985 e della normazione nazionale di attuazione ovvero su fattispecie di responsabilità per colpa, quale è dato ravvisare secondo i riscontri recenziatori orientamenti della giurisprudenza statunitense. Così, scelto quale criterio di collegamento per la scelta della legge applicabile in caso di conflitto il luogo di residenza della vittima, si sarebbe potuta verificare l'applicazione di una legge favorevole al consumatore, ovvero favorevole al produttore a seconda del regime di responsabilità affermatosi nello Stato di dimora abituale della vittima²³.

²² SARAVALLE, *Responsabilità del produttore e diritto internazionale privato*, Padova, 1991

²³ Si è fatto l'esempio del cittadino americano che avesse consumato biscotti francesi avariata in Francia. La legge applicabile sarebbe stata quella dello Stato dell'Unione dove egli avesse la

L'auspicata soluzione uniforme, tale da superare la distinzione tra i diversi criteri di collegamento esistenti rispettivamente per l'illecito contrattuale e l'illecito extracontrattuale, dovrebbe in primo luogo determinare il criterio normativo d'imputazione applicabile alla fattispecie concreta, previa determinazione della responsabilità del fabbricante, definire il tipo di nesso causale idoneo a regolare il concorso di responsabilità, enumerare le esimenti, specificare i danni risarcibili, diretti e indiretti, patrimoniali e non, disciplinare la ripartizione dell'onere della prova, stabilire la rilevanza delle presunzioni, precisare i termini di prescrizione e di decadenza.

Né il riscontro delle possibili divergenze da appianare si ferma qui. Resta da stabilire come possa incidere sulla responsabilità del produttore l'osservanza o l'inosservanza degli standards di sicurezza del prodotto predisposti dalla legislazione del luogo dell'immissione in commercio, reputandosi, peraltro di affidarne al giudice l'apprezzamento donde l'affermata inesistenza di un vero e proprio conflitto di leggi. Si tratterebbe semplicemente di assumere da un determinato orientamento "un dato che funge da presupposto o da condizione per l'applicazione della norma sulla responsabilità del produttore secondo la legge competente" e, dunque, da considerarsi "come un mero elemento di fatto". Comunque, la temuta dissociazione della fattispecie potrebbe superarsi a patto di definire un criterio di collegamento speciale consistente nel rinvio alla legge del luogo di immissione in commercio del prodotto²⁴.

Tuttavia, ineludibile è il tema del concorso tra azioni contrattuali ed extracontrattuale variamente disciplinato in sede nazionale specialmente per apporti di natura pretoria, lungamente risolto in chiave dicotomica nel caso di danni da prodotti difettosi, accordandosi al compratore la tutela contrattuale, al

residenza. Per contro, se un cittadino francese avesse consumato biscotti avariati di fabbricazione statunitense, la legge applicabile sarebbe stata quella francese. La disciplina applicabile sarebbe variata in modo sensibile. In Francia le Corti avrebbero valutato la responsabilità del produttore alla stregua delle regole della responsabilità extracontrattuale, gravato, pertanto, il consumatore dell'onere di provarne la colpa. Negli Stati Uniti, affermata dalle Corti la responsabilità oggettiva del produttore danneggiante, il consumatore si sarebbe sobbarcato ad un onere della prova meno oneroso. L'esempio è tratto da ALPA, BESSONE, *La responsabilità del produttore*, quarta edizione, 354, 355

²⁴ SARAVALLE, *Responsabilità del produttore e diritto internazionale privato*, Padova, 1991

terzo la tutela extracontrattuale, mediante una costruzione rigidamente alternativa suscitatrice di ampi consensi dottrinali. La più ristretta possibilità offerta ai consumatori danneggiati di avvalersi dei criteri di giurisdizione dovrebbe anche limitare la pratica del *forum shopping*; cioè, della ricerca da parte di costoro della normazione maggiormente favorevole per poi adire i tribunali di quello Stato ed ottenere l'applicazione della disciplina legale, pratica che sarebbe destinata a perpetuarsi data la diversità delle legislazioni nazionali.

La legge 31 maggio 1995, n. 218 ha dettato una specifica regola al riguardo. L'articolo 63, rubricato "*Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto*", dispone: "1: La responsabilità per danno da prodotto è regolata, a scelta del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore, oppure da quello dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, a meno che il produttore provi che il prodotto vi è stato immesso in commercio senza il suo consenso". La norma consente di ribadire la natura oggettiva della responsabilità gravante sul produttore.

L'invocata responsabilità del produttore, inclusi i soggetti ad esso equiparati²⁵ si giustifica per essere il produttore medesimo responsabile sia secondo la legge del luogo di fabbricazione, sia del luogo in cui il prodotto è stato messo in commercio col suo consenso²⁶. Peraltro, ai sensi dell'articolo 62 della legge n. 218 del 1995, il danneggiato ha la facoltà di chiedere anche l'applicazione della legge dello Stato nel quale si è verificato il fatto che ha causato il danno. Qualora, poi, l'illecito coinvolga cittadini di uno stesso Stato, si applica la legge di tale Stato.

In realtà, nel caso di responsabilità per danni cagionati da prodotto difettoso, il danneggiato può scegliere, l'applicazione della legge del luogo dove si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore ovvero dello Stato nel quale il prodotto è stato acquistato; ciò, oltre l'invocabilità della ricordata regola generale disposta per i fatti illeciti del luogo nel quale si è verificato l'evento, ovvero del luogo nel quale si è verificato il fatto causativo dell'evento dannoso.

Deve convenirsi sulla attribuzione al danneggiato di tale ampia possibilità di scelta giacché, nella fattispecie, "oltre la regola generale per fatti illeciti (luogo in

²⁵ SARAVALLE, Sub art. 63, in AA.VV., *Legge 31 maggio 1995, n. 218*, Commentario a cura di Bariatti, in *Le nuove leggi civili commentate*, Padova, 1995, 1451, 1454

²⁶ POCAR, Sub art. 63, in AA.VV., *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*. Commentario, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1995, 1219

cui si è verificato l'evento, oppure luogo in cui si è verificato il fatto che ha cagionato l'evento) richiamata dall'art. 63, l. 218/1995, il D.P.R. 24 maggio n. 224 prevede che il danneggiato possa scegliere l'applicazione della legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore, ovvero dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato²⁷.

Dunque, i due criteri di scelta alternativi si pongono come aggiuntivi al criterio generale del riferimento alla *lex e loci delicti*, donde la più ampia tutela per il consumatore.

Né potrebbe ritenersi diversamente, qualora si ritenga che la vittima possa lecitamente rinunciare all'opzione, lasciando inutilmente scadere il termine entro il quale deve esercitarla ovvero rinunciandovi mediante accordo col responsabile "oggetto di idonea prova" e "ammesso solo se intervenuto posteriormente all'evento dannoso"²⁸.

8.5 Tutela collettiva dei consumatori

Il coinvolgimento di interessi di indeclinabile rilevanza costituzionale ai sensi degli articoli 32 e 41 della Costituzione non può essere revocato in dubbio. Si tratta di diritti reputati meritevoli di tutela collettiva siccome "diritti fondamentali" dei consumatori e degli utenti, concernenti la "tutela della salute, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi", come esplicitato dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 281 del 1988 e ribadito dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 206 del 2005, Codice del consumo.

La lesione di tali fondamentali diritti postulerebbe "la garanzia del danno patito dal consumatore" mediante un sistema di tempestiva riparazione "unico strumento efficace sia in termini di tutela repressiva che preventiva" per l'efficacia deterrente sua propria²⁹.

Certamente la tutela sarebbe più completa qualora si giungesse a condividere l'opinione secondo la quale le condotte lesive di siffatti diritti fondamentali assumerebbero "una dimensione plurioffensiva", tale da giustificare oltre la tutela individuale promessa dai singoli consumatori anche una tutela collettiva azionata

²⁷ NICOLINI, *Danni da prodotti agroalimentari difettosi*, Giuffré, Milano, 2006, pag. 319-323

²⁸ POCAR, *Il nuovo diritto internazionale privato italiano*, seconda edizione, Milano, 2002, 73

²⁹ GIUSSANI, *La tutela di interessi collettivi nella nuova disciplina dei diritti dei consumatori*, in *Danno e responsabilità*, n. 12, 1988, 1061, 1062

dalla loro associazione: la vendita di prodotti nocivi e pericolosi, la commissione di pubblicità ingannevole oltre ledere l'interesse individuale del consumatore, tutelato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 281 del 1988, lederebbe anche l'interesse collettivo del quale l'associazione dei consumatori sia ente esponenziale, consentita, dunque, una duplice autonoma azione, individuale l'una, collettiva l'altra³⁰.

In effetti, suscita perplessità, stante il perdurante dibattito dottrinale tutt'altro che conclusivo, l'affermazione, pur perentoriamente ribadita, secondo la quale "accanto ai divisati rimedi individuali, sovente difficilmente praticabili a fronte sia del carattere deperibile del prodotto alimentare, sia del modesto valore dello stesso, appaiono altresì, azionabili i rimedi collettivi previsti dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, in materia di diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti" sicché "un medesimo contegno commerciale, lesivo di tali situazioni giuridiche, oltre che generare un eventuale giudizio promosso dal singolo utente, potrebbe giustificare il ricorso alle azioni collettive riconosciute dalla citata disciplina"³¹.

In effetti, secondo la constatata impostazione comune degli ordinamenti europei la repressione delle condotte lesive dei diritti aventi rilevanza collettiva e, dunque, superindividuale, pur protette, non sono di pertinenza individuale. La legittimazione processuale compete a formazioni sociali intermedie a ciò positivamente deputate, escludendosi nel processo da esse avviato ogni rilevanza dei diritti propri dei singoli individui lesi dall'illecito comportamento, sebbene di affermata plurioffensività³².

³⁰ BERTI, BARATELLA, *Agricoltura biologica e responsabilità*, in *Responsabilità comunicazione impresa*, n. 1, 2005, 3, 20

³¹ GIUSSANI, *Mass torts e tutela giurisdizionale: modelli di azione giudiziaria collettiva a confronto sotto il profilo dell'efficienza economica*, in *Responsabilità civile e previdenza*, n. 2, 2002, 315, 320

³² Si è discusso sulla facoltà delle associazioni dei consumatori di intervenire a tutela dei consumatori anche nell'ipotesi di immissione in commercio di prodotti pericolosi onde prevenirne eventuali effetti dannosi ai sensi della legge n. 281 del 30 luglio 1988, giacché la tutela della salute e della sicurezza del consumatore, cui sono preordinati la direttiva n. 374/85/CEE e il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, è menzionata dalla stessa legge n. 281 tra i diritti fondamentali dei consumatori, unitamente alla qualità dei prodotti e dei servizi (art. 2), con formulazione ripetuta nell'articolo 2 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo. Sul punto, CARRATTA, *Dall'azione collettiva inibitoria a tutela dei consumatori e utenti, all'azione collettiva risarcitoria: i nodi irrisolti delle proposte di legge in discussione*, in *Giurisprudenza italiana*, 2005, 662. In

Certamente, non possono sottacersi le istanze da tempo avanzate perché fosse disposta quanto meno una misura inibitoria muovendo dalla “normativa sulla responsabilità del produttore (D.P.R. 224/88), dove, ai fini dell’affermazione della responsabilità, si definisce difettoso il prodotto quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere (art. 5) con una formula ritenuta maggiormente idonea a fondare una misura inibitoria che risarcitoria” nella cui “ottica, qualsiasi opposizione ad una inibitoria attivabile nella fase di semplice circolazione sembra perdere significato, giacché l’interesse alla salute, nella sua dimensione collettiva, è primieramente interesse alla sicurezza del mercato”³³. Esso “esprime un bisogno di tutela diretto alla cessazione del fatto illecito e quindi all’eliminazione generalizzata del pericolo di danno”³⁴.

Tuttavia, il tentativo di reperire nell’articolo 24 della Costituzione, sollecitandosene una interpretazione “assai estensiva”, uno strumento per consentire al giudice “di ampliare analogicamente l’ambito applicativo di norme già esistenti ed irrogare l’inibitoria”, constatato insufficiente il risarcimento³⁵ non si è tradotto nemmeno in stabili regole di diritto pretorio, restandone una funzione meramente assertiva di un auspicato sistema di tutela che la legge 30 luglio 1998, n. 181 non avrebbe, comunque, realizzato siccome fonte interna di attuazione

realtà, l’articolo 139 del D.Lgs. n. 206 del 2005, delineando l’ambito degli interessi collettivi per la tutela dei quali le associazioni a ciò deputate sono legittimate ad agire, ribadisce la tassatività degli interessi già affermata relativamente alle materie regolate dalle direttive espressamente richiamate dalla precedente normazione, donde l’affermata tipicità dell’inibitoria non ancora elevata a rimedio generale nonostante la riscontrata forte propensione al riguardo, CAMERO, DELLA VALLE, *La nuova disciplina dei diritti dei consumatori*, 139, 140

³³ ARMONE, *La salute collettiva dei consumatori e le sue forme di tutela*, in *Rivista critica del diritto privato*, nn. 1-2. 1994, 107, 117, laddove si reputa utile “il ricorso all’analogia juris ... anche quando si trascorra su un piano diverso, inerente o no già al tipo di tutela quanto alla dimensione (collettiva anziché individuale) della stessa”

³⁴ LIBERTINI, *Nuove riflessioni in tema di tutela civile inibitoria e di risarcimento del danno*, in *Rivista critica di diritto privato*, n. 3, 1995, 385, 394 ss.

³⁵ ARMONE, *La tutela inibitoria*, in AA.VV., *Trattato di diritto privato europeo*, a cura di Lipari, IV, Padova, 2003, 370

della direttiva 98/27/CE, approvata il 19 maggio 1998 concernente provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori³⁶.

Infatti, la direttiva 98/27/CEE, che ha introdotto l'azione inibitoria prevedendo l'intervento delle associazioni dei consumatori per far cessare o vietare nel quadro di una procedura d'urgenza gli atti pregiudizievoli agli interessi dei consumatori come tutelati da una pluralità di direttive puntualmente menzionate, non menziona né la direttiva sulla responsabilità per prodotto difettosi 85/374/CEE, né la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti 92/59/CEE (sostituita dalla direttiva 2001/95/CE) sebbene sia di tutta evidenza l'opportunità di simile tutela processuale, ben potendo un prodotto difettoso rivelarsi pericoloso con probabilità di causare danni alla salute e alla sicurezza di una moltitudine di consumatori. Dunque quella direttiva “non copre la direttiva sulla responsabilità per prodotti difettosi 85/374/CE”³⁷.

D'altra parte è priva di riscontri giurisprudenziali la proposta di lettura del D.P.R. n. 224 del 1988 e della legge n. 281 del 1998 per la quale, riscontrata “sinergia tra le due normative” si attribuisce alle associazioni dei consumatori la facoltà di agire in via preventiva sia per evitare l'inserimento di clausole contrattuali foriere di conseguenze pericolose per l'integrità del consumatore sia, più in generale, per

³⁶ Per quanto consta, l'unico riferimento è a Trib. Torino, ordinanza 17 maggio 2002, in *Foro italiano*, 2002, I, c. 2899, con nota di PALMIERI, Richiamo “ope iudicis” di veicoli potenzialmente nocivi: quando la sicurezza dei prodotti si combina con la tutela collettiva dei consumatori. L'ordinanza è così massimata: “Sussistono giusti motivi di urgenza per ordinare in via cautelare ad un'impresa automobilistica di inviare, nei termini e con le forme ritenuti congrui dal giudice, agli attuali proprietari delle autovetture appartenenti ad un gruppo (individuato attraverso i numeri di telaio) nel quale si è manifestato un difetto di produzione comportante l'infiltrazione di gas di scarico all'interno dell'abitacolo, una comunicazione contenente: a) la spiegazione chiara ed inequivoca della possibile esistenza del difetto e della sua potenziale pericolosità per la salute; b) l'impegno a provvedere, su richiesta del destinatario ed in caso di riscontro positivo del difetto, alla pronta adozione di tutte le misure tecniche idonee ad ovviare all'inconveniente”.

La natura di rimedio risarcitorio dell'ordine di pubblicazione induce a richiamare la disciplina contenuta nell'articolo 120 del codice di procedura civile, la quale dovrebbe trovare applicazione per colmare le lacune del testo normativo nella fase prettamente esecutiva della decisione giudiziale, CHINÉ, *Sub art. 3. Legittimazione ad agire*, in AA.VV., *I diritti dei consumatori e degli utenti*, a cura di Alpa e Levi, Milano, 2001, 53

³⁷ CANNARSA, *La responsabilité du fait des produits défectueux*, 441

ottenere dal produttore l'adozione di cautele specifiche nel confezionamento dei prodotti sia la predisposizione di avvertenze idonee a garantire la sicurezza degli utenti; ciò, "anche in una dimensione aquiliana"³⁸.

Piuttosto, appare meglio praticabile la via il cui percorso è positivamente tracciato dall'articolo 139 del D.Lgs. n. 206 del 2005, per il quale le associazioni dei consumatori accreditate mediante iscrizione nell'apposito elenco ministeriale, ben possono chiedere all'autorità giudiziaria di ordinare il ritiro o il richiamo dei prodotti che presentino rischi per la salute dei consumatori e degli utenti, come previsto anche dal regolamento n. 178/2002/CE per i prodotti agroalimentari, facoltà preclusa al singolo³⁹.

Il D.Lgs. n. 206 del 2005 ha trasposto nella parte V rubricata "Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia" (articoli 136-141) invariate le previsioni già predisposte al riguardo della legge n. 181 del 1988, sicché nulla è innovato, permanendone dubbio nell'ambito applicativo oggetto, silente la giurisprudenza⁴⁰ di rinnovate dispute dottrinali.

Comunque, quand'anche dovesse prevalere l'opinione fautrice e di un più ampio spazio applicativo del sistema di tutela processuale introdotto dalla legge n. 181 del 1988, sì da consentirne l'esperibilità anche in caso di immissione nel circuito distributivo di prodotti difettosi e, dunque pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori, deve dirsi che si tratterebbe di tutela concernente esclusivamente i profili collettivi della tutela inibitoria, negata ai consumatori *uti singuli* di poter agire contro il produttore, che rifiuti di dare esecuzione al comando giudiziale per non essere stati parti attrici nel procedimento inibitorio avviato dall'associazione⁴¹.

³⁸ CAMERO, DELLA VALLE, *La nuova disciplina del consumatore*, Milano, 1999, 85

³⁹ Secondo una replicata linea di pensiero, COLAGRANDE, *Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti* (l. 30 luglio 1998, 281), in *Le nuove leggi civili commentate*, 1989, 700, 731; LUMINOSO, *Certificazione di qualità di prodotti e tutela del consumatore acquirente*, in *Europa e diritto privato*, n. 1, 2000, 27, 40. *Le azioni delle associazioni e le azioni individuali rimangono distinte*, CHINÉ, 57

⁴⁰ ALBANESE, *La sicurezza generale dei prodotti e la responsabilità del produttore nel diritto italiano ed europeo*, 1009, 1010

⁴¹ CHINÉ, *Sub articolo 3. Legittimazione ad agire*, in AA.VV., *I diritti dei consumatori e degli utenti*, 41.

La tutela dei consumatori è apprestata attraverso un meccanismo assolutamente preventivo che si concretizza nell'attribuzione alle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco del quale all'articolo 1437 del D.Lgs. n. 206 del 2005, della facoltà di promuovere azioni inibitorie o restitutorie ed eventualmente rendere pubblici gli effetti conseguenti all'accoglimento di tali azioni⁴².

Lo scopo dell'azione è duplice, consistente, da un lato, nell'ottenimento della cassazione del comportamento illecito già in essere, dall'altro lato, nella sollecitazione di una pronuncia ostativa al ripetersi del comportamento ritenuto illegittimo⁴³.

Il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e su domanda della parte attrice dispone in caso di inadempimento il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1032 euro per ogni inadempimento, ovvero giorno di ritardo. Si tratta di una forma di esecuzione forzata indiretta modellata, evidentemente, sull'*estrein*te tipica dell'ordinamento processuale francese⁴⁴.

Infine deve essere ricordata la peculiare tutela processuale del consumatore contro le frodi alimentari introdotta dal D.Lgs. 18 giugno 1986, n. 282 (convertito in legge 7 agosto 1986, n. 462) che ha modificato il D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162,

L'associazione iscritta nell'apposito elenco istituito presso il Ministero delle attività produttive per avere i requisiti ora stabiliti dall'articolo 137 del D.Lgs. n. 206 del 2005, è "legittimata ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti" (art. 139, comma 1).

L'associazione può agire in giudizio per ottenere i provvedimenti inibitori dei comportamenti lesivi di tali interessi collettivi; provvedimenti diretti a rimuovere gli effetti pregiudizievoli; l'ordine di pubblicazione della sentenza su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale (art. 140).

Sul punto, seppur con riferimento alla precedente normazione replicata nel Codice del consumo, PALAZZO, *Tutela del consumatore e responsabilità civile del produttore e del distributore di alimenti in Europa e negli Stati Uniti*, in *Europa e diritto privato*, n. 3, 2001, 699, 685 ss.

⁴² PONGIBÒ, *Le azioni previste di interesse collettivo per la tutela dei consumatori*, in *Rivista critica di diritto privato*, 2002, 659, 668, 669

⁴³ LEPRI, *Art. 139. Legittimazione ad agire*, in AA.VV., *Commento al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo*, 932

⁴⁴ MINERVINI, *Tutela collettiva dei consumatori e misure coercitive indirette*, in *Rivista di diritto privato*, 2003, 509; MEZZASOMA, *Tutela del consumatore ed eccesso alla giustizia: l'introduzione della class action*, in *Rivista di diritto civile*, n. 3, 2005, 777, 787 ss.. Sul punto V. PIETROBON, *Illecito e fatto illecito. Inibitoria e risarcimento*, Padova, 1998, 154

inserendovi l'articolo 109-bis. Ai sensi di questo articolo: “Le associazioni dei produttori, le associazioni dei consumatori e le altre associazioni interessate possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per infrazioni al presente decreto e sue successive modificazioni e integrazioni”⁴⁵.

⁴⁵ NICOLINI, *Danni da prodotti agroalimentari difettosi*, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 324-330

CONCLUSIONI

I principi e i requisiti generali della legislazione alimentare sono stati codificati con il reg. CE n. 178/2002 che si prefigge, tra le finalità, di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti. Si tratta di un sistema di tutela preventiva, la cui efficacia dipende dall'esatto adempimento di precisi obblighi e doveri imposti a tutti i soggetti coinvolti nel processo di produzione di alimenti. Il legislatore comunitario non rinuncia alla tutela risarcitoria prediligendo quella particolare forma di responsabilità civile, nota come responsabilità per danno da prodotto difettoso ed espressamente definita oggettiva dalla direttiva 99/34/CE, introdotta nel nostro ordinamento dalla direttiva 85/374/CE (attuata in Italia dal DPR n. 224/1988), le cui norme sono fatte espressamente salve dall'art. 21 reg. n. 178/2002. La laconicità del disposto normativo del citato articolo ha posto, però, agli interpreti il problema del coordinamento delle due normative, reso ancora più pressante a seguito dell'entrata in vigore del Codice di consumo nel cui titolo II è confluita la disciplina italiana di attuazione delle direttive sopra richiamate. Tale codice non apporta significative modifiche al regime previgente ma, nel tentativo di riordinare in un unico contesto il vasto apparato normativo concernente i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti, può generare dubbi interpretativi¹.

Come si evince dal primo articolo della direttiva 85/374/CEE, questa particolare tipologia di responsabilità viene ascritta al soggetto che ha realizzato il prodotto il cui difetto costituisce la causa del danno. Pertanto, il regime ruota attorno alle nozioni di "produttore" e di "prodotto difettoso", le quali ne delimitano altresì il campo di applicazione. A tal fine, occorre rammentare che la direttiva escludeva dalla nozione di prodotto² alcuni prodotti alimentari ossia quelli costituiti da prodotti agricoli naturali, intendendo per tali i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, ad eccezione di quelli che avessero subito una prima trasformatio-

¹ GIUFFRIDA, *La responsabilità civile per danno da prodotto alimentare difettoso*, in *Trattato di diritto agrario*, diretto da Costato, Germanò, Rook Basile, Torino, UTET, 2011, pag. 617-618

² L'art. 2 della direttiva citata specifica che: "Ai fini della presente direttiva, per "prodotto" si intende ogni bene mobile, ad eccezione dei prodotti agricoli naturali e dei prodotti della caccia, anche se forma parte di un altro bene mobile o immobile. Per "prodotti agricoli naturali" si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, ad esclusione dei prodotti che hanno subito prima trasformazione. Per "prodotto" si intende anche l'elettricità"

ne, e i prodotti della caccia, ma lasciava agli Stati membri la facoltà di prevederne l'inclusione. Nella fase di attuazione della direttiva alcuni Stati membri avevano utilizzato tale facoltà e ciò aveva inciso sul grado di armonizzazione delle legislazioni nazionali, determinando peraltro una disparità dei regimi in materia di responsabilità del produttore. L'esclusione era giustificata dal fatto che la responsabilità veniva applicata solo ai beni mobili oggetto di produzione industriale ma la motivazione più profonda di tale limitazione andava ricercata nella diffusa convinzione che i prodotti agricoli, in quanto naturali, fossero incapaci di arrecare danno e perciò fossero sicuri: una sorta di fiducia incondizionata nei prodotti della natura. Conferma dell'assunto che precede si può trarre dai considerando premessi al testo della direttiva 99/34/CE, attuata in Italia con il d.lg. n. 25/2001, che, modificando la direttiva 85/374/CEE, attua un sistema di armonizzazione evolutiva. Si legge nel 5° considerando "che l'inclusione dei prodotti agricoli di base nell'ambito di applicazione della direttiva 85/374/CEE contribuirà a ripristinare la fiducia dei consumatori nella sicurezza della produzione agricola; che questa inclusione risponde all'esigenza di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori". Tale ripensamento del legislatore comunitario ha determinato l'estensione del particolare regime anche ai prodotti alimentari naturali, oltre a quelli che costituiscono il risultato di più o meno complessi procedimenti di trasformazione.

Non sembra contestabile che la nozione di prodotto, quale risulta dall'art. 115 Codice del consumo a seguito delle modifiche sopra ricordate, sia ampia e onnicomprensiva, intendendo per tale, in deroga all'art. 3 Codice del consumo, ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene, mobile o immobile, e comprende anche l'elettricità. Pertanto, ad essa vanno ricondotti anche i prodotti alimentari – ossia, ai sensi dell'art. 2 reg. n. 178/2002, qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani – in quanto l'esclusione prevista dall'art. 102, 6° comma, Codice del consumo, è circoscritta espressamente all'applicazione del titolo I della parte IV del codice stesso e non si riferisce, quindi, anche al successivo titolo II. L'art. 21

del reg. n. 178/2002, espressamente fa salvo il disposto della direttiva 85/374/CEE, ammettendone l'applicazione ai prodotti alimentari ed ai mangimi³. Il regime di responsabilità in esame, viene ricostruito in termini di responsabilità extracontrattuale di natura oggettiva anche se non assoluta⁴, non essendo prevista la prova dell'esistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa al fine del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, sebbene in realtà essa si traduca piuttosto in un'inversione dell'onere probatorio. Infatti, ai sensi dell'art. 120 Codice del consumo, il danneggiato deve provare il difetto, il danno e la connessione causale tra difetto e danno, vale a dire che quest'ultimo è stato conseguenza immediata e diretta del primo, non essendo sufficiente la prova semplice del nesso causale tra il danno e il prodotto.

La nozione di "difetto" diventa, quindi, anch'essa estremamente rilevante ai fini dell'operatività del regime. Essa si trae da quella di prodotto difettoso enunciata dall'art. 117 Codice del consumo, e consiste nella mancanza della sicurezza che la generalità dei consumatori, e non il singolo utilizzatore, si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra le quali vengono enunciati il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite, l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere, il tempo in cui un prodotto è stato messo in circolazione. Il prodotto è considerato difettoso quando non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.

Il riferimento alla mancanza di sicurezza come sinonimo di difetto⁵, da un lato, e l'esigenza del coordinamento tra la normativa sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso e quella in materia di sicurezza dei prodotti e di quelli alimentari in particolare, dall'altro, implicano la necessità di effettuare qualche

³ GIUFFRIDA, *La responsabilità civile per danno da prodotto alimentare difettoso*, cit. pag. 619-623

⁴ In quanto il responsabile può evitarla provando l'esistenza di una causa di esonero

⁵ GERMANÒ, *La responsabilità civile dell'impresa alimentare per danni da prodotti difettosi*, in *Banca dati on-line Diritto alimentare*, 2008. Si osserva, che proprio per questo la nozione di "difetto" non può considerarsi perfettamente coincidente con quella di "vizio" che, invece si ricollega all'inidoneità del bene all'uso cui è destinato, anche se ciò non impedirebbe che esse possano essere accostate: così BIANCA, *La vendita e la permuta*, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da Vassalli, Torino, 1993, 887

precisazione per questi ultimi per i quali i requisiti di sicurezza si traggono, a differenza degli altri, non dall'art. 103 nel titolo I della parte IV del Codice di consumo, che definisce il prodotto sicuro, ma dall'art. 14 reg. n. 178/2002, rubricato "Requisiti di sicurezza degli alimenti", che vieta espressamente l'immissione sul mercato di alimenti a rischio, intendendosi per tali quelli dannosi alla salute e quelli inadatti al consumo umano. La valutazione della rischiosità dipende dalle condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione nonché dalle informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese quelle riportate in etichetta o altre generalmente accessibili finalizzate ad evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o da una categoria di alimenti. Quest'ultima precisazione assume particolare rilevanza al fine della individuazione del difetto da cui è scaturito il danno poiché l'informazione, soprattutto quella riportata nell'etichetta, diventa parte integrante del prodotto alimentare contenendo quelle condizioni d'uso normali cui è ricollegata la valutazione della sicurezza del prodotto stesso. Emerge, a questo punto, che l'alimento a rischio perché difforme dall'art. 14 è anche privo dei requisiti di sicurezza e perciò difettoso, mentre un alimento pur essendo conforme ai requisiti di sicurezza di cui all'art. 14 e, quindi, non a rischio al momento della sua immissione in commercio, può comunque successivamente risultare difettoso.

Il prodotto non sicuro o l'alimento a rischio sono difettosi *ex se* mentre un prodotto sicuro o un alimento non a rischio, e quindi immessi sul mercato, possono risultare difettosi in base al giudizio formulato sulla scorta dei parametri forniti dall'art. 117 che, quindi, sono da ritenersi validi ed operanti qualunque sia il prodotto da esaminare. La difettosità di un prodotto ai sensi dell'art. 117 può accertarsi solo rispetto ad un prodotto alimentare che al momento della sua immissione in commercio risultava conforme all'art. 14 o rispetto ad un prodotto qualunque che risultava conforme ai requisiti di sicurezza desumibili dall'art. 103 Codice del consumo.

Occorre tener presente che, mentre la rischiosità di un alimento o la sicurezza di un qualunque altro prodotto sono valutate esclusivamente in relazione ai possibili effetti nocivi sulla salute umana, il difetto dei medesimi, che rende responsabile il produttore ai sensi della direttiva 85/374/CEE, deve valutarsi anche quando il

danno si è realizzato in relazione ad un cosa destinata all'uso o al consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.

Sul produttore incombe, invece, sempre ai sensi dell'art. 120 Codice del consumo, l'onere di provare i fatti che possono escludere la responsabilità⁶.

Il Codice del consumo, all'art. 114, statuisce che il produttore è responsabile del danno cagionato dal difetto del suo prodotto, individuando così il soggetto su cui grava la responsabilità e chiarendo, al successivo art. 115, comma 2-bis, introdotto dal d.lg. n. 221/2007, che per produttore, ai fini della responsabilità per danno da prodotto difettoso, si intende il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore. Nel caso, quindi, di prodotto alimentare difettoso, per individuare il responsabile, sarà necessario verificare se il difetto sia da ricollegare direttamente al prodotto alimentare finito o, piuttosto, ad un suo ingrediente, sempre che il produttore di quest'ultimo sia diverso da quello del prodotto finito.

In via rigorosamente sussidiaria, ossia solo quando il produttore non sia individuato o individuabile, a norma dell'art. 116, incorre nella medesima responsabilità il fornitore che abbia provveduto alla distribuzione del prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale se, entro tre mesi dalla richiesta, omette di comunicare al danneggiato l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. La Corte, pur avendo riconosciuto che tale estensione faciliterebbe le azioni giudiziarie intentate dal danneggiato, ha sottolineato l'eccessivo peso economico di detta facilitazione poiché la stessa, obbligando tutti i fornitori ad assicurarsi contro tale responsabilità, condurrebbe ad un notevole rincaro dei prodotti e ad una moltiplicazione dei ricorsi, in quanto il fornitore si rivolgerebbe a sua volta contro il proprio fornitore risalendo sino al produttore. E' apparso opportuno concentrare la responsabilità per danno da prodotti difettosi principalmente sul produttore.

Problema di individuazione del responsabile di eventuali difetti dei prodotti si pone per quelli importati nel territorio dell'Unione europea. Dall'art. 115 non è dato trarre alcuna indicazione in tal senso, mentre espresso riferimento all'importatore si ricava dall'art. 3 Codice del consumo, il quale, tra i soggetti che

⁶ GIUFFRIDA, *La responsabilità civile per danno da prodotto alimentare difettoso*, cit. pag. 624

integrano la definizione di “produttore”, menziona espressamente l’importatore ed anche l’art. 116 ne fa espresso riferimento, all’ultimo comma, precisando che la responsabilità del fornitore si applica al prodotto importato nella Unione europea, quando non sia individuato l’importatore, anche se sia noto il produttore, lasciando ragionevolmente desumere che per i prodotti importati nel territorio dell’Unione da Paesi extracomunitari, l’importatore sia il primo soggetto responsabile mentre al produttore sarebbe riservato solo il terzo posto. Tale interpretazione sembra trovare conferma nell’orientamento della Suprema Corte⁷ e la *ratio* giustificativa sarebbe da ricercare nella intenzione del legislatore di assicurare la massima tutela del consumatore, evitandogli lunghe e complicate ricerche sul produttore extracomunitario, possibilmente localizzato in Stati lontani. Pertanto, non sembra condivisibile quell’orientamento giurisprudenziale che estende la responsabilità oggettiva anche a chi importa un prodotto difettoso fabbricato in uno Stato membro in altro Stato comunitario, poiché in tal modo l’eccezione, ossia la responsabilità dell’importatore, diverrebbe regola e la responsabilità del produttore, che costituisce la regola, passerebbe in secondo piano. Piuttosto, a fronte della *ratio* giustificativa della previsione della responsabilità dell’importatore, sembra più corretto circoscrivere gli effetti di detta previsione al solo caso di importazione di prodotti da Paesi extracomunitari. L’art. 121 Codice del consumo, stabilisce la regola della solidarietà passiva in forza della quale se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligati in solido al risarcimento e, pertanto, il danneggiato può convenire in giudizio ciascuno di essi per l’intero, fatto salvo il diritto di regresso che questo vanta nei confronti degli altri obbligati in solido, però nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la divisione avviene in parti uguali. La norma sembra vada interpretata limitando comunque l’individuazione dei soggetti responsabili al processo produttivo che ha condotto alla realizzazione del prodotto risultato difettoso. Ai sensi dell’art. 114, responsabile è “produttore”, come definito dall’art. 115, comma 2-bis e, per i prodotti importati da Paesi extracomunitari, l’importatore, e che la responsabilità del fornitore è soltanto sussidiaria.

⁷ Cass., 14 giugno 2005, n. 12750, in *Resp. civ. e prev.*, 2006, 129, con nota di DELLA BELLA, *La responsabilità dell’importatore di fuochi d’artificio*

Il comportamento colposo del danneggiato mantiene la sua rilevanza anche nel Codice del consumo. L'art. 122, che riproduce l'art. 10 dpr n. 224/1988, richiama le disposizioni dell'art. 1227 c.c. per la valutazione del risarcimento nell'ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il cui accertamento, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, spetta al giudice, d'ufficio, sulla base delle prove acquisite al processo. Di conseguenza, il risarcimento viene ridotto normalmente secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze mentre viene escluso in caso di danni che il soggetto avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, così come viene escluso nell'ipotesi di volontaria assunzione del rischio, ossia quando il danneggiato, pur consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne deriva, vi si esponga volontariamente. L'ipotesi può assumere proporzioni significative nel settore alimentare, nel quale l'obbligo di etichettatura dei prodotti implica la presunzione della consapevolezza del consumatore danneggiato.

La responsabilità oggettiva non può definirsi assoluta poiché è ammesso che il responsabile provi la ricorrenza di circostanze che escludono siffatta responsabilità. Grava sul produttore, ai sensi dell'art. 120, l'onere di provare quei fatti che, ai sensi dell'art. 118, costituiscono casi di esclusione della responsabilità.

Il produttore non è responsabile se non ha messo in circolazione il prodotto, intendendosi messo in circolazione, ai sensi dell'art. 119, il prodotto quando è consegnato all'acquirente, all'utilizzatore o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova, o mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore. Se l'immissione in circolazione dipende da vendita forzata la responsabilità non è esclusa.

La responsabilità è, altresì, esclusa se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo in circolazione il prodotto.

La responsabilità è esclusa quando lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non consentiva di considerare il prodotto come difettoso, c.d. "rischio da sviluppo".

Il produttore, inoltre, non è responsabile quando non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale.

La responsabilità viene anche esclusa se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto ad una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante.

A proposito del prodotto alimentare, l'art. 14, 7° e 8° comma, reg. n. 178/2002, precisa che gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza alimentare sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime, per quanto tale conformità non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporre il ritiro qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, l'alimento è a rischio. Se la responsabilità oggettiva resta esclusa in presenza della suddetta conformità, il danno provocato da un prodotto presunto sicuro perché conforme potrebbe, comunque, essere risarcito in forza delle ordinarie disposizioni in tema di responsabilità civile.

Nel caso di prodotti alimentari (composti) chi produce un ingrediente non difettoso non può rispondere dei difetti conseguenti all'incorporazione, e ciò in perfetta aderenza con i principi emersi dall'analisi delle norme.

E' vietato, a norma dell'art. 124 Codice del consumo, qualunque patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità del produttore (o del fornitore). La violazione di tale divieto è sanzionata con la nullità della clausola e tale nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

L'art. 123 Codice del consumo stabilisce che sono risarcibili il danno provocato dalla morte o da lesioni personali e la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato⁸.

A conclusione del lavoro svolto si può affermare che sia la normativa interna sia quella comunitaria non consentono di rappresentare un quadro di piena protezione del consumatore di alimenti. È ben chiaro che tutele pre-negoziali, contrattuali ed extracontrattuali lo assistono, ma vero è altresì che nella gran parte dei casi si è al cospetto di rimedi scarsamente utilizzabili: la tutela giurisdizionale costituisce l'unica strada, ma la peculiarità dei prodotti in parola, avuto riguardo alla deperibilità di molti prodotti alimentari che li caratterizza, unita alla frequente indistinguibilità costituisce un vero ostacolo ad una reale protezione individuale del consumatore, condannato a muoversi in un ambito refrattario alla mera protezione in sede giudiziaria civile.

⁸ GIUFFRIDA, *La responsabilità civile per danno da prodotto alimentare difettoso*, cit. pag. 625-634

Se poi si considera che costui ben difficilmente sarà disponibile ad assumere un'iniziativa contenziosa attesa l'evidente sproporzione tra costi e benefici, e che grava su di lui il pesantissimo onere di dimostrare l'assenza, nel prodotto, della sicurezza che ci si può legittimamente attendere (ambito extracontrattuale) ovvero l'assenza delle caratteristiche e delle qualità promessegli (ambito contrattuale), si comprende come tutte le regole viste volte ad assicurargli plurime tutele di varia natura finiscano per restare assai frequentemente inapplicate⁹.

⁹ TAMPONI, *La tutela del consumatore di alimenti nel momento contrattuale*, in *Diritto agroalimentare*, volume III, *Trattato di diritto agrario*, UTET, 2011, pag. 579

BIBLIOGRAFIA

ALBANESE, *La sicurezza generale dei prodotti e la responsabilità del produttore nel diritto italiano ed europeo*, 1009, 1010

ALPA, *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, Milano, 1975

- *Costruzione di autoveicoli, clausole di esonero e responsabilità dell'impresa. Per una diversa lettura dell'art. 2054, ultimo comma, cod. civ.*, in *Giurisprudenza italiana*

- *Consumatore (tutela del)*, in *Appendice Nuovissimo Digesto Italiano*, Torino, 1983, pag. 530 e ss.

- *La responsabilità civile. Parte generale*, in *Nuova Giurisprudenza di diritto civile e commerciale*, Torino, 2010, specialmente i capp. 5, 6, 14 e 15

ALPA e BESSONE, *Danno da prodotti e responsabilità dell'impresa. Diritto italiano ed esperienze straniere*

- *La responsabilità del produttore*, 1999, pag. 273 e ss.

ALPA, BIN e CENDON, *La responsabilità del produttore*, vol. XIII del *Trattato di dir. comm. e di dir. pubbl. dell'economia* diretto da Galgano, Padova, 1989

ALPA, CARNEVALI, DI GIOVANNI, GHIDINI, RUFFOLO, VERARDI, *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, Milano, Giuffré, 1990

AMATUCCI, *Fatto illecito della società e responsabilità "proporzionata" dei soci*, Milano, 2002, 32, 33

ARMONE, *La salute collettiva dei consumatori e le sue forme di tutela*, in *Rivista critica del diritto privato*, nn. 1-2. 1994, 107, 117

- *La tutela inibitoria*, in AA.VV., *Trattato di diritto privato europeo*, a cura di Lipari, IV, Padova, 2003, 370

ASTOLFI, *Il recepimento della legislazione europea sui cosmetici e gli orientamenti nazionali*, ivi, n. 2, 1993, 237

AZZARITI, *In tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 1959

BAKER, *An introduction*, pag. 348 e ss.

- *Tort*, pp. 66-67

BARBIERI, *Concorso di azione contrattuale ed azione aquiliana?*, in *Corti Brescia, Venezia e Trieste*, 1959, 516

BASTIANON, *Responsabilità del produttore per prodotti difettosi: quale tutela del consumatore?*, 1002

BELLISARIO, *Commento all'art. 121*, in *Commentario al codice del consumo*, a cura di Alpa e Rossi Carleo, pag. 765

BERNADI, *La responsabilità da prodotto nel sistema italiano: profili sanzionatori*, in *Diritto penale dell'economia*, 2003

BERTI, BARATELLA, *Agricoltura biologica e responsabilità*, in *Responsabilità comunicazione impresa*, n. 1, 2005, 3, 20

BESSONE, *Responsabilità civile per negligence e teoria dell'illecito*

BIANCA, *La vendita e la permuta*, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da Vassalli, Torino, 1993, 887

- *Diritto civile, La responsabilità*, Milano, 1994, 740

BIN, *La responsabilità del produttore*, pp. 130-131

- *L'esclusione della responsabilità. La responsabilità del produttore*, a cura di Alpa, Bin, Cendon, Padova, 1989

BOCCHINI, *Saggi di diritto privato*, Napoli, 1999, pag. 176

BOHLEN, *Liability of Manufacturers to Persons Other than Their Immediate Vendees*, 1929, 45 *Law Quarterly Review*, 343

BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 1983

BONSIGNORI, *Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione*, artt. 2919-2929, in *Commentario al codice civile diretto da Schlesinger*, Milano, 1988, pag. 13

BORGHI, *Le azioni di classe nel settore alimentare*, in *Riv. di diritto alimentare*, 2012, pag. 42

- *Azioni collettive, responsabilità e contratti delle imprese alimentari*, in *Riv. dir. alim. on line*, 2008, pag. 55 ss.

BUSNELLI, *Le nuove frontiere della responsabilità civile*, in *Jus*, 1976, pag. 41 e ss.

- *Interessi della persona e risarcimento del danno*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1996, 1, 4

CABELLA PISU, *Responsabilità civile e tutela dei consumatori*, in AA.VV., *Le nuove aree di applicazione della responsabilità civile*, ricerca coordinata da G. Visentini, Milano, 2003, 239

CAFAGGI, *Danno al prodotto e funzioni della responsabilità del produttore*, in *Rivista critica del diritto privato*, n. 3, 1988, 561, 568

- *La responsabilità dell'impresa per i prodotti difettosi*, 536, 537

CAMERO, DELLA VALLE, *La nuova disciplina dei diritti dei consumatori*, Milano, 1999

CANNARSA, *La responsabilité du fait des produits défectueux*, 441

CARNEVALI, *Responsabilità del produttore*, in *Enciclopedia del diritto*. Aggiornamento, II, 1999

- *Prodotti difettosi, pluralità di produttori e disciplina dei rapporti interni*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2004, 649

- *“Produttore” e responsabilità per danno da prodotto difettoso nel codice del consumo*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2009, fasc. 10, pag. 1944

CARRATTA, *Dall’azione collettiva inibitoria a tutela dei consumatori e utenti, all’azione collettiva risarcitoria: i nodi irrisolti delle proposte di legge in discussione*, in *Giurisprudenza italiana*, 2005, 662

CARROZZA, *Lezioni di diritto agrario, I, Elementi di teoria generale*, pag. 15 e ss.

- *Problemi generali e profili di qualificazione del diritto agrario*, Milano, 1975, 74

CARTENY, *La responsabilità “dell’importatore comunitario” tra normativa interna e diritto comunitario*, ivi, n. XII, 2004, 51, pag. 58

CASTRONOVO, *Le frontiere nobili della responsabilità civile*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1989, pag. 539 e ss.

- *Problema e sistema del danno da prodotti*

- *La nuova responsabilità civile. Regola e metafora*, Milano, 1991, pag. 174 e ss.

- *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006, 7

- *La nuova responsabilità civile*, terza edizione, Milano, 2005, 37

CATERINA, *Paternalismo e antipaternalismo nel diritto privato*, *Rivista di diritto civile*, 2005, II, pp. 771-796

CATRICALÀ, PIGNALOSA, *Manuale del diritto dei consumatori*, *DIKE Giuridica*, collana Manuali diretta da Caringella, Mazzamuto, Morbidelli, 2013

CHINÉ, *Sub art. 3. Legittimazione ad agire*, in AA.VV., *I diritti dei consumatori e degli utenti*, a cura di Alpa e Levi, Milano, 2001, 53

- *Le azioni delle associazioni e le azioni individuali rimangono distinte*, 57

CHRISTIE e MEEKS, *Cases and materials on the law of torts*, Secondo edition, St. Paul Minnesota, 1990, pag. 573 e ss.

CINELLI, *Contributi e contraddizioni della giurisprudenza in tema di esercizio di attività pericolose*, in *Rivista di diritto civile*, 1971, I, pag. 456 e ss.

COCKBURN MILLER, *Some Memories of Lord Atkin*, 1957, 23 Glim 13, pag. 15

COLAGRANDE, *Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (l. 30 luglio 1998, 281)*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1989, 700, 731

COMANDÈ, *Il danno alla persona in Europa tra giudice e legislazione*, 36

COMPORI, *Esposizione a pericolo e responsabilità civile*, Napoli, 1965, pag. 255 e ss.

- *Le presunzioni di responsabilità*, in *Rivista di diritto civile*, n. 5, 2000, I, 615, 651

CORREA, *Sulla nozione di "consumatore": il problema dei contratti stipulati a scopi professionali*, in *Giustizia civile*, 1999, I, pag. 13

CORSARO, *Colpa e responsabilità civile: l'evoluzione del sistema italiano*, in *Rassegna di diritto civile*, n. 2, 2000, 270, 300

COSSU, *La responsabilità del produttore*, pag. 150

COSTATO, *Prodotti agricoli ed attuazione della direttiva CEE sulla responsabilità da prodotto difettoso*, in *Giurisprudenza agraria italiana*, 1990, pag. 71

- *La molteplicità delle definizioni legali di agricoltura*, pag. 5 e ss.

COSTATO, BORGHI, RIZZIOLI, *Compendio di diritto alimentare*, sesta edizione, ed. CEDAM, Padova, 2013, pag. 336 ss.

COTTINO, *Diritto commerciale*, I, Padova, 1986, pp. 211-219

COZZI, *La responsabilità civile per danni da cose*, Padova, 1935

CRISCUOLI, *Il contratto nel diritto inglese*, Palermo, 1968, pag. 204 ss.

CUBEDDU, *La responsabilità del produttore per i prodotti naturali*, in *il danno da prodotti in Italia-Austria-Repubblica Federale di Germania-Svizzera*, a cura di Patti

D'ADDEZIO, *La responsabilità civile dell'impresa agroalimentare*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, pag. 72 e ss.

D'ARRIGO, *La responsabilità del produttore*, 150

DE CUPIS, *Il danno*, II, Milano, 1976, 194

DELEBECQUE, *L'evolution de la responsabilité en France*, in *Europa e diritto privato*, n. 2, 1999, 389, 396, 397

DELLA BELLA, *La responsabilità dell'importatore di fuochi d'artificio*, 136

DI GIOVANNI, in AA. VV. , *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, Milano, 1990, pag. 149

DI MAJO, *La responsabilità per prodotti difettosi nella direttiva comunitaria*, pag. 43

- *La tutela civile dei diritti*, quarta edizione, 250, 251

- *La tutela civile dei diritti*, 3, terza edizione, Milano, 2001, 194

DI MARTINO, *La tutela dei consumatori: sulla sicurezza e qualità dei prodotti, anche alimentare*

DI PRISCO, *Il principio della colpa nella responsabilità aquiliana*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1965, 375

DI ROSA, *Linee di tendenza e prospettive in tema di responsabilità del prestatore di servizi*, in *Europa e dir. priv.*, 1999, 694

FACCI, *Il futuro del vecchio danno morale da reato: riscoperta della funzione primitiva oppure assorbimento del danno non patrimoniale*, nota a Cass., 27 ottobre 2004, n. 20814, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2005, 208, 111
- *La responsabilità del produttore*, in AA.VV., *Le obbligazioni. II. Le obbligazioni da fatto illecito*, a cura di Franzosi, Torino, 2004, 393

FEDRIZZI, *I prodotti difettosi, I danni risarcibili nella responsabilità civile. Il diritto civile nella giurisprudenza*, a cura di Cendon, VII, *I singoli danni*, Torino, 2003, 290

FERRERO, *Il prodotto*, in *La responsabilità del produttore*, a cura di Alpa, Bin, Cendon, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano, Padova, 1989, pag. 45

FLEMING, *An introduction*, pag. 47

FORCHIELLI, *Responsabilità civile*, Padova, 1983

FRANCARIO, *La responsabilità del produttore agricolo*, in *Il sistema agroalimentare e la qualità dei prodotti. Profili tecnici, economici e giuridici. Atti del convegno Verona 25-26 novembre 1991*, a cura di Rook Basile, Milano, 1992

FRANZONI, *La responsabilità del produttore di beni di consumo*, in *Diritto ed economia dell'assicurazione*, 1993

- *Il danno risarcibile*, in *Trattato della responsabilità civile*, Milano, 2004

- *Il danno risarcibile*, in AA.VV., *La responsabilità del produttore*, a cura di Alpa, Bin, Cendon, Padova, 1989, 220

FRATA, *La responsabilità del fornitore di prodotto difettoso e l'onere di una effettiva informazione*, in *Danno e responsabilità*, 2011, fasc. 3, pp. 281-282

FRIGNANI, *La direttiva CEE sulla responsabilità da prodotto e la sua attuazione in Italia*, in *Giur. piem.*, 1986, 671

GALGANO, *Le mobili frontiere del danno ingiusto*, in *Contratto Impresa*, 1985, pag. 19 e ss.

- *Diritto civile e commerciale*, Padova, 1999, 323

GERMANÒ, *La direttiva CEE n. 374/85 del 25 luglio 1985. Le nozioni di prodotto e di produttore. La direttiva n. 34/99 del 10 maggio 1999*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, terza ediz., pag. 744 e ss.

- *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2003

- *La responsabilità civile dell'impresa alimentare per danni da prodotto difettoso*, in *BD on line*, diretta da Albisinni, Wolters Kluwer it, 2008

- *La responsabilità per prodotti difettosi in agricoltura*, in *Prodotti agricoli e sicurezza alimentare*, a cura di Rook Basile, Germanò e Masaart, volume I, Milano, 2003, pp. 540-541

- *La responsabilità del produttore agricolo*, in Costato (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 2003, 743

- *Responsabilità per danni da uova con salmonella: la posizione del fornitore finale delle uova prodotte da altri*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2007, fasc. 6, pp. 385-386

GERMANÒ, RAGIONIERI, ROOK BASILE, *Le regole del mercato degli alimenti e dell'informazione alimentare*, in *Il diritto dell'alimentazione, dell'ambiente e dell'agricoltura*, Giappichelli, Torino, 2014, pag. 56-57

GHIDINI, *La responsabilità del produttore. I profili precontrattuali*, Milano, 1980

GIUFFRIDA, *La responsabilità civile per danno da prodotto alimentare difettoso*, in *Trattato di diritto agrario*, diretto da Costato, Germanò, Rook Basile, Torino, UTET, 2011, pag. 617 ss.

GIUSSANI, *La tutela di interessi collettivi nella nuova disciplina dei diritti dei consumatori*, in *Danno e responsabilità*, n. 12, 1988, 1061, 1062
- *Mass torts e tutela giurisdizionale: modelli di azione giudiziaria collettiva a confronto sotto il profilo dell'efficienza economica*, in *Responsabilità civile e previdenza*, n. 2, 2002, 315, 320

GORASSINI, *Contributo per un sistema sulla responsabilità del produttore*, Milano, 1990

HODGES, *Product Liability. European laws and practice*, Londra, 1993, pag. 13 e ss.

JAMES, *General principles of the law of torts*, pag. 160

JANNARELLI, *Il danno non patrimoniale: le fortune della doppiezza*, 723

Kptler, *Marketing management*, trad. it. a cura di Scott., Torino 1992, 610

LATTANZI, *La responsabilità nei rapporti di filiera*, in *Alimenti, danno e responsabilità*, pag. 57 e ss.

LEMBO, *Responsabilità aquiliana e responsabilità contrattuale*, id., 1957, 19

LEPRI, *Art. 139. Legittimazione ad agire*, in AA.VV., *Commento al D.Lgs. 6 settembre 2005*, n. 206, *Codice del consumo*, 932

LEVI, *Responsabilità civile e responsabilità oggettiva*, Milano, 1986

LIBERTINI, *Nuove riflessioni in tema di tutela civile inibitoria e di risarcimento del danno*, in *Rivista critica di diritto privato*, n. 3, 1995, 385, 394 ss.

LICCARDO, *La responsabilità per prodotti difettosi nella vendita forzata* (nota in margine all'art. 7 del dpr n. 224/1988)

LIEBANA, *Responsabilidad del productor agrícola y la tutela de los consumidores*, in AA.VV., *Diritto fondamentale*

LOVELLS, *Responsabilità per danno da prodotti difettosi nell'Unione europea. Un rapporto per la Commissione europea Febbraio 2003/MARKT/2001/11/D*

LUMINOSO, *La compravendita*, Torino, 2003, 278

- *Certificazione di qualità di prodotti e tutela del consumatore acquirente*, in *Europa e diritto privato*, n. 1, 2000, 27, 40

MADEO, *La tutela penale della salute dei consumatori*, 179 ss.

MAESIANI, *La responsabilità del produttore: prima applicazione del D.P.R. 24 maggio 1988*, n. 224, 426

MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 1992, pag. 335 e ss.

MARIE-E. ARBOUR, *Corte di giustizia e protezione delle tradizioni giuridiche nell'interpretazione della Direttiva CEE/374/85*, in *Danno e responsabilità*, n. 4, 2003, 375, 379

MARTORANO, *La responsabilità del produttore verso terzi*, Napoli, 1964

MARTORANA, *L'orditoio: una macchina che non offre la sicurezza che si possono legittimamente attendere...le persone di non alta statura*, in *Responsabilità civile e previdenza*

- *La responsabilità per prodotti agricoli difettosi*, in *Rivista di diritto agrario*, 1992

MASTROPAOLO, *Il risarcimento del danno alla salute*, 281

- MAZZO, *La responsabilità del produttore agricolo*, Milano, Giuffré, 2007
- MERIANI, *La responsabilità del produttore: prima applicazione del DPR 24 maggio 1988*, n. 224
- MEZZASOMA, *Tutela del consumatore ed eccesso alla giustizia: l'introduzione della class action*, in *Rivista di diritto civile*, n. 3, 2005, 777, 787 ss.
- MINERVINI, *Tutela collettiva dei consumatori e misure coercitive indirette*, in *Rivista di diritto privato*, 2003, 509
- MONATERI, *La responsabilità dei prodotti*, in AA.VV., *Illecito e responsabilità civile*, Trattato di diritto privato, X, diretto da M. Bessone, Torino, 2003, 232
- MUSSO, *La subfornitura*, in *Comm. Scialoja-Branca*, a cura di Galgano, Bologna, 2003
- NICOLINI, *Danni da prodotti agroalimentari difettosi*, Giuffré, Milano, 2006, pag. 271-276
- *Il prodotto alimentare: sicurezza e tutela del consumatore*, 163 ss.
- NOEL, *Manufacturer's Liability for Negligence*, 33 Tennessee Law Review, 444 (1966)
- PACILEO, in *Alimenta n. 10*, 2003, 1999
- PALAZZO, *Tutela del consumatore e responsabilità civile del produttore e del distributore di alimenti in Europa e negli Stati Uniti*, in *Europa e diritto privato*, 2001, pag. 685 e ss.
- PALMIERI e PARDOLESI, *Difetti del prodotto e del diritto privato europeo*, in *Il foro italiano*
- PARADISO, *Il danno alla persona*, 141, 142

PARDOLESI, *Sub Articolo 11. Risarcimento del danno*, Commentario, 634-635

PARDOLESI e PONZANELLI, *La responsabilità per danno da prodotti difettosi. Commento al d.p.r. 24 maggio 1988, n. 224*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1989, pag. 497 e ss.

PARRA LUCAN, *Danos por productos y proteccion del consumidor*, 585

PETTI, *Il risarcimento del danno biologico*, Torino, 1997, 291, 292

PIETROBON, *Illecito e fatto illecito. Inibitoria e risarcimento*, Padova, 1998, 154

POCAR, Sub art. 63, in AA.VV., *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*. Commentario, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1995, 1219

- *Il nuovo diritto internazionale privato italiano*, seconda edizione, Milano, 2002, 73

POGLIANI, *Evoluzione del concetto di responsabilità del produttore*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1989, pag. 10 e ss.

POLETTI, Commento all'art. 9, in AA. VV., *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, a cura di Pardolesi e Ponzanelli, in *Nuove leggi civili commentate*, 1989, pag. 600

PONGIBÒ, *Le azioni previste di interesse collettivo per la tutela dei consumatori*, in *Rivista critica di diritto privato*, 2002, 659, 668, 669

PONZANELLI, *La responsabilità civile. Profili di diritto comparato*, pag. 46 e ss.

- *L'attuazione italiana della direttiva CEE sulla responsabilità del produttore*, in *Il corriere giuridico*, 1988, pag. 795 e ss.

- *Batteria anonima e responsabilità del "vero" produttore*, in *Danno e responsabilità*, 1996, 336

PRIEST, *The invention of enterprise liability: a critical history of the intellectual foundations of modern tort law*, in *14 The Journal of Legal Studies*, 1985, pag. 461 e ss.

PROSSER e KEETON, *On torts*, St. Paul Minnesota, 1984, pag. 682 e ss.

RASIA, *Il controllo della Commissione europea sull'interpretazione del diritto comunitario da parte delle Corti supreme degli Stati membri*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, n. 3, 2005, 1925 ss.

RAJNERI, *L'ambigua nozione di prodotto difettoso al vaglio della Corte di Cassazione italiana e delle altre Corti europee*, in *Rivista di diritto civile*, 2008, fasc. 5, pp. 633-635

ROSSELLO – TORIELLO, *Responsabilità del produttore*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da Alpa e Zatti, Padova, 2003, 2037

RUFFOLO, *La tutela individuale e collettiva del consumatore – I profili di tutela individuale*, Milano, 1979

SALMOND, *On the Law of Torts*, pag. 253

SALVI, *Il danno extracontrattuale*, Napoli, 1985

- *La responsabilità civile*, seconda edizione, Milano, 2005, 204

SANGERMANO, *Principi e regole della responsabilità civile nella fattispecie del danno da prodotto agricolo difettoso*, Giuffré, Milano, 2012

SARAVALLE, *Responsabilità del produttore e diritto internazionale privato*, Padova, 1991

- *Legge 31 maggio 1995, n. 218*, Commentario a cura di Bariatti, in *Le nuove leggi civili commentate*, Padova, 1995, 1451, 1454

SCOGNAMIGLIO, *L'azione di classe*, in *Consumatori e nuove tecnologie*, 2012, pp. 862-863

- *Il danno morale*, in *Rivista di diritto civile*, 1957

SGARBANTI, "*Le Fonti del Diritto Agrario*", cit. Padova 1988, 318

SIRSI, *L'impiego in agricoltura di organismi genericamente modificati*, in *Trattato di diritto agrario* diretto da Costato, Germanò, Rook Basile, III, *Il diritto agroalimentare*, Torino 2011, pag. 130

SOMMA, *Temi e problemi di diritto comparato*, Torino, 2003, pag. 120 e ss.

STELLA, *La responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso nel nuovo codice del consumo*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2006, fasc. 10

STOPPA, *Responsabilità del produttore*, pag. 133

TALASSANO, *Riflessioni sull'art. 2054 c.c., vizi di costruzione del veicolo*, in *Il Foro italiano*, 1960, I, c. 1027

TAMPONI, *La tutela del consumatore di alimenti nel momento contrattuale*, in *Diritto agroalimentare*, volume III, *Trattato di diritto agrario*, UTET, 2011, pag. 562 ss.

TOSCANO, *Il nuovo assetto della tutela del danno da fatto illecito*, in AA.VV., *Il nuovo danno patrimoniale*, a cura di Farnetti, Cucci, Scarpati, Milano, 2005, 117, 120

TREITEL, *The Law of Contract*, quarta edizione, London, 1975, pag. 416 ss.

TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961

- *La responsabilità del fabbricante nel progetto di statuto dell'impresa*, in *Quadrimestre*, 1985, pag. 20 e ss.

- *Rischio e responsabilità civile*, Milano, 1961

TRONTI, *Direttiva CEE relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi*, in *Giurisprudenza di merito*, 1988, pag. 688 e ss.

VALSECCHI, *Commentario D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, sulla disciplina del danno causato da prodotti difettosi*, in *Responsabilità del produttore e nuove forme di tutela del consumatore*, a cura di Draetta e Vaccà, Milano, 1993, pag. 147

- *Responsabilità aquiliana oggettiva*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1947, I, 151, 155, 157-158, 165 ss.

VENTURA, *La politica agricola*, in *manuale di diritto Comunitario*, a cura di Pennacchini, Monaco, Ferrari Bravo, Torino, 1984, 289 – 290

VERARDI, *Sub art. 11. Danno risarcibile*, in AA.VV., *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, Milano, 1990, 244

VILLANI, *La responsabilità del produttore-fornitore: nuovi casi italiani ed europei*, in *La responsabilità civile*, 2006, fasc. 6

VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, terza edizione, Padova, 2003

WEIR, *A Casebook on Tort*, pp. 59-73

WINFIELD and JOLOWICZ, *On Tort*, pag. 47

RINGRAZIAMENTI

In questo giorno così speciale e tanto atteso colgo l'occasione per ringraziare innanzitutto me stesso, per non aver mai smesso di credere nel raggiungimento di questo traguardo così importante.

Ringrazio mio padre per avermi sostenuto economicamente (e ce n'è voluto molto di sostegno per frequentare questa università) e moralmente aiutandomi spesso nei momenti di difficoltà, e ce ne sono stati molti!!

Ringrazio la mamma per avermi portato la colazione instancabilmente ogni mattina, da quando non sono più a Roma, e per non avermi assillato nello studio (al contrario di mio padre).

Poi ringrazio mio fratello Luca per essere andato a studiare a Parma lasciandomi in "santa pace"!! Scherzi a parte, ti ringrazio per avermi sostenuto moralmente quando non riesco a superare gli esami e per aver mantenuto vivo il mio umore tutte le volte in cui ti sentivo, e ti sento, parlare della Roma. Un consiglio: cambia squadra!!

Ringrazio la mia ragazza Jasmine, per avermi sopportato e supportato in quest'ultima mia parte di percorso universitario e per avermi sempre compreso nonostante qualche volta la trascurassi per lo studio intenso (speriamo che ora non trovi la scusa che a studiare sia lei e mi trascuri). Ed infine, la ringrazio, per avermi aiutato a scrivere questi ringraziamenti (compreso il suo).

Un particolare ringraziamento va al mio amico di sempre, Carmine, che nonostante la distanza è stato sempre presente nel mio percorso di vita e universitario, aiutandomi, da ultimo, nelle lunghe e noiose ricerche bibliotecarie relative alla tesi. Anche se in realtà dovrebbe ringraziarmi per avergli fatto da cuscino nelle fredde notti milanesi.

Ringrazio Baccaro per essere Baccaro, una persona allegra e di compagnia che ha sempre animato le nostre serate post studio e per avermi spinto a scrivere codesti ringraziamenti malgrado la stanchezza accumulata nella stesura delle 220 pagine precedenti.

Ringrazio "Micchio l'autista" per gli amici Panzetta, nonché mio cugino Cosimo, guidatore designato nell'alleviare la stanchezza che lo studio mi arrecava. Noi amici lo ringraziamo per averci "portato" in vacanza nel Salento, dopo un faticoso anno universitario, e per la sua celebre domanda: birretta?

Ringrazio Domenico, compagno di mille “battaglie”, perché voleva che lo ringraziassi, senza in realtà far nulla. Ma si dai, una virgola alla tesi l’ha messa anche lui. Lo ringrazio comunque, in modo particolare, per avermi fatto compagnia i primi giorni arrivato a Roma.

Ringrazio mio cugino Vincenzo per avermi tenuto compagnia durante la visione delle tanto attese e rilassanti partite calcistiche dopo lo studio.

Ringrazio mio zio Giovanni, per avermi chiesto in continuazione il giorno in cui mi sarei laureato, zio la laurea è oggi!!

E ringrazio il mio amico Giuseppe Leobilla, nonché mio ex coinquilino, per avermi fatto vivere un’esperienza unica: come cucinare la pasta senz’acqua nella pentola, per info chiedete a lui. Comunque lo ringrazio per i quattro anni passati insieme a Roma e per essere, al mio contrario, diventato un discreto cuoco dopo le prime esperienze.

Ringrazio i miei nonni, Rina, Cosimo e Pina, i miei zii e le mie cugine per essere stati sempre presenti in questi anni.

Ringrazio tutti coloro che stanno condividendo con me questa importante giornata.

Ringrazio il mio cane Lucky che nonostante lo stress degli abbai e i capricci, è stato, qualche volta, una buona scusa per non studiare.

E per ultima, non per importanza, desidero ringraziare la prof.ssa Ragionieri, relatore di questa tesi, per la grande disponibilità e cortesia dimostratemi, e per tutto l’aiuto fornito.